MM n. 50 concernente l'adozione di una variante al Piano Regolatore della Città di Locarno ed una contestuale variante al Piano Regolatore della Città di Locarno – Settore 2, ed al Piano Regolatore Particolareggiato del Quartiere Rusca, riguardante i beni culturali

Locarno, 17 aprile 2018

Al Consiglio comunale,

con il presente Messaggio municipale, vi sottoponiamo per adozione una variante al Piano Regolatore della Città di Locarno (PR) relativamente al tema dei beni culturali. Puntuali modifiche al Piano Regolatore della Città di Locarno – Settore 2 (PR.SE2) ed al Piano Regolatore Particolareggiato del Quartiere Rusca (PRP.QR) accompagnano, completandola, la variante "Beni culturali".

1. Premessa

Con Messaggio municipale n. 86 del 10 dicembre 2015, il Municipio vi sottoponeva l'adozione delle modifiche al Piano Regolatore Particolareggiato del Centro Storico (PRP.CS) e l'adozione del nuovo Piano Regolatore Particolareggiato del Centro Urbano (PRP.CU), adozione poi concretamente avvenuta in occasione della seduta del Legislativo del 21 marzo 2016 (la procedura è attualmente pendente dinanzi al Consiglio di Stato per la formale approvazione dei documenti pianificatori in oggetto).

Nel citato Messaggio municipale, si accennava al fatto che contestualmente al rilascio dell'Esame preliminare sulle varianti pianificatorie contenute nello stesso, il Dipartimento del territorio (DT) aveva trasmesso al Municipio anche un "inventario" di beni culturali su territorio giurisdizionale di Locarno allestito dall'Ufficio beni culturali (UBC).

Il Municipio era quindi chiamato a valutare le proposte formulate dall'UBC in vista di un'eventuale loro tutela nel PR.

2. La zona di pianificazione

Di fronte alla complessità della tematica sottopostagli (circa 200 oggetti d'importanza locale proposti e circa 50 oggetti di importanza cantonale) ed alla necessità di approfondire ogni singola proposta in vista delle decisioni di propria competenza, evitando nel contempo che determinati oggetti venissero alterati, il Municipio ha quindi risolto di adottare una delle misure di salvaguardia della pianificazione previste dalla Legge sullo sviluppo territoriale.

In questo senso, il Municipio, dopo aver ottenuto il necessario preavviso positivo da parte della Sezione dello sviluppo territoriale in data 1° luglio 2013, ha adottato una zona di pianificazione comunale della durata di 3 anni, denominata "Beni culturali protetti", mediante pubblicazione avvenuta nell'estate 2013.

Contro questa misura di salvaguardia della pianificazione sono stati inoltrati 5 ricorsi, tutti respinti con sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 27 ottobre 2014

Infine, con risoluzione n. 2518 dell'8 giugno 2016, il Consiglio di Stato ha approvato la proroga della zona di pianificazione fino al 14 luglio 2018.

3. Basi legali

3.1 La Legge sui beni culturali

La tutela dei beni culturali è retta dalla Legge sui beni culturali del 13 maggio 1997 (LBC).

In estrema sintesi, indichiamo di seguito gli elementi più importanti della citata legge per quanto di attinenza nella presente procedura.

La LBC regola la protezione e la valorizzazione dei beni culturali e ne promuove la conoscenza ed il rispetto (art. 1).

Il Consiglio di Stato promuove e coordina la protezione attiva dei beni culturali e gli enti pubblici partecipano alla tutela nella misura richiesta dall'interesse pubblico (art. 5).

In particolare il Cantone partecipa ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei Beni culturali cantonali, mentre il Comune vi partecipa in misura proporzionata alle sue capacità finanziarie. In tema di Beni culturali locali, il Comune è tenuto a partecipare alle spese in maniera proporzionata alle sua capacità finanziarie, salvo che non vi provvedano altri enti locali. Il Cantone partecipa alle spese di conservazione in casi eccezionali, in subordine agli sforzi del proprietario e della collettività locale (art. 8), sulla quale ricade quindi un onere importante, in particolare qualora il proprietario non vi faccia fronte.

L'istituzione dei Beni culturali avviene contestualmente alla procedura pianificatoria (art. 20).

Il proprietario di un Bene culturale protetto ha l'obbligo di conservarlo nella sua sostanza, provvedendo alla sua manutenzione regolare (art. 23).

Ogni intervento su un Bene culturale cantonale è soggetto ad autorizzazione del Consiglio di Stato, dopo preventiva consultazione da parte del proprietario della Commissione cantonale dei beni culturali (art. 24).

Per i Beni culturali locali, il proprietario ha l'obbligo di sottoporre ogni progetto di restauro al Consiglio di Stato, che si esprime previa consultazione facoltativa della Commissione cantonale dei beni culturali (art. 25).

Ritornando sulla disposizione dell'art. 8 concernente il contributo finanziario alla conservazione, va detto che il capoverso 2 è stato modificato, in modo più vincolante per i Comuni, nel 2006.

Rispetto alla formulazione dell'originario capoverso del 1997 ("*Il contributo del Cantone è subordinato alla partecipazione alle spese da parte del Comune o di altri enti locali, in misura proporzionata alle loro capacità finanziarie*"), la modifica del 2006 ha infatti riformulato lo stesso vincolando maggiormente l'ente locale ("*Il Comune è tenuto a partecipare alle spese in misura proporzionata alle sue capacità finanziarie, salvo che non vi provvedano altri enti locali*").

Questa modifica faceva parte del progetto di alleggerimento della legislazione cantonale – Pacchetto C (v. Messaggio governativo n. 5675 del 5 luglio 2005 riguardante una trentina di strumenti legislativi), approvata dal Gran Consiglio il 16 ottobre 2006.

Aggiungiamo che nella graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei Comuni ticinesi per il biennio 2017/2018 (pubblicata sul Foglio Ufficiale n. 73/2016), Locarno è indicato come Comune finanziariamente medio (zona superiore).

Per rapporto alla legge in oggetto, occorre poi rilevare che il Municipio non nasconde la propria preoccupazione di fronte alla proposta di revisione delle Legge sui beni culturali e relativo Regolamento, così come proposti dal Consiglio di Stato nell'ambito della procedura riguardante l'iniziativa popolare legislativa presentata dalla STAN e denominata *"Un futuro per il nostro passato: per un'efficace protezione del patrimonio culturale del territorio ticinese"*.

Il progetto di revisione costituisce infatti un pesante aggravio rispetto alla legge ora in vigore ed il Municipio, così come peraltro l'Associazione dei Comuni Ticinesi, ritiene che verrebbe in questo modo decisamente portato pregiudizio all'autonomia comunale, sul cui operato ricadrebbero pesanti ripercussioni finanziarie.

Il Municipio è dell'opinione che l'importante lavoro e valutazione svolti, sfociati nel presente Messaggio municipale, debba essere concluso nell'attuale quadro giuridico.

3.2 Le norme di attuazione dei PR di impostazione conservativa

Va evidenziata a questo proposito la grande analogia riscontrabile con le norme dei nostri Piani Regolatori Particolareggiati di impostazione conservativa.

Concretamente, per quanto riguarda il PRP.CS, ma l'analogia vale pure per quello del Centro Tradizionale di Solduno, ambedue strumenti pianificatori adottati, approvati ed entrati in vigore prima ancora dell'esistenza della LBC, si segnala quanto segue (gli articoli citati si riferiscono alle norme di attuazione del PRP.CS).

La conservazione del tessuto antico nei caratteri morfologici-tipologici formali delle singole case e dei manufatti e degli spazi esterni che vi corrispondono, così come la protezione e la rivalorizzazione degli oggetti culturali, artistici e naturali di pregio, fanno parte degli scopi del piano di protezione (art. 3).

Per risanamento conservativo degli edifici, degli spazi, dei manufatti esterni e degli arredi, s'intende l'intervento inteso a conservare al massimo caratteri distributivi interni essenziali, la forma esterna degli edifici e degli spazi aperti, così come materiali ed elementi costruttivi d'origine (art. 5).

Negli edifici è ammesso unicamente un risanamento conservativo (art. 11).

Il Titolo II delle norme in questione elenca poi una serie di rigorosi criteri tipologici da considerare per gli interventi sulle costruzioni esistenti.

Stanti le peculiarità storico-culturali del nucleo di Locarno e di quello di Solduno, è inoltre istituita una specifica commissione consultiva ex art. 69 del Regolamento comunale (Commissione Centro storico di Locarno e Nucleo tradizionale di Solduno) che ha il compito di esaminare e preavvisare le procedure edilizie (art. 60).

Non va inoltre dimenticato a questo proposito, che con la revisione delle norme del nucleo e la nuova pianificazione del Centro Urbano attualmente in attesa di approvazione da parte del Consiglio di Stato, la competenza della Commissione Centro storico di Locarno e Nucleo tradizionale di Solduno è stata estesa anche all'esame ed al preavviso dei progetti edilizi proprio nel perimetro del Centro Urbano.

3.3 Espropriazione materiale e conseguenze finanziarie

Per quanto riguarda il tema delle conseguenze finanziarie delle tutele per il Comune, vale la pena riprendere la comunicazione indirizzata a tutti i Comuni nel 2013 da parte del Dipartimento del territorio.

> *L'allestimento della lista dei beni culturali di interesse locale è di competenza del Comune: le scelte di tutela devono tenere conto delle implicazioni di carattere finanziario che questo tipo di tutela comporta.*
>
> *A tale proposito è importante riferirsi ai principi di sostenibilità economica che ogni misura prevista dal Piano regolatore deve garantire.*
>
> *Utili per questa valutazione sono le linee guida "La sostenibilità finanziaria dei piani regolatori ed il programma di realizzazione (giugno 2007)".*
>
> *Esse permettono infatti di mettere in relazione gli investimenti con la forza finanziaria del Comune e, quindi, di allestire un programma di azione relativo alla politica di sostegno degli interventi anche sui beni culturali coerente con le risorse del Comune.*
>
> *Per la valutazione delle potenziali ricadute finanziarie dell'istituzione della tutela sono importanti due fattori: il costo derivante da eventuali indennità per limitazioni alla proprietà (in genere determinate in sede giudiziaria) e le spese di partecipazione ai costi di manutenzione e restauro.*
>
> *Per le prime rendiamo attenti che la giurisprudenza ammette solo in maniera molto restrittiva un obbligo di indennizzo.*
>
> *A tale proposito rimandiamo al contributo su questo tema elaborato dai Servizi generali del dipartimento del territorio.*
>
> *Il tema della restrizione grave della proprietà legata misure di protezione del patrimonio costruito è stato recentemente affrontato dal Tribunale federale con la sentenza riguardante il caso Riehen (STF 1C_443/2011 del 210 aprile 2012).*
>
> *Il Tribunale federale ha ricordato che una misura di protezione monumentale – quand'anche volta alla tutela integrale di un edificio – implica un'ingerenza costitutiva di un'espropriazione materiale, con obbligo di indennizzo, solo se non consente più un'utilizzazione dell'edificio conforme alla sua destinazione ed economicamente ragionevole.*
>
> *Per contro, non sono pertinenti l'uso o rispettivamente il reddito che avrebbe potuto essere tratto dalla riedificazione del fondo con nuove costruzioni né la perdita di valore discendente dalla misura di tutela.*
>
> *In generale, dunque, vi è un'espropriazione materiale quando ad un proprietario viene vietato o limitato in modo particolarmente grave l'uso attuale o il prevedibile uso futuro della proprietà fondiaria.*
>
> *Quanto al calcolo dei costi per la conservazione e/o il restauro, essi dipendono non solo dalle modalità che il Comune decide di mettere in pratica (entità del sussidio per i privati quale partecipazione comunale a tali costi), ma anche dal numero e il tipo di richieste che i privati potrebbero inoltrare.*
>
> *Ricordiamo che, giusta l'art. 8 LBC, il Cantone partecipa ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e i restauro dei beni culturali*

protetti di interesse locale in casi eccezionali, segnatamente se, nonostante gli sforzi del proprietario e della collettività locale, l'aiuto cantonale fosse indispensabile a salvaguardare l'opera (cpv. 3).

Il Comune è tenuto a partecipare alle spese in misura proporzionata alle sua capacità finanziarie, salvo che non vi provvedano altri enti locali (cpv. 2).

Questi contributi costituiscono uno strumento importante nella politica di tutela del territorio culturale,: oltre a rispondere ad esigenze d'equità, la loro corresponsione permette di garantire nel tempo l'efficacia delle tutele:è infatti evidente che un bene culturale è effettivamente protetto, solo se il suo proprietario dispone dei mezzi materiali per garantire anche nei fatti i necessari interventi di manutenzione e conservazione.

Orbene, il Municipio, alfine di chiarire possibili malintesi al riguardo di potenziali richieste di indennizzo per espropriazione materiale legate all'istituzione dei beni cultuali di interesse cantonale testé menzionati, ha espressamente interpellato in merito il Consiglio di Stato con l'obiettivo di ottenere conferma che, malgrado la decisione di tutela avvenga nell'ambito dell'approvazione del Piano regolatore comunale l'ente pianificante determinante per l'assunzione di eventuale costi di indennizzo sia a tutti gli effetti l'autorità cantonale.

Con scritto del 9 aprile 2014 il Consiglio di Stato ha confermato questa impostazione, secondo la quale è debitore di un'eventuale indennità per espropriazione materiale l'ente pubblico che è all'origine dell'istituzione del vincolo e che ne porta pertanto la titolarità. Nel caso dei beni culturali di interesse cantonale, titolare del vincolo è il Cantone (v. scritto 9 aprile 2014 del Consiglio di stato, allegato).

Per quanto riguarda invece le tutele di ordine locale, il Municipio, già in sede di adozione della zona di pianificazione e successivamente pure nella definizione metodologica dell'analisi dei potenziali beni culturali, ha beninteso debitamente considerato anche l'aspetto legato all'eventuale limitazione del potenziale edificatorio, con le conseguenze che ciò comporta (v. capitolo n. 4 Metodo di lavoro).

In questo senso, il Municipio ritiene di aver accuratamente ponderato le proprie scelte, garantendo un corretto equilibrio fra la presenza sul nostro territorio di beni culturali degni di tutela ed un'oculata gestione finanziaria delle risorse pubbliche.

Sarà però unicamente l'esito della presente procedura e soprattutto quello delle eventuali pretese d'indennizzo per espropriazione materiale a definire la portata finanziaria della modifica pianificatoria, posto come il Municipio abbia comunque impostato la variante considerando con attenzione, come detto, anche le possibili conseguenze finanziarie della stessa.

A questo proposito, il Municipio ha quindi pure predisposto una specifica disposizione (v. nuovo art. 38^{bis} cpv. 2) che prevede la facoltà di concedere delle deroghe a determinati parametri edificatori (distanze, indice di occupazione), alfine di facilitare lo sfruttamento delle potenzialità edificatorie residue di fondi con edifici tutelati.

Quanto al calcolo del contributo alla conservazione, va detto che esso dipende da una serie di elementi che andranno verificati di volta in volta sulla base del numero e dell'esame dei progetti d'intervento, così come, evidentemente, delle condizioni economiche del Comune (v. nuovo art. 38^{ter} NAPR).

4. Metodo di lavoro

4.1 Oggetto dello studio

Come anticipato, il Municipio ha quindi incaricato il proprio pianificatore di approfondire le proposte formulate dall'UBC, proposte in realtà poco documentate e spesso limitate all'indicazione di uno stabile quale potenziale bene culturale locale accompagnata unicamente da una fotografia.

Va precisato che, partendo dalla lista di proposte allestita dall'UBC ed in conformità con l'estensione della zona di pianificazione, il Municipio ha concentrato i propri approfondimenti proprio sulla lista in questione.

È utile riprendere a questo proposito il contenuto dell'Esame preliminare del 20 luglio 2012 concernente il PRP.CS ed il PRP.CU al riguardo dei beni culturali (v. Esame preliminare pag. 16; si ricorda che è infatti in tale occasione che la lista è stata trasmessa al Municipio, come anticipato al capitolo n. 1 Premessa):

> *Con documento di esame preliminare 15 settembre 2003 il Dipartimento aveva comunicato che le tutele cantonali complessive o parziali, presenti in buon numero nel nucleo di Locarno, sarebbero state aggiornate e si sarebbe proceduto a un approfondimento della lista dei beni culturali d'interesse locale, nell'ambito dei lavori del progetto dell'Inventario dei beni culturali. Il 4 luglio 2006 era stato trasmesso all'Autorità cittadina un primo dossier contenente le tutele attualmente in vigore e quelle in proposta relativamente ai Comparti Piazza Grande e Città Vecchia, proponendo inoltre una suddivisione del territorio locarnese in più comparti.* ***Il 12 dicembre 2006 l'Ufficio dei beni culturali affidava a un mandatario i lavori di censimento del patrimonio storico di Locarno, alfine di approfondire e completare le informazioni necessarie per elaborare un elenco dei beni culturali sull'intero comprensorio della città. Sulla base di queste ricerche, dopo aver presentato un primo rapporto nel marzo 2008, il citato Ufficio proseguiva nell'esame e nelle valutazioni del materiale raccolto, alfine di giungere a una proposta complessiva relativa ai beni culturali cantonali e locali da proteggere sull'intero territorio cittadino. Lo scrivente Dipartimento ha quindi deciso di approfittare della presente procedura per inviare al Municipio l'intero dossier completo nelle sue parti, in modo da conformarlo alle procedure previste dalla LBC 1997****.*
>
> *Il Dipartimento segnala a tal proposito che il nucleo storico di Locarno, ISOS d'interesse nazionale, è inserito nella lista degli insediamenti che potrebbero essere tutelati. Una decisione definitiva in merito sarà presa non appena le analisi su questo particolare genere di protezioni, che vengono valutate anche per altri comuni, saranno terminate. Le riflessioni sulla tutela dei beni culturali d'interesse cantonale e locale nel nucleo di Locarno vanno pertanto lette in quest'ottica.*
>
> *Circa il tema dei valori architettonici, storici e urbanistici di Piazza Grande il Dipartimento approfitta della presente procedura per segnalare all'Autorità cittadina che, nell'ambito degli approfondimenti volti a precisare la tematica dei beni culturali per il vostro Comune, la Commissione dei beni culturali ha pure avanzato l'idea di tutelare la Piazza come bene culturale d'interesse cantonale ai sensi della LBC 1997. Lo*

scrivente Dipartimento si limita qui a segnalare questa ipotesi. In funzione degli approfondimenti legati all'insieme del nucleo storico di cui al paragrafo precedente, sarà premura contattarvi e darvi riscontro delle valutazioni disponibili, prima di avviare ed impostare le relative procedure di tutela.

Sia dal profilo metodologico, sia da quello procedurale, sia ancora da quello di merito, la base di partenza per le valutazioni di competenza comunale è quindi stata la lista di proposte allestita dall'Autorità cantonale.

4.2 I criteri

Alfine di garantirsi un metodo di lavoro coerente ed uniforme sul territorio, il Municipio ha quindi definito, già nella scheda descrittiva della zona di pianificazione, una serie di criteri da prendere in considerazione per la valutazione delle singole proposte.

Concretamente, sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti:

- Valore oggettivo dell'edificio dal profilo storico-architettonico e affettivo;
- Presenza di elementi architettonici, tipologici e decorativi (interni ed esterni) che ne giustifichino una messa sotto tutela;
- Valutazione del degrado e delle alterazioni subite, rispettivamente del potenziale di recupero rispetto allo stato originario;
- Aspetto contestuale: importanza dell'edificio da tutelare per rapporto al contesto urbanistico ed edificato circostante;
- Aspetto economico: eventuale riduzione delle possibilità di sfruttamento quantitativo del fondo in base alle norme di zona.

D'altro canto, non va dimenticato che tutto il nucleo di Locarno è assoggettato al regime giuridico-pianificatorio del PRP.CS e quello del nucleo di Solduno a quello del Piano Regolatore Particolareggiato del Centro Tradizionale di Solduno (PRP.CTS), ambedue impostati sul concetto di risanamento conservativo. Inoltre, all'interno del nuovo PRP.CU (v. premessa), che ha sostituito il Piano Regolatore Particolareggiato di Piazza Maraccio e quello della Zona Centrale Particolare est, ove tale principio già vigeva, sono presenti diversi stabili con vincolo di mantenimento.

Quanto precede, ha evidentemente la sua importanza nelle scelte operate dal Municipio. Infatti, dalla prima proposta (Piano d'indirizzo) erano state escluse, proprio in ragione delle caratteristiche dei documenti pianificatori appena menzionati, tutte le proposte formulate dall'UBC che si trovavano all'interno di tali perimetri.

La prima proposta, nelle forme del Piano d'indirizzo, è quindi stata sottoposta in data 4 febbraio 2015 al Dipartimento del territorio, che ha formulato le sue considerazioni nell'Esame preliminare del 16 agosto 2016.

In sostanza, il Dipartimento del territorio ha formulato alcune considerazioni di ordine generale sull'impostazione del Piano d'indirizzo e una serie di considerazioni puntuali sulle singole scelte, ritenuto che la principale dal osservazione del Dipartimento del territorio all'indirizzo della proposta municipale era riferita proprio all'esclusione dalla stessa delle proposte di tutela già vincolate da misure pianificatorie di conservazione.

Esaminata la situazione, pur rimanendo le chiare indicazioni pianificatorie dei PRP in vigore o in via di approvazione, il Municipio ha quindi optato per un approfondimento delle proposte di tutela anche all'interno di questi perimetri.

In questo senso, il pianificatore ha quindi esaminato anche le ca. 90 proposte in un primo tempo tralasciate, ed il Municipio è giunto a proporre la tutela di ca. un terzo di esse.

Questa valutazione era volta ad individuare, nel contesto del tessuto edificato ordinario protetto da documenti pianificatori di impostazione conservativa, singoli edifici che presentassero particolarità tipologiche, architettoniche, storico-artistiche e funzionali che potessero giustificare una sovrapposizione alla salvaguardia già assicurata dalle disposizioni pianificatorie vigenti, anche una tutela in base alla LBC.

In sintesi, la variante pianificatoria che vi sottoponiamo è quindi stata allestita partendo da un'impostazione metodologica basata sugli elementi già definiti nella scheda descrittiva della zona di pianificazione e basata quindi, in sostanza, su criteri di apprezzamento del **valore storico-architettonico** del singolo edificio e delle sue attuali condizioni, di apprezzamento **contestuale** ed, infine, di valutazione delle implicazioni **finanziarie** per il Comune.

È utile ricordare a questo proposito che l'ambito di pertinenza della tutela dei beni culturali, ovvero la procedura pianificatoria (campo nel quale il Comune ticinese fruisce peraltro di un'adeguata autonomia), è quello che permette di operare una valutazione complessiva delle proposte, che non si limiti ad un apprezzamento esclusivamente architettonico dei singoli oggetti.

Questo principio è infatti un elemento di base della LBC, tanto che il Messaggio governativo che proponeva al Gran Consiglio la sua approvazione così si esprimeva (v. M4387 del 14 marzo 1995, punto 4.2 c), pag. 1024):

> *Seguendo modelli ormai affermati sia sul piano teorico che giuridico, il progetto abbandona il criterio della protezione puntuale di singoli oggetti o spezzoni, avulsi dal loro contesto, per abbracciare quello della conservazione d'assieme, detta anche "conservazione integrata". Questo allo scopo di privilegiare decisioni e misure di tutela modulata in modo coerente, a dipendenza sia della sostanza dell'oggetto che dei fattori circostanti. In altri termini, la decisione di proteggere un bene culturale non deve di regola prescindere dall'obbiettivo di integrarlo nel suo ambiente in modo armonioso e qualificante. L'ambito più adeguato per conseguire questo scopo nel caso dei beni immobili è evidentemente la pianificazione del territorio.*

Si sottolinea quindi come le singole scelte siano il frutto, come detto, di una **valutazione complessiva**, eseguita per ogni singola proposta da parte dell'architetto pianificatore incaricato da parte del Municipio, il quale ha in seguito fatto proprie queste considerazioni formalizzando la presente variante pianificatoria.

5. La proposta pianificatoria

Gli approfondimenti eseguiti in seconda battuta nei comparti di risanamento conservativo, unitamente a quelli realizzati già nella prima fase per tutti gli altri edifici ed oggetti all'esterno dei perimetri tutelati, ha quindi portato alla proposta definitiva che costituisce la variante pianificatoria oggetto del presente messaggio municipale.

La variante è ampiamente descritta e dettagliata nel rapporto di pianificazione allestito dall'architetto pianificatore incaricato (documento al quale si rimanda), per cui nel presente messaggio ne vengono unicamente ripresi gli elementi principali.

5.1 Beni culturali di interesse cantonale

Accanto alle tutele di ordine cantonale già oggi in vigore sul nostro territorio giurisdizionale (v. sito www.ti.ch, tema "Inventario dei beni culturali" l'Ufficio beni culturali propone l'aggiunta di altre 5 tutele di edifici (Scuole medie di via Varesi con relativo arredo esterno, Scuole elementari Saleggi, Palazzo Morettini con giardino, Funicolare Madonna del Sasso, Casa Bianchetti a Locarno-Monti) ed altrettante nuove aree (Giardino Casorella, Giardino Casa dei Canonici, Corte Casa Rusca, Giardino Casa Rusca Bellerio, Giardino Casa Fiori).

Ad ogni bene culturale culturale di interesse cantonale è poi associato un perimetro di rispetto, che, nel caso concreto, vista la vicinanza di diversi degli oggetti proposti, in taluni casi viene definito per un insieme raggruppato di essi.

Considerato come l'istituzione dei beni culturali immobili di interesse cantonale avvenga nell'ambito della procedura pianificatoria di adozione dei piani regolatori la cui decisione di approvazione spetta al Consiglio di Stato, questi oggetti vengono ripresi in questa sede.

Nell'ambito della formulazione dell'Esame preliminare del 16 agosto 2016 il Dipartimento del territorio, oltre ad aver indicato una serie di proposte di nuovi beni culturali di interesse cantonale, ha anche formalizzato all'indirizzo del Municipio l'intenzione di istituire il bene culturale cantonale di Piazza Grande.

Si tratta in sostanza della superficie di Piazza Grande, alla quale si aggiungono gli imbocchi delle vie e viottoli che conducono alla parte alta del Centro Storico, nonché di tutta la fascia dell'edificato che si rivolge sulla piazza stessa, che verrebbero codificati quali beni culturali di interesse cantonale.

Parallelamente, il Dipartimento del territorio ha proposto un perimetro di rispetto del bene culturale d'interesse cantonale di Piazza Grande che andrebbe a ricoprire, sostituendoli, due dei perimetri dei beni culturali cantonali appena descritti (perimetro di rispetto per la Casa del Negromante, Casa Romerio, Portale stemmato nel prospetto est della Casa Baciocchi, Torre comunale, Chiesa di S. Maria Assunta, Casa dei Canonici, Casa Banfi, Facciata della Casa Gerevini, affresco della Madonna in trono, SS. Giovanni Battista e Cristoforo sulla facciata della Casa Varini e perimetro di rispetto per chiesa di S. Caterina, Convento di S. Caterina, Casa Rusca, Palazzo Franzoni).

Il Municipio ha attentamente esaminato la proposta cantonale di istituire il bene culturale cantonale di Piazza Grande, soprattutto in relazione alla volontà di procedere alla sistemazione di questo importante e caratterizzante spazio pubblico.

Come già indicato nel Messaggio municipale n. 32 accompagnante i conti preventivi del Comune e dell'Azienda acqua potabile di Locarno per l'anno 2018, il Municipio esprime a chiare lettere la volontà di mettere finalmente mano alla sistemazione della vasta area pubblica che dal Debarcadero conduce fino alla rotonda di Piazza Castello.

Si tratta di un progetto decisamente complesso, che avrà forti ripercussioni nei decenni a venire sullo sviluppo di tutto il centro urbano, e non solo, non trattandosi semplicemente di una scelta di pavimentazione, bensì di un'ampia riflessione sull'utilizzo di questi spazi e sulle relazioni tra aree aventi caratteristiche e tipologie molto differenti.

Proprio in questo senso, il Municipio ha già designato nelle scorse settimane il coordinatore di progetto, con l'obiettivo di poter avviare la procedura, o eventualmente le procedure, di concorso entro la fine del corrente anno.

Il Municipio ha preso atto dell'idea del Cantone di voler istituire questo bene culturale d'interesse cantonale, posto come i rappresentanti dell'autorità cantonale verranno debitamente coinvolti in funzione dell'avanzamento della procedura.

Richiamato quanto descritto in precedenza per i beni culturali d'interesse cantonale, ci si può poi interrogare sul tema della partecipazione cantonale ai costi di sistemazione di Piazza Grande.

Per quanto attiene più specificatamente ai perimetri di rispetto dei beni culturali d'interesse cantonale, il Municipio è ben conscio che essi sono di natura cantonale e come tali vengono ripresi dall'autorità comunale nell'ambito della procedura pianificatoria così come proposti dagli uffici cantonali stessi, ma ha dovuto constatare la grande estensione degli stessi per rapporto agli oggetti tutelati, con le conseguenze che ciò comporta, in particolare a livello di competenze ed esame delle procedure edilizie.

Il Municipio ha di conseguenza risolto di chiedere al Consiglio di Stato una riduzione di questi perimetri alla sola interazione visiva con l'oggetto tutelato.

Non si capisce infatti per quale motivo i perimetri di rispetto dei beni culturali cantonali si estendano nella versione proposta dal Dipartimento del territorio ben oltre la citata interazione visiva, come ad esempio ben illustrato dal perimetro di rispetto associato al bene culturale cantonale del Pretorio, laddove esso si estende addirittura fino a comprendere tutta la Piazza Fontana Pedrazzini.

Il Municipio ha quindi allestito una proposta di riduzione dei perimetri di rispetto, che è allegata agli atti della presente modifica pianificatoria ed è intesa ad illustrare la richiesta indirizzata al Consiglio di Stato.

5.2 Beni culturali d'interesse locale

Approccio contestuale

Sono stati individuati alcuni comparti in cui la presenza di edifici della fine '800 e inizio '900 ha ancora una consistenza tale da riuscire a caratterizzare lo spazio urbano in cui essi sono inseriti, tanto da non essere dei semplici residui dispersi in un contesto urbano completamente trasformato e rispetto al quale il bene tutelato risulterebbe un oggetto estraneo.

Questi comparti sono, in sostanza, il nucleo di Locarno, il centro tradizionale di Solduno, il fronte sud di Piazza Grande, con gli isolati attorno a Piazza Muraccio, il comparto Viale Balli – Debarcadero, il quadrilatero attorno a Piazza Fontana Pedrazzini e gli isolati residenziali con cinte, in parte originarie, del quartiere Nuovo.

I Piani Regolatori Particolareggiati del Centro Storico, del Centro Tradizionale di Solduno e del Centro Urbano, dei quali già si è detto nei capitoli precedenti, permettono, al di là dei singoli elementi individuati al loro interno, di fornire una prima risposta di salvaguardia dal profilo pianificatorio.

Nell'ottica dell'approccio contestuale, la verifica delle disposizioni pianificatorie in vigore, dalla quale sono scaturite alcune proposte di modifica che vanno oltre la tutela del singolo oggetto, è stata effettuata per i seguenti comparti: i già citati isolati attorno a Piazza Fontana Pedrazzini come quelli residenziali con cinte del quartiere Nuovo, ai quali si aggiungono gli isolati con edifici urbani a filo stradale del Quartiere Nuovo ed il comparto di via alla Basilica Locarno-Monti.

Indirizzi pianificatori per comparti particolari

Dall'approccio appena descritto sono scaturite le seguenti proposte:

Isolati attorno a Piazza Fontana Pedrazzini

- Si propone la tutela di una serie di edifici proposti dal Cantone nell'ottica di salvaguardare, oltre allo spazio pubblico, anche il contesto edificato originario della piazza e di controllare qualitativamente e quantitativamente l'utilizzo dei potenziali edificatori residui dei fondi. Oltre all'istituzione delle tutele, viene quindi proposto l'inserimento di specifiche disposizioni nel Piano Regolatore Particolareggiato del Quartiere Rusca.

Isolati residenziali con cinte del Quartiere Nuovo

- Si propone di tutelare le restanti opere di cinta di inizio '900, nell'ottica di valorizzare e promuovere il carattere residenziale del comparto determinato dalla presenza di giardini e fasce verdi fra gli edifici e i marciapiedi.

Isolati con edifici urbani a filo stradale del Quartiere Nuovo

- Si propone di tutelare alcuni degli edifici proposti dal Cantone e di permettere l'edificazione in contiguità e a filo marciapiede nell'ottica di favorire un completamento organico della caratteristica e prevalente edificazione in tal senso degli isolati. Viene quindi pure proposta una puntuale modifica delle disposizioni del Piano Regolatore Particolareggiato del Quartiere Rusca per quanto attiene in particolare alle distanze.

Comparto di via alla Basilica

- Si propone l'inserimento di una particolare disposizione (zona nucleo) nel Piano Regolatore della Città di Locarno – Settore 2, per salvaguardare la compattezza e la continuità del gruppo edificato e dei suoi antistanti spazi liberi a giardino.

Singole tutele

Edifici pubblici e spazi pubblici

Il Municipio propone, in sintesi, di tutelare una serie di edifici pubblici, che vanno dai monumenti religiosi, a pregevoli testimonianze di edilizia scolastica, fino ad altri stabili di chiara vocazione pubblica, che caratterizzano anche funzionalmente il contesto urbano, oppure ancora testimonianze dell'edilizia rurale sul Piano di Magadino.

Fanno parte delle proposte di tutela anche delle aree, in particolare i giardini pubblici, che sono una parte importante del territorio costruito, frutto del lavoro dell'uomo.

Di seguito la lista delle tutele:

v. Allegato B del documento di variante n. 1

Edifici privati e singoli elementi

Si tratta di edifici che, oltre all'intrinseca qualità architettonica, ben si inseriscono nel contesto urbano di riferimento e lo qualificano, oppure sono testimonianza dell'edilizia rurale, ad esempio sul Piano di Magadino. La tutela considera anche le possibilità edificatorie residue.

Di seguito la lista degli edifici:

v .allegato B del documento di variante n. 1

Analogamente vengono elencati i singoli elementi che il Municipio ha ritenuto degni di essere tutelati:

v. allegato B del documento di variante n. 1

Monumenti e singole culture

Si tratta di principio di elementi d'arredo che con il tempo possono anche essere ricollocati e/o integrati in una diversa sistemazione dei relativi spazi pubblici. Una tutela alla stessa stregua degli edifici o delle aree non è giustificata, per cui le scelte di tutela si limitano ad oggetti che presentano una forte integrazione con lo spazio pubblico di riferimento.

v. .allegato B del documento di variante n. 1

Ulteriori oggetti da tutelare come tali per il loro valore, ma che potrebbero trovare anche altra collocazione essendo prioritario un ridisegno dei relativi spazi pubblici sono i seguenti:

v. .allegato B del documento di variante n. 1

6. Conclusioni

Il Municipio, ricevuta la lista delle proposte allestita dall'Ufficio dei beni culturali ed adottata una misura di salvaguardia della pianificazione ai sensi della Legge sullo sviluppo territoriale – misura questa per certi versi inedita in tema di beni culturali su larga scala – ha eseguito, per mezzo dell'architetto pianificatore incaricato a tale scopo, un importante lavoro di esame ed approfondimento delle proposte, giungendo a proporre la variante oggetto del presente Messaggio municipale.

Come ampiamente descritto, le scelte operate dal Municipio, partendo dalla valutazione del quadro giuridico-pianificatorio applicabile, e focalizzati i criteri già anticipati e pubblicati in occasione dell'adozione della zona di pianificazione, hanno debitamente considerato aspetti di natura storico-architettonica e contestuale, senza evidentemente tralasciare l'esame delle possibili conseguenze finanziarie che talune proposte avrebbero potuto comportare.

Tutti gli elementi hanno infatti dovuto debitamente essere soppesati, pena il rischio di eseguire una ponderazione eccessiva in un senso oppure nell'altro.

Si tratta quindi in definitiva di un lavoro che non solamente dal profilo formale, ma pure da quello materiale, è stato svolto in piena consonanza con l'ambito nel quale si inserisce, vale a dire quello pianificatorio.

Tenuto contro di questo lavoro d'analisi, delle risultanze dell'Esame preliminare del Dipartimento del territorio e valutate le prese di posizione pervenute durante la fase di informazione e partecipazione della popolazione ai sensi della Legge sullo sviluppo territoriale avvenuta mediante il deposito degli atti (art. 4 Lst e 6 cpv. 2 lett. c) RLst) durante il periodo dal 15 novembre al 15 dicembre 2017, il Municipio ha quindi formalizzato la versione definitiva della variante pianificatoria "Beni culturali" e delle modifiche ad essa correlate.

In questo senso, vi vengono proposte per adozione non solamente delle tutele ai sensi della LBC (che vengono codificate nel Piano Regolatore generale della Città di Locarno), ma pure

delle contestuali modifiche al Piano Regolatore della Città di Locarno – Settore 2 ed al Piano Regolatore Particolareggiato del Quartiere Rusca, che sono il risultato dell'approccio contestuale descritto al capitolo 5.

Con il presente Messaggio municipale vi chiediamo quindi di voler adottare le modifiche pianificatorie proposte, portando così a termine questo importante lavoro eseguito dal Municipio nell'ambito della tutela dei beni culturali presenti sul nostro territorio, secondo il seguente dispositivo:

1. È adottata la variante al Piano Regolatore della Città di Locarno denominata "Beni culturali", e meglio:
   a. È modificato l'art. 38 e sono adottati i nuovi art. 38^{bis}, 38^{ter}, 38^{quater} e $38^{quinquies}$ NAPR come da documento di variante n. 1 e relativi allegati A e B
   b. È adottato il piano grafico "Piano beni culturali" come da documento di variante n. 2, comprendente
      – i vincoli di tutela dei beni culturali d'interesse cantonale
      – i vincoli di tutela dei beni culturali d'interesse locale
      – i perimetri di rispetto dei beni culturali d'interesse cantonale
      – le zone d'interesse archeologico
   c. I contenuti grafici del "Piano beni culturali" si sovrappongono agli elaborati grafici dei singoli settori e piani particolareggiati di cui si compone il PR di Locarno
2. È adottata la variante al Piano Regolatore della Città di Locarno – Settore 2 denominata "Modifiche connesse con la tutela dei beni culturali", e meglio:
   a. È modificato l'art. 16 NAPR.SE2, come da documento di variante n. 3
   b. È abrogato l'art. 19 NAPR.SE2, come da documento di variante n. 3
   c. È modificato il piano grafico "Piano delle zone" come da documento di variante n. 4
3. È adottata la variante al Piano Regolatore Particolareggiato del Quartiere Rusca denominata "Modifiche connesse con la tutela dei beni culturali", e meglio:
   a. Sono adottati i nuovi articoli 10^{bis}, 10^{ter} e 10^{quater} NAPRP.QR come da documento di variante n. 5
   b. È modificato il piano grafico "Piano delle utilizzazioni e delle costruzioni" come da documento di variante n. 6
   c. È modificato il piano grafico "Piano degli spazi pubblici e della viabilità" come da documento di variante n. 7

Con la massima stima.

Per il Municipio

Il Sindaco — Il Segretario

ing. Alain Scherrer — avv. Marco Gerosa

Allegati:

- Documento di variante n. 1: Modifiche normative connesse con la tutela dei beni culturali, Piano Regolatore della Città di Locarno – Territorio urbano, e relativi:
    - Allegato A: Lista Beni culturali d'interesse cantonale
    - Allegato B: Lista Beni culturali d'interesse locale
- Documento di variante n. 2: Piano grafico "Piano beni culturali" (riduzione)
- Documento di variante n. 3: Modifiche normative connesse con la tutela dei beni culturali, Settore 2 – Campagna – Solduno e Monti della Trinità
- Documento di variante n. 4 Piano Regolatore della Città di Locarno, Settore 2, Piano delle zone - ESTRATTO
- Documento di variante n. 5: Modifiche normative connesse con la tutela dei beni culturali, Piano Regolatore Particolareggiato del Quartiere Rusca
- Documento di variante n. 6: Piano Regolatore Particolareggiato del Quartiere Rusca, Piano delle utilizzazioni e delle costruzioni - ESTRATTO
- Documento di variante n. 7: Piano Regolatore Particolareggiato del Quartiere Rusca, Piano degli spazi pubblici e della viabilità – ESTRATTO
- Rapporto di pianificazione "Variante tutela dei beni culturali"
- Esame preliminare
- Lettera 9 aprile 2014 del Consiglio di Stato su indennità per espropriazione materiale

Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione del Piano Regolatore

Città di Locarno

Piano regolatore

Variante
Tutela dei beni culturali

Documenti di variante

Risoluzione Municipale no. 5303 del 17 aprile 2018

Adozione Consiglio Comunale:

Pubblicato dal al

Approvazione Consiglio di Stato:

Manno, aprile 2018

urbass fgm

Modifiche normative connesse con la tutela dei beni culturali

Documento di variante 1

Modifiche del testo: *corsivo* = nuovo ~~barrato~~ = stralciato

Piano Regolatore della Città di Locarno - Territorio urbano

Art. 38
~~Monumenti culturali~~ ***Beni culturali protetti***

~~I monumenti culturali segnalati nel piano hanno carattere indicativo. Qualsiasi intervento è soggetto all'approvazione della commissione cantonale per la protezione dei monumenti storici (CMS).~~

~~Essi sono quelli iscritti all'elenco dei monumenti storici ed artistici del Cantone Ticino.~~

~~Il Municipio ha la facoltà di imporre tutte le misure di carattere architettonico volumetrico ed estetico, sentito il parere dell'Autorità cantonale competente.~~

1*Sono considerati beni culturali d'interesse cantonale ai sensi della Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali gli oggetti elencati all'**Allegato A** delle presenti norme**:***

2*A tutela dei seguenti beni culturali d'interesse cantonale è istituito un perimetro di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 della Legge sulla protezione dei beni culturali, indicato negli elaborati grafici del PR:*

- *PRisp222: Perimetro di rispetto per la cappella della Resurrezione, Croce cimiteriale, funicolare della Madonna del Sasso e Santi in edicola*
- *PRisp1640: Perimetro di rispetto per Casa Bianchetti*
- *PRisp1642: Perimetro di rispetto per Casa Fiori e la Chiesa di S.M. in Selva*
- *PRisp1643: Perimetro di rispetto per la Chiesa di S. Antonio, Pinacoteca comunale, Affresco della Madonna con S. Antonio e S. Domenico sulla facciata della Casa Fiori, Casa Reschigna, Casa Rusca Bellerio*
- *PRisp1645: Perimetro di rispetto per la Biblioteca cantonale*
- *PRisp1647: Perimetro di rispetto per il Castello Visconteo, Rivellino, Porto (ruderi) e particelle adiacenti al Castello Visconteo (ruderi), Casorella, Chiesa di S. Francesco, Antico convento di S. Francesco, Monumento funebre di Giovanni Orelli*
- *PRisp1648: Perimetro di rispetto per la scuola elementare e la scuola media*
- *PRisp1920: Perimetro di rispetto per il Palazzo del Pretorio*
- *PRisp1921: Perimetro di rispetto per il complesso OFIMA*
- *PRisp2086: Perimetro di rispetto per il nucleo storico di Locarno*

3*Entro il perimetro di rispetto non sono ammissibili interventi suscettibili di compromettere la visibilità, la conservazione e la valorizzazione del bene culturale. Ogni domanda di costruzione, notifica o modifica del terreno compresa nel perimetro di rispetto dovrà essere sottoposta per preavviso all'Ufficio dei beni culturali.*

4*Sono considerati beni culturali d'interesse locale, i beni riportati all'**Allegato B** delle presenti norme.*

Art. 38bis
Beni culturali protetti – effetti della protezione

1Il proprietario di un bene ha l'obbligo di conservarlo nella sua sostanza e di provvedere alla sua manutenzione regolare.

2 Il vincolo di tutela di un edificio quale bene culturale d'interesse locale è compatibile con la sua trasformazione e ristrutturazione, se tali lavori salvaguardano, rispettano e/o valorizzano gli elementi esterni ed interni di pregio, che ne giustificano il vincolo di tutela. Se le disposizioni di zona e le dimensioni del fondo concedono un potenziale edificatorio residuo, possono essere autorizzati nuovi volumi aggiuntivi, da valutare caso per caso, nell'ottica del rispetto e della compatibilità con la sostanza monumentale, architettoniche e artistica del bene culturale protetto.

3 Allo scopo di facilitare lo sfruttamento delle potenzialità edificatorie residue dei fondi con edifici tutelati come beni culturali d'importanza locale, il Municipio ha la facoltà di concedere deroghe alla distanza tra edifici, alle linee di arretramento e distanze dalle strade e all'indice di area libera o di occupazione. Le deroghe sono da valutare caso per caso, nell'ottica, oltre che del rispetto e della compatibilità con le condizioni indicate alla precedente lettera b), anche del rapporto del bene culturale protetto con il contesto e della sua visibilità.

4Per il resto sono applicabili i disposti della Legge sulla protezione dei beni culturali.

Art. 38ter
Beni culturali protetti – contributo finanziario alla conservazione

1Il Comune può partecipare ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni protetti d'interesse locale, previo esame del progetto d'intervento, del rispettivo piano di finanziamento e quando i lavori non possono essere finanziati con altri mezzi.

2Il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, e non viene erogato nella misura in cui i lavori di conservazione o di restauro non siano eseguiti in conformità del progetto esaminato.

3Il Comune partecipa inoltre ai costi di manutenzione regolare, di conservazione e di restauro dei beni protetti d'interesse cantonale, salvo che non vi provvedano altri enti locali.

4Si applicano per analogia gli artt. 9 e seguenti della Legge sulla protezione dei beni culturali.

Art. 38quater
Zone di interesse archeologico

1Le zone d'interesse archeologico, individuate negli elaborati grafici del PR e denominate:

- *PIA521: Zona d'interesse archeologico a S. Antonio*
- *PIA522: Zona d'interesse archeologico - Monte Bré*
- *PIA523: Zona d'interesse archeologico - Via dei Cappuccini*
- *PIA524: Zona d'interesse archeologico - Castello*
- *PIA525: Zona d'interesse archeologico - Via S. Jorio*
- *PIA526: Zona d'interesse archeologico a Solduno*

sono protette dalla Legge sulla protezione dei beni culturali.

2Nell'eventualità di una domanda di costruzione sui fondi inclusi nelle zone di interesse archeologico o di qualsiasi intervento di trasformazione delle costruzioni esistenti, i relativi moduli dovranno riportare l'indicazione "Zona di interesse archeologico".

L'inizio dei lavori dovrà essere preliminarmente notificato per iscritto all'Ufficio cantonali dei beni culturali.

Art. 38^{quinquies}
Beni archeologici

1*I contenuti archeologici immobili e mobili presenti sul territorio sono beni culturali degni di protezione in base alla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali (artt. 1-3).*

2*Di conseguenza chiunque scopra un bene culturale degno di protezione è obbligato ad informare immediatamente il Municipio o il Consiglio di Stato, per il tramite dell'Ufficio dei beni culturali (LBC 1997, art. 15 cpv. 1).*

3*Se la scoperta avviene durante l'esecuzione di opere di costruzione, i lavori devono essere immediatamente sospesi (LBC 1997, art. 15 cpv. 2).*

4*Chiunque si avveda che un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, è tenuto a segnalarlo immediatamente al Municipio o al Consiglio di Stato, per il tramite dell'Ufficio dei beni culturali (LBC 1997, art. 15 cpv. 3).*

Beni culturali d'interesse cantonale ai sensi della Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali

Norme di attuazione del Piano regolatore di Locarno, Art. 38 cpv. 1

No.	*N° SIBC*[1)]	*Comparto*[2)]	*Denominazione*	*Mappale*	*Ubicazione*	*Coordinate*
1	652	1	Chiesa di S. Maria Assunta - Chiesa Nuova	359	Via Cittadella	704.654 / 114.016
2	654	1	Chiesa di S. Caterina	227	Via Delle Monache	704.996 / 114.145
3	655 11152 11153	1	Convento di S. Caterina	227	Via S. Caterina 2	704.979 / 114.159
4	657	1	Castello Visconteo	607	Via al Castello	704.620 / 113.838
5	658 11952	1	Casa dei Canonici	358	Via Cittadella	704.654 / 114.033
6	662 19286	1	Casorella	609	Via B. Rusca 5	704.635 / 113.882
7	663	1	Casa Rusca	236 1911	Via Delle Pannelle 8-10	704.955 / 114.115
8	683	1	Palazzo Franzoni	274	Vicolo Cappuccini 3	704.843 / 114.147
9	684	1	Casa Banfi	337	Via Panigari 6	704.712 / 114.063
10	685	1	Casa Romerio	376	Piazza Grande 32	704.700 / 113.968
11	686	1	Torre comunale	346	Vicolo Alla Torre	704.714 / 114.018
12	688	1	Due sale nella Casa Orelli Emili	325	Via Marcacci 11	704.723 / 114.128
13	707	1	Affresco dell'Apparizione della Madonna di Caravaggio sulla facciata di Casa Gerevini	381	Via Cittadella, 21	704.621 / 113.997
14	6347	1	Porto (ruderi)	83	Via al Castello	704.658 / 113.780
15	6368	1	Rivellino	4947 / 5550	Via al Castello	704.668 / 113.900
16	8497	1	Allegoria del Tempo, dipinto murale in atrio casa Gagliardi	284	Via Torretta, 13	704.793 / 114.165
17	8468	1	Portale stemmato in prospetto est casa Baciocchi	375	Via Bossi, 1	704.704 / 113.970
18	9768	1	Piazza Grande	199 / 210 / 228 / 298 / 317 / 316 / 344 / 374 / fondi privati diversi degli edifici affacciati sulla Piazza	Piazza Grande	704.800 / 114.040
19	9770	1	Palazzo della Società Elettrica Sopracenerina [3)]	146	Piazza Grande, 5	704.832/113.995
20	10607	1	Affresco raffigurante S. Cristoforo (frammento) sul prospetto sud della casa	380	Via Della Motta 12-14	704.644 / 113.964

No.	*N° SIBC*[1)]	*Comparto*[2)]	*Denominazione*	*Mappale*	*Ubicazione*	*Coordinate*
21	12031	1	Ruderi del castello	124 / 98 / 600 / 601 604 / 606 / 608 / 609 610 / 611 / 612 / 613 614 / 615 / 1561 3936 / 4947 / 5550	Via al Castello	704.643 / 113.822
22	12110 20490 30005 30006 30012	1	Complesso della funicolare della Madonna del Sasso (diverse parti dell'infrastruttura, parzialmente anche sui territori comunali di Muralto e di Orselina)	207 / 208 / 209 / 1150 1923 / 5520 / 5521	Via Alla Ramogna	705..109 / 114.222
23	623	2	Madonna con S. Antonio e S. Domenico, dipinto murale in facciata casa Fiori	4959	Piazza St. Antonio, 3	704.504 / 114.020
24	650	2	Chiesa di S. Francesco	620	Piazza S.Francesco	704.507 / 113.833
25	653	2	Chiesa di S. Antonio	512	Piazza St.Antonio	704.443 / 114.043
26	656 24594	2	Antico convento di S. Francesco	621	Piazza S.Francesco	704.490 / 113.798
27	664 19283	2	Pinacoteca comunale	528	Piazza St.Antonio 5	704.482 / 114.005
28	665 19273	2	Casa Fiori	1058	Via Vallemaggia 10	704.325 / 114.077
29	681	2	Casa Reschigna	576	Via S. Antonio 3	704.581 / 113.983
30	690 19422	2	Casa Rusca con portico e pozzo nella corte interna e giardino [3)]	388	Via Cittadella 20	704.624 / 114.034
31	691	2	Portale della facciata sud-est di Casa Bizzini	579	Via Corporazioni 2	704.611 / 114.006
32	702	2	Monumento funebre di Giovanni Orelli	622	Piazza S.Francesco	704.461 / 113.846
33	703	2	Scultura raffigurante lo Stemma visconteo nel portico dell'Albergo Antico Giardinetto	407	Via Al Tazzino 3	704.716 / 114.181
34	704	2	Affresco della Madonna in trono, SS. Giovanni Battista e Cristoforo sulla facciata della Casa Varini	401	Via Cittadella 6	704.663 / 114.078
35	721	2	Altare maggiore e tre altari laterali nella Chiesa dei SS. Rocco e Sebastiano	277	Via Cappuccini	704.825 / 114.216
36	3063	2	Cappella della Malinconia	621	Piazza S. Francesco	704.490 / 113.798
37	6305 19291	2	Casa Rusca Bellerio e giardino	1836	Via S. Antonio 11	704.552 / 114.005
38	6402	2	Affresco della Madonna del Sasso e Santi in edicola	278	Via Al Sasso	704.852 / 114.395
39	12112 19743	2	Biblioteca cantonale e giardino (2030 2053).	282	Via Cappuccini 12	704.740 / 114.198
40	14737	2	Casa del Negromante	426 / 427	Via Borghese 14	704.608 / 114.132

No.	*N° SIBC*[1)]	*Comparto*[2)]	*Denominazione*	*Mappale*	*Ubicazione*	*Coordinate*
41	9281	3	Palazzo del Pretorio	149	Via della Pace	705.005 / 113.8565
42	10432	4	Scuola media	3873	Via Dr. G. Varesi	7004.764/113.374
43	10485 19744	4	Scuola elementare (4002 4004)	5061	Via Delle Scuole 10	704.669 / 113.192
44	669	5	Salone con camino barocco nell'Albergo Belvedere	1151	Via Ai Monti 44	704.800 / 114.416
45	10486	5	Casa Bianchetti	3902	Via G. Zoppi 10	704.388 / 114.593
46	11002	5	Cappella della Resurrezione	1168	Via Santuario	704.476 / 114.681
47	11060	5	Croce cimiteriale	1166	Via alla Basilica	704.547/114.654
48	651	6	Chiesa di S. Maria in Selva	1053	Via Vallemaggia	704.223 / 114.053
49	23839 29906 29988	6	Complesso OFIMA	2513	Via B. Varenna 11	703.841 / 113.806
50	9531 9521.12 65440 64441	7	Chiesa di S. Giovanni Battista [3)]	2306	Piazza Solduno	703.585 / 114.054

1) SIBC = numerazione della scheda di rilievo secondo il Sistema di Inventario dei Beni Culturali, Ufficio Beni Culturali, Bellinzona

2) Comparto = Comparto di riferimento delle schede di rilievo dei Beni culturali, Ufficio Beni Culturali, Bellinzona
Comparto 1 Piazza Grande — Comparto 5 Monti della Trinità
Comparto 2 Centro storico — Comparto 6 Quartiere Campagna
Comparto 3 Quartiere Nuovo — Comparto 7 Solduno e inizio Valle
Comparto 4 Saleggi — Comparto 8 Zona est

3) Oggetti per i quali il Municipio propone la tutela BCC integrale e non solo parziale anziché una tutela mista BCC/BCL

Beni culturali d'interesse locale ai sensi della Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali

Norme di attuazione del Piano regolatore di Locarno, Art. 38 cpv. 4

Edifici di servizio

No.	*SIBC*[1)]	*Comparto*[2)]	*Denominazione*	*Mappale*	*Ubicazione*	*Coordinate*	*Motivazione tutela*
1.1	670	1	Palazzo comunale	318	Piazza Grande	704.770/114.071	Valore storico e funzionale-istituzionale dell'edificio; impianto architettonico-decorativo eclettico delle facciate, sala delle cerimonie all'interno
1.2	10221	1	Palazzo della Posta	147	Largo F. Zorzi	704.878 / 114.005	Edificio pubblico di riferimento
1.3	1147	2	Collegio di S. Eugenio	277	Via Al Sasso	704.853/114.243	Valore storico e pubblico dell'insieme con Convento, Chiesa e palazzina ottocentesca; opportunità di ricupero e valorizzazione del complesso edilizio e dei suoi spazi esterni.
1.4	7695	2	Scuola dell'infanzia	618	Via Ripa Canova 1	704.541 / 113.841	Esempio di pregio di edilizia pubblica della fine del XIX secolo (1887)
1.5	10824 19265	2	Centro professionale commerciale e giardino	1148	Via Cappuccini 2	704.912 / 114.271	Esempio di pregio di edilizia pubblica della fine del XIX secolo (1890)
1.6	9284	3	Ex consolato d'Italia	1646	Via Della Pace 14	705.038 / 714.149	Edificio pubblico significativo dell'epoca di costruzione (1927), appartenente al contesto di Piazza Pedrazzini: struttura, decorazioni e giardino integre
1.7	10222	3	Ferriera	193	Via A. Ciseri 3	704.956 / 113.921	Edificio rappresentativo di architettura contemporanea (Livio Vacchini, 2003) per la moderna trasformazione qualitativa del Quartiere Nuovo
1.8	19742	4	Studio d'architettura Livio Vacchini	1780	Via Bramantino 33	704.690 / 113.629	Valore storico-testimoniale di architettura contemporanea (Livio Vacchini, 1985). Edificio rappresentativo dell'architettura moderna, ben integrabile nel contesto dell'affaccio del Quartiere Nuovo su Piazza Castello
1.9	23822	4	Scuola dell'infanzia	3991	Via Angelo Nessi	704.332 / 113.330	Edificio pubblico di riferimento e qualificante del Quartiere dei Saleggi
1.10	23661 23662	7	Edificio e giardino della Fondazione Arp-Hagenbach	2796	Via Alle Vigne 44	702.832 / 114.386	La tutela si giustifica per la funzione culturale particolare del complesso che, accanto alla casa-atelier, sede della Fondazione, comprende anche l'atelier per artisti ospiti, il nuovo deposito laboratorio (Arch.i Gigon-Guyer) e il giardino con l'esposizione permanente di sculture

Edifici di culto

No.	*SIBC*[1)]	*Comparto*[2)]	*Denominazione*	*Mappale*	*Ubicazione*	*Coordinate*	*Motivazione tutela*
2.1	721	2	Chiesa dei SS. Rocco e Sebastiano	277	Via Cappuccini	704.826/114.219	Edificio pubblico religioso di significato storico; valore storico e pubblico dell'insieme con Convento, Chiesa e palazzina ottocentesca; opportunità di ricupero e valorizzazione del complesso edilizio e dei suoi spazi esterni.

No.	*SIBC*[1)]	*Comparto*[2)]	*Denominazione*	*Mappale*	*Ubicazione*	*Coordinate*	*Motivazione tutela*
2.2	24093 24094	3	Chiesa della Sacra Famiglia e Casa delle suore	4970	Via S. Balestra 48	705.028 / 113.020	È uno dei pochi edifici di interesse pubblico di riferimento del Quartiere dei Saleggi
2.3	1148	5	Chiesa della Santa Trinità ai Monti	1284	Via Del Tiglio	704.184 / 114.451	Edificio religioso di pregio
2.4	19270 23817	7	Sagrato e croce cimiteriale della Chiesa di S. Giovanni Battista,	2306	Piazza Solduno	703.601 / 114.053	Edificio religioso di pregio

Spazi pubblici

No.	*SIBC*[1)]	*Comparto*[2)]	*Denominazione*	*Mappale*	*Ubicazione*	*Coordinate*	*Motivazione tutela*
3.1	19292	1	Giardini pubblici Rusca	199	Piazza Grande	705.150/ 114.050	Il disegno dei Giardini pubblici sono una delle testimonianze più rappresentative dell'urbanistica ottocentesca a Locarno (1869-1871)
3.2	19293	1	Giardini pubblici Pioda	199	Piazza Grande	705.000/ 114.000	Il disegno dei Giardini pubblici sono una delle testimonianze più rappresentative dell'urbanistica ottocentesca a Locarno (1869-1871)
3.3	19259	3	Piazza Giovanni Pedrazzini	104	Piazza G. Pedrazzini	705.061 / 113.792	Spazio urbano rappresentativo dell'aspetto originario del Quartiere Nuovo, unico nel suo genere in Ticino
3.4	16226	6	Cimitero	1053	Via Vallemaggia	704.147 / 114.059	L'insieme dell'impianto, con il suo disegno, le sue diverse strutture e in modo particolare i diversi singoli monumenti funebri rappresentano uno spazio pubblico di alto valore storico e simbolico

Edifici civili

No.	*SIBC*[1)]	*Comparto*[2)]	*Denominazione*	*Mappale*	*Ubicazione*	*Coordinate*	*Motivazione tutela*
4.1	6377	1	Palazzo con negozi	601	Via alla Motta	704.674/113.926	Pitture decorative in facciata
4.2	6919	1	Casa Giugni	301	Vicolo Torretta, 5	704.826/114.099	Tipologia particolare, facciata decorata a sgraffito
4.3	6929	1	Casa Mariotti	293	Via C. Bacilieri, 6	704.783/114.118	Stato originario integro, loggiato, torretta in stile neogotico.
4.4	7050	1	Casa con negozi	203	Via Alla Ramgona	705.107/114.164	Esempio ancora ben conservato di tipologia di palazzo urbano in stile accademico di metà '800, formando un isolato unitario integrato e ben ristrutturato con il contiguo edificio (scheda no. 12357)
4.5	7085	1	Palazzo residenziale e commerciale	1621	Viale F. Balli, 2	705.151/114.195	Tipologia particolare e impianto architettonico decorativo delle facciate
4.6	7678	1	Ex Casa Varenna	240	Largo F. Zorzi, 8	704.950/114.073	Stato originario integro
4.7	9781	1	Palazzo con spazi commerciali	309	Piazza Grande	704.821/114.067	Esempio ancora ben conservato di tipologia di palazzo urbano di metà '800 di Piazza Grande, torretta, saloni con pitture illusionistiche all'interno
4.8	9809	1	Casa Nessi	378	Piazza Grande, 34	704.708/113.949	Stato originario ancora integro; architettura a loggiato pre-'800 ancora leggibile; decorazioni pittoriche in facciata.

No.	*SIBC*[1)]	*Comparto*[2)]	*Denominazione*	*Mappale*	*Ubicazione*	*Coordinate*	*Motivazione tutela*
4.9	9812	1	Palazzo residenziale e commerciale	247	Largo F. Zorzi, 14	704.913/114.066	Tipologia particolare, impianto architettonico-decorativo eclettico
4.10	10599	1	Casa	285	Via Cappuccini, 21	704.781/114.162	Decorazioni pittoriche illusionistiche in facciata, soffitti a volta, balconi con mensole e voltine
4.11	10601	1	Casa	286	Via Cappuccini, 23	704.771/114.160	v. no SIBC 10599, mapp. 285
4.12	10602	1	Ex albergo ristorante Torretta	270	Via della Gallinazza, 14	704.848/114.104	Tipologia particolare, torretta, impianto architettonico-decorativo storicistico
4.13	10604	1	Palazzo residenziale e commerciale	216	Via Alla Ramogna, 12	705.068/114.175	Impianto architettonico-decorativo e pittorico della facciata
4.14	12357	1	Casa con negozi	203	Via Alla Ramogna	705.113/114.172	Esempio ancora ben conservato di tipologia di palazzo urbano in stile accademico di metà '800, formando un isolato unitario integrato e ben ristrutturato con il contiguo edificio (scheda no. 7050)
4.15	12761	1	Palazzina con spazi commerciali	227	Via Cappuccini, 5	704.931/114.225	Tipologia e architettura originari; impianto architettonico-decorativo in facciata.
4.16	691	2	Casa Bizzini	579	Via Corporazioni, 2	704.611/114.006	Tipologia particolare, facciata decorata a sgraffito, diversi elementi edilizi antichi
4.17	10673	2	Casa Bustelli	1885	Via Borghese, 34	704.503/114.074	Tipologia particolare, elementi diversi pregio storico-edilizio, loggiato, decorazioni pittoriche esterne e interne
4.18	12113	2	Casa già Orelli	391	Piazz. Dei Riformati, 1	704.637/114.056	Insieme dei diversi elementi architettonici interni ed esterni ancora presenti; opportunità di ricupero della struttura originaria con eliminazione del portico posticcio
4.19	12240	2	Palazzina d'abitazione	627	Via Castelrotto, 3	704.525/113.942	Malgrado modifiche dell'organizzazione interna degli spazi, esempio ancora ben conservato di tipologia di palazzina residenziale in stile accademico di fine '800, torretta, patio interno, relazione con il giardino.
4.20	14733 24589 24590 24591	2	Palazzo Orelli Raffaeli con la corte, la scalinata, l'edificio accessorio (rustico) e il muro di recinzione con portone	406	Via Borghese, 2	704.714/114.150	Insieme degli elementi antichi e ottocenteschi ancora presenti, ala principale la corte e Via Borghese, corte, scalinata, collegamento al parco, saloni con decorazioni pittoriche al PT, diversi elementi di origine cinquecentesca; opportunità di ricuperare la volumetria originaria con l'eliminazione del portico posticcio
4.21	20130	2	Villa	1759	Via ai Monti 36	704.681 / 114.254	Esempio di pregio di villa dei primi decenni del '900 (1931), con struttura e decorazioni integre; cornice immediata del Centro storico
4.22	6349	3	Edificio plurifunzionale	1688	Via B. Luini	704.708 / 113.791	Edificio a carattere misto abitativo/artigianale/commerciale, rappresentativo della prima edificazione del Quartiere Nuovo, realizzato nel 1929, relazionato al contesto delle ex-Scuole e del Castello: la struttura architettonica esterna è integra, mentre le decorazioni pittoriche in facciata sono andate perdute.
4.23	6997	3	Palazzo con spazi commerciali	114	Via S. Balestra 2-4	704.824 / 113.827	Edificio misto residenziale-commerciale caratteristico del Quartiere Nuovo e corpo di congiunzione: struttura e decorazioni integre.
4.24	7758	3	Palazzina con negozio	1689	Via B. Luini	704.730 / 113.788	Grande palazzo urbano realizzato nel 1930: struttura e decorazioni integre. Palazzo urbano architettonicamente significativo, relazionato al contesto del Castello

No.	*SIBC*[1)]	*Comparto*[2)]	*Denominazione*	*Mappale*	*Ubicazione*	*Coordinate*	*Motivazione tutela*
4.25	8304	3	Casa Gina	3700	Via S. Franscini 12	704.903 / 113.666	Palazzina residenziale-commerciale del 1913 (arch. Eugenio Cavadini); struttura e decorazioni floreali e ornamentali a graffiti integre; edificio rappresentativo della prima edificazione del QN
4.26	9276	3	Palazzo residenziale	173	Via Della Pace 7A	705.121 / 113.807	Palazzo urbano significativo dell'epoca di costruzione (1915, Eugenio Cavadini), appartenente al contesto di Piazza Pedrazzini: struttura e decorazioni integre
4.27	9278	3	Villa	1685	Via Della Pace 9	705.120 / 113.764	Villa urbana significativa dell'epoca di costruzione (1928), appartenente al contesto di Piazza Pedrazzini: struttura e decorazioni integre
4.28	9279 19261	3	Casa Miramonte e giardino	1640	Via Della Pace 11	705.104 / 113.725	Palazzina residenziale significativa dell'epoca di costruzione (1927): struttura, decorazioni, giardino e cinte integre. L' edificio, gemello di Casa alla Fonte, crea un prospetto simmetrico su Piazza Fontana Pedrazzini
4.29	9280 19262	3	Casa alla Fonte e giardino	1641	Via Della Pace 16	705.061 / 113.711	Palazzina residenziale significativa dell'epoca di costruzione (1927): struttura, decorazioni, giardino e cinte integre. L' edificio, gemello di Casa Miramonte, crea un prospetto simmetrico su Piazza Fontana Pedrazzini
4.30	9282	3	Casa Cadeau	154	Via Della Pace 10	705.013 / 113.777	Palazzina residenziale significativa dell'epoca di costruzione (1930), appartenente al contesto di Piazza Pedrazzini: struttura e decorazioni integre
4.31	9283	3	Palazzina	155	Via Della Pace 12	705.016 / 113.729	Palazzina residenziale significativa dell'epoca di costruzione (1912, Eugenio Cavadini), appartenente al contesto di Piazza Pedrazzini: struttura e decorazioni integre (escluso ampliamento del 1950)
4.32	9296	3	Edificio plurifunzionale	43	Via Della Posta 26	705.011 / 113.566	Magazzino, palazzina eclettica del 1913 caratteristica della prima edificazione del Quartiere Nuovo
4.33	7094	5	Villa Rossa	1232	Via Alla Basilica 3	704.331 / 114.508	Parte della schiera di villini contigui (villa Sempreverede e villa Maria) con giardino antistante 1860-1880: strutture, giardini e decorazioni integre. La qualità della facciata e la relazione tra cinta, giardino pensile ed edifici contigui ne giustificano la protezione.
4.34	9243	5	Albergo Villa India	1130	Via ai Monti 62	704.520 / 114.277	Edificio rappresentativo degli insediamenti turistici d'inizio '900 sulla collina. Villa, 1906: struttura, loggia-belvedere e decorazioni integre
4.35	9245	5	Villa	1249	Via ai Monti 152	704.244 / 114.397	Edificio rappresentativo degli insediamenti turistici d'inizio '900 sulla collina. Villa, 1906: struttura e decorazioni integre + ampio parco
4.36	9290	5	Villa Levante	1134	Sentiero Delle Vigne 15	704.455 / 114.274	Edificio rappresentativo degli insediamenti turistici d'inizio '900 sulla collina. Villa, 1906: struttura, torretta-belvedere e decorazioni integre
4.37	16939 19272	6	Villa alla Selva e giardino	1049	Via Vallemaggia 18	703.990 / 114.091	Edificio pubblico di riferimento e qualificante nel Quartiere di Campagna, che si integra nell'ampio spazio libero del Cimitero e del soprastante vigneto
4.38	4933	8	Casa	4559	Via Sassariente	713.808 / 114.476	Edificio rurale significativo situato nel punto centrale dell'abitato delle Gerre di Sotto e che può qualificare un quartiere di casette monofamiliari di recente edificazione

Architettura rurale

No.	*SIBC*[1)]	*Comparto*[2)]	*Denominazione*	*Mappale*	*Ubicazione*	*Coordinate*	*Motivazione tutela*
5.1	648	7	Torchio	2208	Contrada Maggiore, 33, Solduno	703.455/114.100	Oggetto di valore storico-etnografico
5.2	22590	8	Edificio plurifunzionale	4385	Via ai Pontini	712.232 / 113.790	Esempio di casa colonica in stile vernacolare ticinese prima metà '900, costruita nell'ambito della bonifica del Piano di Magadino
5.3	22591	8	Edificio plurifunzionale	4394	Canton del Marcio	711.980 / 113.232	Esempio di casa colonica in stile vernacolare ticinese prima metà '900, costruita nell'ambito della bonifica del Piano di Magadino
5.4	22592	8	Edificio plurifunzionale	4596	Monda	713.470 / 113.195	Esempio di casa colonica in stile vernacolare ticinese prima metà '900, costruita nell'ambito della bonifica del Piano di Magadino
5.5	22594	8	Edificio plurifunzionale	4641	Via Baragie (Al Rovere)	714.333 / 112.758	Esempio di casa colonica in stile vernacolare ticinese prima metà '900, costruita nell'ambito della bonifica del Piano di Magadino

Edicole, affreschi

No.	*SIBC*[1)]	*Comparto*[2)]	*Denominazione*	*Mappale*	*Ubicazione*	*Coordinate*	*Motivazione tutela*
6.1	10606	1	Affresco Casa d'abitazione con negozi	333	Via Cittadella 5	704.695 / 114.085	Elemento di pregio: affresco
6.2	12114	1	Dipinto murale sulla faccia del palazzo residenziale e commerciale	218	Via Alla Ramogna 10	705.085 / 114.172	Elemento di pregio: affresco
6.3	11999	2	Affresco Casa Simona	549	Via Borghese 11	704.563 / 114.071	Elemento di pregio: affresco del '400
6.4	14832	2	Affresco raffigurante la Madonna del Rosario e due Santi sulla facciata della casa	434	Via Magoria, 11	704.575/114.15	Tutela limitata all'affresco
6.5	15003	2	Affresco raffigurante l'Annunciazione sulla facciata della casa	354	Vicolo Panigari	704.669/114.063	Tutela limitata all'affresco
6.6	20127	5	Affresco raffigurante la Vergine Immacolata fra due Santi sulla facciata della casa	1109	Via Pedramonte,13	704.448 / 114.118	Elemento di pregio: affresco
6.7	23658	5	Cappella della Via Crucis	1139	Via Ai Monti, 41	704.682 / 114.312	Valore storico-testimoniale di edicola votiva diffuse soprattutto in ambito rurale
6.8	10741	6	Affresco raffigurante la Madonna col Bambino su prospetto est della casa	3625	Via B. Varenna 10	704.295 / 113.837	Elemento di pregio: affresco
6.9	20397	7	Affresco raffigurante la Madonna col Bambino e due Sante sulla facciata della casa	2130	Via Vallemaggia 58b	703.378 / 114.076	Elemento di pregio: affresco
6.10	4932	8	Cappella	4565	Via Monte Ceneri	713.856 / 114.685	Valore storico-testimoniale di edicola votiva diffuse soprattutto in ambito rurale

Monumenti, statue, sculture, fontane

No.	*SIBC*[1)]	*Comparto*[2)]	*Denominazione*	*Mappale*	*Ubicazione*	*Coordinate*	*Motivazione tutela*
7.1	23712	1	Fontana e scultura Bagnante (giardini pubblici Pioda)	199	Piazza Grande	704.992 / 114.009	Elemento di pregio: fontana e scultura di Remo Rossi
7.2	23713	1	Scultura Toro (giardini pubblici Rusca)	199	Piazza Grande	705.150 / 114.045	Elemento di pregio: scultura di Remo Rossi
7.3	24092	1	Scultura di Rosalda Gilardi (giardini pubblici Rusca)	199	Piazza Grande	705.106 / 114.074	Elemento di pregio: scultura di Rosalda Gilardi
7.4	24091	1	Scultura contemporanea	199	Piazza Grande	705.140 / 114.110	Elemento di pregio: scultura di Paolo Bellini della fine del XX secolo
7.5	23725	1	Scultura raffigurante Pegaso di Remo Rossi	609	Castello	704.666 / 113.807	Elemento di pregio: scultura realizzata da Remo Rossi nel 1956
7.6	24076	1	Scultura Nag Arnoldi	607	Castello	704.655 / 113.824	Elemento di pregio: scultura realizzata da Nag Arnoldi nella seconda metà del XX secolo.
7.7	24090	1	Scultura Articulated Column di Tony Cragg	317	Piazza Grande	704.810 / 114.016	Elemento di pregio: scultura realizzata da Tony Cragg nel 1999.
7.8	31325	1	Scultura "Ligne indeterminée" di Bernard Venet	199	Piazza Grande	705.106/114.070	Elemento di pregio: scultura realizzata da Bernard Venet 1987
7.9	12111	2	Monumento al barone G. A. Marcacci	515	Piazza S. Antonio	704.495 / 114.049	Elemento di pregio: monumento realizzato da Alessandro Rossi nel 1857
7.10	23715	2	Gruppo scultoreo raffigurante Leoni di Remo Rossi	1103	Via Pedramonte	704.391 / 114.079	Elemento di pregio: scultura realizzata da Remo Rossi nel 1948.
7.11	24089	2	Monumento a Giovanni Battista Pioda	618	Piazza S. Francesco	704.511 / 113.868	Elemento di pregio: monumento realizzato da Antonio Chiattone nel 1897.
7.12	8427	3	Monumento ad Augusto Mordasini	29	Via F. Ballerini	705.261 / 113.671	Elemento di arredo caratteristico dell'aspetto originario del Quartiere Nuovo, anche se è stato traslato attorno al 1940
7.13	9286	3	Fontana Pedrazzini	104	Piazza G. Pedrazzini	705.069 / 113.767	Elemento di arredo caratteristico dell'aspetto originario del Quartiere Nuovo e determinante per l'immagine della Piazza
7.14	23710	3	Sculture dei Giardini Arp	5542	Lungolago Motta	705.437 / 113.522	Elementi di pregio
7.15	23826	4	Scultura Risveglio di Pedro Pedrazzini	4909	Via F. Chiesa 15	704.296 / 113.196	Elemento di pregio: monumento realizzato da Pedrazzini Pedro nel 1990-2000
7.16	23819	5	Scultura di Rosalda Gilardi	1246	Via ai Monti	704.234 / 114.452	Elemento di pregio: monumento realizzato da Rosalda Gilardi nella seconda metà del XX sec.
7.17	23714	6	Scultura raffigurante S. Carlo di Remo Rossi	1049	Via Vallemaggia 18	703.912 / 114.046	Elemento di pregio: monumento realizzato da Remo Rossi nel 1980
7.18	24075	6	Scultura di Nag Arnoldi	647	Vic. dell'Ospedale	704.489 / 113.954	Elemento di pregio: monumento realizzato da Nag Arnoldi nel 2005
7.19	23711	7	Scultura raffigurante Nudo di donna di Remo Rossi nella fontana Vigizzi	2651	Porta Campagna	703.436 / 114.042	Elemento di pregio: monumento realizzato da Remo Rossi

Diversi

No.	*SIBC*[1)]	*Comparto*[2)]	*Denominazione*	*Mappale*	*Ubicazione*	*Coordinate*	*Motivazione tutela*
8.1	9252	1	Limnigrafo	5893	Lungolago Motta	705.220 / 114.038	Il Limnigrafo rappresenta un significativo componente dell'arredo ottocentesco del Quai.
8.2	10605	1	Portali dell'antico palazzo De Muralto	305	Vicolo Torretta 4	704.834 / 114.083	Elemento di pregio: portali medioevali
8.3	10598 12108	1	Due edicole per le affissioni (giardini pubblici Pioda)	199	Piazza Grande	704.957 / 114.015 704.974 / 114.022	Elemento di pregio: sono una significativa componente dell'arredo ottocentesco del giardino
8.4	24588	2	Serra del giardino del Parco del Palazzo Orelli Raffaeli	4848	Via Borghese, 2	704.714/114.150	La serra è la quinta che caratterizza lo spazio libero verde da mantenere e da valorizzare sopra la futura autorimessa, salvaguardandone la connessione con il Palazzo Orelli Raffaeli tramite la scalinata e la corte
8.5	8414	3	Torretta di trasformazione	29	Via F.Ballerini	705.209 / 113.656	Manufatto edilizio caratteristico dell'aspetto originario del Quartiere Nuovo
8.6	9291	7	Centrale idroelettrica	3508	Via Vallemaggia	701.333 / 115.775	Esempio di architettura/ingegneria industriale d'inizio '900 (1903)
8.7	23690	7	Roggia di Ponte Brolla	3508	Via Vallemaggia	701.333 / 115.776	Esempio di architettura/ingegneria industriale d'inizio '900 (1903)
8.8	20468	7	Ponte in ferro sulla Maggia	3529	Via Cantonale-Ponte Brolla	701.730 / 116.168	Esempio di manufatto di ingegneria ferroviaria d'inizio '900.

1) SIBC = numerazione della scheda di rilievo secondo il Sistema di Inventario dei Beni Culturali, Ufficio Beni Culturali, Bellinzona

2) Comparto = Comparto di riferimento delle schede di rilievo dei Beni culturali, Ufficio Beni Culturali, Bellinzona
Comparto 1 Piazza Grande
Comparto 2 Centro storico
Comparto 3 Quartiere Nuovo
Comparto 4 Saleggi
Comparto 5 Monti della Trinità
Comparto 6 Quartiere Campagna
Comparto 7 Solduno e inizio Valle
Comparto 8 Zona est

Città di Locarno

Piano regolatore
Tutela dei beni culturali

Piano dei beni culturali tutelati

Riduzione del piano originale

Documento di variante 2

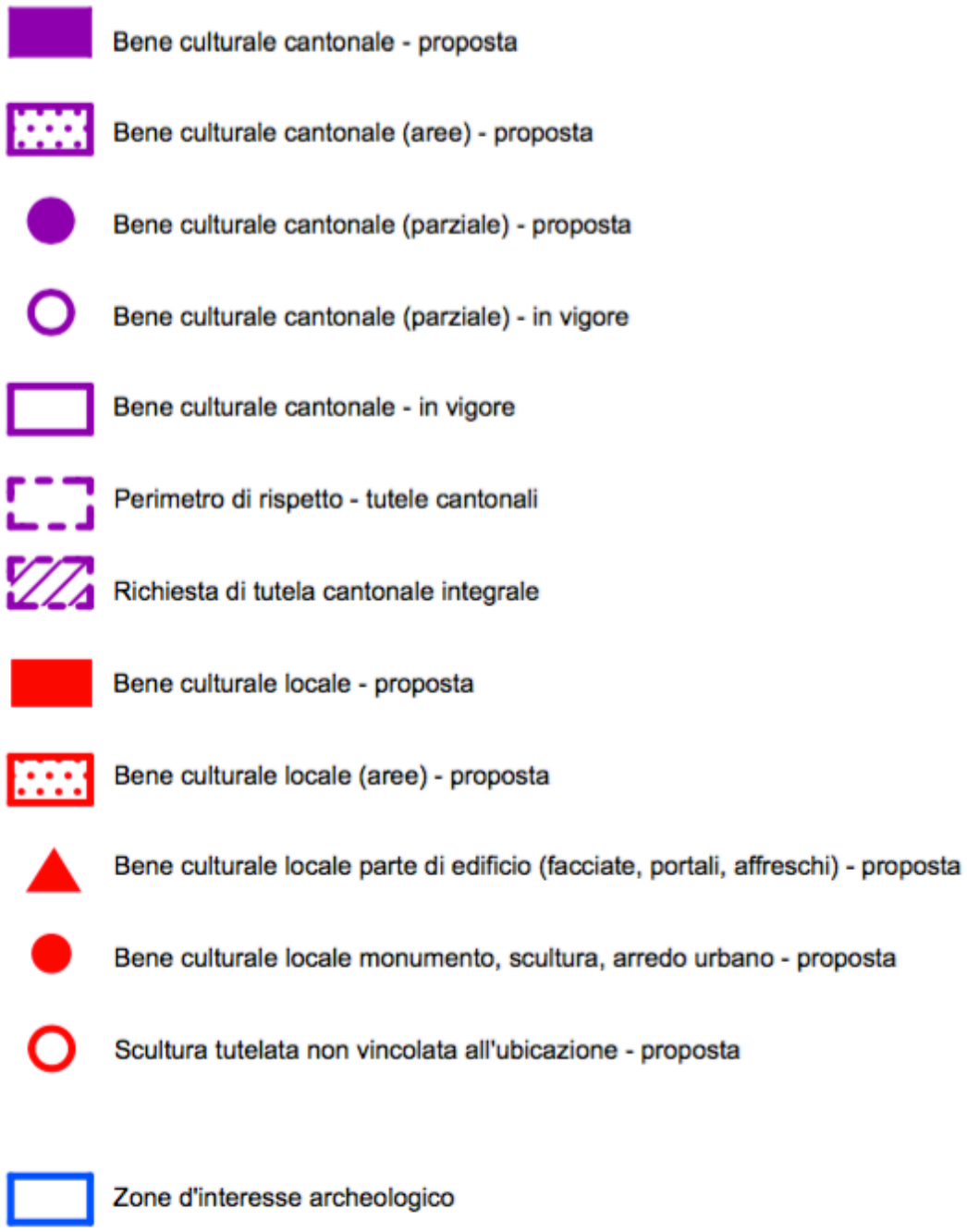

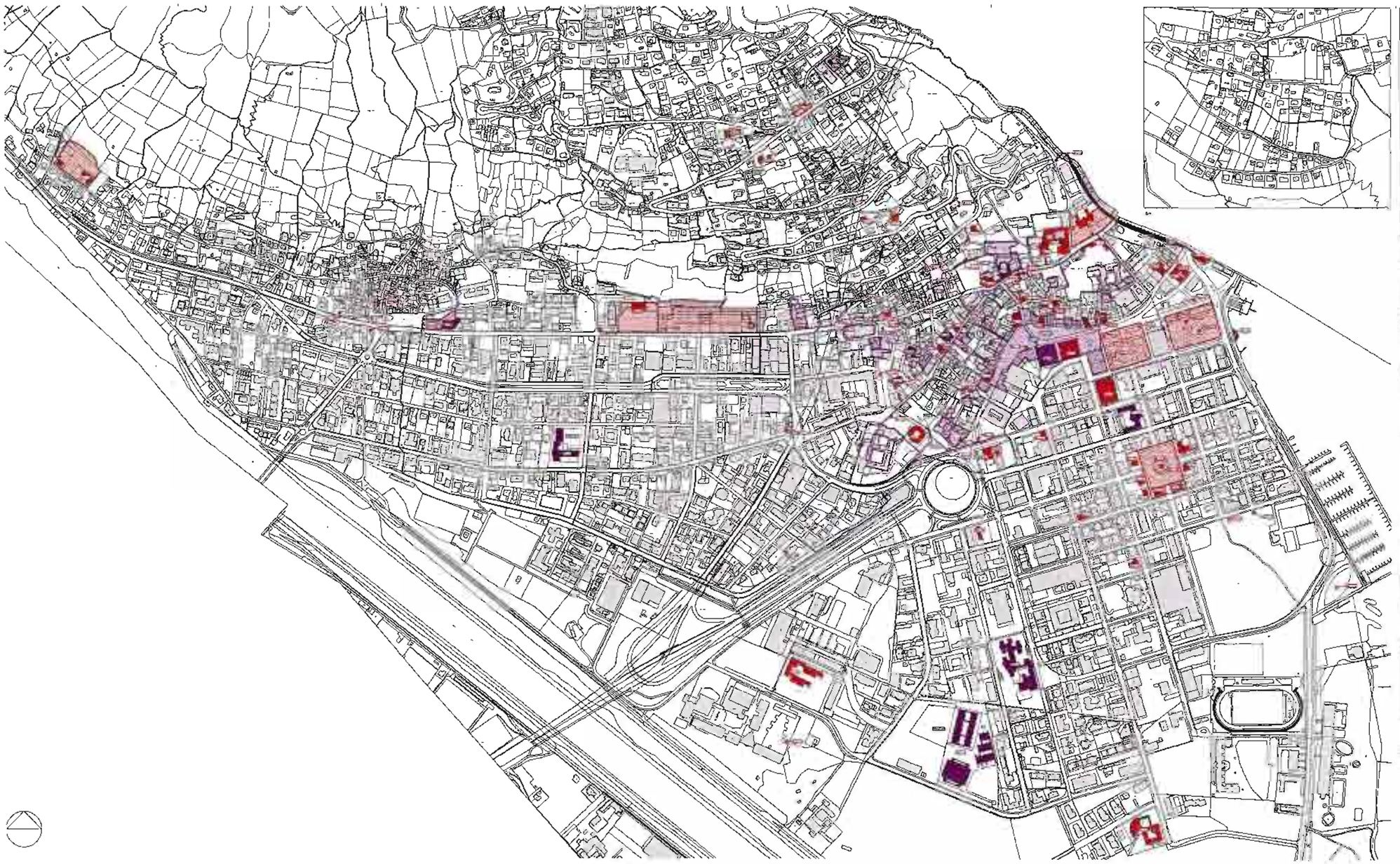

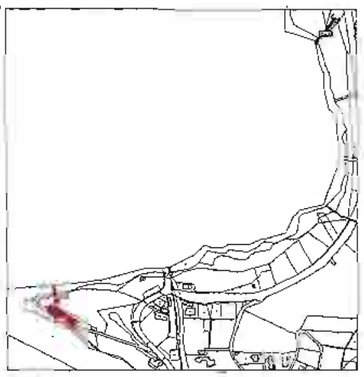

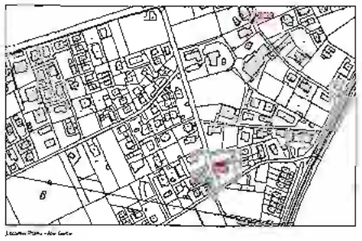

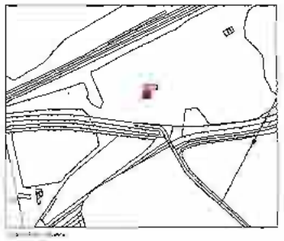

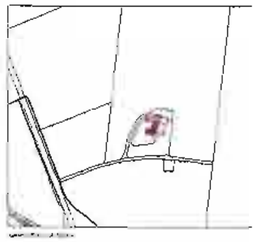

Modifiche normative connesse con la tutela dei beni culturali

Documento di variante 3

Modifiche del testo: *corsivo* = nuovo ~~barrato~~ = stralciato

Settore 2 – Campagna – Solduno e Monti della Trinità

Art. 16
Zona residenziale pedemontana

1La zona residenziale pedemontana (…)

(…)

e) Comparto del nucleo dei Monti della Trinità

13*Il fronte degli edifici esistenti ai mapp.i 1231, 1232 e 1233, affacciati su Via alla Basilica, deve essere conservato nelle volumetria e altezze esistenti alla gronda e al colmo di ogni singolo edificio e nel proprio aspetto architettonico; sono ammessi ampliamenti, aggiunte o nuove costruzioni fino all'utilizzo dell'indice di sfruttamento massimo di zona sul terreno residuo a monte; i muri di cinta e i giardini su Via alla Basilica devono essere conservati nella loro conformazione esistente.*

14*L'edificio al mapp. 1882 può essere sostituito entro l'ingombro esistente, con un linguaggio architettonico rispettoso dei valori formali degli edifici contigui del comparto; lo spazio verso Via alla Basilica deve essere sistemato a piazza pedonale o a giardino relazionato all'edificio.*

15*Il Municipio può concedere deroghe all'indice di superficie libera minima e agli arretramenti su Via alle Scuole e sul Sentiero Verigana.*

~~**Art. 19**~~
~~**Fabbricati degni di protezione**~~

~~**1**Sono definiti degni di protezione i seguenti fabbricati di interesse cantonale:~~

- ~~Chiesa di S. Maria in Selva, mapp. 1053;~~
- ~~Casa G. Respini, mapp. 1149;~~
- ~~Albergo Belvedere, mapp. 1151.~~

~~**2**I fabbricati degni di protezione di interesse cantonale sono sottoposti alla Legge per la protezione dei monumenti storici ed artistici del 15 aprile 1946.~~

~~**3**I proprietari di questi beni hanno l'obbligo di provvedere alla loro conservazione e di astenersi dal farne un uso indecoroso. Allo scopo di difenderne la visibilità e la prospettiva, il Municipio può prescrivere speciali distanze e altre norme particolari.~~

Città di Locarno

Piano regolatore
Tutela dei beni culturali

Modifiche normative connesse con la tutela dei beni culturali

Documento di variante 4

PR Settore 2 - Campagna – Solduno e Monti della Trinità

Piano delle zone
1:2000

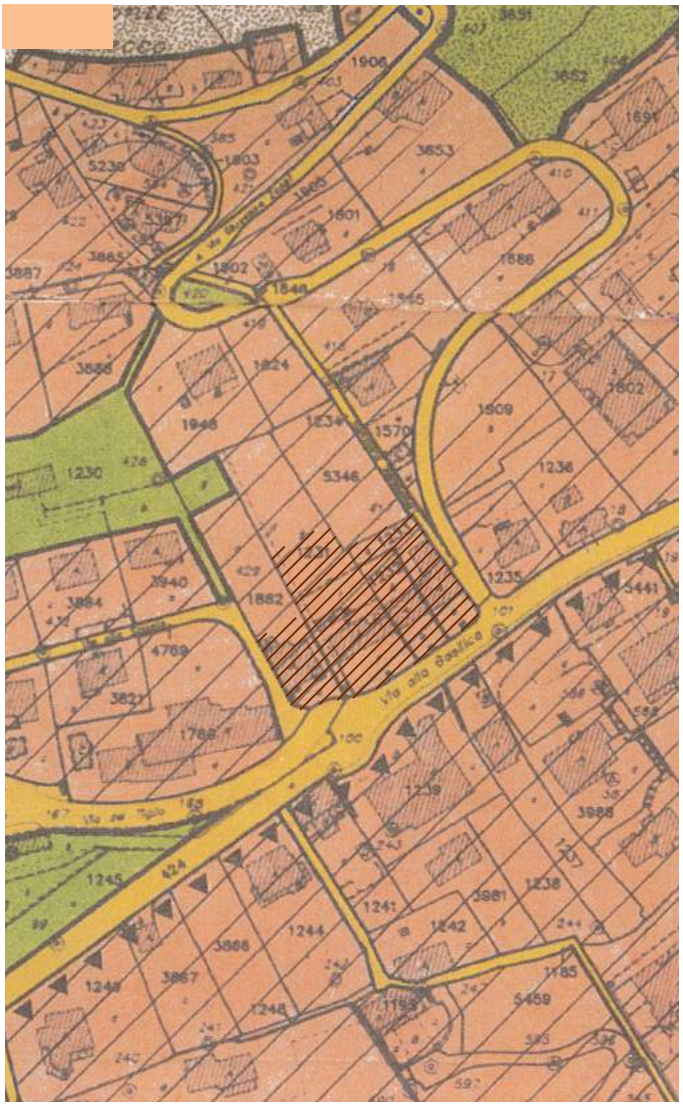

Zona residenziale pedemonatana
Comparto del nucleo dei Monti della Trinità
Art. 16, lett. e)

Modifiche normative connesse con la tutela dei beni culturali

Documento di variante 5

Modifiche del testo: *corsivo* = nuovo ~~barrato~~ = stralciato

Piano particolareggiato del quartiere Rusca (QR)

Art. 10bis
Isolati con obbligo di allineamento sul filo del marciapiede

1Negli isolati fra Piazza Castello, Via della Posta e il limite del Piano particolareggiato del Centro urbano, tranne che su Via Orelli, vige l'obbligo di allineamento sul filo del marciapiede. Tale obbligo riguarda unicamente le parti significative dell'edificio e non si riferisce all'altezza complessiva o all'intero fronte dello stesso.

2In questi isolati non sono applicabili le disposizioni dell'art. 9 cpv. 1 e 2 concernenti le aree private libere e aperte all'uso pubblico, in particolare non vige la percentuale minima di superficie libera. Resta applicabile il cpv. 3 per quanto riguarda le superfici private aperte all'uso pubblico tra Via Orelli e la relativa linea d'arretramento.

3I volumi principali situati sul confine del marciapiede devono essere realizzati con almeno 5 piani edificabili, compreso il piano terreno.

*4Sui confini perpendicolari alla linea di costruzione è ammessa l'edificazione in contiguità anche senza il consenso del confinante. Nel caso di un edificio non contiguo situato sul fondo limitrofo ad una distanza minore di m 3.00 dal confine, il proprietario di questo può in ogni caso pretendere, indipendentemente dalla sua distanza da confine, una distanza di m 4.00 dal proprio edificio. Se non è utilizzata la possibilità di costruzione a confine, è da rispettare una distanza minima dal confine di m 3.00 (schemi esplicativi sono illustrati all'**Allegato A** alle presenti norme).*

5Per parcelle di piccole dimensioni, nel caso in cui il rispetto delle disposizioni di zona non permettessero di realizzare sul fronte stradale edifici di almeno 5 piani abitabili funzionalmente adeguati, il Municipio può concedere deroghe sull'indice di sfruttamento massimo (IS)

Art. 10ter
Comparto speciale di Piazza Fontana Pedrazzini

1Le cinte originarie con muretti e inferriate e la sistemazione degli spazi a giardino corrispondenti che si affacciano su Piazza Fontana Pedrazzini e verso le strade che vi confluiscono vanno mantenuti; limitate eccezioni sono ammesse per garantire l'accesso veicolare ai fondi.

2Con i progetti per i nuovi edifici affacciati su Via Orelli, Via Giuseppe Cattori, Via Stefano Franscini e Via della Posta va definita una corretta articolazione dei volumi nuovi rispetto agli edifici tutelati vicini.

Art. 10quater

Isolati con regolamentazione particolare delle opere di cinta

1*Negli isolati con regolamentazione particolare delle opere di cinta, indicati nel piano, i fondi devono essere cintati sul filo del confine in analogia con le cinte originarie e la fascia di arretramento lungo il confine stradale deve essere sistemata a verde ad eccezione delle superfici strettamente necessarie agli accessi pedonali e veicolari. Deroghe sono ammesse nel caso di vetrine commerciali al piano terreno. In ogni caso sono da evitare fronti continui di più posteggi aperti verso l'area pubblica.*

2*In questi isolati vanno mantenute le cinte originarie con muretti e inferriate e la sistemazione degli spazi a giardino corrispondenti; limitate eccezioni sono ammesse per garantire l'accesso veicolare ai fondi.*

Schema esplicativo contiguità / distanze di confine / distanze tra edifici

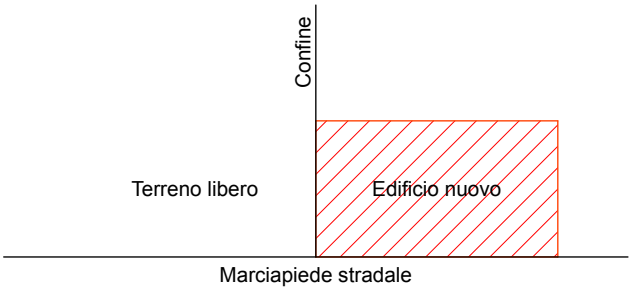

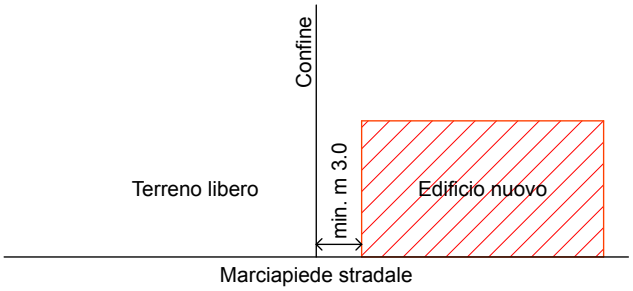

Situazione A: il fondo confinante è libero
L'edificio nuovo può sorgere in contiguità senza il consenso del confinante e senza aperture a confine; altrimenti deve tenere la distanza minima da confine di m 3.00; il confinante potrà scegliere liberamente se costruire in contiguità o alla distanza minima da confine di m 3.00.

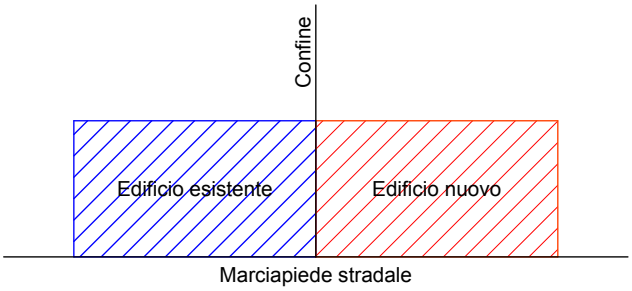

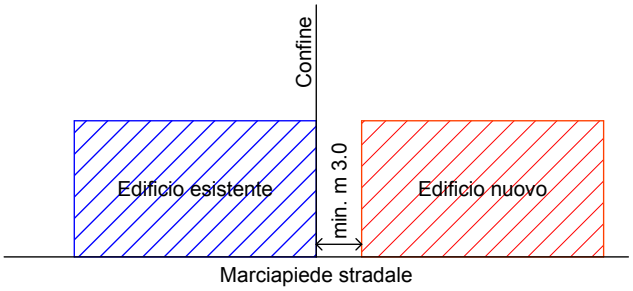

Situazione B: l'edificio preesistente si trova a confine
L'edificio nuovo può sorgere in contiguità senza il consenso del confinante (salvo servitù private iscritte a registro fondiario) e senza aperture; altrimenti deve tenere la distanza minima da confine di m 3.00; al confinante non ne deriva alcun vincolo particolare.

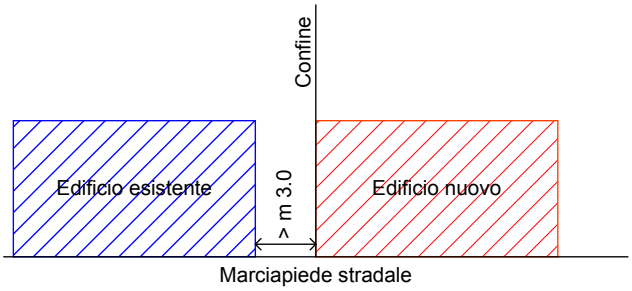

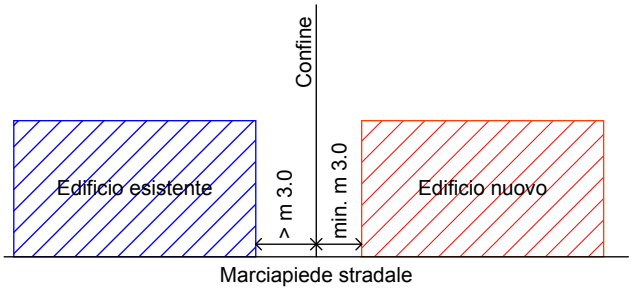

Situazione C: l'edificio preesistente si trova ad una distanza maggiore di m 3.00 dal confine
L'edificio nuovo può sorgere in contiguità senza il consenso del confinante (salvo servitù private iscritte a registro fondiario) e senza aperture; altrimenti deve tenere la distanza minima da confine di m 3.00; al confinante non ne deriva alcun vincolo particolare.

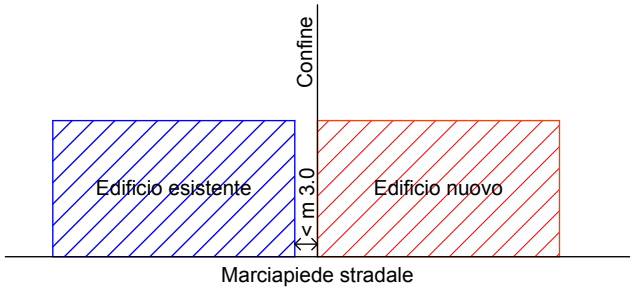

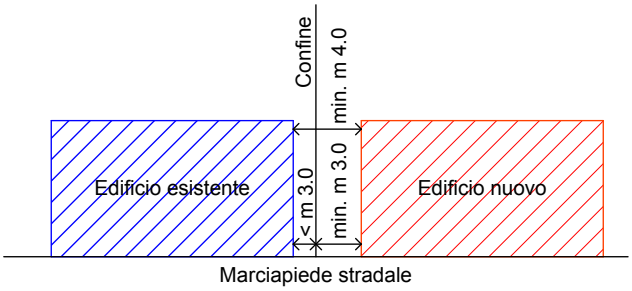

Situazione D: l'edificio preesistente si trova ad una distanza inferiore di m 3.00 dal confine
L'edificio nuovo può sorgere in contiguità solo con il consenso del confinante; lo stesso può pretendere una distanza del nuovo edificio dall'edificio preesistente di almeno, m 4.00, ritenuta una distanza minima da confine di almeno m 3.00; al confinante non ne deriva alcun vincolo particolare.

Città di Locarno

Piano regolatore
Tutela dei beni culturali

Modifiche normative connesse con la tutela dei beni culturali

Documento di variante 6

Piano particolareggiato del Quartiere Rusca (PRP-QR)

Piano delle utilizzazioni e delle costruzioni
1:2500

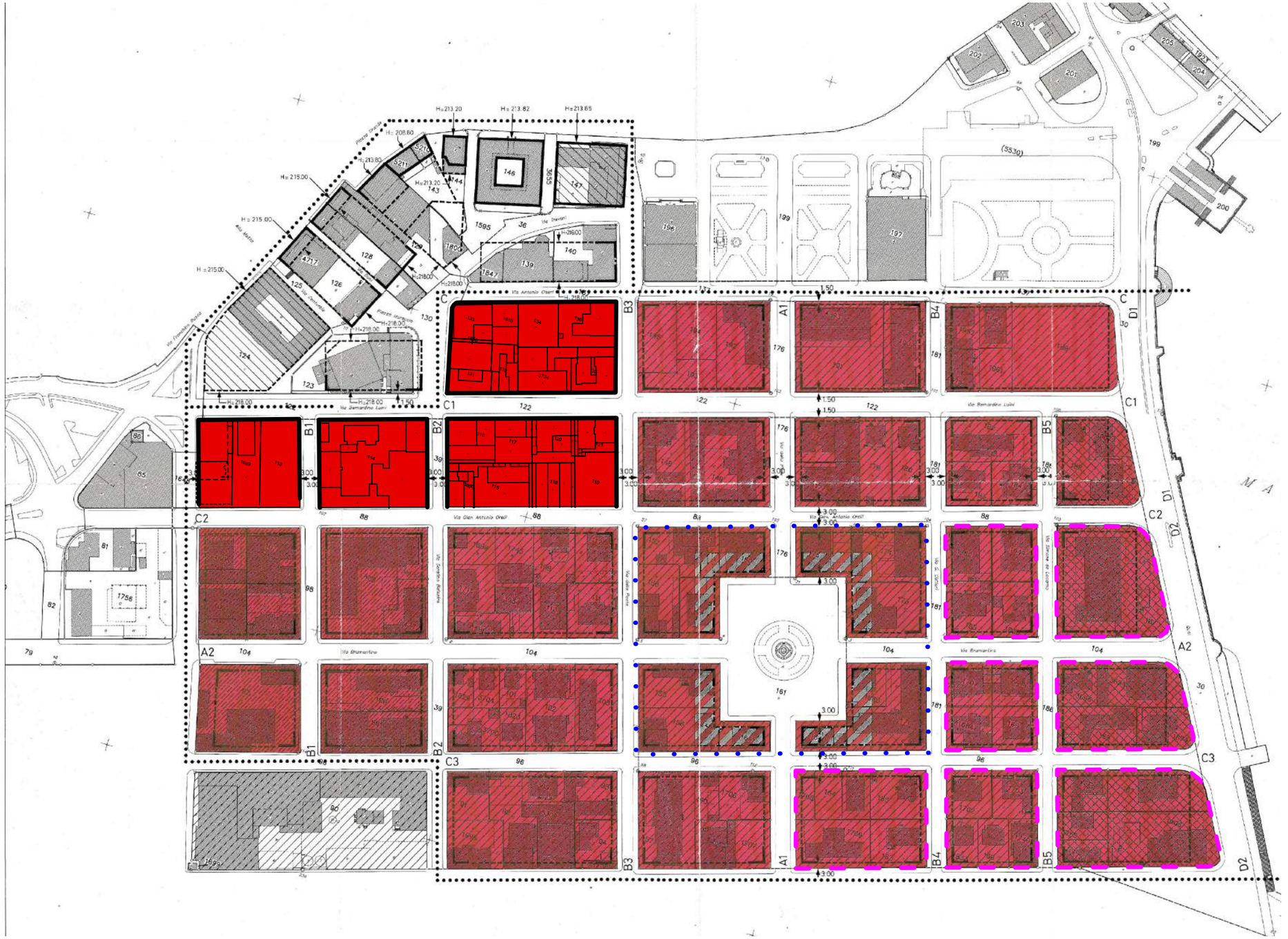

Linea di costruzione (allineamento obbligatorio) art. 10bis

Comparto speciale di Piazza Fontana Pedrazzini art. 10ter

Regolamentazione particolare delle opere di cinta art. 10quater

Città di Locarno

Piano regolatore
Tutela dei beni culturali

Modifiche normative connesse con la tutela dei beni culturali

Documento di variante 7

Piano particolareggiato del Quartiere Rusca (PRP-QR)

Piano degli spazi pubblici e della viabilità
1:2500

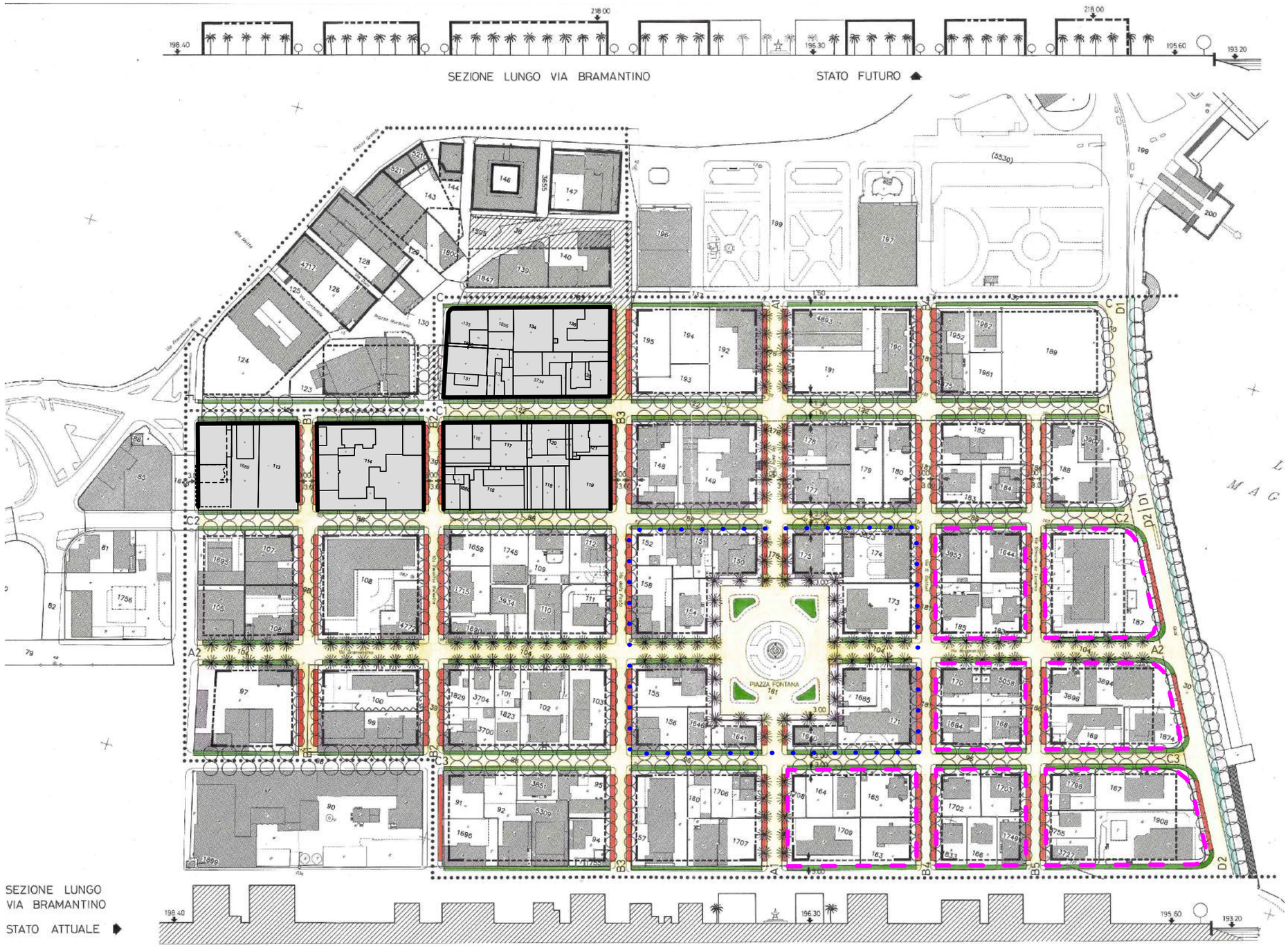

- Linea di costruzione (allineamento obbligatorio) art. 10bis
- Comparto speciale di Piazza Fontana Pedrazzini art. 10ter
- Regolamentazione particolare delle opere di cinta art. 10quater

Città di Locarno

Piano regolatore

Variante
Tutela dei beni culturali

Rapporto di pianificazione

Documento accompagnante il Messaggio municipale per adozione del Consiglio comunale

Manno, aprile 2018

urbass fgm

Operatore urbass fgm

Dr. Arch. Fabio Giacomazzi

Gruppo di progetto urbass fgm Manno

Dr. Arch. Fabio Giacomazzi, capoprogetto

Geogr. Alex Sollero, collaboratore

Sara Von Wartburg, segretaria/disegnatrice

urbass fgm

CH-6928 Manno - Via Vedeggio 1 - CP 524
Tel +41 91 751 90 08 / 09
manno@urbass.ch - www.urbass.ch

Indice

0.	Premessa	3
1.	Procedimento e metodologia di lavoro	4
2.	Tutele vigenti	5
2.1	Beni culturali d'interesse cantonale	5
2.2	Tutele e misure di salvaguardia locali	6
2.3	Inventario ISOS	7
3.	Proposta di beni culturali d'interesse cantonale	8
3.1	Edifici	8
3.2	Perimetri di rispetto cantonali	9
4.	Proposte di tutela d'interesse locale	10
4.1	Premessa	10
4.2	Approccio contestuale	10
4.3	Indirizzi pianificatori per i comparti particolari	11
	A - Isolati attorno a Piazza Fontana Pedrazzini	11
	B - Isolati residenziali con cinte del Quartiere Nuovo	11
	C - Isolati con edifici urbani a filo stradale del Quartiere Nuovo	12
	D - Comparto di Via alla Basilica	12
4.4	Edifici pubblici e spazi pubblici	12
4.5	Edifici privati e singoli elementi	13
4.6	Centro storico	13
4.7	Nucleo di Solduno	15
4.8	Monumenti e sculture	16
4.9	Dati riassuntivi	17
5	Zone d'interesse archeologico	18
6.	Modifiche normative	19
6.1	Considerazioni generali	19
6.2	Commento alle singole modifiche	19
6.2.1	Piano regolatore della città di Locarno – Territorio urbano	19
6.2.2	Settore 2 – Campagna – Solduno e Monti della Trinità	20
6.2.3	Piano particolareggiato del quartiere Rusca (QR)	20
7.	Aspetti procedurali	22
7.1	Esame preliminare	22
7.1.1	Esito dell'esame preliminare	22
7.1.2	Aggiornamento della proposta alla luce dell'esame preliminare	23
7.2	Consultazione pubblica	23
7.3	Prossimi passi	24

Allegati

1 Risposte alle osservazioni espresse nella pubblica consultazione

2 Risposte alle osservazioni e proposte di dettaglio della Società ticinese Arte e Natura (STAN)

3 Risposte alle osservazioni e proposte di dettaglio del Gruppo territorio Partito Socialista (PS)

Documenti di variante

1 Piano Regolatore della Città di Locarno - Territorio urbano, Norme di attuazione: modifica art. 38 e nuovi art. 38^{bis}, 38^{ter}, 38^{quater} e $38^{quinquies}$ con relativi allegati A e B

2 Piano dei beni culturali tutelati in scala 1:2'000

3 PR Settore 2 - Campagna – Solduno e Monti della Trinità, Norme di attuazione: modifica art. 16 e stralcio art. 19

4 PR Settore 2 - Campagna – Solduno e Monti della Trinità, Piano delle zone: modifica

5 PRP Quartiere Rusca, Norme di attuazione: nuovi art. 10^{bis}, 10^{ter}, 10^{quater} con relativo allegato A

6 PRP Quartiere Rusca, Piano delle utilizzazioni e delle costruzioni: modifica

7 PRP Quartiere Rusca, Piano degli spazi pubblici e della viabilità: modifica

0. Premessa

Con l'esame preliminare dipartimentale per l'aggiornamento dei Piani regolatori particolareggiati del Centro Storico e del Centro Urbano, il 20 luglio 2012, il Dipartimento del territorio ha consegnato i dati di censimento con una lista per tutto il comprensorio di Locarno di proposte relative agli edifici e ai manufatti meritevoli di essere tutelati, ciò in vista di sentire il preavviso del Comune sulle nuove proposte relative ai beni culturali d'interesse cantonale e per una scelta dei beni da tutelare d'interesse locale. Le proposte sono state elaborate dall'Ufficio dei beni culturali (UBC), ai sensi della Legge sui beni culturali (LBC) del 1997.

Nel censimento prodotto dall'UBC figurano 264 schede di singoli edifici, compresi gli oggetti già tutelati sul piano cantonale, con alcune proposte di cambiamento, e locale. Nel contempo sono pure state indicate le proposte di 9 perimetri di rispetto per i beni culturali d'interesse cantonale e 6 zone di interesse archeologico.

Il 7 febbraio 2013 il Municipio ci ha affidato il mandato di consulenza in appoggio alle scelte e decisioni del Municipio, sulla base della nostra offerta e progetto di lavoro del 18 gennaio 2013.

La messa sotto tutela dei beni culturali è un vincolo pianificatorio, che segue la procedura di elaborazione, di adozione e di approvazione di una variante di Piano regolatore. Il presente rapporto riassume il procedimento, la metodologia e i risultati dell'analisi effettuata dal Municipio sulla base delle indicazioni fornite dal nostro ufficio ed è inteso quale documentazione da sottoporre per adozione al Consiglio comunale e quindi da essere pubblicato e nel contempo trasmesso al Consiglio di Stato per approvazione.

Il 4 febbraio 2015 la richiesta di esame preliminare delle scelte assunte dal Municipio, dopo aver vagliato le proposte elaborate dal consulente, è stata sottoposta al Dipartimento del territorio, il quale sentiti gli avvisi dei servizi cantonali competenti ha emesso il suo rapporto in data 16 agosto 2016.

Sulla base del rapporto d'esame preliminare del Dipartimento del territorio, è stata allestita la proposta aggiornata, nella quale sono state integrate, almeno in parte le osservazioni espresse dai servizi cantonali (v. cap. 7.1). La proposta aggiornata a sua volta è stata esposta per informazione e partecipazione dal 15 novembre al 15 dicembre 2017 (v. cap. 7.2). Le 12 osservazioni pervenute sono state vagliate e alle stesse viene data puntuale risposta negli allegati 1, 2 e 3 del presente rapporto.

La proposta definitiva di tutela, rappresentata in un piano sinottico, è corredata dalle relative disposizioni normative da integrare nelle norme generali di attuazione del PR di Locarno. Essa è accompagnata da alcuni adeguamenti delle disposizioni pianificatorie (elaborati grafici e disposizioni normative) del Piano regolatore del Settore 2 (PR.SE2) e del Piano particolareggiato Quartiere Rusca (PRP.QR), allo scopo di eliminare vistose discrepanze tra la tutela di qualche edificio e talune disposizioni particolari di questi strumenti pianificatori.

Per impedire che gli oggetti segnalati dall'UBC, in attesa dell'entrata in vigore delle tutele, possano essere manomessi o addirittura demoliti sulla base delle disposizioni pianificatorie vigenti, il Municipio ha pubblicato dal 22 luglio al 21 agosto 2013 una zona di pianificazione della durata di 3 anni ai sensi degli art.i 57-61 Lst, concernente tutti i fondi sui quali sono ubicati gli oggetti censiti. La zona di pianificazione è in vigore a partire dalla data di inizio pubblicazione; i ricorsi non hanno effetto sospensivo; la zona di pianificazione è stata prolungata di altri due anni e decade il 14 luglio 2018.

1. Procedimento e metodologia di lavoro

L'impostazione metodologica è stata definita nella lettera-offerta del 18 gennaio 2013.

L'analisi iniziale da parte del nostro ufficio ha preso in considerazione i seguenti aspetti:

- valore oggettivo dell'edificio dal profilo storico-architettonico e affettivo;
- valutazione del degrado e delle alterazioni subite, rispettivamente del potenziale di ricupero rispetto allo stato originario;
- aspetto contestuale: l'edificio da tutelare può essere un elemento suscettibile di integrarsi in una valida prospettiva di sviluppo dell'edificazione del contesto o si trova in conflitto con lo stesso?
- aspetto economico: la tutela dell'edificio comporta una riduzione delle possibilità di sfruttamento quantitativo del fondo in base alle norme di zona tale da creare i presupposti per un'espropriazione materiale? A tale scopo è stato calcolato il potenziale residuo dei fondi degli edifici censiti ubicati in zone edificabili che permettono una nuova edificazione e una valutazione di eventuali possibilità di inserimento di nuovi volumi edificati nel rispetto degli obiettivi di tutela, rispettivamente – se ciò non fosse possibile o ammissibile – della riduzione del potenziale edificatorio del fondo.

Sulla base di quest'analisi e delle conseguenti proposte, dopo una verifica intermedia da parte del capo-dicastero, il Municipio in diverse sedute, passando ad una ad una le singole scheda, ha fatto le sue scelte in merito ai beni da tutelare.

Le scelte del Municipio si sono basate su criteri legati ad un apprezzamento del valore storico-architettonico del singolo edificio, all'assenza o meno di possibilità di sviluppi edificatori e urbanistici auspicati alternativa alla tutela, e alle implicazioni finanziarie per il Comune.

2. Tutele vigenti

2.1 Beni culturali d'interesse cantonale

Le tutele vigenti a livello cantonale sono le seguenti

Mapp.	*Denominazione*
359	Chiesa di S. Maria Assunta - Chiesa Nuova
227	Chiesa di S. Caterina
227	Convento di S. Caterina
607, 4947, 5550, 83	Castello Visconteo, Rivellino e Porto (ruderi)
358	Casa dei Canonici
609	Casorella
236, 1911	Casa Rusca
274	Palazzo Franzoni
337	Casa Banfi
376	Casa Romerio
346	Torre comunale
325	Due sale nella Casa Orelli Emili
381	Facciata di Casa Gerevini
612, 613, 614, 615, 1561, 3936, 4947, 5550	Parcelle (ruderi del castello)
380	Affresco raffigurante S. Cristoforo sul prospetto sud della casa
4873	Soffitto a vela nel corridoio e soffitto a volte con stemmi di famiglia nella sala dell'Albergo dell'Angelo
375	Portale stemmato nel prospetto est della Casa Baciocchi
284	Affresco raffigurante l'Allegoria del Tempo nell'atrio della Casa Gagliardi
146	Corte interna del Palazzo della Società Elettrica Sopracenerina
620	Chiesa di S. Francesco
512	Chiesa di S. Antonio
621	Antico convento di S. Francesco e Cappella Malinconia
528	Pinacoteca comunale e giardino
1058	Casa Fiori
576	Casa Reschigna
388	Portico e pozzo nella corte interna in Casa Rusca
622	Monumento funebre di Giovanni Orelli
407	Scultura raffigurane lo Stemma visconteo nel portico dell'Albergo Antico Giardinetto
401	Affresco della Madonna in trono, SS. Giovanni Battista e Cristoforo sulla facciata della Casa Varini
277	Altare maggiore e tre altari laterali nella chiesa dei SS. Rocco e Sebastiano

Mapp.	*Denominazione*
1836	Casa Rusca Bellerio e giardino
1149	Affresco della Madonna del Sasso e Santi in edicola
426	Casa del Negromante
1151	Salone con camino barocco nell'Albergo Belvedere
4959	Affresco della Madonna con S. Antonio e S. Domenico sulla facciata della Casa Fiori
1053	Chiesa di S. Maria in Selva

2.2 Tutele e misure di salvaguardia locali

I vari strumenti pianificatori vigenti, prevedono, oltre a quelli già tutelati sul piano cantonale, la tutela o la salvaguardia specifica, totale o parziale, di singoli edifici.

Mapp.	*Denominazione*	*Osservazioni*
PRP Centro Storico		
143	Casa dott. Quattrini, ora Mazzoni-Müller	obbligo tetto in piode
4959C	Casa Fiori in Piazza S. Antonio	obbligo tetto in piode
523	Casa Codiroli-Belloni in Piazza S. Antonio	obbligo tetto in piode
625	Casa Milo e Maria Luisa Caroni in Via Ospedale	obbligo tetto in piode
627	Casa Luigina Gianoni n. Bianchetti	obbligo tetto in piode
PRP Nucleo tradizionale di Solduno		
2089	Prini Giuliana	obbligo tetto in piode
2090	Prini Giuliana	obbligo tetto in piode
2074	Kempf Karl	obbligo tetto in piode
2075	De Stefanis	obbligo tetto in piode
2068	Sacchet Margherita/Müller Graziella	obbligo tetto in piode
2069	De Stefanis	obbligo tetto in piode
2174	Taglio Carlo	obbligo tetto in piode
2202	Helbling Gisella	obbligo tetto in piode
2208	Patriziato di Solduno	obbligo tetto in piode
2050	Pellanda Carlo	obbligo tetto in piode
2051	Pellanda Carlo	obbligo tetto in piode
2052	Pellanda Carlo	obbligo tetto in piode
2047	Glisenti Battista	obbligo tetto in piode
2036	Dresti Rinaldo	obbligo tetto in piode
2223	Pellanda Carlo	obbligo tetto in piode
2224	Pellanda Carlo	obbligo tetto in piode
2299	Castelli Vincenzo/Rosetta	obbligo tetto in piode
2306	Chiesa Rettorale	obbligo tetto in piode
PRP Piazza Muraccio		
146	Società Elettrica Sopracenerina SES	vedi anche ZCP
5210+5211	Casa Quattrini	

Mapp.	*Denominazione*	*Osservazioni*
144	Palazzo BSI	
PRP ZCP		
200	Imbarcadero	
197	Kursaal	
196	UBS	Edificio verso Piazza Grande
146	Società Elettrica Sopracenerina SES	vedi anche PRP Piazza Muraccio
Settori 2-3 Campagna - Solduno e Monti della Trinità, art. 19		
1149	Casa G. Respini Via al Sasso	demolita
1151	Albergo Belvedere	

Si ricorda inoltre che sia il piano particolareggiato di protezione del Centro Storico, sia il piano particolareggiato del nucleo di Solduno hanno delle norme assai restrittive, le quali di principio e salvo eccezioni assai particolari, non permettono la demolizione e l'alterazione degli edifici che formano il tessuto edificato dei due comparti. Inoltre i piani particolareggiati del Centro urbano (adottati recentemente dal Consiglio comunale e in fase di approvazione da parte del Cantone), prevedono nelle loro disposizioni normative lo strumento dell'edificio da mantenere.

2.3 Inventario ISOS

L'analisi delle proposte di tutela formulate dall'Ufficio dei beni culturali ha tenuto in considerazione l'Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS), concernente la Città di Locarno, che comprende anche gli abitati di Muralto, Minusio e Orselina (v. ISOS, Repubblica e Cantone Ticino, Volume 3.2, Locarnese insediamenti L-Z).

Va premesso comunque che l'ISOS, elaborato dalla Confederazione, non costituisce un decreto di tutela, ma contiene raccomandazioni per la pianificazione e la gestione dello sviluppo edificatorio degli insediamenti inventariati e del loro contesto territoriale ed urbanistico. Tal raccomandazioni devono essere ponderate con le disposizioni pianificatorie vigenti, con gli indirizzi urbanistici che il Comune intende perseguire per determinati comparti (e che gli estensori dell'ISOS non hanno considerato e non avevano il compito di considerare) e con criteri di sostenibilità finanziaria.

La presa in considerazione dell'ISOS non è quindi avvenuta in modo puntuale e pedissequo, per ogni settore e oggetto segnalato, ma ha comunque sostenuto l'approccio contestuale alla tutela dei beni culturali esposto al capitolo 4.2.

3. Proposta di beni culturali d'interesse cantonale

3.1 Edifici

L'UBC intende decretare le seguenti nuove tutele di edifici:
- Scuole Medie Via Varesi con relativo arredo esterno,
- Scuole Elementari Saleggi,
- Palazzo Morettini con giardino (Biblioteca cantonale),
- Complesso della funicolare della Madonna del Sasso,
- Casa Bianchetti in Via Monti.

E le seguenti nuove tutele di aree:
- Giardino Casorella,
- Giardino Casa dei Canonici,
- Corte interna Casa Rusca (Parrocchia cattolica tedesca, Via Cittadella 20),
- Giardino Casa Rusca Bellerio,
- Giardino Casa Fiori (Via Vallemaggia).

Inoltre con il rapporto d'esame preliminare del 16 agosto 2016, l'UBC ha espresso l'intenzione di istituire una tutela d'interesse cantonale per i seguenti ulteriori beni:
- Piazza Grande
- Palazzo del Pretorio
- Complesso OFIMA in Via Varenna
- Organo della Chiesa di S. Giovanni Battista a Solduno
- Croce cimiteriale nel complesso della Madonna del Sasso.

Sono infine state segnalate delle modifiche inerenti l'estensione di alcune tutele riguardanti complessi formati da elementi diversi.

Si segnala che per quanto riguarda 3 oggetti, il Municipio propone al Cantone di estendere la tutela cantonale di un singolo elemento, a tutto l'edificio; si tratta egli edifici seguenti:

- **Palazzo della Società Elettrica Sopracenerina**; accanto alla tutela d'interesse cantonale vigente della sola corte interna, l'UBC propone la tutela d'interesse locale di tutto il Palazzo (edificio da mantenere nel PRP-CU); il Municipio ritiene che la corte è elemento architettonicamente e strutturalmente non scindibile dalla tipologia dell'intero edificio; non si vede perché il salone neoclassico e lo scalone e la sala piccola, con i rispettivi dipinti allegorici, non meritino una tutela cantonale, che peraltro potrebbe aiutare a riconferire un aspetto più consono all'architettura originaria della facciata verso Piazza Grande, in particolare per quanto riguarda i rivestimenti posticci in granito traslucido attorno alle aperture del piano terreno e dei mezzanini.

- **Casa Rusca con portico e pozzo nella corte interna e giardino**; accanto alla tutela d'interesse cantonale vigente solamente del portico e del pozzo, l'UBC propone la tutela d'interesse cantonale della corte interna e la tutela d'interesse locale del resto dell'edificio e del giardino; il Municipio ritiene che la corte è elemento architettonicamente e strutturalmente non scindibile dalla tipologia dell'intero edificio e che insieme al giardino rappresenta un complesso unico che si valorizzano reciprocamente; ciò che giustifica l'estensione della tutela d'interesse cantonale a tutto l'edificio.

- **Chiesa di San Giovanni Battista di Solduno**; già prima di avanzare l'intenzione di istituire una tutela d'interesse cantonale dell'organo, della cantoria e della bussola, l'UBC aveva proposto la tutela d'interesse locale dell'intero edificio della Chiesa; il Municipio ritiene che questi singoli

elementi rappresentino dal profilo architettonico e decorativo un tutt'uno con l'edificio della chiesa inscindibile, e quindi si giustifica l'estensione della tutela cantonale a tutto l'edificio.

Rispetto alle 36 tutele vigenti, corrispondenti a 49 schede di oggetti indicati dall'UBC, il Cantone ne ha stralciate 2 e ne propone 15 nuove, per un totale di 62 oggetti tutelati d'interesse cantonale; per una decina di oggetti già tutelati in precedenza il Cantone propone delle estensioni e/o modifiche della tutela; il Comune propone inoltre di estendere a tutto l'edificio altre 3 tutele cantonali parziale.

3.2 Perimetri di rispetto cantonali

L'UBC propone 9 perimetri di rispetto da beni culturali di interesse cantonale:

- PRisp222: Perimetro di rispetto per la cappella della Resurrezione, Croce cimiteriale, funicolare della Madonna del Sasso e Santi in edicola
- PRisp1640: Perimetro di rispetto per Casa Bianchetti
- PRisp1642: Perimetro di rispetto per Casa Fiori e la Chiesa di S.M. in Selva
- PRisp1643: Perimetro di rispetto per la Chiesa di S. Antonio, Pinacoteca comunale, Affresco della Madonna con S. Antonio e S. Domenico sulla facciata della Casa Fiori, Casa Reschigna, Casa Rusca Bellerio
- PRisp1645: Perimetro di rispetto per la Biblioteca cantonale
- PRisp1647: Perimetro di rispetto per il Castello Visconteo, Rivellino, Porto (ruderi) e particelle adiacenti al Castello Visconteo (ruderi), Casorella, Chiesa di S. Francesco, Antico convento di S. Francesco, Monumento funebre di Giovanni Orelli
- PRisp1648: Perimetro di rispetto per la scuola elementare e la scuola media
- PRisp1920: Perimetro di rispetto per il Palazzo del Pretorio
- PRisp1921: Perimetro di rispetto per il complesso OFIMA
- PRisp2086: Perimetro di rispetto per il nucleo storico di Locarno.

I perimetri di rispetto permettono "*il controllo degli interventi architettonici e urbanistici nelle immediate adiacenze del bene culturale tutelato. A seconda del caso l'obiettivo può essere il controllo delle trasformazioni e delle nuove costruzioni previste nell'area edificabile adiacente al bene culturale protetto, alfine di preservare il carattere particolare dell'edificio (percorsi di accesso, inserimento accurato in un contesto paesaggistico pregevole alberature), oppure anche la visibilità, agendo principalmente sulle sistemazioni delle aree libere (piazza, vie) e sulle volumetrie e la strutturazione architettonica degli edifici esistenti (facciate, serramenti, tinteggiature).* (…) *In particolare occorre mantenere una corretta e distinta gestione del territorio adiacente all'edificio, in modo da conservare il suo relativo isolamento e un'adeguata relazione tra il territorio circostante*"[1].

I perimetri di rispetto di principio non comportano una limitazione dei parametri edificatori di zona vigenti, ma semplicemente determinano la competenza dei Servizi cantonali per un accresciuto controllo formale degli interventi al suo interno.

Riguardo ai perimetri previsti dal Cantone, il Comune propone una correzione riduttiva degli stessi. Le motivazioni sono esposte nel Messaggio municipale che accompagna la variante per la tutela dei beni culturali.

[1] Testo ripreso dalle schede descrittive dei perimetri di rispetto, elaborati dall'Ufficio dei beni culturali.

4. Proposte di tutela d'interesse locale

4.1 Premessa

La lista delle proposte di tutela d'interesse locale dell'Ufficio dei beni culturali (UBC) ha il valore di un censimento degli oggetti che potrebbero essere meritevoli di tutela. La scelta spetta al Comune sulla base di criteri da stabilirsi: al di là di apprezzamenti sul valore intrinseco del manufatto o dell'oggetto, sulla la sua integrità e sul suo significato architettonico, urbanistico e artistico, devono essere considerati anche il contesto in cui l'oggetto si inserisce e le implicazioni finanziarie della tutela; si impone quindi nella scelta una ponderazione dei diversi interessi.[2]

Un singolo edificio può anche avere un certo interesse (ad esempio una villetta d'inizio '900), ma se la pianificazione preconizza nuove soluzioni urbanistiche rispetto alle quali l'edificio in questione non sarebbe conforme (dimensione dei nuovi edifici, arretramenti, allineamenti obbligatori), l'ente pianificante deve fare una scelta. Viceversa, un edificio può anche presentare un valore storico-architettonico ordinario, ma se contribuisce a caratterizzare un contesto (ad esempio un quartiere che ha mantenuto la sua impronta edilizia originaria), può giustificarsi una sua salvaguardia.

Queste considerazioni portano a quello che possiamo definire un "approccio contestuale" che esponiamo al capitolo seguente.

Infine il Comune deve anche valutare le implicazioni finanziarie delle scelte di tutela, sia nell'ottica di possibili indennizzi per esproprio materiale, quando la tutela comporta per il proprietario un sacrificio particolarmente incisivo rispetto ai proprietari, rispettivamente nell'ottica degli impegni che dovessero derivare al Comune dall'applicazione dell'art. 8 LBC.[3]

4.2 Approccio contestuale

L'approccio contestuale ha portato a individuare, oltre al Centro storico e al Nucleo di Solduno, alcuni comparti in cui la presenza di edifici della fine '800 e inizio '900 ha ancora una consistenza tale da riuscire a caratterizzare lo spazio urbano in cui sono inseriti e a non essere dei semplici residui dispersi in un contesto urbano completamente trasformato e rispetto al quale il bene tutelato risulterebbe un oggetto estraneo, se non di disturbo.

I comparti individuati in base a questi criteri sono:

- il fronte sud di Piazza Grande con gli isolati attorno a Piazza Muraccio, compresi fra Piazza Castello, Via Orelli e Via della Posta;
- il comparto Debarcadero – Viale Balli;
- il quadrilatero attorno a Piazza Fontana Pedrazzini, compreso fra Via Orelli, Via della Posta, Via Franscini e Via Cattori;
- gli isolati residenziali con cinte, in parte originarie, del Quartiere Nuovo, fra Via Orelli, Via della Pace, il Bosco Isolino e il Lungolago;

2 Cfr. Lorenzo Anastasi / Davide Socchi, *La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario ISOS*, in RDT 1-2013.

3 Degli stessi autori, *Conseguenze finanziarie della protezione dei beni culturali*, in RDT I-2014.

- il gruppo di 3 edifici con giardino e muro di cinta in Via alla Basilica 1, 3 e 5 e l'ex-Ufficio postale.

L'approccio contestuale non implica solo la tutela di singoli edifici, ma anche un approccio pianificatorio inteso a salvaguardare, ricuperare e promuovere il contesto urbano di riferimento, in cui gli edifici tutelati si integrano.

Il Piano particolareggiato del Centro urbano permette di rispondere in tal senso per il fronte sud di Piazza Grande con gli isolati attorno a Piazza Muraccio e per il comparto Debarcadero – Viale Balli, così come il Piano particolareggiato relativo all'insediamento storico di Solduno.

Una verifica delle disposizioni pianificatorie nell'ottica dell'approccio contestuale è stato effettuato per i seguenti comparti, per i quali sono scaturite alcune proposte di modifica che vanno oltre la tutela del singolo oggetto.

A. gli isolati attorno a Piazza Pedrazzini (piano particolareggiato)

B. gli isolati residenziali con cinte del Quartiere Nuovo (obbligo di mantenere le cinte, rispettivamente cinte nuove e verde fra strada ed edificio)

C. gli isolati con edifici urbani a filo stradale del Quartiere Nuovo (obbligo di costruire a filo del marciapiede, facilitare la costruzione in contiguità, ev. riduzione delle altezze)

D comparto di Via alla Basilica (creare una zona nucleo).

Di seguito sono precisati gli obiettivi e gli intendimenti che dovrebbero stare alla base della rivalutazione delle disposizioni pianificatorie di tali comparti.

4.3 Indirizzi pianificatori per i comparti particolari

A - Isolati attorno a Piazza Fontana Pedrazzini

Obiettivi: Salvaguardare, oltre allo spazio pubblico, anche il contesto edificato originario della Piazza e controllare quantitativamente e qualitativamente l'utilizzo dei potenziali edificatori residui dei relativi fondi

Misure proposte: Tutela degli edifici censiti dal Cantone:
- Palazzo residenziale e giardino,via della Pace 7A
- Villa urbana, via della Pace 9
- Casa Miramonte e giardino, via della Pace 11
- Casa alla Fonte e giardino, via della Pace 16
- Casa Cadeau, via della Pace 10
- Palazzina urbana e giardino, via dela pace 2
- Ex Consolato d'Italia, via della Pace 14

Disposizioni particolari per gli edifici sorti nel dopoguerra

Controllo planivolumetrico delle possibilità edificatorie residue dei fondi interessati

Strumento pianificatorio: Disposizioni pianificatorie da inserire mediante variante nel PR del Quartiere Rusca.

B - Isolati residenziali con cinte del Quartiere Nuovo

Obiettivi: Tutelare, valorizzare e promuovere il carattere residenziale del comparto, determinato dalla presenza di giardini e fasce verdi cintate fra gli edifici e i marciapiedi

Misure proposte: Tutelare le opere di cinta originarie d'inizio '900 ancora restanti

Vincolare la sistemazione a verde delle fasce fra gli edifici e il confine verso i marciapiedi

Definire obbligo e modalità di recinzione dei fondi con nuove costruzioni

Strumento pianificatorio: Disposizioni pianificatorie da inserire mediante variante nel PR del Quartiere Rusca.

C - Isolati con edifici urbani a filo stradale del Quartiere Nuovo

Obiettivi: Permettere e favorire un completamento organico della caratteristica e prevalente edificazione a filo del marciapiede degli isolati, integrando gli edifici esistenti e da tutelare (tutelare singoli edifici, situati sul filo del marciapiede, è in contrasto con gli arretramenti imposti dal PR del Quartiere Nuovo; nuove edificazioni arretrate creerebbero fronti stradali discontinui rispetto non solo agli edifici tutelati, ma anche rispetto ad altri edifici esistenti che per le dimensioni ridotte dei fondi sono destinati a non essere sostituiti "sine die")

Misure proposte: Tutela di alcuni degli edifici censiti dal Cantone:
- Edificio plurifunzionale, via B. Luini 25 / via dott. G. Varesi 1
- Palazzina con negozio, via B. Luini 23
- Palazzo con spazi commerciali, via S. Balestra 2 e 4

Permettere e favorire l'edificazione in contiguità e a filo del marciapiede

Strumento pianificatorio: Disposizioni pianificatorie da inserire mediante variante nel PR del Quartiere Rusca.

D - Comparto di Via alla Basilica

Obiettivi: Salvaguardare la compattezza e la continuità del gruppo edificato e dei suoi spazi liberi a giardino quale contesto peculiare dell'edificio al mapp. no 1232

Misure proposte: Salvaguardia dell'intera schiera di 3 edifici ai mapp. 1231, 1232 e 1233

Disposizioni particolari per la sostituzione / risanamento dell'edificio al mapp. 1882

Tutela degli spazi giardino e delle cinte antistanti gli edifici

Strumento pianificatorio: Nuova zona nucleo da inserire con una norma specifica nel PR del Settore 2 "Campagna – Solduno e Monti della Trinità"

4.4 Edifici pubblici e spazi pubblici

Di seguito sono riportate schematicamente le proposte di nuove tutele di edifici quali beni culturali di interesse locale:
- Scuole dell'Infanzia di via Ripa Canova
- Centro professionale commerciale (Normale femminile)
- Palazzo Postale
- Palazzo del Pretorio (nuovo)
- Ex Consolato d'Italia
- Chiesa Sacra Famiglia e casa delle suore del quartiere Saleggi
- Scuola dell'Infanzia del quartiere Saleggi
- Sagrato della Chiesa di S. Giovanni Battista a Solduno

- Chiesa della Santa Trinità dei Monti
- Cappella della Via Crucis di via Ai Monti
- Cappella di via Monte Ceneri
- Villa alla Selva e giardino, integrata nello spazio libero del cimitero
- Centrale idroelettrica e Roggia di Ponte Brolla
- Ponte di ferro sulla Maggia, Ponte Brolla

E nuove aree tutelate:
- Giardini pubblici Pioda
- Piazza Pedrazzini (con disposizioni pianificatorie speciali)
- Cimitero
- Giardini Fondazione Arp.

4.5 Edifici privati e singoli elementi

Edifici che, oltre all'intrinseca qualità architettonica, ben si inseriscono nel contesto urbano di riferimento e lo qualificano; la tutela non impedisce un ulteriore sfruttamento delle possibilità edificatorie residue oppure comporta solo una minima riduzione dello sfruttamento.

Sono considerati da tutelare:
- Studio Arch. Livio Vacchini
- Ferriera (arch. Livio Vacchini)
- Alcuni palazzi urbani plurifunzionali caratteristici del Quartiere Nuovo (primi '900)
- Alcuni palazzi urbani e ville appartenenti al contesto di Piazza Pedrazzini
- Fondazione Jean e Marguerite Arp, compreso il nuovo deposito e il parco
- Ville e palazzine della collina
- Edificio rurale alle Gerre di sotto
- Masserie sul Piano di Magadino.

4.6 Centro storico

Quanto agli edifici si fa riferimento alle NA PRP-CS, in particolare al settore C "Risanamento conservativo", al quale appartiene la maggior parte degli edifici del Centro storico, in particolare quelli la cui origine è anteriore al 1945. All'art. 5, gli obiettivi del settore C sono così definiti:

> [1]*Per risanamento conservativo degli edifici, degli spazi, dei manufatti esterni e degli arredi, s'intende l'intervento inteso a conservare al massimo caratteri distributivi interni essenziali, la forma esterna degli edifici e degli spazi aperti, i materiali e gli elementi costruttivi d'origine, consentendo l'introduzione dei servizi e degli impianti indispensabili per l'esercizio di attività compatibili con i caratteri degli edifici antichi (abitazione, commercio, servizi, ecc.).*

Tali obiettivi si concretizzano nelle disposizioni del Titolo secondo "Risanamento conservativo", art.i da 9 a 38, che contengono disposizioni assai rigide, improntate al criterio della salvaguardia di tutte le parti essenziali degli edifici, non solo esterni (muri perimetrali, caratteristiche delle facciate, dimensioni delle aperture, geometria fondamentale del tetto, gronde), ma anche interni (muri interni, quote delle solette, organizzazione tipologica); cambiamenti sono possibili solo in misura contenuta per provate esigenze tecniche e per il ricupero di valori storici e architettonici dell'edificio; disposizioni assai minuziose e restrittive vigono per le finiture e i dettagli degli interventi di restauro (materiali di copertura, intonaci e tinteggi, davanzali, serramenti e vetrature, gelosie e avvolgibili, inferriate, porte d'ingresso, illuminazione estera degli edifici, opere di cinta e cancelli, insegne e tende su suolo pubblico); si segnala anche l'art. 32 "Oggetti artigianali e artistici", che prescrive:

> *Singoli oggetti di pregio artistico o artigianale, all'esterno e all'interno degli edifici come: facciate dipinte a fresco, stucchi, pietra lavorata, soffitti, volte, affreschi, cornici, colonne, capitelli, inferriate, decorazioni di legno e stucco, devono essere rigorosamente conservati e restaurati.*

Per 4 edifici il PRP-CS inoltre stabilisce l'obbligo di copertura con tetto in piode (v. cap. 2.2).

Segnaliamo anche l'art. 37 "Salvaguardia della superficie abitativa", con il quale si stabilisce che, escluso il piano terreno, la superficie utile lorda delle attività artigianali e commerciali non può superare il 30%: con ciò indirettamente è possibile prevenire interventi di trasformazione che potrebbero stravolgere le caratteristiche architettoniche e tipologiche degli edifici storici.

Le disposizioni edilizie generali per il settore di risanamento conservativo, che con l'aggiornamento in corso del PRP-CS verranno sostanzialmente confermate, già tutelano l'integrità degli edifici e dei loro elementi architettonici e decorativi di pregio, anche se non specificamente segnalati. Le disposizioni per le nuove costruzioni nella zona tratteggiata (art.i 39-45), per gli interventi di sostituzione (art.i 46-51) e per i comparti di ristrutturazione (art.i 52-58) permettono inoltre di controllare i nuovi interventi edilizi e di riqualificare il contesto urbano di riferimento degli edifici di valore storico.

Sulla base delle considerazioni sopra espresse alla luce delle disposizioni conservative di cui la pianificazione del Centro storico e del Centro urbano di Locarno è dotata, in un primo momento non si è ritenuto di dover istituire delle tutele locali in base alla LBC all'interno del PRP-CS, ritenendo che lo strumento pianificatorio comunale fosse sufficiente a garantire la salvaguardia gli edifici segnalati nel censimento cantonale.

In ogni caso, già con la proposta per esame preliminare, all'interno del Centro storico erano stati ritenuti degni di una tutela d'interesse locale diversi elementi singoli e affreschi ubicati su edifici del centro storico, in particolare:
- Portali dell'antico palazzo De Muralto,
- Scalinata esterna di Palazzo Orelli Raffaeli
- Affresco della Madonna col Bambino nel portico della Casa d'abitazione con negozi fmn 333,
- Affresco della Madonna col Bambino sulla facciata della Palazzina con negozi fmn 218,
- Affresco quattrocentesco della Madonna del latte, Casa Simona fmn 549
- Affresco raffigurante la Vergine Immacolata fra due Santi sulla facciata della casa fmn 1109.

Alla luce delle argomentazioni dell'Ufficio beni culturali contenute nel rapporto d'esame preliminare sono state esaminate in seconda battuta le 95 proposte di tutela formulate dall'Ufficio dei beni culturali di oggetti appartenenti a piani particolareggiati di protezione, in particolare i piani particolareggiati del Centro storico (PRP-CS), del Centro urbano (PRP-CU).

Gli oggetti proposti sono stati valutati dettagliatamente ad uno ad uno, esaminando anche piani disponibili presso l'UTC, documenti storici (Monumenti d'Arte e di Storia, Inventario INSA, Inventario ISOS) e in taluni casi mediante sopralluoghi all'interno degli stessi. L'analisi è stata effettuata con i seguenti scopi:

La valutazione, attraverso un'analisi dettagliata di tali edifici con esplicita esposizione delle singole valutazioni, ha un triplice obiettivo:

1. individuare gli edifici censiti dall'UBC che non presentano particolari valori architettonici e storico-artistici da giustificare una tutela in base alla LBC;

2. evidenziare gli edifici che per la loro presenza, in particolare per il loro aspetto esterno, contribuiscono a conferire il carattere storico del contesto urbanistico in cui sono situati; si tratta in generale di edifici il cui aspetto attuale si è configurato tra la metà del '800 e i primi decenni del '900, assumendo i caratteri e gli stili caratteristici e usuali dell'epoca (accademismo, eclettismo, storicismo), importanti e pregiati appunto per la caratterizzazione del contesto ma senza particolare eccellenza, la cui salvaguardia e valorizzazione possono essere assicurate dalle disposizioni pianificatorie vigenti;

3. Individuare nel contesto del tessuto edificato ordinario protetto singoli edifici che presentano particolarità tipologiche, architettoniche, storico-artistiche e funzionali, che potrebbero giustificare una sovrapposizione alla salvaguardia già assicurata dalle disposizioni pianificatorie vigenti, anche una tutela in base alla LBC.

Per i casi menzionati al punto 3, l'attribuzione di un vincolo di tutela in base alla LBC non introdurrebbe un grado di protezione materialmente diverso rispetto al vincolo di conservazione o di mantenimento tramite le disposizioni pianificatorie; si tratterebbe piuttosto di un'informazione, da una parte verso il proprietario e, se del caso, del progettista per promuovere un'adeguata considerazione nel caso di interventi edili, dall'altra verso l'autorità comunale e verso i servizi cantonali affinché abbiano particolare attenzione nell'esame di una domanda di costruzione.

Per gli edifici che contengono singoli elementi (affreschi, sale, dipinti, facciate) tutelati come beni d'interesse cantonale il Cantone propone di istituire una tutela locale in base alla LBC su tutto l'edificio. In alcuni casi le caratteristiche dell'edificio non sono tali da giustificare una tutela estesa a tutto l'edificio; la valutazione della proposta è quindi negativa. In altri casi vi sarebbero le premesse per tutelare tutto l'edificio, ma si ritiene inopportuno applicare due diversi gradi di tutela per edifici che, con gli elementi tutelati a livello cantonale, costituiscono un'unità architettonica ed edilizia e che ne rappresentano il contesto: in questi casi si suggerisce una tutela cantonale di tutto l'edificio.

La valutazione ha portato alla scelta di 35 ulteriori oggetti, la cui tutela si giustifica per le seguenti categorie di motivazioni:

1. L'oggetto ha conservato fino ad oggi sia all'interno che all'esterno le caratteristiche tipologiche e/o architettoniche originarie;

2. L'oggetto presenta particolarità architettonico-decorative (stucchi, elementi decorativi, pitture) in facciata o all'interno particolarmente pregiate ed uniche;

3. L'oggetto assume nel contesto urbanistico un valore particolare per la sua funzione pubblica o d'interesse pubblico.

Nella tabella figura una quarta categoria di proposte di tutela, con 2 oggetti singoli (il Palazzo della Sopracenerina, al mapp. 146, in Piazza Grande 5 e Casa Rusca al mapp. 388, in Via Cittadella 20) per i quali si ritiene inopportuno applicare due diversi gradi di tutela, per cui si suggerisce una tutela cantonale complessiva su tutto l'edificio (v. cap. 3.1).

Nella lista è pure stato inserito quale bene culturale d'importanza locale l'affresco sulla facciata della casa al mappale 354 all'angolo Via Cittadella-Via Panigari, venuto alla luce negli scorsi mesi e in fase di restauro. L'oggetto non è ancora stato censito dall'Ufficio dei beni culturali

4.7 Nucleo di Solduno

Analoga riflessione come per il PRP-CS era stata fatta per gli edifici inclusi nel Nucleo di Solduno, pure regolamentato da un piano particolareggiato di protezione (PRP-CTS), anche se i valori storico-architettonici sono diversi da quelli della Città Vecchia; alla luce del carattere più rurale di questo nucleo, gli scopi sono stabiliti all'art. 3 delle relative norme:

Il piano di protezione del Centro tradizionale di Solduno ha come obiettivo la riscoperta dell'agglomerato come luogo pregiato di abitazione e di vita, grazie al miglioramento della qualità del tessuto edilizio, dell'ambiente, delle unità abitative e delle strutture utilizzate per il piccolo commercio e per i servizi, per il lavoro artigianale e per il ristoro e lo svago tramite:

a) la conservazione del tessuto antico e degli elementi validi nonché la protezione della forma del Centro tradizionale nel suo rapporto generale con il territorio; in particolare la conservazione del tessuto edilizio (percorsi e insiemi di edifici) nei caratteri morfologici-tipologici delle singole case e dei manufatti e degli spazi esterni che vi corrispondono;

b) la salvaguardia dei valori formali e il restauro del tessuto tradizionale e del paesaggio naturale antropizzato con l'eliminazione degli elementi di disturbo esistenti;

c) l'esclusione dei contenuti gravemente incompatibili con il nucleo tradizionale e la progressiva eliminazione degli elementi deturpanti, generalmente corrispondenti all'ultima fase della crescita urbana dopo il 1945;

d) la protezione e la rivalorizzazione degli oggetti culturali, artistici e naturali di pregio;

e) la salvaguardia e il promovimento dell'abitazione quale elemento essenziale e qualitativo dei contenuti sociali del Centro tradizionale unitamente al promovimento del commercio, dei servizi e dell'artigianato nonché dell'insieme delle relazioni che legano queste attività;

Di principio tutte le costruzioni anteriori al 1945 sono categorizzate come “Edifici da conservare”. (art. 5), per i quali, sotto il titolo “Risanamento conservativo” sono previste rigorose e dettagliate norme di protezione (art.i 7-27), sulla falsariga di quelle del Centro storico. Inoltre per 18 edifici espressamente segnalati vige l’obbligo di copertura del tetto con piode (v. cap. 2.2).

In ogni caso, già con la proposta per esame preliminare, all’interno del nucleo di Solduno era stati ritenuti degni di una tutela d’interesse locale l’affresco raffigurante la Madonna col Bambino e due Sante sulla facciata della casa fmn 2130.

Come per il Centro storico, anche nel caso del Nucleo di Solduno, alla luce delle argomentazioni dell’Ufficio beni culturali contenute nel rapporto d’esame preliminare sono state esaminate in seconda battuta le 5 proposte di tutela formulate dall’Ufficio dei beni culturali. Sulla base degli stessi criteri di valutazione indicati nel capitolo precedente si è quindi deciso di tutelare come BCL il torchio e il relativo edificio al mapp. no 2208 in Contrada Maggiore 33.

4.8 Monumenti e sculture

Trattandosi di elementi d’arredo che con il tempo possono anche essere ricollocati e/o integrati in una diversa sistemazione dei relativi spazi pubblici. Una tutela alla stessa stregua come degli edifici o delle aree non è giustificata.

Le scelte di tutela in tal senso devono limitarsi agli oggetti che presentano una forte integrazione con lo spazio pubblico di riferimento, come ad esempio:
- Monumento Barone Marcacci in Piazza Sant’Antonio
- Monumento G.B. Pioda in Piazza San Francesco
- Monumento Mordasini al Bosco Isolino
- Limnigrafo sul Lungolago
- Fontana Pedrazzini
- Fontana e scultura Bagnante (giardini pubblici Pioda)
- Edicole per affissione (giardini pubblici Rusca)
- Croce cimiteriale Solduno

Ulteriori oggetti da tutelare come tali per il loro valore, ma che potrebbero anche trovare altra collocazione, essendo prioritario un ridisegno dei relativi spazi pubblici sono:
- Scultura di Tony Cragg (Piazza Grande)
- Toro di Remo Rossi (Giardini pubblici Rusca)
- Scultura di Rosalda Gilardi (Giardini Rusca)
- Pegaso di Remo Rossi (Piazza Castello)
- Scultura Nag Arnoldi (Castello)
- Scultura Paolo Bellini (Largo Zorzi)
- Leoni di Remo Rossi (Via Pedramonte)
- San Carlo di Remo Rossi (Via Vallemaggia)
- Gruppo scultoreo di Nag Arnoldi davanti all’Ospedale
- Nudo di donna di Remo Rossi (fontana Vigizzi)
- Risveglio di Pedro Pedrazzini (Via F. Chiesa)
- Scultura di Rosalda Gilardi (Monti della Trinità)
- Sculture dei Giardini Arp
- Affresco raffigurante la Madonna con Bambino su Casa Pioda, fmn 3625 (Piazza Cinque Vie)

4.9 Dati riassuntivi

Riassumendo le proposte di tutela comunali a confronto con gli oggetti censiti dall'Ufficio dei beni culturali (UBC), si presenta il presente quadro (riferito ai soli beni culturali di interesse locale).

Oggetti censiti dall'UBC	221

Tutele locali proposte dal Comune	107
Ulteriori tutele aggiunte in corso di studio (affresco in Vicolo Panigari mapp. 354 e scultura Bernard Venet nei Giardini Rusca)	2
Totale beni tutelati di interesse locale ritenuti nella variante	**109**

È da considerare che per 3 dei 221 oggetti censiti dall'UBC il Comune anziché una tutela d'interesse locale propone una tutela cantonale estesa a tutto l'edificio (v. cap. 3.1); quindi il 50% delle proposte dell'UBC sono state ritenute dal Comune.

Va aggiunto che una cinquantina di altri oggetti, pur non tutelati, sono codificati come edifici con vincolo di mantenimento o di conservazione nei PRP del Centro storico, del Centro urbano e del Nucleo di Solduno.

Nell'ottica di un approccio per criteri queste percentuali assumono comunque un'importanza secondaria rispetto alla corretta applicazione dei criteri di scelta, tanto più che le statistiche sono da relativizzare per il fatto che l'UBC in diversi casi allestisce schede distinte per singole parti dello stesso oggetto.

5 Zone d'interesse archeologico

L'Ufficio dei beni culturali ha proposto 6 zone d'interesse archeologico:
- Monte Brè
- Solduno
- S. Antonio
- Castello / Nucleo
- Via S. Jorio
- Via dei Cappuccini

La delimitazione dei perimetri si basa su dati e conoscenze scientifiche in ambito storico-archeologico, in particolare sull'ubicazione dei ritrovamenti di oggetti archeologici nel corso dei decenni e sull'ipotesi che, sulla base di documenti e informazioni storiche, in una data area possano giacere elementi ed oggetti d'interesse archeologico.

Quanto alle implicazioni normative rinviamo al cap. 6.2.1.

Nella proposta definitiva le zone d'interesse archeologico saranno inserite in un piano normativo da definirsi.

6. Modifiche normative

6.1 Considerazioni generali

L'introduzione delle tutele e l'adeguamento delle norme edilizie e pianificatorie alla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali (LBC) comporta diverse modifiche di varie disposizioni normative di cui la Città di Locarno è dotata.

Considerato l'alto numero di oggetti tutelati, la loro specificazione non è integrata nel testo delle norme stesse, ma figura in elenchi allegati. La numerazione propria a livello comunale degli oggetti tutelati sarà stabilita con la proposta definitiva di variante.

Nell'allegato 1 sono riportate le modifiche delle normative citate.

6.2 Commento alle singole modifiche

6.2.1 Piano regolatore della città di Locarno – Territorio urbano

Art. 38 Beni culturali protetti (in precedenza "Monumenti culturali")

Adeguamento formale alla LBC e a seguito dell'introduzione dei perimetri di rispetto di alcuni beni culturali d'interesse cantonale.

Art. 38bis Beni culturali protetti – effetti della protezione

I capoversi 1, 2 e 4 riprendono la formulazione standard imposta sulla base della LBC, che vincolano il proprietario del bene.

Il capoverso 3 è un'aggiunta alla norma-tipo cantonale e che tiene conto delle differenze fra le diverse tipologie e situazioni di un bene culturale tutelato a livello cantonale e per evitare che l'iscrizione della tutela possa essere assimilata in ogni caso ad una conservazione assoluta. In un contesto urbano, laddove la tutela si giustifica, più che per il valore dell'edificio in sé, per il carattere che la sua presenza conferisce allo spazio pubblico e alla presenza di ville su fondi privati di una certa dimensione che offrono ancora potenziali edificatori importanti, l'obiettivo di tutela non è necessariamente in contrasto con interventi di trasformazione, con l'accostamento sullo stesso fondo di nuovi edifici moderni, eventualmente anche con aggiunte e ampliamenti, se attuati con qualità e rispetto dell'edificio originario.

In quest'ottica l'elenco dei beni culturali d'interesse locale è corredato da una scheda che indica gli elementi e fattori che ne giustificano la tutela e quindi dei conseguenti criteri d'intervento.

Art. 38ter Beni culturali protetti – effetti della protezione

Si tratta di una formulazione standard, che riprende le disposizioni della LBC inerenti gli obblighi e gli impegni che derivano al Cantone e al Comune dall'iscrizione di una tutela. A tal proposito rinviamo al già citato articolo di Lorenzo Anastasi e Davide Socchi, *Conseguenze finanziarie della protezione dei beni culturali*, in RDT I-2014.

Art. 38quater Zone d'interesse archeologico

Le zone d'interesse archeologico comportano unicamente, in caso di domanda di costruzione all'interno delle stesse, l'obbligo di menzione nel relativo modulo e di avviso dell'inizio dei lavori, in modo che i servizi cantonali preposti possano predisporre le necessarie verifiche.

Art. 38quinquies Beni archeologici

Si tratta di una formulazione standard basata sulla PBC, che statuisce l'obbligo per chiunque scoprisse un bene culturale e/o archeologico, anche se non esplicitamente tutelato, di segnalarlo all'autorità, in modo che possa predisporre i necessari interventi di verifica, d'indagine e, se del caso, di tutela.

6.2.2 Settore 2 – Campagna – Solduno e Monti della Trinità

Art. 16 Zona residenziale pedemontana

Il nuovo comparto del nucleo è dettato dalla necessità di salvaguardare il tessuto edilizio e urbanistico nel quale è inserito l'edificio da tutela re al mapp. 1232 (Villa Rossa), caratterizzato dalla schiera di 3 edifici (comprendente anche gli edifici ai mapp.i 1231 e 1233 e dai rispettivi giardini pensili affacciati su Via alla Basilica. Del contesto di questo gruppo fa parte anche l'edificio al mapp. 1882, di epoca recente, che può essere sostituito, mantenendone le volumetrie (v. cap. 4.3 "Indirizzi pianificatori per i comparti particolari", D – Comparto di Via alla Basilica").

Art. 19 Fabbricati degni di protezione

L'articolo può essere stralciato, in quanto superato dalle nuove disposizioni conformi alla LBC.

6.2.3 Piano particolareggiato del quartiere Rusca (QR)

Art. 10bis Isolati con obbligo di allineamento sul filo del marciapiede

Negli isolati compresi fra Via Varesi, Via Luini – Piazza Muraccio – Via Ciseri, Via della Posta e Via Orelli (v. cap. 4.3 "Indirizzi pianificatori per i comparti particolari", C – Isolati con edifici urbani a filo stradale del Quartiere Nuovo") si trovano diversi edifici tutelati situati sul filo del marciapiede; ciò è in contrasto con gli arretramenti vigenti nel piano particolareggiato del Quartiere Rusca; essi sono inseriti in un tessuto edificato assai denso, pure costituito da edifici tutti edificati sul filo del marciapiede, che difficilmente potranno essere sostituiti da edifici arretrati che possano sfruttare le potenzialità edificatorie previste. Lo scenario urbanistico previsto dal piano particolareggiato è praticamente inattuabile e gli arretramenti rischiano di produrre un tessuto edificato ibrido.

Si propone quindi, anche in questo caso quale misura di salvaguardia del contesto degli edifici tutelati, di sostituire su alcuni fronti la linea di arretramento e di sostituirla con l'obbligo di allineamento sul filo del marciapiede; ne contempo si favorisce la costruzione in contiguità.

L'allineamento non è invece modificato lungo Via Orelli per due motivi: per l'edificazione su questi fronti, che è meno pregiata e densa; per le caratteristiche viarie e spaziali di Via Orelli che presenta forte traffico, immissioni foniche e marciapiedi stretti.

Art. 10ter Comparto speciale di Piazza Fontana Pedrazzini

La regolamentazione particolare di Piazza Fontana Pedrazzini comprende due aspetti: la tutela non solo degli edifici, ma anche del loro affaccio sulla Piazza e sulle strade che vi confluiscono, caratterizzati dalle cinte originarie, con muretti e inferriate che delimitano lo spazio pubblico e con le sistemazioni a giardino degli spazi retrostanti, davanti agli edifici; in secondo luogo il vincolo di una

progettazione di eventuali nuovi edifici sulle parti retrostanti dei fondi, lungo le vie della Posta, Orelli e Cattori, che sappia articolare bene i nuovi volumi con quelli degli edifici tutelati.

Queste disposizioni si integrano con le disposizioni di tutela delle caratteristiche d'inizio '900 dello spazio pubblico di Piazza Fontana Pedrazzini (v. cap. 4.3 "Indirizzi pianificatori per i comparti particolari", A – Isolati attorno a Piazza Fontana Pedrazzini").

Art. 10^{quater} Isolati con regolamentazione particolari delle opere di cinta

Questi isolati, situati fra Piazza Fontana Pedrazzini, si caratterizzano, più che per la qualità degli edifici (in effetti non ve ne sono di tutelati) per la qualità delle cinte - in buona parte ancora quelle originarie d'inizio '900 – e degli spazi verdi e a giardino davanti alle case. Ciò conferisce al comparto un carattere urbanistico di tipo residenziale particolare, al quale partecipa anche la stessa Piazza Fontana Pedrazzini (v. cap. 4.3 "Indirizzi pianificatori per i comparti particolari", B – Isolati residenziali con cinte del Quartiere Nuovo").

La regolamentazione proposta non solo tutela le cinte d'inizio '900, ma promuove anche la realizzazione, laddove mancanti, delle nuove cinte in analogia a quelle originarie, come pure della sistemazione a giardino e a verde degli spazi fra gli edifici e le strade.

7. Aspetti procedurali

7.1 Esame preliminare

Il documento con la proposta di variante è stato trasmesso al Dipartimento del territorio il 4 febbraio 2015 per l'esame preliminare dei servizi cantonali, ai sensi dell'art. 25 cpv. 3 della Legge sullo sviluppo territoriale (Lst) e dell'art. 34 del relativo Regolamento (RLst).

Il rapporto d'esame preliminare del Dipartimento del territorio è del 16 agosto 2016.

Di seguito si da conto come il Municipio abbia dato seguito alle osservazioni espresse dal Dipartimento del territorio con l'esame preliminare. Le modifiche sono state integrate nei documenti di variante definitivi e il presente rapporto di pianificazione è stato conseguentemente aggiornato.

7.1.1 Esito dell'esame preliminare

Il Dipartimento del territorio, sulla scorta dei preavvisi dei servizi cantonali coinvolti, ha espresse le seguenti osservazioni e richieste di approfondimento.

- Il Dipartimento non condivide la scelta di non tutelare quali beni culturali d'interesse locale 36 proposte di tutela di oggetti situati prevalentemente nel settore di Vai Varenna-Via Franzoni e nel Quartiere Nuovo.

- Il Dipartimento non condivide la scelta di principio di non istituire tutele in base alla LST di edifici nei comprensori disciplinati da piani particolareggiati che prevedono già disposizioni conservative o di mantenimento

- Stralciare nella tabella Allegato B delle NAPR (elenco dei beni culturali d'interesse locale) la colonna inerente i criteri d'intervento e il relativo riferimento nell'art. 38bis "Beni culturali protetti – effetti della protezione", cpv. 3.

- Riformulare e ripensare la nuova disposizione normativa concernente la nuova edificazione nel comparto di Piazza Pedrazzini (PP-QR, art. 10ter) in relazione alla tutela dei beni culturali e inserirla nell'allegato B delle NAPR (elenco dei beni culturali d'interesse locale).

- Coordinare la proposta pianificatoria che modifica le linee d'arretramento in alcuni isolati del Quartiere Nuovo introducendo l'allineamento obbligatorio sul filo del marciapiede con la scheda relativa agli assi urbani (Via Luini) del Programma di agglomerato del Locarnese (PALoc).

Inoltre il Dipartimento del territorio, accanto ad alcune conferme, precisazioni ed estensioni, annuncia l'intenzione di tutelare quali beni culturali d'interesse cantonale i seguenti oggetti:
- Palazzo del Pretorio
- sede OFIMA
- organo della Chiesa di San Giovanni Battista a Solduno
- croce cimiteriale alla Madonna del Sasso
- tutto l'insieme di Piazza Grande, tra l'intersezione con Via alla Motta e Via delle Pannelle.

7.1.2 Aggiornamento della proposta alla luce dell'esame preliminare

Alla luce delle osservazioni sopra menzionate il Municipio ha deciso di procedere ai seguenti adeguamenti delle proposte contenute nell'incarto per l'esame preliminare.

- Le 98 proposte di tutela d'interesse locale di edifici soggetti a vincolo conservativo o di mantenimento all'interno dei piani particolareggiati sono state riesaminate alla luce delle argomentazioni dell'Ufficio beni culturali contenute nel rapporto d'esame preliminare; da questo riesame è scaturita la scelta di tutelare ulteriori 36 oggetti quali beni culturali d'interesse locale (v. cap. seguente).

- Dalla tabella dei beni culturali d'interesse locale (Allegato B delle NAPR) è stralciata la colonna indicante i criteri di intervento.

- È stata adeguata la formulazione dell'art. 38bis alla luce delle osservazioni espresse e a seguito dello stralcio della modifica della tabella Allegato B NAPR, di cui sopra.

- È pure stata adeguata la formulazione dell'art. 10ter PP-QR, relativo alla tutela delle cinte e dei giardini nel comparto di Piazza Fontana Pedrazzini.

Il Municipio, in virtù dell'autonomia concessa al Comune dalla legislazione federale e cantonale in ambito pianificatorio e per quanto riguarda le scelte relative ai beni culturali d'interesse locale conferma le sue proposte per quanto riguarda:

- la scelta degli oggetti da tutelare d'interesse locale, situati fuori dai perimetri dei piani particolareggiati; non vengono aggiunti altri oggetti rispetto a quelli che figurano nei documenti per esame preliminare, ritenendo che lo scenario di sviluppo urbanistico preconizzato dagli strumenti pianificatori vigenti nei casi specifici, alla luce anche di una ponderazione rispetto all'oggettivo valore storico-architettonico degli edifici in questione, sia prevalente rispetto agli obiettivi di tutela;

- la modifica delle linee di arretramento in alcuni comparti del Quartiere Nuovo tra Via Orelli, Via della Posta, Via Ciseri, Piazza Muraccio, Via Luini e Piazza Castello con introduzione di allineamenti obbligatori a filo del marciapiede; si ribadiscono le motivazioni esposte nel rapporto di pianificazione del gennaio 2015; si è costatato che le misure contenute nella scheda Inf 12 del Programma d'agglomerato di seconda generazione del PALoc 2, concernente il miglioramento della sicurezza per la mobilità lenta in Via Luini non ha alcuna pertinenza con la regolamentazione degli arretramenti/allineamenti dell'edificazione.

7.2 Consultazione pubblica

La documentazione della variante è stata esposta al pubblico dal 15 novembre al 15 dicembre 2017, con avviso apparso sul Foglio Ufficiale no. 90 del 10 novembre 2017 e sui quotidiani.

La documentazione esposta comprendeva i seguenti atti:
- Documento per esame preliminare, gennaio 2015
- Esame preliminare, 16 agosto 2016
- Aggiornamento proposta di variante a seguito dell'esame preliminare, novembre 2017

Entro i termini indicati sono pervenuti 12 scritti con osservazioni e proposte. 6 scritti sono di privati proprietari intervenuti in relazione a questioni legate al proprio fondo. Altri 5 scritti – 3 di persone private e 2 di enti a scopo ideale – affrontano invece la tematica della tutela dei beni culturali in termini più generali. Si segnala infine la presa di posizione dell'Associazione degli Amici del Teatro di Locarno, che si oppone alla rinuncia alla tutela del Teatro Kursaal.

Le singole osservazioni e le relative risposte del Municipio sono riportate negli allegati 1, 2 e 3 del presente rapporto.

7.3 Prossimi passi

La presente variante pianificatoria segue la procedura per l'adozione definita dagli artt. 25 e seguenti della Legge sullo sviluppo territoriale (Lst).

- In base agli esiti dell'esame preliminare e dell'informazione alla popolazione, l'Esecutivo mediante messaggio municipale sottopone la variante per adozione al Consiglio comunale.

- Con l'adozione della variante il Municipio procede sollecitamente alla sua pubblicazione presso la cancelleria comunale per il periodo di trenta giorni e nel contempo ne da comunicazione mediante lettera semplice ai proprietari coinvolti.

- Contestualmente alla pubblicazione, il Municipio trasmette al Consiglio di Stato gli atti adottati relativi alla variante.

- Il Consiglio di Stato esamina gli atti e decide i ricorsi, approva in tutto o in parte la variante, oppure nega l'approvazione.

- Quando si imponga una modifica che coinvolga il diritto comunale, esso rinvia gli atti al Comune, affinché vi provveda entro congruo termine ripetendo la procedura di adozione per le parti da modificare.

La procedura di adozione e approvazione della variante proposta coinvolge tutti gli uffici cantonali preposti ad esprimersi nel merito.

Dr. Arch. Fabio Giacomazzi

Manno, 16 aprile 2018

Città di Locarno – Variante beni culturali

Risposte alle osservazioni espresse nella pubblica consultazione

Esposizione pubblica dal 15 novembre al 15 dicembre 2017

Nome	*Mapp.*	*Osservazione/richiesta/proposta*	*Risposta del Municipio*
Privato proprietario	361	Si oppone all'estensione del perimetro di rispetto 5 in quanto penalizza ulteriormente la proprietà, già sottoposta alla regolamentazione del PRP-CS e alle severe NAPR-CS; in particolare limita severamente la possibilità di disporre, sistemare e abitare (posteggi) e ne diminuisce il valore	Di competenza del Cantone. Va precisato che con o senza inclusione nel perimetro di rispetto, le norme del PRP-CS non impongono i vincoli (di disporre, di sistemare e di abitare) paventati e che comunque la formazione di posteggi all'interno del settore di risanamento conservativo dello stesso PRP-CS non è ammessa.
Privato proprietario	43	Si oppone al vincolo di tutela dell'edificio; invoca il fatto che non presenti un pregio particolare e la parità di trattamento con altri edifici del Quartiere Nuovo, censiti dall'UBC e per i quali non è stato dato seguito alla proposta di tutela; anticipa la richiesta di indennizzo per esproprio materiale in caso il vincolo di tutela fosse mantenuto	L'edificio è una delle ultime testimonianze ancora integre dell'architettura eclettica che ha caratterizzato la prima fase di edificazione del Quartiere Nuovo; rispetto ad altri edifici simili, di cui non si propone la tutela, la scelta è sostenuta dal fatto che l'edificio rispetta gli arretramenti oggi vigenti nel QN e dispone di un ampio terreno residuo, che permette di sfruttare i parametri edificatori vigenti.
Privato proprietario	1064	Chiede una riduzione del perimetro di rispetto del Cimitero, Santa Maria in Selva e Casa Fiori • sul lato nord, in quanto la facciata dell'edificio mapp. 1058, tutelato BCC (Casa Fiori), sul retro non presenta particolari valori architettonici • sul lato est, in quanto la facciata sud dell'edificio al mapp. 1064 non presenta alcun legame architettonico con il bene tutelato.	Di competenza del Cantone.
Privato proprietario	1685	Si oppone alla tutela in quanto non rispecchia nessuno dei 4 criteri indicati nel Rapporto di pianificazione per giustificare la tutela: 1. valore oggettivo dell'edificio 2. valutazione del degrado 3. inserimento nel contesto 4. conseguenze economiche.	Rispetto ai 4 criteri indicati dal proprietario, si formuliano le seguenti considerazioni. 1. Valore oggettivo dell'edificio: si tratta di una testimonianza pregevole, ancora largamente intatta, dell'architettura eclettica, che ha caratterizzato la prima fase di edificazione del Quartiere Nuovo; 2. Valutazione del degrado: l'edificio è abitato e relativamente in buono stato, che può continuare ad essere utilizzato con semplici interventi di rinnovo delle parti interne e dell'impiantistica; gli interventi sulle aree esterne non hanno toccato il valore dell'edificio e non sono irreversibili; 3. Inserimento nel contesto: l'edificio è parte integrante del contesto di Piazza Fontana Pedrazzini, l'ultimo scorcio del Quartiere Nuovo ad aver mantenuto, con una certa continuità e malgrado i due edifici sul lato nord, le caratteristiche architettoniche originarie della sua prima fase di edificazione; la demolizione e la sostituzione dell'edificio in questione rappresenterebbe

Nome	*Mapp.*	*Osservazione/richiesta/proposta*	*Risposta del Municipio*
			una grave menomazione di questo caratteristico contesto; 4. Conseguenze economiche: le ridotte dimensioni del terreno (mq 423), rispettando l'indice di area libera e le distanze da confine, rendono comunque difficoltoso un pieno sfruttamento razionale del potenziale edificatorio teorico (IS 2.6) con una nuova costruzione; uno sviluppo in altezza si presenta assai problematico rispetto alla retrostante facciata ovest della clinica Santa Chiara. La richiesta non può essere accolta.
Privato proprietario	2513	Si chiede di ridurre l'estensione del perimetro di rispetto, che peraltro impedirebbe di edificare sul fronte di Via Selva uno stabile già previsto originariamente dall' Arch. Mariotta nell'ambito di un progetto complessivo di edificazione del comparto.	Di competenza del Cantone. Si condivide l'esigenza che il complesso edificato possa essere sviluppato e ampliato nel rispetto dell'edificio originario tutelato. Dal profilo normativo il perimetro di rispetto è solo uno strumento di controllo della qualità della nuova edificazione limitrofa e non un vincolo che esclude ulteriori sviluppi edilizi.
Privato proprietario	1780	Chiede che fra le deroghe previste al nuovo art. 38bis NAPR Locarno, accanto alla distanza tra edifici, sia prevista anche una deroga per la distanza dalle strade	La modifica richiesta era già stata ventilata prima della ricezione dell'esame preliminare e prima dell'esposizione pubblica; sarà inserita nella versione definitiva delle nuove disposizioni normative. È previsto di dare seguito alla richiesta.
Privato cittadino	197	Si oppone allo stralcio del vincolo di tutela al Teatro Kursaal, per il valore storico-sociale dell'edificio nel contesto dei Giardini Rusca	V. risposta all'Associazione Amici del Teatro. Si precisa che per le Scuole di Piazza Castello non è previsto alcun vincolo di tutela.
	4848	Chiede che nell'ambito della tutela del Parco ex-Balli sia tutelata anche la grotta artificiale	Lo studio di fattibilità per la formazione dell'autorimessa sotto il Parco ex-Balli fra le altre cose dovrà fornire una risposta alla domanda se è possibile realizzare la nuova struttura mantenendo la grotta. Non si ritiene opportuno vincolare già in questa fase pianificatoria le possibili opzioni dello studio di fattibilità. La richiesta non può essere accolta.
Privato cittadino	in generale	Chiede di estendere la tutela a tutti gli edifici superstiti rimasti (si intende quelli antecedenti alla 2. Guerra Mondiale)	Quello di essere stati realizzati prima di un determinato anno non può essere il criterio unico e assoluto per l'attribuzione di una tutela. Al di là di una valutazione qualitativa dell'oggetto, la scelta se tutelare o no va ponderata rispetto ad altri criteri di ordine pianificatorio e urbanistico, ad esempio le caratteristiche del co testo edificato e il significato dell'edificio per rapporto a questo contesto, oppure obiettivi di ristrutturazione urbanistica, rispetto ai quali l'edificio esistente sarebbe inappropriato. La richiesta non può essere accolta.
		Si chiede la demolizione di edifici recenti deturpanti e la ricostruzione degli edifici scomparsi, rispettivamente il ripristino di giardini smantellati o occupati da edifici	Il diritto svizzero non offre gli strumenti legali per imporre la demolizione di edifici esistenti, realizzati sulla base di una licenza edilizia rilasciata legalmente, nemmeno se si trovano in contrasto con le disposizioni di zona attualmente vigenti. L'unica possibilità sarebbe quella di far riconoscere l'interesse pubblico della misura, istituire un vincolo d'esproprio e pagare pieno indennizzo. Al di là

Nome	*Mapp.*	*Osservazione/richiesta/proposta*	*Risposta del Municipio*
			degli insuperabili ostacoli giuridici ed economici, la ricostruzione degli edifici scomparsi sarebbe un'operazione anche culturalmente ingiustificata. La richiesta non può essere accolta.
		Tutela integrale del Teatro Kursaal	V. risposta all'Associazione Amici del Teatro.
		Diverse proposte di dettaglio	Le proposte intese ad estendere la tutela ad ulteriori edifici coincidono con quelle della STAN, per cui si rinvia alla relativa tabella allegata. Per le proposte intese a ripristinare e ricostruire oggetti scomparsi o alterati si rinvia al commento d'ordine generale di cui sopra.
Partito socialista – Gruppo territorio	in generale	Sono formulate diverse osservazioni d'ordine generale	
		• È criticato il disordine e una certa confusione con cui vengono presentate le varie schede elaborate dall'UBC, con doppioni e schede elencate senza logica; è indispensabile un riordino di tutte le schede, in modo da poter presentare un elenco coerente; inoltre va chiarito se le singole schede devono occuparsi di in intero mappale, o solo di specifici edifici; se per i giardini e gli spazi esterni degli edifici è necessario prevedere singole schede, esse dovrebbero essere affiancate a quelle degli edifici relativi, e non essere presentate in modo separato.	L'osservazione è condivisa dal Municipio; nella tabella con la specificazione della scelta delle tutele, almeno di quelle d'importanza locale che sono di competenza del Comune, gli oggetti appartenenti ad una stessa unità edile sono stati raggruppati.
		• Cartografia obsoleta	La cartografia è quella disponibile quando il mandato è stato avviato; dal momento che la cartografia in questo caso non è uno strumento di scelta e di valutazione, ma serve semplicemente per un compendio visivo delle proposte di tutela, un costante aggiornamento non si giustifica dal profilo dell'economia procedurale; la versione definitiva delle proposte di tutela è stata riportata su una mappa aggiornata. È previsto di dare seguito alla richiesta.
		• Scelte non sempre coerenti con i criteri indicati; il numero esiguo di proposte di tutela del Municipio andrebbe meglio spiegato	I criteri di scelta sono indicati nel rapporto di pianificazione e si basano essenzialmente sul significato e l'importanza degli edifici per rapporto al contesto al quale appartengono. Si tratta comunque, solo per i BCL, su 221 oggetti censiti dall'UBC, di 109 oggetti, ossia il 50%, il Municipio propone la tutela; va aggiunto che una cinquantina di altri oggetti, pur non tutelati, sono codificati come edifici con vincolo di mantenimento o di conservazione nei PRP del Centro storico, del Centro urbano e del Nucleo di Solduno. Nell'ottica di un approccio per criteri queste percentuali assumono comunque un'importanza secondaria rispetto alla corretta applicazione dei criteri di scelta, tanto più che le statistiche sono da relativizzare per il fatto che l'UBC in diversi casi allestisce schede distinte per singole parti dello stesso oggetto. Anche alla luce dei criteri cui si è accennato, le singole scelte possono comunque essere opinabili; il Municipio ha sostanzialmente seguito le scelte del pia-

Nome	*Mapp.*	*Osservazione/richiesta/proposta*	*Risposta del Municipio*
			nificatore, ad eccezione di singoli casi, in cui sono entrate in gioco anche altre considerazioni. È comprensibile che anche il rischio di indennizzi ai privati per espropriazione materiale sia stato preso in considerazione per determinate scelte. Si prende atto dell'osservazione.
		• Proposte ulteriori di tutela di edifici del moderno	Riguardo agli esempi citati di architettura moderna, di cui si lamenta siano stati dimenticati, si ricorda che Il mandato prevedeva unicamente di valutare le proposte formulate dall'Ufficio dei beni culturali; non erano previste ulteriori indagini peraltro, in base alla relativa Legge, di competenza dei servizi cantonali; un'ulteriore analisi, soprattutto dell'architettura del moderno, sarebbe auspicabile, ma deve essere fatta con un approccio diverso rispetto a quello dell'UBC e non può ridursi ad un semplice elenco di oggetti di antiquariato (o di modernariato) senza chiari criteri di scelta e avulsa da considerazioni di ordine pianificatorio e urbanistico; questo vale a maggior ragione per gli edifici del moderno. La richiesta per il momento non può essere accolta.
		• Estensione dei perimetri di rispetto, non comprensibili e incoerenti	L'osservazione riguarda le proposte di competenza dell'UBC. Si condivide comunque l'osservazione.
		• Procedura di informazione e partecipazione carente e non adeguata all'importanza dell'oggetto	Il Municipio ritiene di aver pienamente ossequiato le disposizioni in materia di informazione pubblica, secondo la Legge sullo sviluppo territoriale, attraverso l'esposizione, per la durata di un mese, di tutti gli atti relativi alla modifica pianificatoria e ha esaminato con attenzione le osservazioni giunte durante questo lasso di tempo.
		• Nuove proposte di tutela locale	Le considerazioni puntuali espresse nella tabella allegata mostrano che in gran parte i suggerimenti formulati e trasmessici nel 2013 sono stati considerati; per quanto riguarda le ulteriori proposte di tutela, si fa riferimento a quanto espresso sopra.
		• Beni culturali nei centri storici poco considerati	Per quanto riguarda il Centro storico e il nucleo di Solduno si è proceduto ad una verifica delle caratteristiche e dello stato edificio per edificio; sono stati scelti per la tutela gli edifici che hanno conservato integralmente le caratteristiche tipologiche e/o architettoniche esterne e interne, quelli con particolari elementi architettonici e decorativi di pregio e quelli che nel contesto urbanistico assumono un valore particolare per la loro funzione pubblica o d'interesse pubblico. Per gli altri edifici censiti dall'UBC, si è ritenuto che, in assenza di pregi architettonici e storico-artistici evidenti, le disposizioni conservative dei piani particolareggiato siano sufficienti a salvaguardare edifici degni di essere mantenuti per il loro contributo alla caratterizzazione del contesto urbano. Si prende atto dell'osservazione.

Nome	*Mapp.*	*Osservazione/richiesta/proposta*	*Risposta del Municipio*
		• Sculture non devono essere oggetti immobili	In effetti le proposte di tutela di sculture, a parte singoli casi giustificati, non sono vincolate all'ubicazione. Quanto richiesto è già previsto.
		Alla presa di posizione è allegata una tabella dettagliata di suggerimenti trasmessa al pianificatore nel 2013	V. commenti puntuali alla tabella in allegato.
Privato cittadino		Propone la tutela di alcuni edifici:	
		• Edificio della Fondazione Remo Rossi in Piazzetta Remo Rossi	Il destino dell'edificio è da considerare nell'ambito di una riqualifica del comparto degli spazi pubblici fra il Castello Visconteo, la Rotonda e il Palacinema. La richiesta non può essere accolta.
		• Atelier dell'artista Remo Rossi in Via Angelo Nessi	Gli edifici che compongono il complesso dell'atelier, malgrado siano stati l'ambiente in cui lo scultore ha operato, non presentano particolari qualità architettoniche e non sono compatibili con il carattere urbano intensivo che il comparto sta assumendo e deve assumere. La richiesta non può essere accolta.
		• Fondazione Jean e Marguerite Arp in Via delle Vigne a Solduno	È già proposta come BCL nel documento presentato per esame preliminare Quanto richiesto è già previsto
		• Abitazione e atelier del pittore Bruno Nizzola in Via Monteguzzo	Ha principalmente valore contestuale; si ritiene che le norme PRP-CS siano sufficientemente rigide per salvaguardare le caratteristiche architettoniche dell'edificio.
		Inoltre propone di ricollocare il Monumento ad Augusto Mordasini dal Bosco Isolino ai Giardini Rusca, fra il Teatro e Via della Pace	La posizione sull'asse di Via Simone da Locarno non può essere considerata come marginale e poco qualificata; la tutela non preclude comunque una futura ulteriore ricollocazione in altro luogo; un'eventuale ricollocazione nei Giardini Rusca va comunque verificata nell'ambito di un progetto generale di sistemazione dell'area Piazza Grande – Largo Zorzi. La richiesta per il momento non può essere accolta.
Società ticinese per l'arte e la natura (STAN)	in generale	Si chiede che le scelte di tutela del Municipio riflettano integralmente le proposte suggerite dall'UBC	Va chiarito che nella dinamica del processo decisionale, in considerazione della ripartizione delle rispettive competenze in materia, il Cantone ha il compito di elaborare un censimento di oggetti che sottopone al Comune, il quale attraverso i suoi organi – Municipio e poi Legislativo - ha il compito di ponderare e valutare gli oggetti censiti alla luce di diversi criteri, non solo d'ordine economico (eventuali richieste d'indennizzo o di partecipazione ai costi di manutenzione) ma soprattutto alla luce del significato che i singoli edifici ricoprono nella caratterizzazione del conteso urbanistico e per rapporto ad altri intendimenti pianificatori previsti e consolidati. Una ripresa in "toto" senza una propria valutazione di merito di tutte le proposte dell'UBC equivarrebbe ad abdicare

Nome	*Mapp.*	*Osservazione/richiesta/proposta*	*Risposta del Municipio*
			dalle responsabilità e dalle competenze che il Comune ha in ambito pianificatorio. Non si mette in discussione la serietà del lavoro scientifico dell'UBC, ma si fa semplicemente rimarcare la diversità, rispetto a quello del Comune, del ruolo funzionale e istituzionale che questo servizio ricopre nel processo decisionale che porta alle scelte di tutela. Alla luce della metodologia di inventariazione necessariamente piuttosto sommaria, e al fatto che l'inventariazione dell'UBC non tiene conto del contesto pianificatorio, tale avviso non rappresenta ancora un attestato di valore assoluto e insindacabile. La richiesta non può essere accolta.
		Segue una lista dettagliata di proposte di ulteriore tutela	V. considerazioni alla lista nella tabella allegata.
Associazione Amici del Teatro	197	Chiedono di nuovamente istituire il vincolo BCL per l'edificio del Teatro Kursaal	Vanno fatte inoltre alcune premesse: • Il teatro realizzato nel 1902 su disegni dell'Arch. Ferdinando Bernasconi, con decori di Filippo Franzoni, e ampliato nel 1909 non esiste più; la ristrutturazione dei primi anni '50 ha eliminato tutti i pregi degli spazi interni, in particolare le logge a ferro di cavallo; dell'originale è rimasto un involucro parziale, oltretutto sui lati meno rappresentativi e pregiati, e non in grado di contenere gli spazi di supporto e di servizio necessari alla sua funzione; • tanto vero che, già pochi anni dopo l'encomiabile ristrutturazione del 1990, che aveva eliminato le improprie aggiunte degli anni '50 sulla facciata d'ingresso, si è dovuto ovviare con un foyer prefabbricato provvisorio in metallo e vetro, che nel frattempo dura ormai da 25 anni; • sono già passati ormai quasi 30 anni dall'ultima ristrutturazione ad opera dell'Arch. Vittorio Pedrocchi, il quale si è dovuto già allora confrontare con la precaria situazione strutturale e costruttiva di tutto l'edificio, della sua poco razionale organizzazione interna e dei suoi limiti spaziali; tali interventi hanno avuto il merito di permettere di tenere in vita la struttura teatrale in un'epoca in cui non vi erano alternative e i progetti di una sala multiuso languivano (come peraltro oggi ancora!), ma presto o tardi i limiti strutturali e funzionali dell'edificio ereditato dal "rinnovo" degli anni '50 sono inevitabilmente destinati a ripresentarsi. Lo stralcio del vincolo, rispetto a quanto previsto dal previgente PRP-ZCP, non significa che l'edificio debba essere obbligatoriamente demolito. Si tratta invece di non limitare le varie opzioni di intervento da valutare e approfondire mediante attente analisi delle strutture dell'edificio, di studi di fattibilità e delle opportune procedure di concorso per la progettazione. Lo scopo non è quello di favorire una speculazione edilizia, bensì che la Città e la Regione possano disporre di una struttura fruibile per attività culturali e turistico-ricreative, come pure per servizi commerciali con esse compatibili, come da destinazione d'uso stabilita all'art. 24 delle norme del nuovo PRP-CU in fase di approvazione. Non si esclude che gli approfondimenti analitici, gli studi di fattibilità e i progetti che scaturiscono da un concorso potranno anche mostrare la possibilità di soluzioni sostenibili mantenendo in parte le strutture esistenti; ma queste solu-

Nome	*Mapp.*	*Osservazione/richiesta/proposta*	*Risposta del Municipio*
			zioni non vanno vincolate già preliminarmente. In ogni caso, anche nell'ottica di una valorizzazione di Largo Zorzi e dei Giardini Rusca, potrebbe essere culturalmente e turisticamente più attrattivo avere un valido edificio nuovo di qualità, piuttosto che imporre mediante vincoli sproporzionati la realizzazione di soluzioni architettoniche, strutturali e funzionali raffazzonate. Il fatto che l'Ufficio dei beni culturali abbia censito l'edificio e ne abbia proposto la tutela, rientra nel ruolo funzionale e istituzionale che questo servizio ricopre nel processo decisionale che porta alle scelte di tutela. Tuttavia, alla luce della metodologia di inventariazione necessariamente piuttosto sommaria, tale avviso non rappresenta ancora un attestato di valore assoluto e insindacabile. In ogni caso è impossibile pensare di ricuperare i valori originari dell'edificio con un intervento di ricupero e restauro. La richiesta non può essere accolta.

Risposte alle osservazioni e proposte di dettaglio della Società ticinese Arte e Natura (STAN)

Mappale	*Denominazione.*	*Osservazioni alle proposte*	*Risposta del Municipio*
1066	Casa Via Pedramonte 5-7	Testimonianza legata alla presenza del Vecchio Ospedale/Lazzaretto	Ha principalmente valore contestuale; si ritiene che le norme PRP-CS siano sufficientemente rigide per salvaguardare le caratteristiche architettoniche dell'edificio
498 499	Villino Alliata, Casa, Palazzina con spazi commerciali	Aspetti di facciata da mantenere integralmente	Ha principalmente valore contestuale; si ritiene che le norme PRP-CS siano sufficientemente rigide per salvaguardare la facciata
1652	Casa rustica Via Monteguzzo 6	Testimonianza della casa atelier	Ha principalmente valore contestuale; si ritiene che le norme PRP-CS siano sufficientemente rigide per salvaguardare le caratteristiche architettoniche dell'edificio
4848	Parco Balli	Perimetro di rispetto come a proposta cantonale e sistemazione a parco pubblico	Lo studio di fattibilità per la formazione dell'autorimessa sotto il Parco ex-Balli fra le altre cose dovrà fornire una risposta alla domanda se è possibile realizzare la nuova struttura mantenendo la grotta. Non si ritiene opportuno vincolare già in questa fase pianificatoria le possibili opzioni dello studio di fattibilità
212A 212C 213	Villa Rosa e Villino dei Glicini	Inserimento dei due villini che identificano l'entrata nel nucleo storico, architettura tipica del periodo da mantenere integralmente (da eliminare la rimessa coperta 212B)	Hanno principalmente valore contestuale; si ritiene che le norme PRP-CS siano sufficientemente rigide per salvaguardare le caratteristiche architettoniche dell'edificio, in particolare per quanto riguarda la caratterizzazione del contesto
227H/G/D	Comparto S. Caterina	Da comprendere la torre di trasformazione e le due case adiacenti poiché facciate in stile inalterate	La cabina e i due edifici abitativi hanno principalmente valore contestuale; si ritiene che le norme PRP-CS siano sufficientemente rigide per salvaguardare le caratteristiche architettoniche degli stabili , in particolare per quanto riguarda la caratterizzazione del contesto
571	Casa Roggero	Tipiche case con porticati e corti interne	Edificio già modernizzato all'interno; ha principalmente valore contestuale; si ritiene che le norme PRP-CS siano sufficientemente rigide per salvaguardare le caratteristiche architettoniche dell'edificio, in particolare la corte interna
570	Casa Vanetti	Tipiche case con porticati e corti interne	Non proposto da UBC; non presenta particolari pregi; si ritiene che le norme PRP-CS siano sufficientemente rigide per salvaguardare le caratteristiche architettoniche dell'edificio, in particolare per quanto riguarda la caratterizzazione del contesto
541, (552), 549	Palazzo con spazi commerciali, (Casa con negozio), Casa Simona,	Edificio di testata su Piazza S. Antonio, chiaro nella sua architettura da mantenere inegralmente e analogamente casa a Casa Simona su Via Borghese	Edifici già modernizzati all'interno; hanno principalmente valore contestuale; si ritiene che le norme PRP-CS siano sufficientemente rigide per salvaguardare le caratteristiche architettoniche degli edifici, in particolare per quanto riguarda la caratterizzazione del contesto

Mappale	*Denominazione.*	*Osservazioni alle proposte*	*Risposta del Municipio*
632 (secondo UBC 631)	Casa Alberti	Qualificante la piazzetta e di identità tradizionale	Ha principalmente valore contestuale; si ritiene che le norme PRP-CS siano sufficientemente rigide per salvaguardare le caratteristiche architettoniche dell'edificio, in particolare per quanto riguarda la caratterizzazione del contesto
625	Casa con negozi	Necessario mantenere l'area di protezione come a proposta del Cantone	La proposta non è comprensibile
614, 615	Casa Respini e Casa Ciseri	Si ritiene necessario salvaguardare integralmente i due edifici nella loro integrità	Edifici già modernizzati all'interno; hanno principalmente valore contestuale; si ritiene che le norme PRP-CS siano sufficientemente rigide per salvaguardare le caratteristiche architettoniche degli edifici, in particolare per quanto riguarda la caratterizzazione del contesto
600, 598, 1561	Casa con bar e negozio, Palazzina Via al Castello, Palazzo con negozi e bar	Tenendo presente il futuro riassetto urbanistico, si ritiene di conservare questi edifici	La sorte dell'edificio va valutata nell'ambito di un progetto di ricupero e rivalorizzazione del contesto del Castello e della relazione con Piazzetta R. Rossi e lo spazio antistante il Palacinema
	Piazza Grande	Nelle strutture temporanee si ritiene necessario regolare l'uso e l'impatto urbanistico anche di tutti i manufatti accessori disordinati	Sarà oggetto dello studio relativo alla sistemazione degli spazi pubblici di Largo Zorzi - Piazza Grande
128, 5693, 1800	Comparto a sud-est di Piazza Grande, Palazzo residenziale commerciale	Da riprendere in un piano di quartiere qualificato con attenzione particolare a Casa Nessi e allo snodo (mapp. 1800) in quanto regola geometricamente il passaggio tra Piazza Grande e il Piano Rusca	Per la riorganizzazione spaziale del raccordo degli spazi pubblici fra Piazza Grande, Piazza Muraccio e Quartiere Nuovo il PRP-CU, in attesa di essere approvato, è uno strumento più efficace
129	Comparto a sud-est di Piazza Grande, Palazzo residenziale commerciale	Da riprendere in un piano di quartiere qualificato con attenzione particolare a Casa Nessi e allo snodo (mapp. 1800) in quanto regola geometricamente il passaggio tra Piazza Grande e il Piano Rusca	idem
1847	Palazzo commerciale	Palazzina con chiara impostazione urbanistica-viaria, ancora sopravvissuta	Nel PRP-CU è attribuito alla categoria degli edifici da mantenere; si ritiene sia la regolamentazione più appropriata
200	Imbarcadero	Meritevole di conservazione integrale anche nell'ottica di una rivalutazione di Largo Zorzi	La struttura ha già subito profonde alterazioni e manomissioni; una tutela non si giustifica più e porrebbe condizionamenti eccessivi ad un futuro adeguamento in funzione delle esigenze legate al potenziamento del trasporto pubblico lacustre
211, 217, 218	Palazzo residenziale e commerciale	Nel perimetro di rispetto lungo la funicolare e la Ramogna mantenere in forma conservativa questi edifici che completano il periodo urbanistico insieme ai mapp. 209, 1621, 203	Edifici già modernizzati all'interno; hanno principalmente valore contestuale; si ritiene che le norme PRP-CS siano sufficientemente rigide per salvaguardare le caratteristiche architettoniche degli edifici, in particolare per quanto riguarda la caratterizzazione del contesto
2016	Palazzo residenziale e commerciale	Nel perimetro di rispetto lungo la funicolare e la Ramogna mantenere in forma conservativa questi edifici che completano il periodo urbanistico insieme ai mapp. 209, 1621, 203	L'edificio rientra fra le scelte di tutela del Municipio per la particolarità e la ricchezza decorativa della facciata
197	Teatro Kursaal	Mantenimento della parte storica del palazzo del Teatro	V. commento alle osservazioni dell'Associazione Amici del Teatro

Mappale	*Denominazione.*	*Osservazioni alle proposte*	*Risposta del Municipio*
114A, 148, 183, 3700, 1585,156, 185, 169, 1874, 49A, 56A, 1781A	Piano Rusca	Protezione di edifici singoli quali testimonianze del quartiere cresciuto nel rispetto del piano urbanistico generale	Per il Quartiere Nuovo si è optato per una tutela per gruppi di edifici, laddove questi riescono ancora a caratterizzare un contesto: Piazza Fontana Pedrazzini, Via Luini, le cinte nel settore verso il Parco Isolino e il Lungolago; pur essendo ultime testimonianze ancora integre dell'architettura eclettica che ha caratterizzato la prima fase di edificazione del Quartiere Nuovo, non ha senso tutelare singoli edifici privati che resterebbero avulsi dal carattere e dalle dimensioni dell'attuale tessuto edificato del contesto; l'obiettivo di uno sviluppo centripeto urbano di qualità, continuo e senza interruzioni poco significative, deve avere la priorità sulla salvaguardia di oggetti sparsi
155	Piano Rusca - Palazzina	Protezione di edifici singoli quali testimonianze del quartiere cresciuto nel rispetto del piano urbanistico generale	La palazzina affacciata su Piazza Fontana Pedrazzini rientra fra le scelte di tutela del Municipio per l'appartenenza a questo contesto; l'ala posticcia lungo Via Bramantino non presenta pregi significativi che giustifichino una tutela
40, 40D	Ex-Macello	Mantenimento dell'edificio principale dell'ex-Macello al mapp. 40D e sistemazione confacente dell'intero mapp. 40, nel rispetto dell'edificio stesso.	La sorte dell'edificio va valutata nell'ambito dei mandati di studio paralleli per la sistemazione urbanistica dell'area
Diversi	Zona Campagna	Come risulta anche dall'ISOS si ritiene di definire come zona specifica da mantenere e da sottolineare urbanisticamente la fascia di edifici verso il nucleo storico lungo Via R. Simen e in particolare la disposizione e le caratteristiche delle costruzioni e dei mappali citati.	La scelta di tutelare o meno determinati edifici ubicati in questo settore deve risultare da uno studio urbanistico particolareggiato per il comparto 5 Vie - Via Simen - Piazzale Stazione Sant'Antonio, con il quale definire gli edifici da mantenere, quelli da sostituire e la nuova edificazione, oltre ad una diversa configurazione dello spazio pubblico; in futuro il Municipio intende procedere con tale studio
Diversi	Zona Campagna	La conservazione specifica di alcuni edifici importanti storicamente anche per le loro qualità artigianali (intonaci, manufatti in granito o pietra naturale, ferro battuto, decorazioni pittoriche o a sgraffito, arredi interni) a testimonianza dell'arte edile degli artigiani di fino '800 - inizio '900 riconosciuta anche fuori dai confini locali.	Valgono le stesse considerazioni come per il Quartiere Nuovo
Diversi	Zona collinare	Completamento del comparto di protezione della zona collinare (edifici e spazi liberi verdi) in quanto di transizione tra nucleo storico e collina	Il contesto territoriale collinare che fa da sfondo al centro storico nel PR di Locarno è attribuito alla zona residenziale pedemontana; i parametri edificatori relativamente bassi (IS massimo 0,6, altezze massime degli edifici tra 8.50 e 9.50 a seconda della pendenza del terreno), ma soprattutto l'elevato indice di area verde minima del 60% garantiscono già oggi in questo settore una moderazione dell'edificazione e il mantenimento di giardini privati di una certa consistenza; ai fini della tutela del contesto collinare limitrofo del Centro storico non sono ipotizzabili ulteriori ragionevoli regolamentazioni pianificatorie di rispetto; si tratta soprattutto di valutare le singole domande di costruzione anche alla luce dell'art. 109 Lst, che tratta del "principio dell'inserimento ordinato e armonioso" nel paesaggio con riferimento all'esame delle domande di costruzione

Mappale	*Denominazione.*	*Osservazioni alle proposte*	*Risposta del Municipio*
	Riva Lago	Inserire nel Piano di protezione la riva lago, mantenendo libere tutte le rive sia di proprietà pubblica che privata, salvaguardare quelle già libere e recuperare quelle attualmente occupate, come indicato dalla legislazione esistente e predisponendo i relativi regolamenti di applicazione.	L'obiettivo non rientra nella tutela dei beni culturali, ma è già assicurato dalla Legge sulla protezione delle rive dei laghi

Città di Locarno – Variante beni culturali

Risposte alle osservazioni e proposte di dettaglio del Gruppo territorio Partito Socialista (PS)

Comparto 1 Piazza Grande

Scheda	*Denominazione.*		*Osservazioni alle proposta*	*Risposta del Municipio*
668	Albergo dell'Angelo	BCIL	incomprensibile la necessità di mettere sotto tutela locale, per i soffitti affrescati c'è già la tutela cantonale	Condiviso
706	Casa Gagliardi (Pensione città vecchia)	BCIL	incomprensibile la necessità di mettere sotto tutela locale, per l'affresco di Orelli c'è già la tutela cantonale	Condiviso
861	Ex palazzo Antognini - Manor	BCIL	le trasformazioni già effettuate non giustificano la tutela	Condiviso
6350	Ex scuola comunale	BCIL	alla luce del concorso in atto, non si condivide la proposta	Condiviso
6355	Cortile ex scuola comunale	BCIL	alla luce del concorso in atto, non si condivide la proposta	Condiviso
7669	Palazzo con negozi - Jelmoli	BCIL	non è sicuramente l'opera migliore di Paolo Mariotta, la tutela non si giustifica (può sicuramente essere sostituito con opere più significative)	Condiviso
7686	Negozi con porticato e terrazza	BCIL	la costruzione, degli anni '50, non merita la tutela	Condiviso
7757	Palazzina con negozi (Mazzoni)	BCIL	la costruzione non merita la tutela	Condiviso
9744	Teatro Kursaal	BCIL	della costruzione originale non rimane quasi nulla - solo parte delle facciate: non merita la tutela	Condiviso
9772	Casa Codoni	BCIL	la tutela può essere accettata, condizionata all'esigenza di un progetto - concorso - di riqualifica del comparto di Piazza Muraccio, per evitare danni nel frattempo	Condiviso; edificio da mantenere nel PRP-CU
9773	Palazzo residenziale e commerciale	BCIL	la tutela può essere accettata, condizionata all'esigenza di un progetto - concorso - di riqualifica del comparto di Piazza Muraccio, per evitare danni nel frattempo	Condiviso; edificio da mantenere nel PRP-CU
9867	Antica casa della Gallinazza - Manor	BCIL	v. scheda 861, non si capisce a cosa si riferisce la tutela, in considerazione delle manomissioni subite dall'edificio	Condiviso
12114	Palazzina con negozi	BCIL	accettata solo per il dipinto in facciata	Condiviso; tutela limitata all'affresco

Scheda	*Denominazione.*		*Osservazioni alle proposta*	*Risposta del Municipio*
14678	Hotel du Lac	BCIL	non condividiamo la proposta di tutela in considerazione delle manomissioni subite dall'edificio	Condiviso; edificio da mantenere nel PRP-CU, con disposizioni di riqualifica
23695	Chiosco	BCIL	già smantellato…	L'osservazione contiene già la risposta.

Comparto 2 Centro Storico

Scheda	*Denominazione.*		*Osservazioni alle proposta*	*Risposta del Municipio*
656	Antico convento di S. Francesco	BCIC	andrebbe indicato il restauro degli ultimi anni, progetto di Fabrizio Gellera	L'osservazione riguarda la descrizione nella scheda UBC
664	Pinacoteca comunale Casa Rusca	BCIC	la ristrutturazione è del 1985, ed è stata curata da Franco e Paolo Moro con Vittorio Pedrocchi	L'osservazione riguarda la descrizione nella scheda UBC
690	Casa Rusca (sede parrocchia s. Francesco)	BCIC/BCIL	sorprende la tutela cantonale in vigore sul pozzo: è tutelata la vasca in pietra, ma non è situata sopra il pozzo originale, ed è sormontata da un tettuccio posticcio; nel salone retrostante è situata un'interessante via Crucis di Gianfredo Camesi, da tutelare.	Condiviso; già che l'UBC intende istituire una tutela BCC, si propone di estenderla a tutto l'edificio
702	Monumento funebre di Giovanni Orelli	BCIC	si segnala l'incuria in cui versa questa importante arca, uno dei monumenti più antichi della città; la tutela di un edificio pubblico deve essere accompagnata da una corretta manutenzione e pulizia	L'osservazione non concerne la variante pianificatoria
703	Albergo Antico Giardinetto (ora La Rinascente)	BCIC	stemma, tutela da confermare, anche se lo stemma è recentemente stato svilito dal nuovo tinteggio della lunetta dove è posto	Condiviso; tutela limitata allo stemma (BCC)
		BCIL	non convince la proposta di tutela locale, soprattutto alla luce del recente intervento di risanamento; da stigmatizzare il tinteggio della facciata sud (lato casa Balli), che ha nascosto inopportunamente (e abusivamente) un affresco probabilmente cinquecentesco che era inserito in una delle sale dove si riunivano anticamente i riformati locarnesi	Condiviso
8232	Palazzina con bar e negozio in via Ciseri	BCIL	d'accordo con la proposta di tutela, ma non si capisce perché questa scheda sia inserita in questo comparto	Il contesto immediato e il futuro sviluppo dell'isolato è caratterizzato da moderni palazzi amministrativi e commerciali, rispetto ai quali l'edificio si ritroverebbe ad essere un elemento estraneo; ; è comunque previsto di rafforzare la spazialità dell'isolato con la modifica delle linee d'arretramento e delle distanze tra edifici (a filo stradale e in contiguità)
10742	Casa in via Pedramonte	BCIL	proposta di tutela non condivisa per un edificio senza particolari pregi	Condiviso

Scheda	*Denominazione.*		*Osservazioni alle proposta*	*Risposta del Municipio*
12113	Casa già Orelli	BCIL	si propone di limitare la tutela al salone principale del primo piano (con gli affreschi dei costumi svizzeri e l'interessante camino), in considerazione del restauro poco accurato eseguito negli anni '70 (ad esempio con la formazione del portico posticcio)	In linea di principio si è cercato di evitare la tutela BCL di singoli ambienti interni di un edificio; al di là del restauro poco accurato, l'edificio nel suo insieme presenta comunque dei pregi architettonici; la tutela BCL integrale potrebbe favorire in futuro la chiusura del portico posticcio.
14748	Casa con negozio	BCIL	si comprende la tutela della facciata, ma non di tutto l'edificio	Condiviso; tuttavia si ritiene che le norme PRP-CS siano sufficientemente rigide per salvaguardare la facciata
14883	Casa con negozi	BCIL	dubbi sulla proposta di tutela	Condiviso
14887	Casa con negozi	BCIL	ci si chiede se non sia il caso di limitare la tutela alla facciata e ai suoi decori	Condiviso; tuttavia si è ritenuto che le norme PRP-CS siano sufficientemente rigide per salvaguardare la facciata
15037	Casa con negozio	BCIL	anche in questo caso sorgono dubbi sulla tutela, che dovrebbe essere limitata alla facciata; l'interno della casa è stato completamente ristrutturato, cambiando la tipologia, e inserendo portici posticci	Condiviso, pure Municipio; tuttavia si è ritenuto che le norme PRP-CS siano sufficientemente rigide per salvaguardare la facciata
15191	Casa con negozio	BCIL	dubbi sulla proposta di tutela di un edificio senza particolari pregi	Condiviso
19265	Giardino del centro professionale commerciale	BCIL	d'accordo con la proposta di tutela, ma non si capisce perché la scheda non sia unica per edificio e giardino, o perché almeno non siano consecutive	L'osservazione si riferisce alla concezione delle schede UBC ed è pertinente
19222 19278 19283 19291 19422 19743 24857 24588, 24589	Diversi edifici con elementi parziali considerati in schede distinte	BCIL	idem come sopra	idem come sopra
20067	Casa con negozi	BCIL	non si comprende la proposta di tutele, anche se l'edificio fu progettato da Ferdinando Bernasconi sen.	Condiviso
23715	Leoni	BCIL	d'accordo con la tutela dei Leoni di Remo Rossi (in origine situati sul vecchio edifico della posta), dubbi sul posizionamento di un leone	Condiviso; la tutela delle sculture non ne vincola l'ubicazione
24418	Palazzo Ambrosoli	BCIL	edificio sicuramente interessante e da tutelare, ma non si capisce perché questa scheda è inserita nel comparto del centro storico….	L'edificio esistente occupa praticamente tutta la superficie del fondo; nel caso di demolizione non sarebbe possibile realizzare con un nuovo edificio lo stesso sfruttamento; le disposizioni pianificatorie vigenti in pratica già ne garantiscono il mantenimento; è comunque previsto di rafforzare la spazialità dell'isolato con la modifica delle linee d'arretramento e delle distanze tra edifici (a filo stradale e in contiguità)

Comparto 3 Quartiere Nuovo

Scheda	*Denominazione.*		*Osservazioni alle proposta*	*Risposta del Municipio*
6349	Edificio garage Bianchetti	BCIL	questo edificio non merita la tutela, anche in considerazione del fatto che potrebbe essere sostituito con un volume con una relazione migliore con il grande vuoto di piazza castello	Non condiviso; assieme al vicino edificio Casa Bramantino (SIBC 7758) l'edificio caratterizza il fronte sullo spazio antistante il Palacinema e il Castello
6997 7001	Propr. Fondazione Rinaldi (Rezzonico)	BCIL	questi due edifici meritano la protezione come edifici d'angolo che definiscono lo spazio urbano; la protezione non deve essere estesa alla parte ovest della proprietà	Condiviso in parte; l'edificio all'angolo Via Balestra/Via Orelli non è tutelato; è comunque previsto di rafforzare la spazialità dell'isolato con la modifica delle linee d'arretramento e delle distanze tra edifici (a filo stradale e in contiguità)
7043	Casa	BCIL	poco valore, e destino già segnato dal PR particolareggiato	Condiviso; prevalente il completamento del PRP Via Varesi-Via Balestra
8480	Case d'abitazione operaie	BCIL	la tutela si giustifica per la definizione precisa dello spazio urbano; per questo va estesa anche all'edificio contiguo sull'angolo nord est dell'isolato	Non condiviso; architettura ampiamente compromessa rispetto all'edificio originario inizio '900
9283 9294	Complesso casa d'italia	BCIL	l'interesse è dato dalla dimensione della proprietà; la tutela non andrebbe estesa anche sull'angolo tra via Franscini e via della Posta; da mettere in evidenza l'interesse della città per questa proprietà, magari anche in affitto (attività scuole comunali piazza castello)	Condiviso
9457	Edificio industriale	BCIL	scarso valore che non merita la tutela	Condiviso
9524	Recinzione hotel Arcadia	BCIL	piuttosto ridicolo voler tutelare questo resto di un'operazione immobiliare catastrofica	Non condiviso; al di là della qualità degli edifici - vecchi e nuovi - le cinte a filo stradale sono una peculiarità di questo settore del QN fra Piazza Fontana Pedrazzini, il Lungolago e il Parco Isolino; per questo motivo si è deciso non solo di tutelarle, ma di imporre delle cinte in chiave moderna anche laddove assenti e/o eliminate
15647	Palazzina	BCIL	tutela fortemente dubbiosa	Condiviso
23710	Giardini Arp	BCIL	sicuramente da tutelare le statue, dubbi sulla tutela del giardino in quanto tale	Condiviso, pure Municipio
24093 24094	Sacra famiglia	BCIL	tutela che non convince, non viene ritenuta un'architettura sufficientemente rappresentativa	Condiviso; il Municipio ha comunque ritenuto di tutelare perché uno dei pochi edifici pubblici di riferimento sociale nel settore dei Saleggi

Comparto 4 Saleggi

Scheda	*Denominazione.*		*Osservazioni alle proposta*	*Risposta del Municipio*
10432 24279	Scuola media Via Varesi	BCIC	si propone di tutelare in un'unica scheda tutto il complesso, comprese le varie opere d'arte e la fontana di Sulmoni inserita in una scheda a parte; negli autori del restauro va aggiunto Marco Büchler	L'osservazione si riferisce alla concezione delle schede UBC ed è pertinente
10485 19744	Scuola elementare saleggi + palestra	BCIC	anche in questo caso non si capisce perché non ci sia un'unica scheda per l'intero complesso di Vacchini	L'osservazione si riferisce alla concezione delle schede UBC ed è pertinente

Comparto 5 Monti della Trinità

Scheda	*Denominazione.*		*Osservazioni alle proposta*	*Risposta del Municipio*
24419	Palazzo Giugni	BCIL	non si condivide la proposta di tutela per questa realizzazione di Oreste Pisenti, sicuramente non l'esempio migliore della sua opera	Condiviso

Comparto 6 Quartiere Campagna

Scheda	*Denominazione.*		*Osservazioni alle proposta*	*Risposta del Municipio*
8361	Villino	BCIL	sorgono dubbi su questa proposta di tutela di un resto in questo comparto fortemente compromesso	Condiviso
8386	Villa Margherita	BCIL	sorgono dubbi su questa proposta di tutela di un resto in questo comparto fortemente compromesso	Condiviso
9297	Casa d'appartamenti	BCIL	non si condivide la proposta di tutela	Condiviso
9298 9505 9512 9516 10390 10461 10671	Diversi	BCIL	tutta la zona di 5 Vie dovrebbe essere oggetto di un progetto e di uno studio che possa mettere in evidenza se ha senso una tutela dei vari villini o se sia più interessante una ridisegno unitario del comparto	Condiviso; in futuro il Municipio intende procedere con tale studio
16226	Cimitero	BCIL	d'accordo con la tutela di tutto il complesso, va messo in evidenza il valore delle strutture realizzate da Paolo Mariotta nel 1953 lo stabile di servizi, il famedio, il sacrario, ecc.)	Condiviso; il complesso del cimitero è tutelato nel suo insieme
16939	Villa alla Selva, San Carlo	BCIL	ok con la tutela, ma è necessario posare i pannelli solari in modo conforme all'importanza dell'edificio da tutelare	Condiviso; la tutela BCL dovrebbe permettere di meglio controllare interventi simili

Scheda	*Denominazione.*		*Osservazioni alle proposta*	*Risposta del Municipio*
20449	Villino	BCIL	sorgono dubbi su questa proposta di tutela di un resto in questo comparto fortemente compromesso	Condiviso, pure Municipio

Comparto 7 Solduno

Scheda	*Denominazione.*		*Osservazioni alle proposta*	*Risposta del Municipio*
648	Torchio	BCIL	l'edificio è già tutelato dal PRP del nucleo di Solduno, non si ritiene necessaria la tutela	Si è comunque decisa una tutela BCL per la particolarità storico-etnografica dell'oggetto
19274	casa rustica con portico	BCIL	l'edificio è già tutelato dal PRP del nucleo di Solduno, non si ritiene necessaria la tutela	Condiviso
19285	Casa a corte	BCIL	l'edificio è già tutelato dal PRP del nucleo di Solduno, non si ritiene necessaria la tutela	Condiviso

Proposte di aggiunte

Scheda	*Denominazione*	*Osservazioni alle proposta*	*Risposta del Municipio*
in generale, si ritiene che debbano essere aggiunte alcune singole schede per gli oggetti elencati di seguito:			Il mandato prevedeva unicamente di valutare le proposte formulate dall'Ufficio dei beni culturali; non erano previste ulteriori indagini peraltro, in base alla relativa Legge, di competenza dei servizi cantonali; un'ulteriore analisi, soprattutto dell'architettura del moderno, va fatta con un approccio diverso rispetto a quello dell'UBC e non può ridursi ad un semplice elenco di oggetti di antiquariato (o di modernariato) senza chiari criteri di scelta e avulsa da considerazioni di ordine pianificatorio e urbanistico; questo vale a maggior ragione per gli edifici del moderno
	Bar Isolino, angolo via Ballerini / via della Posta	si tratta di un ritrovo pubblico con caratteristiche uniche, con un interessante edificio d'angolo alto e stretto	v. sopra; la proposta era stata esaminata, ma poi lasciata cadere per le ridotte dimensioni dell'edificio, difficilmente integrabile nella scala che l'edificazione del QN sta assumendo
	Alcune architetture di pregio di Paolo Mariotta:		v. sopra
	I due stabili di appartamenti Stella e Luba, angolo via Varenna - via In Selva, del 1968		v. sopra
	Lo stabile d'appartamenti al Bosco Isolino, del 1971		v. sopra
	Le scuole comunali di Solduno, di Agostino Cavadini	edificio di sicuro interesse, soprattutto per i rapporti tra i diversi volumi e gli spazi esterni	v. sopra

Scheda	*Denominazione*	*Osservazioni alle proposta*	*Risposta del Municipio*
	L'edificio commerciale abitativo in via Varenna di Rino Tami	si tratta dell'unico edifico di Tami a Locarno	v. sopra
	Il complesso della cooperativa dell'Isolino in via Galli a Solduno, di fronte alla Migros	si tratta di un esempio di edilizia popolare, con un rapporto tra volume edificato e terreno libero di sicuro interesse	le 3 costruzioni, che non figuravano nella scheda della Zona di pianificazione, sono già state demolite nel 2016 con regolare domanda di costruzione
	Gli stabili abitativi sull'angolo tra via G.G. Nessi e via d'Alberti, di fronte all'asilo nido	anche in questo caso valgono le considerazioni espresse per il complesso precedente	v. sopra
	L'interessante edificio industriale a sud della stazione di Pontebrolla	pur non essendo un capolavoro, è uno dei pochi esempi rimasti di archeologia industriale sul territorio locarnese	v. sopra; non condiviso; il mantenimento o meno dell'edificio dovrebbe essere parte di un progetto di riqualifica generale degli impianti FART a Ponte Brolla, sia sul territorio di Locarno che sul territorio di Tegna, degli spazi contigui (Stand di Tiro) e dell'incrocio stradale
	Oltre alla villa della scheda 20130, vanno tutelate anche le altre due nel triangolo via ai Monti, vicolo Chiossina e via al Tazzino, di cui una, villa Simona, progettata da Paolo Mariotta, con i relativi giardini	le tre ville formano un insieme interessante, che varrebbe la pena tutelare con un'unica scheda	v. sopra
	Ci si domanda inoltre se dei percorsi possano o meno entrare in un concetto di protezione del bene culturale; ci riferiamo in particolare ai percorsi pedonali storici che salgono dalla città vecchia verso i Monti, come vicolo Capuccini, vicolo Chiossina, via al Tazino, sentiero Pizzo Pola, delle Vigne, Costadritta e del Carmelo	la tipologia di questi camminamenti e sentieri è spesso simile, con elementi caratteristici come pavimentazioni in ciottoli o dadi, lastre in pietra centrali, ecc.	Condiviso; trattandosi tuttavia di impianti comunali, la competenza decisionale sugli interventi resta del Comune; si ritiene che lo strumento più idoneo per valorizzare tali percorsi non sia quello rigido della tutela BCL, bensì dei progetti complessivi, che diano coerenza e unitarietà alle decisioni del Municipio, sia nell'esame di domande di costruzione, sia nel determinare gli interventi di propria competenza.

Bellinzona, 16 agosto 2016

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Dipartimento del territorio

Vista la richiesta 4 febbraio 2015 del Municipio per **l'esame preliminare dipartimentale della variante di PR del Municipio di Locarno**;

concernente la tutela dei beni culturali e la modifica di alcuni articoli di norma nel Piano Particolareggiato del quartiere Rusca (QR) e del Settore 2 del PR di Locarno

si esprime con il presente rapporto, in conformità all'articolo 25 cpv 3 Legge sullo sviluppo territoriale (Lst, RL 7.1.1) e all'art. 34 Regolamento della legge sullo sviluppo territoriale (RLst, RL 7.1.1.1.1).

1. INTRODUZIONE

1.1. SCOPO DELL'ESAME PRELIMINARE

Mediante l'esame preliminare (EP), il Dipartimento esperisce una verifica d'ordine generale sulla congruenza del piano d'indirizzo o del progetto di piano regolatore con la pianificazione direttrice (compresi i piani settoriali cantonali), la legislazione federale e cantonale e le pianificazioni dei Comuni vicini.

Esso mira ad individuare tempestivamente gli aspetti da correggere o da completare, come pure a sottoporre all'autorità comunale suggerimenti e proposte volte a migliorare il progetto pianificatorio (art. 34 cpv. 2 RLst). Inoltre, il Dipartimento espone la propria eventuale ponderazione degli interessi ai sensi dell'art. 3 OPT.

L'esame preliminare non costituisce un'assicurazione concreta nei confronti degli interessati riguardo al trattamento definitivo del territorio.

1.2. PRINCIPI PIANIFICATORI E DISPOSIZIONI PER IL DIMENSIONAMENTO DELLE ZONE EDIFICABILI

Il PR stabilisce scopo, luogo e misura dell'uso ammissibile del suolo, tenuto conto degli scopi e dei principi pianificatori espressi dagli artt. 1 e 3 legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT, RS 700). In base a tali norme, come pure all'art. 15 LPT, concernente il dimensionamento delle zone edificabili, occorre garantire una gestione parsimoniosa del suolo, fissare zone edificabili conformi alle reali necessità di sviluppo e ben allacciate alla rete del trasporto pubblico, nonché promuovere insediamenti compatti e di elevata qualità.

La LPT richiede che il fabbisogno di spazi per l'abitazione ed il lavoro sia in primo luogo da soddisfare mediante lo sfruttamento delle riserve (terreni liberi o sottoutilizzati) e il recupero delle aree dismesse. Se le previsioni di sviluppo non possono essere soddisfatte con tali misure, va promosso lo sviluppo centripeto degli insediamenti, nel rispetto del paesaggio e della qualità urbanistica, ad esempio con la densificazione di comparti strategici, serviti dai mezzi pubblici.

2. CONSIDERAZIONI FORMALI

2.1. COMPONENTI DI PR OGGETTO DI VARIANTE

Sono oggetto del presente esame i seguenti atti.

a) modifica delle NAPR (gennaio 2015);

b) Rapporto di pianificazione (gennaio 2015).

2.2. CONSULTAZIONE DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE CANTONALE

Sono stati consultati i seguenti Servizi, le cui osservazioni sono state coordinate e, se del caso, ponderate ai fini del presente EP. Se ne darà conto, per quanto necessario, nel seguito.

- Ufficio beni culturali 31.04.2016
- Ufficio natura e paesaggio 18.05.2016

3. CONTENUTO DELLE VARIANTI

Da un punto di vista formale, il DT osserva che il Municipio, a differenza di quanto riportato nel titolo, le varianti di PR non trattano unicamente il tema dei beni culturali ma anche delle modifiche alle norme di attuazione di altri comparti del territorio comunale.

Le varianti riguardano l'adeguamento del PR di Locarno, di tutti i Settori che compongono il disegno complessivo, in materia di tutela dei beni culturali; l'introduzione di alcuni articoli di norma nel Piano Particolareggiato del quartiere Rusca (QR) e del Settore 2 del PR di Locarno.

Con la proposta pianificatoria all'esame, il Municipio di Locarno intende aggiornare l'inventario dei beni culturali cantonali e locali (art. 42 LBC). Oltre a prendere atto delle proposte dipartimentali trasmesse nel 2012 circa i beni culturali cantonali e conseguentemente inserirli nel PR e nei piani regolatori particolareggiati (PRP/PP), il Municipio propone di istituire delle nuove tutele locali di edifici e ma-

nufatti siti su mappali disciplinati dal PR; per contro non intende inserire nell'inventario dei beni culturali locali gli oggetti che si trovano all'interno dei perimetri del PRP e dei PP. Tale decisione è motivata dalla constatazione che le "disposizioni edilizie generali per il settore di risanamento conservativo [...] già tutelano l'integrità degli edifici e dei loro elementi architettonici e decorativi di pregio". Il Municipio ritiene inoltre che la tutela comporti rischi espropriativi e impegni finanziari inerenti al sussidio dei restauri che il Municipio non potrebbe permettersi e che una tutela sulla base della LBC creerebbe "confusioni e contraddizioni dovute a sovrapposizioni di norme di tutela diverse" (vedi pp. 13 e 14 del Rapporto di pianificazione).

Il DT osserva, da un punto di vista formale, delle incongruenze all'interno della documentazione, in special modo negli Allegati A e B delle Norme di attuazione, e nel Piano delle proposte (scala 1:2'000). Occorre infatti ricordare che se in uno di questi tre documenti è indicata una proposta di protezione ai sensi della LBC, per logica e razionalità anche gli altri due devono riportarla: ad esempio la lista riportata nel paragrafo 2.2 Tutele locali (vedi pag. 5 del Rapporto di pianificazione) non compare né nei piani né nel resto del documento. Sempre più spesso negli ultimi anni l'Ufficio cantonale competente ha constatato come imprecisioni nei documenti pianificatori circa la definizione e l'estensione del vincolo LBC comportino lunghi e onerosi iter amministrativi successivi (ricorsi, opposizioni a domande di costruzione, ecc.).

In allegato le tabelle in cui sono enumerate tutte le modifiche da apportare ai documenti pianificatori (vedi Allegato 1).

Non si comprende il motivo per cui nel piano della Variante di PR sono presenti i beni culturali per i quali il DT ha proposto una tutela locale e che si trovano nei PRP/PP (colore marrone e verde), dal momento che per queste parcelle l'ente pianificante non intende istituire alcuna tutela ai sensi LBC e non si modifica l'azzonamento, vanificando così il significato normativo del piano stesso.

L'ambiguità di fondo tra tutela LBC e conservazione del patrimonio edilizio ai sensi della LST comporta del resto anche degli errori quantitativi. Ad esempio la tabella contenente i Dati riassuntivi (p. 15 Rapporto di pianificazione) non è corretta: non è esatto asserire che su 221 proposte del DT il Municipio ne ha accettate 158; i beni di cui si propone una tutela ai sensi della LBC sono in realtà 87 (vedi cap. 4.7).

Da un punto di vista formale si chiede, per la successiva fase pianificatoria, di utilizzare una terminologia conforme alla Lst nonché la stessa per rappresentare nel piano e disciplinare nelle norme il medesimo oggetto.

4. ESAME DEI CONTENUTI DELLA VARIANTE SUI BENI CULTURALI

4.1. TUTELA DI UN BENE CULTURALE

Il processo di identificazione e di patrimonializzazione dei beni culturali è un atto culturale dettato da molteplici fattori, come ben descritto ad esempio nel capitolo 1.4 del documento intitolato Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera elaborato nel 2007 dalla Commissione federale dei monumenti storici: "I monumenti storici sono caratterizzati dal loro valore di testimonianza storica; quest'ultimo si compone di una moltitudine di caratteristiche. Il valore del monumento storico è costituito dalla somma di diverse caratteristiche. Ne fanno parte, ad esempio, il significato culturale, la funzione storica, la documentazione di un

particolare strato sociale, di singoli personaggi o corporazioni, la qualità artigianale o artistica, la posizione all'interno di un insediamento o nel paesaggio". Le scelte di protezione non possono e non devono pertanto essere dettate esclusivamente da considerazioni d'ordine funzionale, urbanistico ed economico. Vi è infatti il rischio che aspetti normativi e pianificatori mettano in sordina l'autentica motivazione dell'opera di tutela, che è quella di scegliere per il patrimonio edilizio una vocazione e una progettualità territoriale chiara, in particolare sulla funzione e sul ruolo dei beni culturali stessi nel contesto cittadino.

Questi criteri di selezione e identificazione valgono non solamente per i beni cantonali, ma anche per quelli locali. È opportuno ricordare, in questo contesto, che il bene culturale locale non è un bene culturale cantonale di categoria inferiore: è invece un edificio o un manufatto la cui tipologia talvolta è ben presente sull'intero territorio cantonale, ma la cui pregnanza monumentale, storica, culturale e architettonica in un contesto circoscritto ("locale") è rimarchevole e che per questo motivo viene riconosciuto come degno di essere conservato da parte della collettività locale.

Recentemente il Consiglio di Stato - a 18 anni dall'entrata in vigore dalla LBC - si è chinato sul tema della protezione, conservazione e valorizzazione dei beni culturali con il Messaggio n. 7128 del 7 ottobre 2015 Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa popolare legislativa generica del 14 ottobre 2014 presentata da STAN – Società Ticinese per l'Arte e la Natura "Un futuro per il nostro passato: per un'efficace protezione del patrimonio culturale del territorio ticinese". In questo importante documento viene ribadito come la tutela dei beni culturali sia compito del Municipio delle autorità cantonali e dei proprietari. In questo senso l'esecutivo cantonale propone di apportare delle modifiche legislative alfine di meglio definire e chiarire le responsabilità dei vari attori e gli aspetti procedurali relativi all'istituzione della protezione ai sensi della LBC. Al capitolo 3.2.2.d si specifica che la competenza dei Comuni per l'istituzione dei beni culturali locali implica il dovere di esperire un'indagine seria e approfondita, finalizzata al reperimento di oggetti d'importanza locale, meritevoli di tutela a testimonianza del patrimonio storico-architettonico esistente. In altre parole i Comuni hanno l'obbligo di attuare, con il piano regolatore, una vera ed efficace protezione delle costruzioni di importanza storico-architettonica. Ricordiamo che tale obbligo è confermato anche da una sentenza del Tribunale cantonale amministrativo (sentenza TCA 90.2008.74 del 14.3.2011, consid. 7.2).

Il documento pianificatorio in esame ha in buona parte recepito queste considerazioni: tuttavia non è condiviso l'approccio di non proporre la tutela nell'area del nucleo storico. La tutela di un bene culturale non deve e non può essere tradotta esclusivamente in un vincolo restrittivo: proteggere, nella cultura civile contemporanea, è un atto pubblico dovuto e vuol dire anche e soprattutto valorizzare le peculiarità di un edificio o di un manufatto, proporre una lettura attuale della realtà storica e architettonica per riproporla in chiave contemporanea, scegliere coscientemente quale passato vogliamo salvaguardare per le prossime generazioni. E' un esercizio che va compiuto con lucidità, razionalità ritenuta la necessità di una ponderazione con aspetti finanziari, normativi e di tutela della proprietà privata.

Sono queste le considerazioni che si pongono anche nel considerare le scelte relative alla protezione di Piazza Grande di Locarno, cuore della città e sede del Festival internazionale del Film: che Piazza vogliamo trasmettere alle future generazioni; perché conservare l'acciottolato e il domestico aspetto ottocentesco, che

evoluzione dare ai portici, agli esercizi pubblici che vivono di questo spazio, agli edifici monumentali e abitativi che si affacciano su questo spazio privilegiato.

Sono comprensibili i timori dell'ente pubblico, oggi come ieri e più che mai attento ai legittimi diritti dei proprietari. Il DT chiede alle autorità locali una politica più proattiva, consapevole che la conservazione dei beni culturali deve necessariamente comportare una scelta chiara di volontà di conservazione del patrimonio storico e culturale.

4.2. PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI SITI NEI NUCLEI STORICI

Qui di seguito vengono ripresi alcuni temi che consentono di chiarire e differenziare il significato di una tutela ai sensi della LBC da una norma di PR conservativa per gestire gli interventi edilizi.

a Lo statuto di bene culturale protetto

La protezione LBC non è una tipologia di intervento edilizio normato a PR/PP ma un ben preciso stato giuridico derivante dal valore storico, artistico e architettonico riconosciuto dell'edificio e del manufatto, che riveste interesse per la collettività. Non è pertanto corretto asserire che un edificio è protetto poiché non è demolibile secondo norme pianificatorie: è differente il vincolo, sono differenti gli effetti del vincolo.

b Mancanza di gerarchie

La mancata istituzione della protezione LBC comporta un'assenza di gerarchia di valori, perniciosa se si pensa agli effetti sul patrimonio edilizio di un nucleo: sostanzialmente e paradossalmente in questo modo tutti gli edifici non demolibili all'interno dei nuclei e dei PP sono definibili come beni culturali locali, anche quelli privi di valori architettonici, storici e artistici, ma importanti per la loro funzione all'interno dell'assetto urbano del nucleo o PP nel suo insieme.

c Tipologie di beni culturali

A ulteriore dimostrazione che la protezione LBC è differente da quella prevista nel PRP/PP, si nota come l'art. 5 NPRPCS asserisca che "devono essere conservati tutti gli edifici costruiti prima del 1945". La LBC - a differenza della Legge sui monumenti storici (LMS) - prevede che si possano proteggere esempi di architettura moderna e contemporanea, infatti tra gli edifici da noi proposti per una tutela ve ne sono anche di posteriori al 1945 (mapp. 240, 232). Questa norma di PRP è pertanto in contraddizione con uno dei principi della LBC.

d Proporzionalità trattamento

Non proteggere con la LBC i beni culturali del nucleo creerebbe delle disparità di trattamento tra i proprietari. Ci si può chiedere infatti come mai due edifici che rivestono il medesimo interesse per la collettività siano trattati in modo diverso poiché si trovano in settori territoriali differenti. La mancata protezione, oltre a non riconoscere il valore culturale dell'oggetto, comporta delle differenze di trattamento per quanto attiene alla verifica dei progetti di restauro e dei contributi finanziari alla conservazione previsti dalla LBC e di conseguenza delle NAPR.

e Restauri LBC - Interventi PRP/PP. Differenze

La protezione ai sensi della LBC comporta un obbligo di conservazione della sostanza monumentale (art. 23 LBC) e che qualunque intervento suscettibile di mo-

dificare l'aspetto o la sostanza di un bene d'interesse locale può essere eseguito solo con l'autorizzazione e in conformità alle indicazioni dell'UBC. Ne consegue che i progetti dei beni culturali nei nuclei e nei PP di Locarno, secondo il proposito del Municipio, dovrebbero essere trattati, in caso di interventi, in modo diverso rispetto a quelli fuori nucleo.

Il DT segnala che questa impostazione determina anche altri effetti:

- i restauri da eseguire sui beni protetti LBC sono diversi dagli interventi di ristrutturazione su edifici salvaguardati da norme di PP, pur se restrittive. Esse infatti non permettono di tutelare adeguatamente i contenuti monumentali dei singoli edifici. Un conto è considerare un edificio come bene culturale singolo, con i suoi pregi e le sue peculiarità da tutelare e valorizzare in caso di modifiche e trasformazioni, e quindi da conservare; altro conto è invece ritenere questo stesso edificio come un frammento di un tessuto edilizio che si vuole conservare, con opportune disposizioni normative, nei suoi aspetti generali ma che, con le dovute giustificazioni, può essere modificato e anche sostituito.
- la questione degli interventi conservativi e di restauro su beni protetti è peraltro ampiamente dettagliata e menzionata nel documento *Principi* per la tutela dei monumenti storici al capitolo 4.12 "Le norme edilizie non devono essere applicate ai monumenti storici senza un'approfondita indagine. È da valutare nel singolo caso, se è necessario rinunciare interamente o parzialmente all'osservazione di una norma o se l'obiettivo della norma in questione è raggiungibile mediante altre misure adeguate. Ogni norma serve a regolare il caso normale. I monumenti storici tuttavia non corrispondono a quanto oggi è considerato usuale. Non sono costruiti secondo le norme odierne, ma secondo le norme artigianali e procedimenti produttivi validi un tempo. La loro durevolezza ne dimostra l'efficacia. Nel singolo caso occorre ponderare la priorità dell'interesse pubblico per la salvaguardia integrale del monumento storico rispetto a quello di un successivo adeguamento alla norma. Laddove il rispetto completo della norma porta a pregiudicare nella sua essenzialità il valore del monumento storico è possibile derogare parzialmente dal rispetto della norma, prevedere delle misure compensatrici, cambiare o limitare la destinazione dell'edificio o introdurre delle precauzioni organizzative". Queste indicazioni di restauro devono prevalere anche nel caso di interventi sui beni culturali d'interesse locale;
- occorre anche osservare che la disciplina pianificatoria per sua stessa natura muta nel tempo e di conseguenza anche le NAPP generali di un nucleo. Per contro i criteri di salvaguardia e restauro di beni protetti (la conservazione della sostanza monumentale) rimangono sostanzialmente invariati;
- se i beni culturali non sono protetti ai sensi della LBC le relative domande di costruzione e le notifiche non devono essere obbligatoriamente sottoposte all'UBC (art. 25 LBC; art. 20 RBC).

f Sussidi

Con la proposta del Municipio si crea una disparità di trattamento tra i proprietari dei sedimi all'interno e all'esterno dei nuclei: ai primi viene infatti preclusa la possibilità di usufruire di un sussidio per il restauro di beni culturali previsto dagli art. 8 e seg. LBC (si veda anche art. 38ter NAPR). Ciò vale anche per le proposte di tutele parziali locali (si veda sotto capitolo beni locali), inserite nel piano come "Bene culturale locale parte di edificio (facciate, portali, affreschi) – proposta" (simbolo

triangolo rosso): i proprietari di una facciata protetta potranno ottenere dei contributi finanziari alla conservazione secondo LBC, quelli degli edifici interamente protetti no.

In sintesi, per i motivi sopra elencati il DT non può condividere l'impostazione data alla variante per il settore del Nucleo storico. Il DT chiede quindi che l'ente pianificante, alla luce dei disposti della LBC e anche delle indicazione dell'esame preliminare DT del 2012, rivaluti i singoli edifici del nucleo storico per una eventuale tutela.

4.3. ISOS

In merito alla portata dell'ISOS e alla sua applicazione in ambito pianificatorio, il Tribunale Federale si è espresso il 1° aprile 2009 con la sentenza Rüti (DTF 135 II 209). Il 15 novembre 2012 la Confederazione ha pubblicato le Raccomandazioni concernenti la presa in considerazione degli inventari federali secondo l'articolo 5 LPN nei piani direttori e nei piani di utilizzazione, dalle quali risulta come l'ISOS deve essere considerato anche nel quadro di compiti comunali. In particolare i Comuni sono tenuti a motivare la disattenzione dell'inventario ISOS e a dimostrare la prevalenza degli interessi privati su quelli alla conservazione dei beni culturali. Tali raccomandazioni federali sono state emanate dopo la trasmissione dell'esame preliminare dipartimentale del 20 luglio 2012 (si veda anche Lorenzo Anastasi, Davide Socchi, La protezione del patrimonio costruito, con particolare riferimento all'inventario ISOS, in Rivista ticinese di diritto, n. 1 2013).

Al capitolo 2.3 del Rapporto di pianificazione si asserisce che nella valutazione della lista dei beni culturali degni di protezione proposta dall'UBC si è tenuto in debito conto delle indicazioni dell'ISOS, ponderandone adeguatamente le indicazioni con le disposizioni pianificatorie vigenti, con gli indirizzi urbanistici che il Municipio intende prendere e con la sostenibilità finanziaria delle tutele.

Tuttavia si segnala che negli ultimi due anni emerge come sempre più opposizioni e ricorsi inerenti a domande di costruzione che interessano beni culturali degni di protezione chiamino in causa l'inventario federale ISOS, in particolare per quanto attiene agli edifici (E) e ai gruppi di edifici (G) con obbiettivi di salvaguardia A. Riguardo a questo aspetto molti edifici segnalati all'UBC come meritevoli di protezione locale, ma poi scartati dal Municipio, sono identificati con un obbiettivo di salvaguardia A nell'ISOS d'interesse nazionale: è una situazione che il Municipio è tenuto ad approfondire ulteriormente ed esplicitare la propria ponderazione puntuale e circostanziata.

4.4. PROTEZIONE DELL'INSEDIAMENTO AI SENSI DELLA LBC

Nel 2012 CBC e UBC avevano segnalato che il nucleo storico di Locarno è inserito nella lista degli insediamenti che potrebbero essere tutelati come beni culturali cantonali ai sensi della LBC e che una decisione definitiva in merito sarebbe stata presa non appena le analisi su questo particolare genere di protezioni, che vengono valutate anche per altri Comuni, saranno terminate. Questa operazione non è ancora stata ultimata. Viste le condizioni di conservazione del nucleo, le scelte di tutela compiute dal Municipio, le conclusioni circa le opzioni di tutela degli insediamenti approntate da UBC e CBC è opportuno abbandonare l'idea di tutelare a livello cantonale l'intero insediamento ai sensi della LBC.

4.5. BENI CULTURALI D'INTERESSE CANTONALE

La tabella a p. 4 del Rapporto di pianificazione non riporta in modo corretto tutti i beni culturali cantonali attualmente in vigore: per apportare le necessarie correzioni si veda la tabella allegata "Beni culturali d'interesse cantonale protetti e degni di protezione" (vedi Allegato 1).

Per quanto attiene le proposte di modifica dell'inventario dei beni culturali cantonali in vigore (conferme, abrogazioni ed estensioni della protezione), ricordiamo che le stesse sono state trasmesse al Municipio nel 2012. Nonostante ciò i documenti presentano ancora numerosi errori e imprecisioni: riteniamo che essi debbano essere adeguatamente corretti (si veda Allegato 1 - Tabella allegata "Beni culturali d'interesse cantonale protetti e degni di protezione").

Rispetto a quanto proposto nel 2012 si segnala:

- oltre alle schede d'iscrizione dei tre beni culturali del Moderno (scuola elementare, scuola media e casa Bianchetti), già inviate al Municipio, trasmettiamo tre nuove schede di beni culturali, per i quali si conferma la proposta del 2012 di protezione a livello cantonale o un ampliamento di quella già in vigore: si tratta della Biblioteca cantonale, della Funicolare Madonna del Sasso e di Casa Rusca-Bellerio al mapp. 1836.
- Per quanto attiene al Palazzo del Pretorio (mapp. 149) nel 2012 avevamo comunicato che era necessario valutare se istruire una tutela cantonale sull'edificio. CBC e UBC hanno deciso di proporre la tutela a livello cantonale per l'edificio realizzato nel 1908-10 da Ferdinando Bernasconi sen. Oltre all'importanza storica (nel 1925 vi si tenne la Conferenza Internazionale della Pace, durante la quale fu stipulato il Patto di Locarno), esso riveste importanza dal punto di vista archi-tettonico, essendo un ottimo esempio, bene conservato, di architettura eclettica di carattere pubblico. Fra i primi del Cantone in struttura portante di cemento armato, è caratterizzato da una facciata articolata da avancorpo centrale e risalti laterali ornata di bassorilievi simboleggianti la Giustizia opera di Ettore Rossi e Ugo Zaccheo (si veda scheda allegata).
- Nella seduta del 4 febbraio 2016, UBC e CBC hanno deciso di proporre una nuova protezione cantonale dello stabile Officine Idroelettriche della Maggia SA (OFIMA), costruito su progetto dell'arch. Paolo Mariotta del 1968-1970. Come risulta dalla scheda allegata, l'edificio è la sede amministrativa e di rappresentanza di una delle società che più hanno inciso sullo sviluppo economico e sociale del Cantone, modificando profondamente il tradizionale paesaggio alpino del Ticino; la sua impostazione tipologica, aggiornata sugli stilemi dell'architettura razionalista internazionale, è da annoverare tra i più precoci e migliori esempi in Ticino del dopoguerra. Segnaliamo che al momento della stesura dell'elenco degli edifici del Moderno da vincolare (La tutela del Moderno nel Cantone Ticino, Bellinzona 2012) la conoscenza dell'edificio e del suo progettista non erano così estesi: solamente la pubblicazione del volume della collana edita dalla Fondazione Archivi Architetti Ticinesi dedicato all'architetto locarnese (si veda Angela Riverso Ortelli, Paolo Mariotta: architetto 1905-1972, Lugano 2013) ha permesso di meglio considerare e valutare la sua opera, per lungo tempo ignorata nel suo significato e valore.
- Grazie alla messa a disposizione della misurazione ufficiale informatizzata, a ulteriori approfondimenti archivistici e alle risultanze di recenti indagini archeologiche sono proposte delle modifiche alla protezione delle "Parcelle (ruderi del

castello)", oggetto di risoluzioni governative nel 1928, 1929, 1930 e 1955 (si veda tabella allegata). Questa protezione fu messa in atto a partire dagli studi e dalle ricostruzioni della pianta del castello elaborati da architetti, archeologi, storici e studiosi compiuti a partire dagli ultimi decenni dell'Ottocento, che poterono ancora vedere ruderi emergere dal terreno: sono da segnalare, in particolare, le ricostruzioni proposte da Johan Rudolph Rahn, che si avvalse della collaborazione dello storico locale Giorgio Simona, come pure le elaborazioni di Edoardo Berta e dall'architetto Emile Benoit, riprese e completate da Virgilio Gilardoni nel 1973. Si noti che la veridicità di queste ipotesi ricostruttive è stata confermata da scavi e da sondaggi compiuti anche in epoca recente. Lo scopo della tutela allora istituita, che in quest'ambito viene pienamente riconfermata, era quello di garantire la conservazione e l'integrità dei ruderi e delle costruzioni appartenenti al complesso del castello, come pure delle parti ancora visibili ed emergenti, quali ad esempio il Rivellino: essi vanno quindi convenientemente conservati nella loro integrità, secondo le modalità che saranno dettate dal loro stato di conservazione al momento di una eventuale liberazione. Si ricorda che la tutela dei ruderi e delle sostruzioni del castello non deve essere confusa con una più generica protezione istituita tramite una zona d'interesse archeologico (vedasi sotto paragrafo 12) che in via prioritaria è volta a permettere l'accertamento e la documentazione di reperti o di manufatti di cui si sospetta l'esistenza. Si segnala infine che si è rinunciato alla tutela della cinta esterna al castello (riportata nella ricostruzione di Gilardoni 1973), perché non tutelata negli anni Trenta del Novecento, ipotetica e non accertata archeologicamente in epoca recente.

- A seguito di recenti verifiche e approfondimenti, condotti in particolare dall'Associazione ticinese degli organisti (ATO), e della richiesta del Consiglio parrocchiale di Solduno, nella seduta del 29 ottobre 2015 UBC e CBC hanno deciso di proporre la protezione quale bene culturale immobile d'interesse cantonale dell'organo della chiesa di S. Giovanni Battista (mapp. 2306). Lo strumento è un prezioso organo del XVIII secolo costruito dai Reina nel 1713-14 per la collegiata di S. Antonio a Locarno e in seguito trasferito a Solduno. Per valutare le qualità dello strumento e il suo stato di conservazione, è stato consultato il prof. Ricci, esperto di organi lombardi di scuola italiana. La perizia allestita conferma che l'organo di Solduno è uno strumento unico e di grande valore. Si propone pertanto la tutela dell'organo, della cantoria (XIX secolo) e della bussola, affine di conservare tutto l'insieme (si veda scheda allegata).
- Nel 2012 è stata proposta l'abrogazione della protezione cantonale di due manufatti (Portale della facciata sud-est di Casa Bizzini al mapp. 579 e Sala municipale nel palazzo Comunale mapp. 318) e nel contempo di proporre al Municipio di proteggere sul piano locale i due edifici. Essi sono però siti all'interno dei PP, di conseguenza il Municipio non si è specificatamente espresso su questa proposta di tutela locale. Il Municipio è quindi tenuto ad affrontare la questione in funzione degli aspetti detti in precedenza.
- Nell'ambito della revisione PR di Orselina è stato proposto di proteggere la croce cimiteriale appartenente al complesso della Madonna del Sasso: essa si trova su territorio di Locarno e deve pertanto essere inserita nei relativi documenti di PR.
- L'affresco staccato raffigurante la Madonna del Sasso e Santi si trova al mapp. 1149 e non al 278: occorre pertanto modificare i documenti.

- È stato approfondita la tematica della protezione cantonale di Piazza Grande. A tal proposito il DT formula alcune riflessioni.

  Piazza grande.

  Significato e valore
  In Cantone Ticino sono poche le piazze - intese come spazi liberi costruiti di grandi dimensioni definiti e delimitati da edifici e muri - significative e meritevoli di essere protette ai sensi della LBC. Attualmente sono protette a livello cantonale la Piazza S. Stefano e Rancate e Piazza Adamo d'Arogno ad Arogno; altre piazze pure significative dal profilo urbanistico e monumentale (Cevio, Piazza Nosetto a Bellinzona, Piazza Riforma a Lugano, ecc.) sono indirettamente protette dalla presenza di importanti beni culturali tutelati. Piazza Grande di Locarno è senza alcun dubbio tra le piazza più importanti del cantone Ticino, per ampiezza e respiro urbanistico, per le sue caratteristiche architettoniche intrinseche, per la sua rappresentatività e infine per la rinomanza della sua immagine sul piano nazionale e internazionale, poiché sede del Film Festival di Locarno. Inoltre a Locarno esistono altre piazze, che pure hanno assunto la loro connotazione definitiva nel corso dell'Ottocento (piazza Sant'Antonio, piazza San Francesco) o all'inizio del Novecento (piazza Pedrazzini): nessuna di esse può essere paragonata a Piazza Grande.

  Essa assunse la conformazione attuale tra la fine del Settecento e la prima metà dell'Ottocento quando, allontanatasi la riva del lago Verbano che lambiva l'attuale fronte nord della piazza, venne a crearsi un ampio spazio ad andamento sinuoso, separato e delimitato dai cosiddetti "saleggi" (area boschiva e pascolata sommergibile) con la costruzione di una cortina di edifici monumentali e abitativi. La sistemazione e urbanizzazione fu condotta specialmente tra il 1830 e il 1870 (opere di miglioria e di livellamento, selciatura, definizione del lato meridionale con la preparazione dei Giardini pubblici e la costruzione del Palazzo governativo, oggi occupato dalla Sopracenerina, rifacimento del Palazzo comunale, ecc.). Le vicende storiche, architettoniche e sociali di questo importante spazio urbano e degli edifici che su di essa si affacciano sono state approfonditamente e dettagliatamente studiate da Virgilio Gilardoni (I monumenti d'arte e di storia del canton Ticino. Vol. I Locarno e il suo circolo (Locarno, Solduno, Muralto e Orselina), Basilea 1972; Fonti per la storia dei monumenti di Locarno, Muralto, Orselina e Solduno, Bellinzona 1972 Ticinensia IV).

  Estensione della tutela

  Sulla base dei dati storici, architettonici e costruttivi Piazza Grande di Locarno può essere definita come lo spazio racchiuso tra la testata di Via Pioda, a oriente, e l'intersezione con Via Rusca le cui case sono l'ultima quinta architettonica della Piazza prima dei giardini e dei portici di Largo Zorzi che conducono alla stazione FFS di Muralto. Anche gli edifici disposti all'imbocco delle viottole che conducono alla parte alta della città e, dirimpetto, ai saleggi (via Torretta, Marcacci, Panigari, Bossi, Duni ecc.), i cui prospetti sono ben visibili dalla piazza, sono parte integrante dello spazio della piazza (si veda piano "Piazza Grande" allegato). L'estensione della tutela è quindi la conseguenza di questa particolare conformazione, la cui percezione spaziale è peraltro dettagliata nel capitolo dedicato a Locarno nel secondo volume Costruzione del territorio e spazio urbano nel Cantone Ticino. Vol. 2 Pratica e rappresentazione dello spazio urbano, Lugano 1979, pp. 67 e segg. In sintesi la proposta di tutela non comprende solamente lo spazio selciato, ma anche le facciate, i prospetti late-

rali e i tetti degli edifici che definiscono lo spazio della piazza, compresi quindi gli edifici che definiscono l'imbocco delle vie che si immettono nella piazza.

Obbiettivi della tutela.

La protezione ha lo scopo di tutelare la Piazza Grande nel suo aspetto attuale, che è il frutto di un'evoluzione che sostanzialmente ha permesso di mantenere l'aspetto ottocentesco di questo spazio urbano. Si vuole quindi assicurare una corretta evoluzione di queste caratteristiche, restaurando e conservando gli aspetti essenziali (disposizione e tinteggiature delle facciate disegnate; portici; selciato) conformemente all'immagine e alla sostanza della piazza ottocentesca.

Effetti della tutela.

Per poter definire con precisione gli effetti della protezione della piazza si deve ovviamente tenere in debito conto l'assetto pianificatorio che la riguarda. In particolare sarà da tenere in debita considerazione quanto il Comune ha adottato sul Piano Particolareggiato del centro storico (vedi Messaggio Municipale n. 86 del 2015).

La tutela di Piazza grande non può che incidere e influenzare i contenuti della pianificazione, in relazione alle scelte urbanistiche, in special modo sul fronte meridionale della Piazza (ad esempio mapp. 128 – Ex Canetti); pianificazione non ancora esaminata e approvata dal CdS.

Una volta confermato l'assetto pianificatorio del comparto, si tratterà di stabilire, per ogni singolo edificio, le modalità di intervento: restauro e demolizione/sostituzione, nei casi dove la sostanza edilizia tradizionale è stata distrutta, facendo sì che gli interventi contemporanei siano conformi all'immagine e alla qualità architettonica della piazza ottocentesca.

Sulla base di quanto suddetto il DT annuncia l'intenzione di voler porre un vincolo di bene culturale di interesse cantonale su Piazza Grande (vedi Allegato 1, scheda e piano).

4.6. PERIMETRI DI RISPETTO CANTONALI

Per quanto riguarda i perimetri di rispetto per i beni culturali cantonali si precisa che:

- si confermano i 7 perimetri proposti e già giustificati (obiettivo, estensione, criteri d'applicazione e conflitti) nel 2012;
- si comunica l'intenzione di istituire un nuovo perimetro di rispetto denominato "Perimetro di rispetto per il nucleo storico di Locarno", che ingloba il Perimetri di rispetto per Casa del Negromante, Casa Romerio, Portale stemmato nel prospetto est della Casa Baciocchi, Torre comunale, Chiesa di S. Maria Assunta, Casa dei Canonici, Casa Banfi, Facciata della Casa Gerevini, Affresco della Madonna in trono, SS. Giovanni Battista e Cristoforo sulla facciata della Casa Varini e il Perimetro di rispetto per Chiesa di S. Caterina, Convento di S. Caterina, Casa Rusca, Palazzo Franzoni – proposti nel 2012 e che di conseguenza vengono annullati – e che si estende oltre Piazza Grande (vedi Allegato 1 e Allegato 2);

- occorre apportare una modifica alla denominazione del perimetro di rispetto per il complesso del santuario della Madonna del Sasso: Perimetro di rispetto per la Cappella della Resurrezione, Croce cimiteriale, Funicolare della Madonna del Sasso e l'affresco della Madonna del Sasso e Santi in edicola;
- per quanto attiene ai nuovi beni culturali cantonali è necessario istituire due nuovi perimetri per il Palazzo del Pretorio e lo Stabile OFIMA (si vedano piani e giustificazioni, Allegato 2).

4.7. BENI CULTURALI D'INTERESSE LOCALE

a Stato attuale dell'inventario

Nel Rapporto di Pianificazione, paragrafo 2.2 Tutele locali vigenti, il Municipio elenca 31 edifici che sarebbero, in base a quanto scritto, attualmente protetti quali beni culturali d'interesse locale. Segnaliamo per contro che non si tratta di edifici soggetti a una tutela istituita ai sensi della LBC, bensì di edifici per i quali le norme di piano particolareggiato prevedono la conservazione dell'edificio, e nei PP del nucleo storico e di quello di Solduno anche quella del tetto in piode. È pertanto errato considerarli protetti: si invita il Municipio a eliminare la tabella dal capitolo 2.2 del Rapporto di pianificazione.

b Proposte di aggiornamento dell'inventario

Le proposte del Municipio circa le nuove tutele locali da istituire ai sensi della LBC sono riportate a p. 15 del Rapporto di pianificazione. I dati quantitativi in possesso del DT sono leggermente differenti.

Si allegano al presente esame le tabelle con le informazioni circa i 221 beni culturali degni di protezione locale e per i quali il DT nel 2012 ha proposto una protezione LBC. In particolare sono indicati tutti gli errori e le imprecisioni contenute nei vari documenti pianificatori (vedi Allegato 3).

Qui di seguito delle tabelle riassuntive relative alle quantità dei beni culturali tutelati.

	Protezioni locali LBC: in vigore	Qt
1	Beni culturali protetti a livello locale	0

	Protezioni locali LBC: proposte	
2	Beni culturali degni di protezione locale: proposte DT accolte dal Municipio	73
3	Beni culturali degni di protezione locale: proposte DT accolte dal Municipio (beni culturali non vincolati all'ubicazione)	14
	Totale proposte DT accolte da Municipio	**87**
4	Beni culturali degni di protezione locale: siti nei nuclei e altri PP	98
5	Beni culturali degni di protezione locale: proposte DT respinte dal Municipio	36
	Totale proposte DT respinte da Municipio	**134**
	TOTALE PROPOSTE DT TRASMESSE A MUNICIPIO NEL 2012	221

Riguardo ai dati sopraindicati si osserva quanto segue:

1. non si comprendono le intenzioni del Municipio riguardo agli edifici elencati nella tabella a p. 5 del Rapporto di pianificazione quali "tutele locali": ve ne sono infatti alcuni che non sono più menzionati in alcun documento (es. edifici nucleo di Solduno o Teatro-Casinò-Kursaal). Occorre quindi fare chiarezza e correggere i documenti, fermo restando che non sono attualmente protetti e chiarire se lo saranno in futuro;
2. il Municipio propone di proteggere 73 oggetti siti nel PR. In alcuni casi le proposte del DT sono state accolte in modo parziale (solo facciata al posto dell'edificio intero; mancata tutela dei giardini): il DT conferma l'elenco dei beni da proteggere riportato in allegato (vedi Allegato 3 "Beni culturali degni di protezione locale: proposte DT accolte dal Municipio");
3. per 14 sculture il Municipio propone una protezione locale non vincolata all'ubicazione: il DT condivide la lista, ritenuto che la nuova collocazione non sia penalizzante dell'oggetto artistico. Ricordiamo tuttavia che buona parte di queste opere d'arte, come ad esempio la statua di San Carlo posta dinanzi all'omonima casa di riposo, sono state concepite per essere collocate nella loro ubicazione attuale (vedi Allegato 3 "Beni culturali degni di protezione locale: proposte DT accolte dal Municipio");
4. il Municipio non intende istituire una tutela locale LBC di 98 edifici siti nei comprensori disciplinati da piani particolareggiati. Come ampiamente illustrato nei punti precedenti del presente esame, non è condivisa tale proposta e si propone di confermare l'elenco dei beni culturali degni di protezione locale siti nei PP trasmesso nel 2012 (vedi Allegato 3 "Beni culturali degni di protezione locale: siti nei nuclei e altri PP");
5. il Municipio ha respinto 36 proposte di protezione, specialmente nella zona scelta di via Varenna-Via Franzoni, in prossimità delle Officine FART (Quartiere campagna), come pure nel Quartiere Nuovo. Il DT non condivide tale impostazione, considerando in particolare la loro valutazione esposta nell'ISOS. Si propone pertanto di confermare l'elenco dei beni culturali degni di protezione locale siti nei PR trasmesso nel 2012 (vedi Allegato 3 "Beni culturali degni di protezione locale: proposte DT respinte dal Municipio").

Dal punto di vista dei contenuti della proposta sono inoltre state riscontrate alcune contraddizioni:

- nel cap. 4.5 del Rapporto di pianificazione ("singoli elementi valutati degni di protezione"), nell'Allegato A NAPR e nel piano ("Bene culturale locale parte di edificio (facciate, portali, affreschi) – proposta") sono presenti una serie di tutele locali parziali. Si osserva come alcuni dei manufatti interessati da queste tutele si trovino nei nuclei. Anche in questo caso si riscontra una disomogeneità di trattamento: il Municipio intende istituire delle protezioni locali parziali nei PRP/PP, ma non delle protezioni integrali di edifici;
- per la Scuola dell'infanzia (mapp. 618), il Centro professionale commerciale e giardino (mapp. 1148) e il Palazzo della Posta (mapp. 147), azzonati come AP-EP ma siti all'interno del PP Centro Storico, e per la chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista, nel nucleo di Solduno, è stata proposta una tutela LBC quale bene culturale locale. In questo caso quindi, contrariamente agli assunti esposti dal Municipio per i manufatti privati, è stata proposta una tutela LBC. Per coerenza dovrebbero fare parte della categoria "Edifici tutelati mediante

norme di zona PRP-CS/PRP-N Solduno" (colore marrone per la Scuola dell'infanzia e il Centro professionale e colore verde per il Palazzo della Posta).

c Interventi sui beni culturali locali

Il nuovo art. 38bis riguarda gli effetti della tutela LBC. Il Municipio, rispetto alla formulazione proposta dal DT in esame preliminare, ha inserito il nuovo cpv. 3 riguardante l'estensione e gli effetti della tutela locale. A tal proposito a p. 17 del Rapporto di pianificazione si legge che l'obbiettivo di tutela non è necessariamente in contrasto con interventi di trasformazione.

In merito a tale formulazione il DT osserva quanto segue:

- l'asserzione che la protezione sia compatibile con la trasformazione interna dell'edificio può in molti casi risultare in contraddizione con la conservazione della sostanza monumentale dell'edificio secondo i principi del corretto restauro dei beni culturali, conservativo seguendo i Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera editi dalla Commissione federale dei monumenti storici nel 2007. Proteggere le facciate è diverso dal proteggere l'edificio nella sua globalità. Del resto non è stata condotta una verifica sistematica degli interni degli edifici (e non è certo pensabile condurla in tempi brevi). Vi possono essere spazi (es. atri, vani scale, saloni nobili, ecc.), elementi architettonici (es. volte, scale, balaustre, camini, ecc.), elementi decorativi (stucchi e dipinti murali sui soffitti e sulle pareti, ecc.) degni di essere conservati. Occorre pertanto valutare se inserire una norma di questo genere, che potrebbe dare adito a futuri contenziosi al momento dell'inoltro delle domande di costruzione. Si segnala inoltre come tale norma sia contradditoria se confrontata con l'art. 32 NAPRPCS "Singoli oggetti di pregio artistico o artigianale, all'esterno e all'interno degli edifici come: facciate dipinte a fresco, stucchi, pietra lavorata, soffitti, volte, affreschi, comici, colonne, capitelli, inferriate, decorazioni di legno e stucco, devono essere rigorosamente conservati e restaurati". In base all'impostazione data, nel nucleo gli elementi di pregio all'interno degli edifici si conservano, all'esterno del nucleo no;
- edificazione di nuovi volumi e deroghe: il principio di facilitare lo sfruttamento delle potenzialità edificatorie residue dei fondi su cui sorgono edifici tutelati concedendo delle deroghe alle distanze tra edifici e all'indice di occupazione è condivisibile. Tuttavia occorre specificare che gli interventi di deroga devono sempre essere rispettosi e compatibili con la conservazione della sostanza monumentale e della visibilità del bene culturale protetto. Si propone di introdurre questa precisazione nell'articolo summenzionato;
- nell'articolo si menziona una scheda descrittiva per i beni: si tratta della tabella all'Allegato B che contiene oltre ai dati base e alla motivazione della tutela, i criteri di intervento. Nella maggior parte dei casi essi fanno riferimento alla norma generale contenuta nel cpv. 3 art. 38bis. In alcuni casi si prescrive il "Mantenimento dei caratteri tipologici, dell'aspetto architettonico esterno originario, della relazione con il contesto". Tale specificazione è inappropriata per la conservazione dei beni culturali. La protezione ai sensi della LBC sottintende la conservazione della sostanza storica e monumentale, impostazione che è differente dal mantenimento dei caratteri tipologici.

4.8. INDIRIZZI PIANIFICATORI PER I COMPARTI PARTICOLARI

Nel capitolo 4.3 del Rapporto di pianificazione sono analizzati alcuni aspetti pianificatori di quattro isolati particolari. In generale la proposta comunale di rendere più conservative le disposizioni pianificatorie vigenti è da sostenere.

Nel dettaglio riguardo a tali proposte si segnala quanto segue:

- comparto B: se si intende tutelare ai sensi della LBC le "opere di cinta originarie d'inizio '900 ancora restanti", occorre disegnarle nel piano 1:2'000 e inserirle nella tabella all'Allegato B delle NAPR;
- comparto D: occorre specificare cosa si intende per "salvaguardia" dei tre edifici che compongono la schiera ai mapp. 1231, 1232 e 1233. Se per il mapp. 1232 viene infatti proposta una tutela LBC, per gli edifici ai lati cosa non è chiaro cosa si intenda fare (Un divieto di demolizione? Una tutela ai sensi della LBC limitandosi ai giardini e ai muri di cinta?). Occorrerà quindi chiarire questi obbiettivi confrontandoli con le vigenti norme di PR.

4.9. ZONE D'INTERESSE ARCHEOLOGICO

Le sei zone d'interesse archeologico (ora da denominare Perimetri di interesse archeologico) proposte nel 2012 sono state inserite nel nuovo articolo 38quater delle NAPR, per contro esse non sono state disegnate nel Piano delle proposte (1:2000): si chiede al Municipio di inserirle nel piano, in modo che i proprietari dei sedimi interessati possano essere informati circa la loro delimitazione. Le giustificazioni delle zone sono state trasmesse dal DT nel 2012.

In seguito a quanto deciso relativamente alle "Parcelle (ruderi del castello)" occorre apportare una modifica all'estensione della Zona di interesse archeologico denominata "Castello", la quale dovrà comprendere i mapp. 125-129, 143, 144, 317, 1800, 4717, 5210, 5211 e 5693. Tale estensione è stata voluta in seguito agli scavi del 2014/2015 che hanno comportato una migliore conoscenza orografica del territorio sito tra il Castello e la sommità della Piazza grande (fino al XVIII secolo riva di lago ipoteticamente sfruttata per insediamenti antropici) (vedi Allegato 4).

4.10. REGOLAMENTO EDILIZIO E PIANI

Il DT suggerisce al Municipio di apportare le modifiche di tipo formale agli articoli NAPR, alfine di adeguarli alle nuove indicazioni contenute nel documento Regolamento edilizio. Supporto per l'allestimento, pubblicato dal DT nel dicembre 2014 (numerare singolarmente i beni culturali (BCC/BCL), i perimetri di interesse archeologico, sostituire il numero di mappale con il numero di scheda SIBC (Sistema d'informazione dei beni culturali del cantone Ticino), ecc.); sarà anche necessario adeguare il piano delle zone in tal senso. L'Ufficio dei beni culturali è a disposizione del pianificatore per eseguire queste precisazioni.

5. CONTENUTI DELLE VARIANTI PER I COMPARTI PARTICOLARI

5.1. ISOLATI ATTORNO A PIAZZA FONTANA PEDRAZZINI

Il Municipio propone l'introduzione di un nuovo articolo di norma (art. 10ter Comparto speciale di Piazza Fontana Pedrazzini) con l'obiettivo di salvaguardare oltre allo spazio pubblico, anche il contesto edificato originario della Piazza e controllare quantitativamente l'utilizzo dei potenziali edificatori residui dei relativi fondi.
Con questo articolo verrebbero tutelate le cinte originarie con muretti e inferriate verso la piazza e verso le strade che vi confluiscono e alla sistemazione degli spazi verdi a giardino tra le cinte e gli edifici. Vi è inoltre un'indicazione di garantire una corretta articolazione dei volumi nuovi rispetto agli edifici tutelati.

La nuova norma andrebbe a disciplinare una tutela non concepita ai sensi della LBC. Il Dipartimento condivide la volontà del Municipio di voler tutelare le cinte, le inferriate verso la piazza e le strade, ma le stesse dovrebbero essere parte integrante della tutela della piazza. Inoltre occorre riportarle e rappresentarle anche sui piani grafici e inserirle nell'Allegato B delle NAPR.

Si chiede pertanto al Municipio di riformulare l'articolo e ripensarlo in relazione alla tutela dei beni culturali.

5.2. ISOLATI RESIDENZIALI CON CINTE DEL QUARTIERE NUOVO

Il Municipio propone un nuovo articolo di norma (art. 10quater Isolati con regolamentazione particolari delle opere di cinta) con l'obiettivo di tutelare, valorizzare e promuovere il carattere residenziale del comparto, determinato dalla presenza di giardini e fasce verdi cintate fra gli edifici e i marciapiedi.
Con questo articolo il Municipio intende garantire una continuità degli isolati considerando le opere di cinta originarie quale riferimento per la delimitazione degli isolati. Inoltre, si propone un obbligo di sistemazione a verde della fascia di arretramento lungo il confine stradale.

Il DT condivide l'approccio del Municipio.

Tuttavia, anche in questo caso gli oggetti che si vogliono tutelare devono essere rappresentati sui piani grafici ed essere inseriti nell'Allegato B delle NAPR.

Inoltre, si osserva che ammettere la demolizione delle cinte per permettere l'accesso di auto e pedoni come riportato dall'art. 10 quater al cpv. 2 potrebbe portare a fraintendimenti e conflitti se non viene specificato che l'accesso deve essere unico. Si ricorda infatti che spesso le cinte vengono eliminate su tutto il perimetro poiché le auto sono posteggiate al PT degli edifici, con accesso diretto dalla strada lungo tutto il confine. Si chiede al Municipio un approfondimento in questo senso.

5.3. ISOLATI CON EDIFICI URBANI A FILO STRADALE DEL QUARTIERE NUOVO

Il Municipio propone un nuovo articolo di norma (art. 10bis Isolati con obbligo di allineamento sul filo del marciapiede) con l'obiettivo di permettere e favorire un completamento organico della caratteristica di prevalente edificazione a filo del marciapiede degli isolati, integrando gli edifici esistenti e da tutelare. Questo perché, a mente del Municipio, tutelare singoli edifici, situati sul filo del marciapiede, sarebbe in contrasto con gli arretramenti imposti dal PR del Quartiere Nuovo; inoltre nuove edificazioni arretrate creerebbero fronti stradali discontinui rispetto agli

edifici tutelati, ma anche rispetto ad altri edifici esistenti che per le dimensioni ridotte dei fondi sono destinati a non essere sostituiti.

In merito a questa proposta il DT invita il Municipio a riflettere attentamente sul disegno urbanistico che si vuole conferire ad una porzione di questo quartiere.

Da un punto di vista urbanistico, gli edifici tutelati si trovano di fatto nei primi due comparti C verso Piazza Castello di fronte al nucleo. Gli altri due comparti che si affacciano su via Luini, seppur già per lo più edificati, aprono il comparto verso il fronte lago. La sistemazione di questo asse in relazione al fronte edificato necessita di essere approfondito così da configurare al meglio lo spazio pubblico e lo spazio privato. Si ricorda che il Municipio nell'ambito del PALoc prevede una misura specifica relativa al nuovo assetto di via Luini quale asse urbano principale.

A mente del DT, deve essere privilegiata l'unitarietà lungo tutto l'asse viario, comprensiva della conferma della possibilità, data dalla situazione vigente, di realizzare uno spazio destinato a marciapiede o aperto all'uso pubblico più generoso in rapporto al calibro della strada. Il solo marciapiede esistente è infatti assai ridotto. La linea di arretramento permetterebbe l'eventuale inserimento di attività di ristorazione o altro con la formazione di spazi qualificati sufficientemente ampi che il nuovo assetto proposto precluderebbe.

Il Municipio deve pertanto sviluppare la configurazione che desidera per lo spazio pubblico della strada, proponendo ad esempio la continuazione dell'alberatura già presente sul lato affacciato verso la Casa del cinema e la definizione di uno spazio pedonale ampio e più attrattivo. In mancanza di un'idea progettuale relativa allo spazio pubblico della strada, riduttivo e controproducente fissare a priori un restringimento dello spazio pubblico, proponendo un allineamento obbligatorio degli edifici secondo quanto riportato nei piani.

Questi assi stradali hanno anche una valenza di spazi pubblici di qualità e di riferimento per i quartieri, differenziata a seconda dei contesti attraversati. Gli assi urbani individuati, tra cui via Luini, corrispondono alle vie storiche di comunicazione e sono ubicati nelle zone centrali da riqualificare urbanisticamente. L'obiettivo deve essere quello di promuovere progetti in grado di recuperare la valenza culturale dello spazio stradale, la sua vocazione come spazio pubblico privilegiato. La sistemazione presuppone un progetto complessivo d'interventi a lungo termine che esprima un concetto d'insieme per la conduzione del traffico lento, del trasporto pubblico, degli arredi, della sistemazione dei punti nodali come pure l'integrazione dello spazio stradale con gli spazi limitrofi, sia pubblici che privati. La proposta pianificatoria dovrà quindi essere coerente ed ispirarsi alla strategia del PALoc.

Il Quartiere Nuovo rappresenta inoltre per Locarno uno dei quartieri più densi del territorio comunale. Una tale densità necessita, da un punto di vista urbanistico, un equilibrio dato dagli spazi esterni e in particolare dalla qualità dell'asse stradale. In questo quartiere spesso si fondono utilizzazioni differenti creando un mix funzionale composto di residenza, servizi e attività commerciali importante per la vivacità e vivibilità del quartiere. Sovente, gli esercizi quali bar e ristorazione utilizzano gli spazi esterni, in particolare proprio quegli spazi che si situano tra la facciata dell'edificio e il marciapiede per i tavolini per i clienti.

Il DT chiede dunque al Municipio, da un lato di coordinare la proposta pianificatoria con il contenuto del PALoc e dall'altro di approfondirla in modo tale da verificare l'opportunità di una linea di allineamento con tale tracciato.

A titolo abbondanziale, si ritiene invece che gli ultimi due isolati verso la rotonda, che presentano una struttura più tradizionale, di nucleo storico, potrebbero proporre un allineamento obbligatorio sul confine, anche e soprattutto in virtù delle loro caratteristiche urbanistiche, che appunto li differenziano dagli altri isolati del comparto.

5.4. COMPARTO DI VIA ALLA BASILICA (SETTORE 2 – CAMPAGNA – SOLDUNO E MONTI DELLA TRINITÀ)

Il Municipio propone la salvaguardia della compattezza e della continuità del gruppo edificato e dei suoi spazi liberi a giardino quale contesto peculiare dell'edificio al mapp. 1232.

Il Municipio propone di completare l'art. 16 – Zona residenziale pedemontana con una norma che consenta di conservare nelle volumetrie e altezze esistenti gli edifici nel proprio aspetto architettonico, ammettendo ampliamenti e aggiunte fino all'uso dell'indice di sfruttamento. Per l'edificio al fmn 1882 è ammessa la sostituzione entro l'ingombro esistente, con un linguaggio architettonico rispettoso dei valori formali degli edifici contigui del comparto. La norma propone la sistemazione dello spazio verso Via alla Basilica sistemato a piazza pedonale o a giardino; l'indice di sfruttamento residuo può essere realizzato sul terreno residuo a monte.

È prevista inoltre una deroga all'indice di superficie libera minima e agli arretramenti su via alle Scuole e sul Sentiero Verigana.

Il DT chiede di specificare cosa si intende per "salvaguardia" dei tre edifici che compongono la schiera ai mapp. 1231, 1232 e 1233. Se per il mapp. 1232 viene infatti proposta una tutela LBC, per gli edifici ai lati non è chiaro cosa si voglia fare in concreto: si vuole istituire un divieto di demolizione? Si vuole applicare una tutela ai sensi della LBC limitandosi ai giardini e ai muri di cinta? Occorrerà chiarire questi obiettivi confrontandoli con le vigenti norme di PR.

Si chiede inoltre di meglio definire la funzione dello spazio verso via alla Basilica che dovrà essere sistemato a "piazza pedonale o giardino". Non è infatti chiaro se la volontà del Municipio sia quella di creare uno spazio pubblico fruibile o si tratta invece di una sistemazione dello spazio libero privato.

6. CONCLUSIONI

L'esame ha messo in luce alcuni temi rilevanti per i quali si chiede al Municipio di sviluppare e circostanziare le proposte qui presentate. In particolare va rivista la scelta di non tutelare gli edifici all'interno del nucleo come beni culturali ai sensi della LBC. Con particolare riferimento al contesto del nucleo storico, il Dipartimento annuncia l'intenzione di tutelare Piazza Grande quale ben culturale di interesse cantonale. L'esame dipartimentale pone inoltre alcuni suggerimenti e richieste legate alla connotazione urbanistica degli assi stradali quali spazi pubblici che caratterizzano l'insediamento comunale e alcuni dei suoi luoghi più rappresentativi.

Il Dipartimento auspica di aver fornito il proprio contributo affinché l'autorità comunale possa adottare un documento pianificatorio in grado di soddisfare al meglio gli obiettivi da esso perseguiti.

Viene inoltre ribadita la disponibilità della Sezione dello sviluppo territoriale (Ufficio della pianificazione locale) per eventuali ulteriori delucidazioni

PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Il Consigliere di Stato:

Claudio Zali

Il Direttore della Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità:

Riccardo De Gottardi

7. COMUNICAZIONE

Invio normale:

Municipio di Locarno, Piazza Grande 18, 6600 Locarno

Invio esterno:

al pianificatore Fabio Giacomazzi (fabio.giacomazzi@urbass.ch)

Invio interno:

Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch):

Ufficio della pianificazione locale (dt-upl@ti.ch);

Ufficio dei beni culturali (dt-ubc@ti.ch);

Sezione della mobilità (dt-sm@ti.ch)

Allegato n. 1 Beni culturali d'interesse cantonale

LOCARNO
Beni culturali d'interesse cantonale protetti e degni di protezione

UBC 31.03.2016

Allegato A NAPR 2015					Esame preliminare 2015				Proposte DT	
N. scheda SIBC	Comparto	Denominazione	Mappale	Ubicazione	Rapporto di pianificazione (pagina 4 tutele in vigore)	Rapporto di pianificazione (cap. 3 tutele in proposta)	Allegato A NAPR	Piano delle proposte (1:2000)	Proposta tutela 2016	Osservazioni
652	1	Chiesa di S. Maria Assunta	359	Via Cittadella	si		si	si	tutela in vigore confermata	
654	1	Chiesa di S. Caterina	227	Via Delle Monache	si		si	si	tutela in vigore confermata	
655 11152 11153	1	Convento di S. Caterina, giardino, muro di cinta	227	Via S. Caterina, 2	si	no	incompleto	incompleto	tutela in vigore estesa	Nel cap. 3 Rapporto di pianificazione (nuove tutele aree) non è mezionato giardino. Sul piano non è stato disegnato il giardino (bc cantonale - area). Non è chiaro se la delimitazione con linea continua nel piano corrisponda al muro di cinta o a "bene culturale cantonale - in vigore".
657 5368 6347	1	Castello Visconteo, rivellino e porto	607 4947, 5550, 598, 600, 604, 605, 606, 1561, 83	Via al Castello	si		incompleto	incompleto	tutela in vigore confermata	Rivellino e porto non sono presenti nell'allegato A NAPR e il porto non è stato inserito nel Piano. Si ricorda che nel castello si conservano dei beni culturali cantonali mobili: - 2 bassorilievi (Profilo di dama; profilo virile) - Collezione Balli I beni culturali mobili non devono comparire a PR.
658 11952	1	Casa dei Canonici e giardino	358	Via Cittadella	si	si	incompleto	si	tutela in vigore estesa	Giardino menzionato nel cap. 3 del Rapporto di pianificazione (nuove tutele di aree), ma non è presente nell'allegato A NAPR.
662 19286	1	Casorella e giardino	609	Via B.Rusca, 5	si	si	incompleto	incompleto	tutela in vigore estesa	Giardino menzionato nel cap. 3 del Rapporto di pianificazione (nuove tutele di aree), ma non è presente nell'allegato A NAPR e nel piano (bc cantonale - area).
663	1	Casa Rusca	236, 1911	Via Delle Pannelle, 8-10	si		si	si	tutela in vigore confermata	
683	1	Palazzo Franzoni	274	Vicolo Cappuccini, 3	si		si	si	tutela in vigore confermata	
684	1	Casa Banfi	337	Via Panigari, 6	si		si	si	tutela in vigore confermata	
685	1	Casa Romerio	376	Piazza Grande, 32	si		si	si	tutela in vigore confermata	
686	1	Torre comunale	346	Vicolo Alla Torre	si		si	si	tutela in vigore confermata	
688	1	Due sale nella Casa Orelli Emili (PAi688.1); (PAi688.2)	325	Via Marcacci, 11	si		si	si	tutela in vigore confermata	
707	1	~~Affresco raffigurante l'Apparizione della Madonna di Caravaggio~~ sulla Facciata di Casa Gerevini (PAi707.1)	381	Via Cittadella , 21	no		incompleto	si	tutela in vigore estesa	Nell'Allegato A NAPR è ancora indicata la tutela dell'affresco al posto della facciata

12031	1	Parcelle (ruderi del castello)	83, 122, 124, 598, 600, 604, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 619, 1561, 1688, 3936, 4947, 5550, 5840	Via al Castello	si		si	si	tutela in vigore modificata e estesa	Si veda tabella allegata "Particelle adiacenti al Castello Visconteo", nella quale è descritta la situazione attuale delle protezioni delle singole parcelle e le proposte UBC. Riassumendo: - tutele in vigore confermate: mapp. 83, 124, 598, 600, 605, 606, 607, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 1561, 1688, 4947, 5550, 5840 - tutele in vigore da abrogare: mapp. 23, 86b, 87, 113, 601, 3936 - nuova proposte di tutela: mapp. 122, 604, 608, 619
10607	1	Affresco raffigurante S. Cristoforo (frammento) sul prospetto sud della casa (OA20951)	380	Via Della Motta, 12-14	no		si	si	tutela in vigore confermata	
12110 20490 30005 30006 30012	1	~~Stazione di partenza e percorso~~ della Complesso della funicolare della Madonna del Sasso	207, 208, 209, ~~1150, 1923,~~ 5520, 5521	Via Alla Ramogna		si	si	si	proposta di nuova tutela	Citato nel cap. 3 del Rapporto di pianificazione. Si ricorda che la funicolare è sita sui terreni dei comuni di Locarno, Muralto e Orselina. Si veda scheda d'iscrizione allegata.
668	1	Soffitto a vela nel corridoio (OA424) e soffitto a volte con stemmi di famiglie nella sala (OA423) dell'Albergo dell'Angelo	4873	Vicolo Della Motta, 1	no		no	errato	tutela in vigore confermata	Nell'Allegato A NAPR non sono presenti i soffitti, mentre nel piano (Bene culturale cantonale (parziale) - in vigore) sono stati posizionati nell'edificio sbagliato, situato sullo stesso mappale dell'Albergo dell'Angelo.
701	1	Portale stemmato (OA8463) nel prospetto est della Casa Barlocchi	375	Via Bossi, 1	no		no	si	tutela in vigore confermata	Nell'Allegato A NAPR non è presente il portale.
706	1	Affresco raffigurante l'Allegoria del Tempo (OA8497) nell'atrio della Casa Gagliardi	284	Via Torretta, 13	no		no	si	tutela in vigore confermata	Nell'Allegato A NAPR non è presente l'affresco. Nella risoluzione dipartimentale 15.03.1967 è indicato anche il mapp. 276: non ci risulta che su questo mapp. vi siano affreschi.
9770	1	Corte interna del Palazzo della Società Elettrica Sopracenerina (PAI9770,2)	146	Piazza Grande, 5	no		no	si	tutela in vigore confermata	Nell'Allegato A NAPR non è presente la corte.
~~670~~	~~4~~	~~Sala municipale nel palazzo Comunale (PAI670,4)~~	348	~~Piazza Grande, 18~~	no				tutela in vigore da abrogare	Nel 2012 è stato deciso di abrogare la protezione cantonale della sala. È stato inoltre proposto al Comune di proteggere sul piano locale l'intero edificio. Essendo quest'ultimo sito nel nucleo, il Municipio non ha preso posizione su questa proposta di tutela locale. Si ricorda che nel palazzo comunale si conserva la tela raffigurante La riva di Muralto di Filippo Franzoni, bene culturale cantonale mobile che non deve comparire a PR. L'armadio con stemma del Rusca, anch'esso protetto, è invece irreperibile.
9768	1	Piazza Grande	div.	Piazza Grande					proposta di nuova tutela	
650	2	Chiesa di S. Francesco	620	Piazza S.Francesco	si		si	si	tutela in vigore confermata	
653	2	Chiesa di S. Antonio	512	Piazza St.Antonio	si		si	si	tutela in vigore confermata	

656 24594 3063	2	Antico convento di S. Francesco, resti dell'antico muro di cinta e cappella della Malinconia	621	Piazza S.Francesco	si		incompleto	si	tutela in vigore estesa	Nell'allegato A NAPR non sono menzionati i resti dell'antico muro di cinta e la cappella della Malinconia. Non è chiaro se la delimitazione con linea continua nel piano corrisponde a "resti dell'antico muro di cinta".
664 19283	2	Pinacoteca comunale e giardino	528	Piazza St.Antonio, 5	si	no	incompleto	incompleto	tutela in vigore estesa	Nel cap. 3 Rapporto di pianificazione (nuove tutele aree) non è mezionato giardino e nemmeno nell'allegato A NAPR. La Pinacoteca non è presente nel piano.
665 19273	2	Casa Flori e giardino	1058	Via Vallemaggia, 10	si	si	si	si	tutela in vigore estesa	Giardino inserito nelle nuove tutele di aree
681	2	Casa Reschigna	578	Via St.Antonio, 3	si		si	si	tutela in vigore confermata	
690	2	~~Portico (PA690.2) e pozzo (A24340) nella corte interna~~ Corte interna in Casa Rusca (PA690.1)	388	Via Cittadella, 20	si	si	incompleto	si	tutela in vigore estesa	Nel cap. 3 Rapporto di pianificazione (nuove tutele aree) è mezionata corte, poi però nell'Allegato A NAPR è ancora indicata la tutela di portico e pozzo al posto della corte Si specifica che non si tratta di un'"area", bensì di spazio architettonico delimitato da muri, portici, ecc. Occorre adeguare in tal senso anche il piano.
694	2	~~Portale della facciata ovest-est di Casa Bizzini (OA8469)~~	~~579~~	~~Via Corporazioni, 2~~	no		si	si	tutela in vigore da abrogare	Nel 2012 è stato deciso di abrogare la protezione cantonale del portale. É stato inoltre proposto al Comune di proteggere sul piano locale l'intero edificio. Essendo quest'ultimo sito nel nucleo, il Municipio non ha preso posizione su questa proposta di tutela locale.
702	2	Monumento funebre di Giovanni Orelli	622	Piazza S.Francesco	si		si	si	tutela in vigore confermata	
703	2	Scultura raffigurante lo Stemma visconteo (OA482) nel portico dell'Albergo Antico Giardinetto	407	Via Al Tazzino, 3	no		si	si	tutela in vigore confermata	
704	2	Affresco della Madonna in trono, SS. Giovanni Battista e Cristoforo (OA483) sulla facciata della Casa Varini	401	Via Cittadella, 8	si		si	si	tutela in vigore confermata	
721	2	Altare maggiore (OA501) e tre altari laterali (OA858) (OA857) (OA896) nella chiesa dei SS. Rocco e Sebastiano	277	Via Cappuccini	no		si	si	tutela in vigore confermata	Si ricorda che nella chiesa si conservano dei beni culturali cantonali mobili (tele raffiguranti l'Apparizione del Bambino a S. Antonio da Padova, Cristo Crocifisso con i SS. Francesco, Rocco e Sebastiano, la Visione di S. Felice da Cantalice e la statua raffigurante l'Immacolata). I beni culturali mobili non devono comparire a PR.
6305 19291	2	~~Facciate (PAe6305.4), cortile (PAe6305.3), portale con tracce di decorazione pittorica (OA1245) nel cortile, pianterreno (PA6305.4), primo piano (PA6305.2)~~ nella Casa Rusca Bellerio e giardino	1836	Via St.Antonio, 11	no	incompleto	incompleto	si	tutela in vigore estesa	A nostro avviso la casa sarebbe da inserire nel cap. 3 Rapporto di pianificazione, quale nuova proposta di tutela cantonale di edificio (giardino è menzionato). Nell'Allegato A NAPR è ancora indicata la tutela di facciate, cortile, portale, pianterreno e primo piano al posto della casa. Si veda scheda allegata.
6402	2	Affresco della Madonna del Sasso e Santi (OA9125) in edicola	278 1149	Via Al Sasso	si		si	si	tutela in vigore confermata	L'affresco proviene dalla Casa Respini che si trovava al mapp. 1149. In previsione della demolizione dell'edificio l'affresco è stato staccato nel 2000 e nel 2003 collocato sul muro di cinta della proprietà e coperto da una tettoia, a formare un'edicola.

12112 19743	2	Biblioteca cantonale e giardino	282	Via Cappuccini, 12		si	si	si	proposta di nuova tutela	Citato nel cap. 3 del Rapporto di pianificazione. Si vega scheda di iscrizione allegata.
14737	2	Casa del Negromante	426	Via Borghese, 14	si		si	si	tutela in vigore confermata	L'edificio è stato interamente tutelato nel 1911, nel 1938 è stata fatta una rettifica (protezione parziale, solamente di alcune parti e elementi decorativi: Loggia, Portico, Dipinti decorativi, Fregi, Portale, Soffitto ligneo a cassettoni). Nel 1955 è stata confermata di nuovo la tutela integrale. Nell'*Elenco dei monumenti storici e artistici del Cantone Ticino* del 1969 compare tutto l'edificio (vedi n. 10). Si segnala che nel 1933 è stato strappato un affresco raffigurante la Madonna col Bambino e i SS. Giovanni Battista e Caterina, trasportato in Casa Simona (mapp. 540), ora conservato nella casa al mapp. 1778 di Locarno. Trattandosi di un bene culturale mobile non deve figurare a PR.
1066	2	Affresco della Madonna con S. Antonio e S. Domenico (OA623) sulla facciata della Casa Fiori	4959	Piazza St.Antonio, 3	no		no	si	tutela in vigore confermata	Nell'Allegato A NAPR non è presente l'affresco
9281	3	Palazzo del Pretorio	149	Via Della Pace, 6					proposta di nuova tutela	Si veda scheda d'iscrizione allegata.
10435 19744	4	Scuola elementare	5061	Via Delle Scuole, 10		si	si	si	proposta di nuova tutela	Citato nel cap. 3 del Rapporto di pianificazione. Scheda d'iscrizione trasmessa a Comune nel 2012.
10432 24279	4	Scuola media	3873	Via Dr.G.Varesi		si	no	si	proposta di nuova tutela	Citato nel cap. 3 del Rapporto di pianificazione. Non è presente nell'Allegato A NAPR. Scheda d'iscrizione trasmessa a Comune nel 2012.
569	5	Salone (PAi689.1) con camino barocco (OA561) nell'Albergo Belvedere	1151	Via Ai Monti, 44	si		si	si	tutela in vigore confermata	
10486	5	Casa Bianchetti	3902	Via G.Zoppi, 10		si	si	si	proposta di nuova tutela	Citato nel cap. 3 del Rapporto di pianificazione. Scheda d'iscrizione trasmessa a Comune nel 2012.
11002	5	Cappella della Risurrezione	1160	Via Santuario	si		si	si	proposta di nuova tutela	La Cappella fa parte del Sacro Monte di Orselina.
11060	5	Croce cimiteriale	1166	Via Alla Basilica					proposta di nuova tutela	
651	6	Chiesa di S. Maria in Selva	1053	Via Vallemaggia	si		si	si	tutela in vigore confermata	
23839 29906 29988	6	Complesso OFIMA costituito da stabile degli uffici, centrale di comando, casa del custode, giardino, con vasche e vialetto, presa d'aria e stazione di servizio	2513	Via B.Varenna, 11					proposta di nuova tutela	Si veda scheda d'iscrizione allegata.
9531	7	Organo (OA65440), cantoria (PAi9531.12) e bussola (OA65441) nella chiesa di S. Giovanni Battista	2306	via Vallemaggia, 60					proposta di nuova tutela	Si veda scheda d'iscrizione allegata.

PIAZZA GRANDE

Locarno — Piazza Grande

Censimento città di Locarno	
N. scheda	9768

DATI BASE

Genere	piazza
Autore — Tipo d'intervento — Datazione	Fontana, Domenico — esecuzione — 1825

TUTELA

Grado di tutela	bene culturale d'interesse cantonale
Stato della tutela	proposta

STORIA E DESCRIZIONE

Piazza Grande a Locarno assunse la conformazione attuale tra la fine del Settecento e la prima metà dell'Ottocento quando, allontanatasi la riva del lago Verbano che lambiva l'attuale fronte nord della piazza (case e palazzi con portico aperto, per lo più d'origine medievale, successivamente trasformati nei secoli) venne a crearsi un ampio spazio ad andamento sinuoso, separato e delimitato dai cosiddetti "saleggi" (area boschiva e pascolata sommergibile verso il lago) con la costruzione di una cortina di edifici monumentali e abitativi, in cui spicca il Palazzo del Governo, oggi sede della Società Elettrica Sopracenerina.

La sistemazione e l'urbanizzazione odierna della piazza fu condotta tra il 1830 e il 1870 (opere di miglioria e di livellamento, selciatura con ciottoli di fiume di medie dimensioni, posati con tecnica tradizionale, creazione delle carraie in lastre, posa dei basamenti per le tende del mercato, definizione del lato meridionale con la costruzione del Palazzo del Governo, costruzione del vecchio Palazzo postale, rifacimento del Palazzo comunale, inserimento della via ferrata, ecc.), sotto il controllo di una Commissione d'ornato incaricata di esaminare i progetti di edificazione e riedificazione, in special modo quelli in relazione agli spazi pubblici.

SIGNIFICATO E VALORE: MOTIVAZIONI DELLA TUTELA

In Ticino sono poche le piazze - intese come spazi liberi costruiti di grandi dimensioni, definiti e delimitati da edifici e muri - significative e meritevoli di essere protette ai sensi della LBC. Attualmente sono protette a livello cantonale Piazza Santo Stefano a Rancate, la Piazza militare a Cabbio e Piazza Adamo d'Arogno ad Arogno; altre piazze pure di valore dal profilo urbanistico e monumentale (Cevio, Piazza Noselto a Bellinzona, Piazza Riforma a Lugano, ecc.) sono indirettamente protette dalla presenza di importanti beni culturali tutelati.

Piazza Grande di Locarno è senza alcun dubbio tra le piazze più importanti del Cantone, per ampiezza e respiro urbanistico, per le sue caratteristiche architettoniche intrinseche (percorrenza sotto i portici a settentrione; edifici monumentali a meridione), per la sua rappresentatività (luogo pubblico per eccellenza) e infine per la rinomanza della

sua immagine sul piano nazionale (non a caso figurerà sulle nuove banconote da 20 franchi) e internazionale (sede privilegiata del Film Festival). Ricordiamo inoltre che a Locarno esistono altre piazze, che pure hanno assunto la loro connotazione definitiva nel corso dell'Ottocento (piazza Sant'Antonio, piazza San Francesco) o all'inizio del Novecento (piazza Pedrazzini): nessuna di esse può essere paragonata a Piazza Grande. Si sottolinea infine che, nonostante le molte trasformazioni, Piazza Grande ha mantenuto un tipico aspetto ottocentesco: è il salotto pubblico della borghesia locarnese, pur mantenendo un carattere popolare e funzionale (mercato).

STATO DI CONSERVAZIONE

Piazza Grande presenta un disegno dello spazio che si è sostanzialmente mantenuto nel tempo, nonostante gli svariati interventi sui singoli edifici che vi si affacciano e nelle aree di pertinenza, non sempre rispettosi della sostanza storica e delle qualità urbanistiche del comparto.

Si osserva in particolare l'invadenza delle terrazze di ristoranti e bar, spesso con pavimentazioni incompatibili con il selciato della piazza, peraltro evidenziata dalla presenza di tende, coperture, arredi mobili e immobili (fioriere), pesantemente invasivi ed eterogenei.

Le facciate e i prospetti degli edifici che hanno una relazione visiva diretta con Piazza Grande concorrono a definire la qualità dello spazio: nonostante gli interventi di natura architettonica siano generalmente curati, la gamma cromatica delle tinteggiature ha spesso scarsa attinenza con il carattere ottocentesco originale.

L'area di passaggio pubblico sotto i portici risulta problematica, a causa di interventi non rispettosi del carattere originale (lastre in granito omogenee), vetrine invasive, delimitazioni, arredi, coperture e tendaggi incongrui.

I tetti che conservano gli originali rivestimenti in piode sono solo due. Tutti gli altri edifici presentano manti di copertura in tegole.

ISOS

Il nucleo di Locarno è un ISOS d'interesse nazionale. Piazza Grande è inserita nel perimetro edificato P1 "Città vecchia; nucleo principale in pendenza, incentrato sulla Piazza Grande e su una rete di percorsi di tracciato medievale; secc. XIII–XIX", con obiettivo di salvaguardia A (conservazione della sostanza).

TUTELA AI SENSI DELLA LBC

Stato attuale della tutela. Attualmente Piazza Grande non è protetta ai sensi della LBC. Esistono due edifici tutelati che si affacciano sulla piazza: Casa Romerio (mapp. 376) e il palazzo della Società Elettrica Sopracenerina (mapp. 146), quest'ultimo oggetto di una protezione parziale essendo tutelato solo il cortile interno.

Proposta di tutela cantonale: estensione. Si propone di proteggere il complesso di Piazza Grande, definibile sulla base dei dati storici, architettonici e urbanistici, vale a dire lo spazio racchiuso tra l'inizio dell'area porticata, a oriente (in prossimità di Via della Posta e Via della Galinazza) che costituisce una sorta di atrio della Piazza, mentre a occidente il limite è definito dall'albergo dell'Angelo (all'inizio di Via della Motta).
Il complesso è costituito da:

- la pavimentazione selciata, comprese le carrate e i vecchi binari del tram
- l'area di passaggio pubblico sotto i portici
- le facciate e i tetti degli edifici che vi si prospettano
- i prospetti laterali, ben visibili dalla piazza, e i tetti degli edifici disposti all'imbocco dei viottoli - che conducono alla parte alta della città e, dirimpetto, al saleggi (via Torretta, Marcacci, Panigari, Bossi, Duni ecc.)

Per quanto attiene ai mappali interessati dalla protezione si veda piano allegato.

Proposta di tutela cantonale: obbiettivi. La protezione cantonale ai sensi della LBC ha lo scopo di tutelare la Piazza Grande nel suo aspetto attuale, che è il frutto di un'evoluzione che sostanzialmente ha permesso di mantenere l'aspetto ottocentesco di questo pregevole spazio urbano. Si vuole quindi assicurare una corretta evoluzione di queste caratteristiche, restaurando e conservando gli aspetti essenziali (caratteristiche architettoniche e ornamentali degli edifici; portici; selciato), conformemente all'immagine e alla sostanza della piazza ottocentesca. La tutela interessa e vuole conservare essenzialmente il grande spazio centrale selciato e le vie d'accesso, come pure l'aspetto esterno dei singoli edifici che si affacciano direttamente sullo spazio centrale.

Perimetro di rispetto. A protezione del complesso di Piazza Grande viene istituito un perimetro di rispetto cantonale ai sensi dell'art. 22 cpv 23 LBC (si veda allegato).

EFFETTI DELLA TUTELA E VINCOLI

In generale valgono i disposti della *Legge sulla protezione dei beni culturali* (LBC) del 13 maggio 1997, del relativo *Regolamento sulla protezione dei beni culturali* (RLBC) del 6 aprile 2004 e le raccomandazioni inerenti al restauro emanate dalla Confederazione (*Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera*, 2007).
Il proprietario di un bene culturale protetto ha l'obbligo di mantenerlo in buono stato e di conservarlo nella sua sostanza riconosciuta, in questo caso specialmente sui prospetti esterni e i portici. Egli è tenuto a vigilare sullo stato di conservazione dell'edificio segnalando tempestivamente all'Ufficio dei beni culturali (UBC) la natura e la causa di eventuali danni prendendo, se necessario, adeguate misure provvisorie urgenti.
Ogni esigenza di intervento sul monumento, dalla semplice manutenzione a lavori più complessi legati a uno specifico progetto di restauro, deve essere preliminarmente discussa con il competente organo di vigilanza (UBC). Il proprietario è quindi tenuto, prima dell'elaborazione di studi e progetti, a prendere contatto con l'UBC (Servizio monumenti) per una comune verifica delle problematiche e per procedere con la pratica conformemente alle indicazioni che riceverà.
Nessun lavoro, anche di semplice manutenzione, può essere eseguito senza l'autorizzazione dell'UBC che si pronuncerà sulla base di una documentazione commisurata alla portata dei previsti interventi. Anche nella fase esecutiva dei lavori il proprietario e i vari operatori coinvolti sono tenuti a seguire le indicazioni espresse dall'UBC.
Ogni intervento deve essere mirato al mantenimento della qualità architettonica e spaziale originale del bene culturale (prospetti esterni, caratteristiche architettoniche, selciato, collegamenti, percorsi, eccetera) e alla rispettosa conservazione materiale dei suoi elementi costitutivi comprese le opere artistiche stabilmente legate alla Piazza. Quando un restauro conservativo e integrativo dell'esistente non è possibile, si possono prevedere mirati lavori di ripristino o di sostituzione d'alta qualità architettonica prendendo come riferimento di base la situazione originale. Nuovi interventi su parti precedentemente alterate devono tendere, in linea di principio e compatibilmente con la natura delle modifiche intervenute, verso il ricupero della sostanza originale. Aggiunte nocive o improprie devono, nel limite del possibile, essere rimosse restituendo leggibilità e qualità al contesto della piazza.
Problemi tecnici e costruttivi originali sono da accogliere come fattori storici o da storicizzarsi e vanno risolti, in linea di principio, nell'ambito di un approccio e di un intervento conservativo limitando in ogni caso i danni causati dal degrado. Interventi necessari al miglioramento dell'accessibilità alle persone diversamente abili non devono pregiudicare la qualità del monumento né intaccare la sostanza monumentale. Lo stesso vale per l'eventuale inserimento di elementi estranei al progetto originale, ma necessari all'utilizzo della piazza (come nuovi impianti, cablaggi, eccetera).
Per i necessari lavori di manutenzione regolare e restauro i proprietari del bene tutelato hanno la possibilità di beneficiare di un sussidio cantonale secondo i disposti di legge in materia (LBC, RLBC). Ogni richiesta in tal senso deve essere presentata all'UBC prima di qualsiasi lavoro e accompagnata dai necessari documenti. Anche il Comune sul cui territorio sorge il bene culturale è tenuto a partecipare alle spese salvo che non vi provvedano altri enti locali.
Le spese sostenute dal proprietario per la manutenzione e il restauro dei manufatti e dei beni tutelati possono essere dedotte nella dichiarazione fiscale (art. 31 cpv. 3 Legge tributaria).

DOCUMENTAZIONE: INCISIONI E DIPINTI

- Federico Leucht, Veduta di Piazza Grande (in due parti), 1766-1767
- Giovan Battista Sartori, Veduta di Piazza Grande (incisa da Giacomo Mercoli), ante 1831
- Giuseppe Bisi (1788-1869), Piazza Grande
- Filippo Franzoni (18557-1911), Piazza Grande
- Heinrich Keller (1778-1862), schizzi topografici e vedute della regione di Locarno, 1840
- Johannes Weber (1846-1912), incisioni di Locarno, in "Guida Hardmeyer", 1884
- Ignoto, incisioni di Locarno in "Guida Brusoni", 1898

BIBLIOGRAFIA

- AAVV, *Guida d'arte della Svizzera italiana*. Bellinzona 2007, p. 174
- *Costruzione del territorio e spazio urbano nel Cantone Ticino. Vol. 2 Pratica e rappresentazione dello spazio urbano*, Lugano 1979, pp. 67 e segg
- Giacomazzi, Fabio. *Le città importate: espansioni e trasformazioni urbane del Ticino ferroviario 1882-1920*. Locarno 1998
- Giacomazzi, Fabio. Mozzetti, Flavio, *Locarno, il Quartiere* Nuovo, tiposcritto fotocopiato, Locarno-Zurigo, 1981, pp. 23-25
- Gilardoni, Virgilio. *I monumenti d'arte e di storia del canton Ticino. Vol. I Locarno e il suo circolo (Locarno, Solduno, Muralto e Orselina)*, Basilea 1972, pp. 140-162
- Gilardoni, Virgilio; Rocco da Bedano. *IV Serie: Fonti per la storia dei monumenti di Locarno, Murello, Orselina e Solduno (Circolo di Locarno). Fascicoli N. 41-52*. Bellinzona, Archivio storico ticinese, 1973, pp. 93-114
- *INSA, Inventario Svizzero di Architettura 1850-1920: città Locarno, Le Locle, Lugano, Luzern*, vol. 6, Berna 1991, p. 83-85

Allegati

Filippo Franzoni, fotografia 1880-1890, Proprietà Fondazione Filippo Franzoni

Filippo Franzoni, fotografia 1890-1900

Filippo Franzoni, olio su tela 1890-1900 (proprietà Fondazione Filippo Franzoni

Filippo Franzoni, olio su tavola, 1890-1890 (proprietà Fondazione Filippo Franzoni)

Giovanni Carcano, *Mappa del Territorio di Locarno e di Locarno con Solduno*, estratto di Piazza Grande, 1849

Selciato, con vecchi binari del tram

Fronte nord, con Palazzo comunale

Edificio con tetto in piode

Fronte nord, con sopraelevazioni

Portico edificio mapp. 308

Portico edificio mapp. 378

Pavimentazione prospiciente mapp. 378

Pavimentazione e portico mapp. 343

Selciato originale di Piazza Grande

Pavimentazione prospiciente mapp. 312

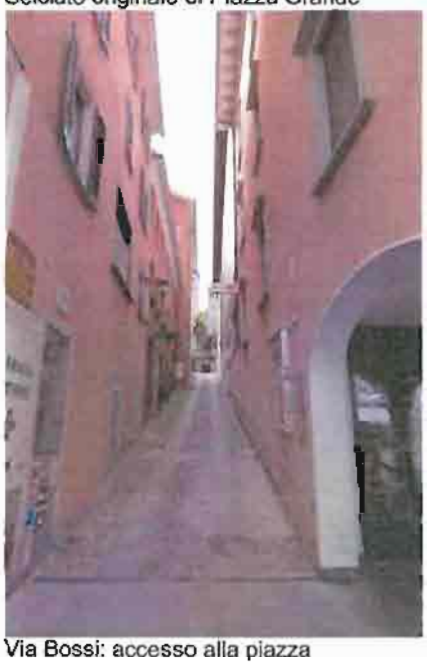

Via Bossi: accesso alla piazza

Via Panigari: accesso alla piazza

Piazzetta retrostante Palazzo comunale

Interventi sotto i portici (pavimentazione, soffitti ribassati, illuminazione, tinteggio, vetrine)

Portici (vetrine, cartellonistica)

Portici (vetrine, pavimentazione, ecc.)

Portici (pavimentazione, soffitti ribassati, illuminazione, tinteggio, vetrine, cartellonistica)

Terrazze e pavimentazione antistante mapp. 340-341

Allegato:
- piano "Piazza Grande: proposta di tutela cantonale"

Locarno, Piazza Grande: tutela cantonale

perimetro

N

1:1'000

Ufficio dei beni culturali, 17 giugno 2016

BIBLIOTECA CANTONALE E GIARDINO

Via Cappuccini, 12

Locarno — Contrada Cappuccini — part. 282

Censimento città di Locarno	
N. scheda	A12112 A19743

DATI BASE

Altra denominazione	Palazzo Morettini, convento di S. Giuseppe
Genere	Biblioteca
Autore — Tipo d'intervento — Datazione	Morettini, Pietro (?) — costruzione — 1703 ca. Franzoni, Giuseppe — trasformazione — 1854 Galli, Francesco — trasformazione — 1870 Anonimo — ristrutturazione interna — 1903

TUTELA

Grado di tutela	bene culturale d'interesse cantonale
Stato della tutela	proposta

STORIA E DESCRIZIONE

Palazzo Morettini introduce e contraddistingue l'entrata orientale dell'antico nucleo di Locarno, in corrispondenza dell'incrocio tra via Cappuccini e via Marcacci.

Il nucleo originale dell'edificio fu probabilmente costruito dall'ing. Pietro Morettini, verosimilmente nel 1703, dopo il suo ritorno in patria in seguito ai lavori eseguiti al servizio di Vauban (1633-1707) in Francia e di van Coehoorn (1641-1704) in Olanda.

Attorno alla metà del XIX secolo a Locarno fu condotto un ammodernamento generale del tessuto edificato esistente e furono parecchie le antiche case borghesi ad essere trasformate. Gli interventi più frequenti furono la regolarizzazione e la decorazione delle facciate in chiave neoclassica, oltre alla decorazione pittorica delle sale principali con motivi illusionistici neobarocchi in combinazione con motivi ornamentali floreali.

Il discendente dell'ing. Morettini, l'avv. Pietro Morettini (1826-1862)[1], in questo periodo apportò alcune modifiche alla proprietà, dopo aver ottenuto la cessione di una parte della strada cantonale e aver acquistato e raso al suolo tre case situate di fronte all'edificio, allo scopo di creare uno spazio libero (oggi denominato Piazzetta Morettini). Grazie all'eredità lasciatagli dal cugino barone Giovanni Antonio Marcacci, deceduto il 10 maggio 1854, nell'autunno del medesimo anno l'avv. Morettini trasformò completamente la casa paterna su progetto dell'arch. Giuseppe Franzoni.
Ulteriori modifiche del palazzo furono intraprese nel 1870 (data incisa nell'intonaco del solaio), conferendogli il suo aspetto attuale, probabilmente su disegno dell'arch. Francesco Galli. Attorno alla fine dell'Ottocento l'edificio divenne l'abitazione di proprietà del sindaco, avv. Francesco Balli (1852-1924)[2], e successivamente fu acquistato dall'Opera Pia di San Giuseppe: dal 1946 al 1976 il palazzo accolse una comunità di monache Carmelitane in regime di clausura.
Nell'aprile del 1971 il Comune acquistò l'edificio, che nel frattempo aveva assunto il nome di Casa Balli, e nel 1977 stabilì di ridenominarlo "Palazzo Morettini". Agli inizi degli anni Ottanta del XX sec. un'operazione congiunta tra Comune e Cantone intendeva fare di Palazzo Morettini un polo culturale. Il progetto di massima per l'intervento di restauro, di inserimento di un anfiteatro con 400 posti a sedere e di edificazione di un nuovo corpo sul retro del palazzo fu eseguito dall'architetto dell'ufficio tecnico comunale Giorgio Feistmann, affiancato dagli architetti locarnesi Marco Bernasconi e Agostino Cavadini. L'incarico fu loro tolto successivamente e nel 1983 fu affidato all'arch. Livio Vacchini uno studio relativo alla destinazione e riattazione di alcuni stabili comunali, tra cui anche Palazzo Morettini. Il progetto relativo all'edificazione del nuovo volume nel parco retrostante venne a cadere. Si attuò il risanamento dell'intera struttura esistente, comprese le cantine, che in un primo tempo non erano invece state prese in considerazione. Attualmente è sede della biblioteca cantonale dal 1989.

Il palazzo ha un impianto a ferro di cavallo aperto verso nord dove si estende un grande giardino declive con muro di recinzione, muri di terrazzamento interni e sentiero con pavimentazione in ciottolato.

L'edificio a pianta trapezoidale segue l'andamento curvilineo di via Cappuccini, sulla quale si affaccia, e presenta pertanto il fronte occidentale assai più ampio rispetto a quello sul lato opposto. Si contraddistingue per l'imponente facciata neoclassica, che si eleva su tre piani, divisi da fasce marcapiano. Il pianterreno presenta un finto bugnato, zoccolo e portale in granito di Baveno, portone principale in legno, con le iniziali di Francesco Balli in ferro battuto. In corrispondenza dello zoccolo, sotto ciascuna finestra della facciata e sotto le tre finestre del prospetto est, sono presenti decorazioni geometriche. Le aperture centrali del piano nobile presentano cornici sovrastate da lunette con motivi floreali, mentre le cornici delle altre quattro finestre sono decorate da una stella. Al terzo piano tutte le aperture sono dotate di una cornice assai sobria e di un parapetto in ferro battuto.
Le proporzioni, che si ritrovano anche nel prospetto verso il giardino con il suo breve porticato centrale, furono ottenute (con i restauri del 1878) grazie allo spostamento di alcune finestre e ad altri accorgimenti architettonici. Le ali laterali terrazzate e chiuse da balaustra, un tempo riservate alle scuderie e ai servizi, si inseriscono ai lati del porticato e ne riprendono il disegno con tre archi a tutto sesto su ciascun lato.

Dall'ingresso si accede ad alcuni locali aperti, che conducono al porticato (atrio) affacciato sul giardino. Il disimpegno che affianca l'ufficio informazioni della biblioteca cantonale ha una copertura a volte a crociera. Attorno a questi spazi si snodano numerosi locali (ufficio; deposito oggetti; emeroteca; sala narrativa e fumetti aperta verso l'ala ovest; videoteca aperta sull'ala est). Il piano interrato, un tempo adibito a cantine, accoglie i magazzini di deposito. L'imponente scala di accesso ai piani superiori si trova nel vano all'angolo sud-ovest dell'edificio. Al primo piano è situato il salone d'onore, in cui si conserva un soffitto dipinto in stile neorococò del 1870 ca., attribuito a Giovanni Antonio Vanoni, con le *Quattro Stagioni e gli stemmi delle famiglie Marcacci e Balli*. Fra gli altri soffitti decorati si segnalano quelli dei locali occidentali, opere probabilmente dello stesso pittore. Il secondo piano accoglie la sala di lettura, attorno alla quale si aprono numerose salette di deposito e di consultazione, mentre nel sottotetto, illuminato da abbaini, si apre un grande locale oggi riservato allo studio.

[1] Pietro Morettini frequentò il liceo a Como e l'università a Pavia e Pisa. Fece parte del Gran Consiglio ticinese (1855-59) e fu avvocato ed esecutore testamentario dei lasciti del barone Giovanni Antonio Marcacci.
[2] Francesco Balli, dopo aver studiato presso i Barnabiti a Monza, si laureò in giurisprudenza all'università di Torino. Nel 1878 sposò Bianca Rusca, da cui ebbe quattro figli. Granconsigliere dal 1879 al 1881; dal 1885 al 1893 sedette sui banchi del Consiglio degli Stati. Divenne sindaco di Locarno nel 1895, carica che ricoprì per 19 anni. Promosse una sostanziale modernizzazione della città (tra cui il PR del Quartiere nuovo nel 1898, la municipalizzazione dell'acqua potabile nel 1902; la messa in funzione della centrale idroelettrica di Ponte Brolla nel 1904 e l'inaugurazione della funicolare della Madonna del Sasso nel 1906; ecc.). Rieletto in Gran Consiglio nel 1905, vi rimase fino al 1912 e poi nuovamente in Consiglio nazionale dal 1911 al 1917.

NOTE BIOGRAFICHE

Pietro Morettini (1660-1737)
Originario di Cerentino, all'età di 14 anni emigrò con il padre Filippo, muratore, a Besançon. Divenne quindi allievo del generale Sébastien Le Prestre de Vauban, ingegnere militare del re Luigi XIV e tra i maggiori ingegneri militari di tutti i tempi, nominato maresciallo di Francia. Con lui collaborò al rinforzo di complessi difensivi di diverse città europee fra il 1600 e il 1700, come ad esempio alla fortezza di Besançon nel 1677, oggi patrimonio mondiale dell'umanità, o a quella di Landau, in Alsazia, fra il 1688 e il 1691. Alla fine del 1692 sposò la nobildonna di origine lussemburghese Marie-Rose Ronchan, dalla quale ebbe tre figli. Nel 1698 entrò al servizio dei Paesi Bassi e rimase al servizio degli olandesi come ingegnere militare fino al 1702, collaborando con un altro grande ingegnere militare Menno van Coehoorn per la fortificazione di Bergen op Zoom, dove si stabilì. Si susseguirono numerose opere ingegneristiche per i Savoia, per molte città tedesche e anche per lo Stato Pontificio durante il papato di Clemente XI. Nel 1717, passò al servizio della Repubblica di Genova, dove fu nominato colonnello e per la quale lavorò nella costruzione di fortificazioni fino alla fine dei suoi giorni. Morì nel 1737 nella sua residenza di Locarno, Palazzo Morettini, e fu sepolto nella vicina chiesa dei SS. Rocco e Sebastiano.

Giuseppe Franzoni (1824-1870)
Architetto, figlio di Eugenio, tra il 1854 e il 1857 si occupò dell'ampliamento dell'imbarcadero di Locarno e nel 1855 ristrutturazione interna del Palazzo Comunale.

Francesco Galli (1822-1889)
Figlio di Filippo e Cosima Galli, originari del Gambarogno, dopo aver seguito i corsi di architettura, di prospettiva e di ornato all'Accademia di Brera (patente di ammissione del 25.4.1838; 1838-39; 1839-40; 1840-41; 1842-43) conclusi nel 1845, tornò in patria, dove operò in numerosi cantieri territorialmente assai incisivi. Si occupò inizialmente di ristrutturazioni delle infrastrutture comunali, come ad esempio i giardini pubblici di largo Zorzi a Locarno, il lavatoio, la funicolare, la pesa e il cimitero. A Gerra Gambarogno ridisegnò il campanile della chiesa parrocchiale dei SS. Rocco e Sebastiano, sopraelevato nel 1860 su suo disegno; ad Ascona nel 1860 ridisegnò in stile neogotico la facciata e il prospetto meridionale della chiesa dei SS. Pietro e Paolo; nel 1864 completò l'edificio settecentesco della chiesa parrocchiale di S. Maria Nascente a Caviano, di cui disegnò anche la facciata neoclassica e la navata; in quel giro di anni progettò anche il monumentale catafalco in legno che fino agli anni '40 del secolo scorso veniva eretto davanti al presbiterio per cura della Confraternita del Suffragio nella Collegiata di Locarno. Nel 1866 realizzò il suo progetto più importante, ovvero il Grand Hotel di Muralto. Nel 1873 diresse i lavori per la costruzione della Villa Baronata Superiore, realizzata su progetto dell'arch. russo Walerian Mroczowski dagli anarchici Michail Bakunin e Carlo Cafiero. Progettò anche, nel 1877, il restauro e il nuovo coronamento della Torre di Piazza Grande a Locarno. Fu professore di disegno, deputato al Gran Consiglio per il partito liberale, giudice di pace del Gambarogno, sindaco e segretario del paese natale.

SIGNIFICATO E VALORE: MOTIVAZIONE DELLA TUTELA

Palazzo Morettini, di origine settecentesche, è una delle più importanti residenze ottocentesche del Locarnese, sia dal punto di vista storico sia da quello architettonico e artistico. Residenza di personaggi illustri della storia locarnese, assunse il suo aspetto neoclassico attuale intorno al 1870 su progetto dell'arch. Francesco Galli, personaggi di primo piano nella storia dell'architettura del Cantone Ticino, autore ad es. del Grand Hotel di Muralto e della ristrutturazione di diversi edifici ecclesiastici. Esso è caratterizzata da un notevole apparato decorativo dipinto delle sale interne.

Altrettanto significativa è la sua ubicazione urbanistica: è lo snodo tra la città vecchia e i nuovi quartieri sorti tra Ottocento e Novecento lungo il versante della collina.

STATO DI CONSERVAZIONE

Lo stato di conservazione formale e strutturale dell'edificio è buono.

ISOS

Palazzo Morettini è classificato come Elemento eminente (E1.0.15) nell'ISOS, con grande valore intrinseco e posizionale: "Palazzo Morettini marca uno slargo all'incontro di vari percorsi e il cambio della pendenza, facciata neoclassica a 7 assi, 1854 (arch. G. Franzoni) su edificio sec. XVIII, oggi Biblioteca regionale": obiettivo di salvaguardia A (preservazione integrale della sostanza). È inserito nel Perimetro edificato P1 "Città vecchia, nucleo principale in pendenza, incentrato sulla Piazza Grande e su una rete di percorsi di tracciato medievale; secc. XIII–XIX" con obiettivo di salvaguardia A.

TUTELA AI SENSI DELLA LBC

Palazzo Morettini fu oggetto di iscrizione quale monumento storico nel 1967 (con il nome di convento di San Giuseppe), contro la quale fu interposto ricorso il 3 maggio 1967 dall'Ordinario diocesano di Lugano, accolto dal Tribunale amministrativo il 21 luglio 1967, a seguito del rapporto dell'Ufficio monumenti storici datato 1 giugno 1967. In esso si legge "*La C.M.S. ha esaminato il ricorso citato del 3 maggio 1967 e, dopo attento riesame dell'oggetto, è giunta alla conclusione di non insistere nella proposta d'iscrizione nel catalogo dei monumenti protetti dello stabile già casa Balli per le seguenti ragioni: l'edificio, che pure presenta un carattere apparente di nobiltà, non può, a ragion veduta essere considerato un monumento d'arte. Confrontato con altre costruzioni anche più antiche della città risulta che, per insistere su questa iscrizione bisognerebbe estendere la protezione a parecchie altre costruzioni. Costruito verso la metà dell'Ottocento presenta pregi di accurata esecuzione più che valori artistici. I vani interni, per necessità di servizio sono stati parzialmente trasformati a scapito del loro carattere originale*".

A quasi cinquant'anni di distanza, dopo l'entrata in vigore della LBC, le motivazione storiche e artistiche che hanno condotto a rinunciare alla protezione sono superate. Per questo, accertato e ben conservato il valore dell'edificio (si veda sopra capitolo Significato e valore: motivazione della tutela), si propone di istituire una tutela quale bene culturali cantonale della Biblioteca cantonale di Locarno (Palazzo Morettini) e del relativo giardino.

A protezione della biblioteca cantonale si propone di istituire un perimetro di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LBC (si veda Prisp1645 "Perimetro di rispetto per la biblioteca cantonale").

EFFETTI DELLA TUTELA

In generale valgono i disposti della Legge sulla protezione dei beni culturali (LBC) del 13 maggio 1997, del relativo Regolamento sulla protezione dei beni culturali (RLBC) del 6 aprile 2004 e le raccomandazioni inerenti al restauro emanate dalla Confederazione (Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera, 2007).

Il proprietario di un bene culturale protetto ha l'obbligo di mantenerlo in buono stato e di conservarlo nella sua sostanza riconosciuta. Egli è tenuto a vigilare sullo stato di conservazione dell'edificio segnalando tempestivamente all'Ufficio dei beni culturali (UBC) la natura e la causa di eventuali danni prendendo, se necessario, adeguate misure provvisorie urgenti.

Ogni esigenza di intervento sul monumento, dalla semplice manutenzione a lavori più complessi legati a uno specifico progetto di restauro, deve essere preliminarmente discussa con il competente organo di vigilanza (UBC). Il proprietario è quindi tenuto, prima dell'elaborazione di studi e progetti, a prendere contatto con l'UBC (Servizio monumenti) per una comune verifica delle problematiche e per procedere con la pratica conformemente alle indicazioni che riceverà.

Nessun lavoro, anche di semplice manutenzione, può essere eseguito senza l'autorizzazione dell'UBC che si pronuncerà sulla base di una documentazione commisurata alla portata dei previsti interventi. Anche nella fase esecutiva dei lavori il proprietario e, rispettivamente, i vari operatori coinvolti sono tenuti a seguire le indicazioni espresse dall'UBC.

Ogni intervento deve essere mirato al mantenimento della qualità architettonica originale del bene culturale (volume, spazi, planimetria, collegamenti, percorsi, eccetera) e alla rispettosa conservazione materiale dei suoi elementi costitutivi compresi gli arredi e le opere artistiche stabilmente legati alla costruzione. Quando un restauro conservativo e integrativo dell'esistente non è possibile, si possono prevedere mirati lavori di ripristino prendendo come riferimento di base la situazione originale. Nuovi interventi su parti precedentemente alterate devono tendere, in linea di principio e compatibilmente con la natura delle

modifiche intervenute, verso il recupero della sostanza originale. Aggiunte nocive o improprie devono, nel limite del possibile, essere rimosse restituendo leggibilità e qualità al monumento.

Problemi tecnici e costruttivi originali sono da accogliere come fattori storici o da storicizzarsi e vanno risolti, in linea di principio, nell'ambito di un approccio e di un intervento conservativo limitando in ogni caso i danni causati dal degrado. Anche i sistemi impiantistici originali (come i corpi riscaldanti, i bagni, le cucine, eccetera) devono essere attentamente valutati prima di procedere ad eventuali sostituzioni. Queste ultime, se indispensabili, dovranno comunque tener conto delle peculiarità degli elementi primitivi, compresa la loro relazione con il contesto monumentale nel quale erano inseriti.

Interventi necessari alla messa in sicurezza dell'edificio (prevenzione infortuni, sicurezza antincendio), all'adattamento alle condizioni igienico-sanitarie attuali e al miglioramento dell'accessibilità alle persone diversamente abili non devono pregiudicare la qualità architettonica del monumento né intaccare la sostanza monumentale. Lo stesso vale per l'eventuale inserimento di elementi estranei al progetto originale, ma necessari all'utilizzo dell'edificio (come nuovi impianti, cablaggi, eccetera).

Per il miglioramento della protezione termica possono essere accordate delle deroghe alle esigenze in materia (v. art. 5 del Regolamento sull'utilizzazione dell'energia del 16 settembre 2008) nella misura in cui il bene culturale viene meglio salvaguardato.

Per i necessari lavori di manutenzione regolare e restauro il proprietario dell'immobile tutelato ha la possibilità di beneficiare di un sussidio cantonale secondo i disposti di legge in materia (LBC, RLBC). Ogni richiesta in tal senso deve essere presentata all'UBC prima di qualsiasi lavoro e accompagnata dai necessari documenti. Il Cantone si pronuncerà tenendo conto, tra l'altro, delle disponibilità a piano finanziario. Anche il Comune sul cui territorio sorge il bene culturale è tenuto a partecipare alle spese salvo che non vi provvedano altri enti locali.

RIFERIMENTO AD ALTRI INVENTARI

- ICOMOS-Giardini storici della Svizzera – segnatura 5113-53 – 2006

DOCUMENTAZIONE D'ARCHIVIO

- Necrologio di Francesco Galli conservato presso l'Archivio di Stato di Bellinzona (fondo famiglie)

BIBLIOGRAFIA

- AAVV. *Guida d'arte della Svizzera italiana*. Bellinzona 2007, p. 186
- Eco di Locarno, 03.05.1986, pp. 6-7
- Eco di Locarno, 12.05.1979
- Eco di Locarno, 17.02.1981
- Eco di Locarno, 17.12.1970
- Eco di Locarno, 28.04.1977
- Garufi, Francesco, *Memorie di Casa Balli*, Rancate 2013
- Gazzetta Ticinese, 01.03.1983, p. 8
- Gazzetta Ticinese, 12.06.1980, p. 10
- Gazzetta Ticinese, 28.12.1981, p. 8
- Gilardoni, Virgilio, *I monumenti d'arte e di storia del canton Ticino. Vol. I Locarno e il suo circolo: (Locarno, Solduno, Muralto e Orselina)*. Basilea 1972, pp. 128-129
- *INSA, Inventario Svizzero di Architettura 1850-1920: città Locarno, Le Locle, Lugano*, Luzern, vol. 6. Berna 1991, pp. 76-77;
- Popolo e Libertà, 25.03.1987, p. 8
- Popolo e Libertà, 27.03.1985, p. 5

Allegati:

Facciata

Prospetto nord

Cortile sul retro

Cortile sul retro

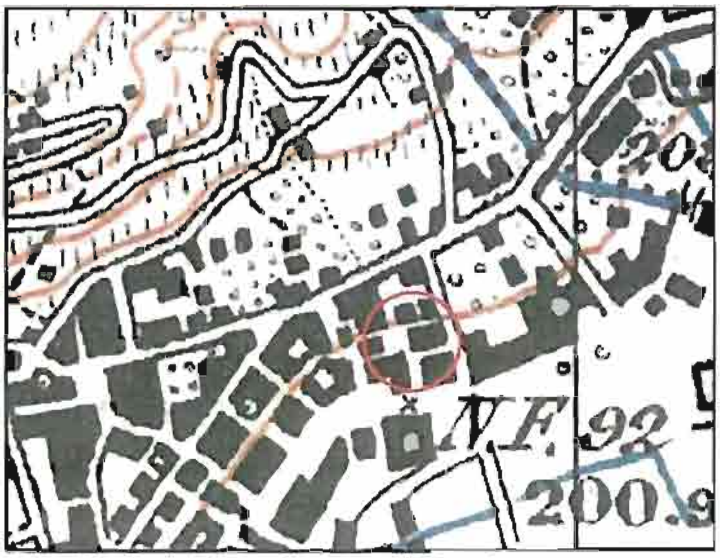

Carta Siegfried (prima edizione – 1870 ca.)

Piano catastale 1895 (geometra Cesare Andina) - estratta da www.recuperando.ch

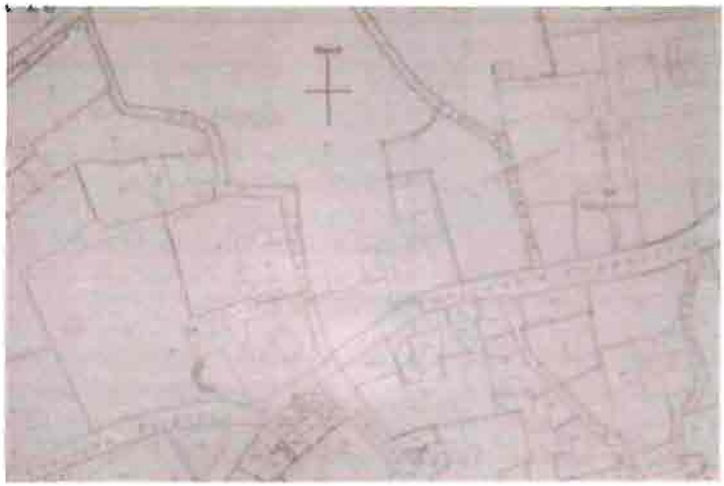

Piano catastale 1918 (Archivio di Stato, Bellinzona)

COMPLESSO DELLA FUNICOLARE DELLA MADONNA DEL SASSO

Via Alla Ramogna

Locarno — Alla Ramogna — part. 208, 209, 5521
Locarno — Ramogna — part. 207, 5520
Muralto — San Biagio — part. 104
Muralto — Ramogna — part. 557
Orselina — Gabbi — part. 483
Orselina — Madonna del Sasso — part. 463
Orselina — San Biagio — part. 486, 487
Orselina — Paternis — part. 678

Censimento città di Locarno	
N. schede	C2820 A20480 A12110 A30005 A30006 A30008 A30009 A30010 A30011 A30012 A9456

DATI BASE

Altra denominazione	—
Genere	funicolare
Funzione originaria	—
Autore — Tipo d'intervento — Datazione	Martinola, Giuseppe — costruzione — 1904-05

TUTELA LBC

Grado di tutela	bene culturale d'interesse cantonale (Complesso della Funicolare - parte su territorio di Locarno)
Stato della tutela	Proposta
Grado di tutela	bene culturale d'interesse cantonale (Complesso della Funicolare - parte su territorio di Muralto)
Stato della tutela	Proposta
Grado di tutela	bene culturale d'interesse cantonale (Complesso della Funicolare - parte su territorio di Orselina)
Stato della tutela	Proposta (non ancora comunicata al Comune)

STORIA E DESCRIZIONE

La funicolare collega il centro di Locarno con il Santuario della Madonna del Sasso, sito su uno sperone di roccia sopra Locarno, nel Comune di Orselina.

Nel 1897 fu rilasciata la concessione per la costruzione della funicolare a Francesco Muschietti, Giuseppe Varenna e Domenico Rigola e successivamente rinnovata nel 1900. Due anni più tardi fu trasmessa a un nuovo comitato, composto da Domenico Rigola, Giovanni Pedrazzini, Achille Gianella, Luciano e Francesco Balli e nel 1903 fu costituita la Società Funicolare Locarno Madonna del Sasso (FLMS).

I lavori di costruzione della funicolare furono condotti tra il 1904 e il 1906, su progetto dell'ingegnere Giuseppe Martinoli, affiancato dall'ingegnere consulente U. Bosshard di Zurigo. L'impianto di trasporto a fune fu fornito dalla ditta Von Roll, mentre l'impresa Garavatti & Co. di Varese si occupò dei lavori di costruzione. La messa in esercizio della funicolare data al 1. marzo del 1906.

Si tratta di una funicolare a un solo binario, con scambio asimmetrico tipo Abt. La linea, perfettamente inserita nel paesaggio, è caratterizzata da un tracciato elegante, che segue in gran parte il corso del torrente Ramogna e presenta pregevoli manufatti. Il tracciato inizia dal ponte stradale sulla Ramogna, sul confine con il comune di Muralto, e si snoda per lo più lungo il corso del riale fino a Orselina. La linea della funicolare, lunga complessivamente 825 m e con un dislivello di 173 m, attraversa il torrente grazie ad un ponte in traliccio d'acciaio della lunghezza di 25 m. Pochi metri dopo lo scambio passa in una galleria lunga 85 m, recante la data MCMV; segue un notevole viadotto a undici archi, della lunghezza di 168 m, realizzato con blocchi di pietra squadrati, e infine una trincea in roccia lunga 79 m, a poca distanza dalla stazione terminale.
La stazione a valle, integrata in una fila di edifici, contiene un atrio con pavimento in seminato veneziano recante la scritta FUNICOLARE, panchine per l'attesa sotto finestre ancora originali. Quella a monte, costruita nel 1906 e ampliata tra il 1925 e il 1930, è realizzata in stile tardoneoclassicista, con elementi liberty, tetto piatto con lucernario. La rimessa delle carrozze sita nella stazione di partenza forma un atrio con colonne di ghisa, affiancato da un edificio di servizio (ex biglietteria), in cemento armato e granito della Vallemaggia, costruito nel 1950 su progetto degli architetti René Pedrazzini e Peppo Brivio, autore tra le altre cose della stazione di partenza della funivia di Cardada, oggi purtroppo distrutta.

Lungo il percorso sono poste tre fermate intermedie: una all'altezza del Grand-Hôtel (attualmente chiusa), con splendida scala di accesso in ferro decorata con motivi a intreccio, una nei pressi dell'albergo Belvedere, costruita nel 1921, e dotata di una pensilina a doppio arco di epoca recente, e quella per il Santuario della Madonna del Sasso, che risale al 1919. Quest'ultima, a differenza delle altre fermate intermedie, è arricchita da una pensilina originale, recante motivi ornamentali in ferro che vengono ripresi anche nel cestino che affianca la pensilina.
Le tipiche carrozze oggi utilizzate, di bella eleganza, risalgono agli anni Cinquanta del Novecento.

NOTE BIOGRAFICHE

Giuseppe Martinoli (1846-1907)

Fu ingegnere attivo tra Milano, Vienna, San Gallo e la Galizia, politico e ingegnere e capotecnico comunale a Locarno. Collaborò alla costruzione della ferrovia retica e tra il 1886 e il 1901 fu direttore dei lavori di correzione del fiume Ticino.

Peppo Brivio (1923-2016)

Originario di Pianello del Lario (I), dopo gli studi al Politecnico di Milano, ottenne il diploma in architettura al Politecnico federale di Zurigo. Dal 1969 al 1989 fu professore alla scuola di architettura dell'Università di Ginevra. Collaborò con gli architetti Franco Ponti (1949-50), René Pedrazzini (1949-56), Rino Tami (1953-56) e Vittorio Gregotti (1963-64). Tra le sue opere più significative vanno ricordate le case d'appartamenti Albairone a Massagno (1956) e Giuliana a Cassarate (1963), la casa unifamiliare Corinna a Morbio Superiore (1963).

SIGNIFICATO E VALORE: MOTIVAZIONI DELLA TUTELA

La funicolare della Madonna del Sasso è una delle più tipiche e interessanti funicolari costruite a scopo turistico e di trasporto nel Canton Ticino della belle époque. Costituita da eccellenti opere d'ingegneria e architettura, oltre alla qualità dei pregevoli manufatti, tra cui ponti ad archi accuratamente composti in blocchi di pietra naturale, si inserisce armoniosamente e significativamente nell'aspro paesaggio che caratterizza la valle della Ramogna e che contorna la rupe su cui sorge il santuario della Madonna del Sasso. La stazione a valle, perfettamente integrata nel tessuto edilizio cittadino, ha un notevole pregio architettonico e urbanistico, contrassegnando l'inizio del percorso che conduce a Piazza Grande.
La tipologia edilizia del manufatto, pur risultando differenziata a livello formale, conserva una notevole unitarietà e funzionalità, peraltro favorite dall'ottima qualità delle sue componenti originarie. L'eccellente integrità funzionale è attestata dal fatto che l'impianto di trasporto è tuttora in esercizio sia con funzionalità di collegamento, sia a scopo turistico (oltre al santuario, sono raggiungibili grazie alla funivia anche Cardada e Cimetta).
La funicolare della Madonna del Sasso è considerata d'importanza nazionale nell'*Inventario svizzero degli impianti a fune* allestito dalla Confederazione nel 2011 (si veda scheda n. 61.026 in www.seilbahninventar.ch).

STATO DI CONSERVAZIONE

Il manufatto è ben conservato nei suoi aspetti originali. Per la natura stessa del luogo, il Sacro Monte di Orselina è a rischio di movimenti geologici ai quali viene costantemente posto rimedio con opere di consolidamento della roccia; gli ultimi in ordine di tempo sono avvenuti in concomitanza con il restauro appena concluso del complesso della Madonna del Sasso. Lo stato di conservazione del complesso è dunque molto buono.

ISOS

Nell'ISOS la stazione di partenza della funicolare, a Locarno, è l'elemento segnalato 1.0.27 "Stretto fronte liberty con la stazione della filovia Madonna del Sasso, a capo della schiera verso il torrente; 1906, trasformazione di edificio del sec. XIX", mentre il percorso si trova nell'intorno circoscritto I-Ci II 0.0.7 "Binari della funicolare Orselina–Locarno con tratti a viadotto, tunnel e stazione a monte; 1905/1906" (segnalato).

TUTELA AI SENSI DELLA LBC

Si propone di istituire la tutela cantonale del complesso della funicolare della Madonna del Sasso sita sul territorio dei comuni di Locarno, Muralto e Orselina. Esso comprende la stazione di partenza A12110, la stazione di arrivo A9466, l'antica biglietteria (oggi ufficio-guardaroba degli impiegati) A30005, la scala di accesso alla stazione intermedia del Grand Hotel A30012, la stazione intermedia del Santuario A30010, il la galleria A30008, il viadotto A30009, il ponte A30006, la trincea A30011, il percorso, i muri, le massicciate A20490 e le carrozze.

Tabella riassuntiva delle schede SIBC del complesso della funicolare della Madonna del Sasso (C2920):

n. scheda A	Denominazione	Comune	Località	part
9466	Stazione di arrivo della funicolare della Madonna del Sasso	Orselina	Paternis	678
12110	Stazione di partenza della funicolare Madonna del Sasso	Locarno	Ramogna	207
12110	Stazione di partenza della funicolare Madonna del Sasso	Locarno	Alla Ramogna	209
20490	Funicolare della Madonna del Sasso	Locarno	Ramogna	5520
20490	Funicolare della Madonna del Sasso	Locarno	Alla Ramogna	209
20490	Funicolare della Madonna del Sasso	Locarno	Alla Ramogna	208
20490	Funicolare della Madonna del Sasso	Locarno	Alla Ramogna	5521
20490	Funicolare della Madonna del Sasso	Locarno	Ramogna	207
20490	Funicolare della Madonna del Sasso	Orselina	San Biagio	486
20490	Funicolare della Madonna del Sasso	Orselina	San Biagio	487
20490	Funicolare della Madonna del Sasso	Orselina	Gabbi	483

20490	Funicolare della Madonna del Sasso	Orselina	Madonna del Sasso	463
20490	Funicolare della Madonna del Sasso	Muralto	San Biagio	104
30005	Ex Biglietteria della funicolare della Madonna del Sasso	Locarno	Ramogna	207
30005	Ex Biglietteria della funicolare della Madonna del Sasso	Locarno	Alla Ramogna	208
30006	Ponte in ferro sul percorso della funicolare MDS	Locarno	Ramogna	5520
30008	Galleria della funicolare MDS	Orselina	San Biagio	487
30008	Galleria della funicolare MDS	Orselina	Madonna del Sasso	463
30008	Galleria della funicolare MDS	Orselina	San Biagio	486
30009	Viadotto della funicolare MDS	Orselina	Madonna del Sasso	463
30010	Stazione intermedia Santuario della funicolare MDS	Orselina	Madonna del Sasso	463
30011	Trincea della funicolare della MDS	Orselina	Madonna del Sasso	463
30012	Scala di accesso alla fermata G. Hotel della funicolare MDS	Muralto	Ramogna	557
30012	Scala di accesso alle fermate G. Hotel della funicolare MDS	Locarno	Ramogna	207

A protezione del complesso della Madonna del Sasso e della funicolare si propone di istituire un perimetro di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LBC.

EFFETTI DELLA TUTELA E VINCOLI

In generale valgono i disposti della *Legge sulla protezione dei beni culturali* (LBC) del 13 maggio 1997, del relativo *Regolamento sulla protezione dei beni culturali* (RLBC) del 6 aprile 2004 e le raccomandazioni inerenti al restauro emanate dalla Confederazione (*Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera*, 2007).
Il proprietario di un bene culturale protetto ha l'obbligo di mantenerlo in buono stato e di conservarlo nella sua sostanza riconosciuta. Egli è tenuto a vigilare sullo stato di conservazione dell'edificio segnalando tempestivamente all'Ufficio dei beni culturali (UBC) la natura e la causa di eventuali danni prendendo, se necessario, adeguate misure provvisorie urgenti.
Ogni esigenza di intervento sul monumento, dalla semplice manutenzione a lavori più complessi legati a uno specifico progetto di restauro, deve essere preliminarmente discussa con il competente organo di vigilanza (UBC). Il proprietario è quindi tenuto, prima dell'elaborazione di studi e progetti, a prendere contatto con l'UBC (Servizio monumenti) per una comune verifica delle problematiche e per procedere con la pratica conformemente alle indicazioni che riceverà.
Nessun lavoro, anche di semplice manutenzione, può essere eseguito senza l'autorizzazione dell'UBC che si pronuncerà sulla base di una documentazione commisurata alla portata dei previsti interventi. Anche nella fase esecutiva dei lavori il proprietario e, rispettivamente, i vari operatori coinvolti sono tenuti a seguire le indicazioni espresse dall'UBC.
Ogni intervento deve essere mirato al mantenimento della qualità architettonica e ingegneristica originale del bene culturale (volume, spazi, planimetria, collegamenti, percorsi, eccetera) e alla rispettosa conservazione materiale dei suoi elementi costitutivi compresi gli arredi e le opere artistiche stabilmente legati alla costruzione. Quando un restauro conservativo e integrativo dell'esistente non è possibile, si possono prevedere mirati lavori di ripristino prendendo come riferimento di base la situazione originale. Nuovi interventi su parti precedentemente alterate devono tendere, in linea di principio e compatibilmente con la natura delle modifiche intervenute, verso il ricupero della sostanza originale. Aggiunte nocive o improprie devono, nel limite del possibile, essere rimosse restituendo leggibilità e qualità al monumento.
Problemi tecnici e costruttivi originali sono da accogliere come fattori storici o da storicizzarsi e vanno risolti, in linea di principio, nell'ambito di un approccio e di un intervento conservativo limitando in ogni caso i danni causati dal degrado. Ciò vale anche per le carrozze e per l'impiantistica tecnica e meccanica che deve essere attentamente valutata prima di procedere a eventuali sostituzioni. Queste ultime, se indispensabili, dovranno comunque tener conto delle peculiarità degli elementi primitivi, compresa la loro relazione con il contesto monumentale nel quale erano inseriti.
Interventi necessari alla messa in sicurezza dell'edificio (prevenzione infortuni, sicurezza antincendio), all'adattamento alle condizioni igienicosanitarie attuali e al miglioramento dell'accessibilità alle persone diversamente abili non devono pregiudicare la qualità architettonica del monumento né intaccare la sostanza monumentale. Lo stesso vale per l'eventuale inserimento di elementi estranei al progetto originale, ma necessari all'utilizzo dell'edificio (come nuovi impianti, cablaggi, eccetera).
Per il miglioramento della protezione termica possono essere accordate delle deroghe alle esigenze in

materia (v. art. 5 del *Regolamento sull'utilizzazione dell'energia* del 16 settembre 2008) nella misura in cui il bene culturale viene meglio salvaguardato.
Per i necessari lavori di manutenzione regolare e restauro il proprietario dell'immobile tutelato ha la possibilità di beneficiare di un sussidio cantonale secondo i disposti di legge in materia (LBC, RLBC). Ogni richiesta in tal senso deve essere presentata all'UBC prima di qualsiasi lavoro e accompagnata dai necessari documenti. Il Cantone si pronuncerà tenendo conto, tra l'altro, delle disponibilità a piano finanziario. Anche il Comune sul cui territorio sorge il bene culturale è tenuto a partecipare alle spese salvo che non vi provvedano altri enti locali.
Le spese sostenute dal proprietario per la manutenzione e il restauro dell'immobile tutelato possono essere dedotte nella dichiarazione fiscale, secondo i disposti dell'art. 31 della *Legge tributaria* del 21.06.1994.

RIFERIMENTO AD ALTRI INVENTARI

- Ufficio Federale della Cultura - Inventario svizzero degli impianti a fune — segnatura 61.026 — 2011

BIBLIOGRAFIA

- *Album delle bellezze naturali e artistiche del Cantone Ticino*, Libreria Elia Colombi, Bellinzona s. d., pp.151, 172-175
- "Biglietteria della funicolare LMS, Locarno", Schweizerische Bauzeitung, vol. 72, 1954, p. 482
- Bianconi, Piero, *Storia del primo mezzo secolo della funicolare Locarno-Madonna del Sasso*, Locarno, 1956
- De Lorenzi, Catullo. Varini, Alfonsito, *Momenti di vita locarnese*, (Edito in occasione del 75mo della Funicolare Locarno-Madonna del Sasso), Locarno, 1981, pp.105-123
- *INSA, Inventario Svizzero di Architettura 1850-1920: città Locarno, Le Locle, Lugano, Luzern*, vol. 6, Berna 1991, pp. 82; 104
- Betti Carboncini, Adriano, *Binari ai laghi. Ferrovie, tranvie e funicolari intorno ai laghi di Como, Varese, Lugano e Maggiore*, ETR, Salò, 1992, pp. 72-73
- AAVV. *Guida d'arte della Svizzera italiana*. Bellinzona 2007, p. 185
- Schweizer Heimatschutz (a cura di), *Die schönsten Verkehrsmittel der Schweiz*, Zürich 2007, p. 57
- Ufficio Federale della Cultura. *Inventario svizzero degli impianti a fune*. Berna 2011, p. 30

Allegati:

Locarno, Stazione di partenza della funicolare

Locarno, percorso iniziale della funicolare

Locarno, Stazione di partenza della funicolare, vecchia bigliettería

Muralto, Fermata intermedia Grand Hotel (dismessa)

Muralto, Percorso della funicolare lungo il torrente Ramogna, argine e muro

Muralto, Ponte in ferro

Orselina, Fermata intermedia Santuario

Orselina, Fermata intermedia Santuario

Orselina, galleria della funicolare

Orselina, Viadotto a 11 archi, veduta dal basso

Orselina, binario doppio per l'incrocio delle carrozze

Orselina, Stazione di arrivo della funicolare, con carrozza

Orselina, Stazione di arrivo della funicolare

Orselina, Stazione di arrivo della funicolare, lucernario

CASA RUSCA BELLERIO E GIARDINO

Via St. Antonio, 11

Locarno — Via S. Antonio — part. 1836

Censimento città di Locarno	
N. schede	A6305 A19291

DATI BASE

Altra denominazione	—
Genere	casa
Funzione originaria	—
Autore — Tipo d'intervento — Datazione	Anonimo — costruzione — XV sec. Anonimo — trasformazione — XVI sec. Anonimo — trasformazione — inizio XVIII sec. Anonimo — ristrutturazione — metà XIX sec.

TUTELA

Grado di tutela	bene culturale d'interesse cantonale
Estensione della tutela	• Cortile (PAe6305.3) • Facciate (PAe6305.1) • Piano terreno (PAi6305.1) • Primo piano (PAi6305.2) • Portale con tracce di decorazione pittorica-portale (OA8345) in Cortile
Stato della tutela	in vigore
Grado di tutela	bene culturale d'interesse cantonale
Estensione della tutela	Casa Rusca-Bellerio e giardino
Stato della tutela	proposta

STORIA E DESCRIZIONE

La pregevole casa signorile, sita nel nucleo storico di Locarno, le cui origini dovrebbero risalire al XV sec., è oggi formata da corpi di fabbrica di epoche diverse, rinnovati con concezione unitaria verso l'inizio del XVIII secolo. Un notevole intervento di ristrutturazione fu condotto attorno alla metà dell'Ottocento su commissione dell'avv. Antonio Modesto Rusca.

Anticamente di proprietà della famiglia Rusca, la cui discendente Antonietta, figlia della filantropa Cristina Rusca, sposò nel 1870 il nobile milanese Emilio Bellerio.

Nel corso del XIX sec. il palazzo ebbe un importante ruolo per la storia locale, essendo stato luogo di ritrovo di politici italiani, tra cui il politico napoletano Ruggero Bonghi (1825-1896), marito della figlia dell'avv. Modesto Rusca, Carlotta, e Giuseppe Garibaldi, che l'8 giugno 1862, proveniente da Intra, giunse a Locarno, invitato da un gruppo di cittadini guidati dal farmacista di idee mazziniane Paolo Gavirati, e vi trascorse la notte.

La costruzione - a tre piani, oltre a quello delle cantine - è caratterizzata dalla forma irregolare degli spazi, in particolare della corte interna, determinata dal fatto di essere addossata agli altri edifici che sorgono lungo la via Sant'Antonio. La caratteristica che risulta inusuale per gli edifici dell'epoca è che la pianta del pianterreno e quella del primo piano non corrispondono nella suddivisione dei locali. La svettante torretta-belvedere con aperture ad arco acuto che sorge a oriente fu aggiunta durante le ristrutturazioni intraprese attorno alla metà dell'Ottocento.

La facciata presenta un ampio portale ad arco tondo, di gusto cinquecentesco e con contaminazioni goticheggianti, con spalle monolitiche con decorazione a intaglio, piedritti a bugnato e chiave d'arco a punta, e la cui porta lignea intagliata ha un picchiotto in ferro battuto a forma di drago e punta sonora a mò di ranocchio (non più originale). Sopra il portale è inserito un balconcino barocco in ferro battuto, con lo stemma dei Rusca nella targa centrale.

Dall'ingresso su via Sant'Antonio si accede a un ampio atrio centrale, un tempo aperto sul cortile. Il prospetto meridionale, che dà sul cortile, è scandito da balconate con ringhiere in ferro. Il giardino presenta una forma allungata ed è separato dal cortile da un muro nel quale si apre un ampio portale dipinto, la cui decorazione ricorda quella illusionistica presente nella chiesa di San Francesco a Locarno; al centro del dipinto è raffigurato lo stemma della famiglia Rusca, attorniato da decorazioni e frutta.

All'interno dell'edificio si conservano dipinti murali sette-ottocenteschi. Le due porte di accesso ai locali del pianterreno sono sormontate da decorazioni floreali a tempera. Il primo locale sulla destra è coperto da una volta assai particolare, formata da due botti a croce con vele. Sono attribuite a Antonio Baldassarre Orelli o a un suo aiuto le quattro figure allegoriche delle *Virtù cardinali*, realizzate ai quattro angoli di questo locale, attorno agli anni Trenta del XVIII sec.: la *Temperanza*, con due serpenti nelle mani e un elefante; la *Giustizia* dagli occhi bendati, con bilancia e spada; la *Prudenza*, con corazza; la *Fortezza* con fronde di quercia e scudo. Sarebbe invece stato eseguito da Giuseppe Antonio Felice Orelli attorno al 1731 ca. l'affresco centrale, raffigurante *Il Tempo che scopre la Verità*.

In occasione delle riattazioni della metà dell'Ottocento, il salone d'onore al primo piano fu decorato con pitture ornamentali e allegoriche, attribuite al gruppo di decoratori formato da Giuseppe Ciseri, Agostino Balestra, Giovanni Antonio Vanoni e Giuseppe Giugni: decorazioni pittoriche in stile Impero sul soffitto e sovrapporte con motivi a natura morta legati alle quattro stagioni.

Sul muro della scala di accesso al secondo piano è affrescata un'*Annunciazione* della seconda metà del XVIII sec.

Le cantine sono coperte da volte a botte.

SIGNIFICATO E VALORE: MOTIVAZIONI DELLA TUTELA

Virgilio Gilardoni (1972, p. 101) la descrive come "La più bella dimora integralmente sopravvissuta nella contrada". Il valore dell'architettura, del disegno del cortile e del giardino, della posizione di questo complesso all'imbocco di via S. Antonio e del ricco apparato decorativo, che vede affiancate le opere dei due pittori Antonio Baldassare Orelli e Giuseppe Antonio Felice Orelli alle decorazioni pittoriche attribuite al gruppo formato da Giuseppe Ciseri, Agostino Balestra, Giovanni Antonio Vanoni e Giuseppe Giugni, fa di questo complesso un bene sicuramente meritevole di una tutela cantonale.

STATO DI CONSERVAZIONE

La sostanza storica dell'edificio, sia all'esterno sia all'interno, e del suo apparato decorativo si è mantenuta pressoché intatta sino ad oggi. La campagna di restauro conclusasi nel 2012, che ha

interessato in particolare i dipinti murali, eseguita sotto la sorveglianza dell'Ufficio dei beni culturali, ha restituito valore all'intero complesso edilizio.

ISOS

Nell'inventario federale ISOS Casa Rusca Bellerio è inserita nel P1.0.14, segnalato, "Via S. Antonio, stretto vicolo acciottolato commerciale e artigianale a definizione serrata, di collegamento tra due vuoti".

TUTELA AI SENSI DELLA LBC

Attualmente è in vigore una protezione cantonale parziale dell'edificio, che interessa: il cortile con il portale con decorazione pittorica, le facciate, il pianterreno, e il primo piano. Con risoluzione del 15 marzo 1967 il Dipartimento delle pubbliche costruzioni ha deciso di proteggere "casa Rusca del XVII sec. al mapp. 1836" nella sua interezza; contro tale decisione i proprietari interposero ricorso il 29 aprile 1967, in particolare chiedendo che fosse specificato con precisione quali parti dell'edificio fossero sotto protezione cantonale. Il Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 20 novembre 1967 dichiarò parzialmente accolto il ricorso, dichiarando protetti "antica casa Rusca del XVII secolo, mapp. nr. 1836 subalterno A (esclusa la torre), subalterno c compreso il portale che da sul subalterno d. L'iscrizione è limitata per quanto riguarda il subalterno A, a tutte le facciate dell'edificio, al piano terreno ed al primo piano" (si veda FU n. 6 del 19.01.1968). Sinteticamente il tribunale, con l'accordo delle parti, identificò e tutelò le parti artisticamente allora ritenute più significative.

Oggi questa visione limitativa e restringente della tutela appare metodologicamente superata. Il bene culturale protetto è letto nella sua complessità e nel suo contesto, con parti maggiormente significative dal punto di vista architettonico e artistico, altre (come ad esempio il tetto) meno, ma pur sempre importanti nella definizione e funzionalità dell'edificio. Per questo, accertato e ben conservato il valore dell'edificio, si propone di ridefinire la tutela e proteggere l'intero edificio e il suo giardino quali beni culturali d'interesse cantonale.

A protezione di Casa Rusca Bellerio e del suo giardino si propone di istituire un perimetro di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LBC (si veda PRisp1643 "Perimetro di rispetto per la chiesa di S. Antonio, Pinacoteca comunale, Affresco della Madonna con S. Antonio e S. Domenico sulla facciata della Casa Fiori, Casa Reschigna, Casa Rusca Bellerio").

EFFETTI DELLA TUTELA E VINCOLI

In generale valgono i disposti della *Legge sulla protezione dei beni culturali* (LBC) del 13 maggio 1997, del relativo *Regolamento sulla protezione dei beni culturali* (RLBC) del 6 aprile 2004 e le raccomandazioni inerenti al restauro emanate dalla Confederazione (*Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera*, 2007).

Il proprietario di un bene culturale protetto ha l'obbligo di mantenerlo in buono stato e di conservarlo nella sua sostanza riconosciuta. Egli è tenuto a vigilare sullo stato di conservazione dell'edificio segnalando tempestivamente all'Ufficio dei beni culturali (UBC) la natura e la causa di eventuali danni prendendo, se necessario, adeguate misure provvisorie urgenti.
Ogni esigenza di intervento sul monumento, dalla semplice manutenzione a lavori più complessi legati a uno specifico progetto di restauro, deve essere preliminarmente discussa con il competente organo di vigilanza (UBC). Il proprietario è quindi tenuto, prima dell'elaborazione di studi e progetti, a prendere contatto con l'UBC (Servizio monumenti) per una comune verifica delle problematiche e per procedere con la pratica conformemente alle indicazioni che riceverà.
Nessun lavoro, anche di semplice manutenzione, può essere eseguito senza l'autorizzazione dell'UBC che si pronuncerà sulla base di una documentazione commisurata alla portata dei previsti interventi. Anche nella fase esecutiva dei lavori il proprietario e, rispettivamente, i vari operatori coinvolti sono tenuti a seguire le indicazioni espresse dall'UBC.

Ogni intervento deve essere mirato al mantenimento della qualità architettonica originale del bene culturale (volume, spazi, planimetria, collegamenti, percorsi, eccetera) e alla rispettosa conservazione

materiale dei suoi elementi costitutivi compresi gli arredi e le opere artistiche stabilmente legati alla costruzione. Quando un restauro conservativo e integrativo dell'esistente non è possibile, si possono prevedere mirati lavori di ripristino prendendo come riferimento di base la situazione originale. Nuovi interventi su parti precedentemente alterate devono tendere, in linea di principio e compatibilmente con la natura delle modifiche intervenute, verso il ricupero della sostanza originale. Aggiunte nocive o improprie devono, nel limite del possibile, essere rimosse restituendo leggibilità e qualità al monumento.
Problemi tecnici e costruttivi originali sono da accogliere come fattori storici o da storicizzarsi e vanno risolti, in linea di principio, nell'ambito di un approccio e di un intervento conservativo limitando in ogni caso i danni causati dal degrado. Anche i sistemi impiantistici originali (come i corpi riscaldanti, i bagni, le cucine, eccetera) devono essere attentamente valutati prima di procedere ad eventuali sostituzioni. Queste ultime, se indispensabili, dovranno comunque tener conto delle peculiarità degli elementi primitivi, compresa la loro relazione con il contesto monumentale nel quale erano inseriti.
Interventi necessari alla messa in sicurezza dell'edificio (prevenzione infortuni, sicurezza antincendio), all'adattamento alle condizioni igienicosanitarie attuali e al miglioramento dell'accessibilità alle persone diversamente abili non devono pregiudicare la qualità architettonica del monumento né intaccare la sostanza monumentale. Lo stesso vale per l'eventuale inserimento di elementi estranei al progetto originale, ma necessari all'utilizzo dell'edificio (come nuovi impianti, cablaggi, eccetera).
Per il miglioramento della protezione termica possono essere accordate delle deroghe alle esigenze in materia (v. art. 5 del *Regolamento sull'utilizzazione dell'energia* del 16 settembre 2008) nella misura in cui il bene culturale viene meglio salvaguardato.

Per i necessari lavori di manutenzione regolare e restauro il proprietario dell'immobile tutelato ha la possibilità di beneficiare di un sussidio cantonale secondo i disposti di legge in materia (LBC, RLBC). Ogni richiesta in tal senso deve essere presentata all'UBC prima di qualsiasi lavoro e accompagnata dai necessari documenti. Il Cantone si pronuncerà tenendo conto, tra l'altro, delle disponibilità a piano finanziario. Anche il Comune sul cui territorio sorge il bene culturale è tenuto a partecipare alle spese salvo che non vi provvedano altri enti locali.
Le spese sostenute dal proprietario per la manutenzione e il restauro dell'immobile tutelato possono essere dedotte nella dichiarazione fiscale, secondo i disposti dell'art. 31 della Legge tributaria del 21.06.1994.

BIBLIOGRAFIA

- AAVV. *Guida d'arte della Svizzera italiana*. Bellinzona 2007, p. 179
- Chiesa, Francesco. *La Casa borghese nella Svizzera. Cantone Ticino, vol. XXVIII, IIa parte: Il Sopraceneri.* Zurigo, 1936, p. 45
- Eco di Locarno, 05.11.1983, p. 21
- Gilardoni, Virgilio. *I monumenti d'arte e di storia del canton Ticino. Vol. I Locarno e il suo circolo: (Locarno, Solduno, Muralto e Orselina)*. Basilea 1972, pp. 101-107
- Gilardoni, Virgilio. *I pittori Orelli da Locarno.* Bellinzona, 1941, pp. 16-17
- *INSA, Inventario Svizzero di Architettura 1850-1920: città Locarno, Le Locle, Lugano, Luzern*, vol. 6, Berna, 1991, p. 100

Allegati:

Portale d'ingresso

Balconcino in ferro battuto, con stemma della famiglia Rusca

Cortile di accesso al giardino, verso est

Cortile di accesso al giardino, verso ovest

Giardino e fronte sud

Portale di accesso al giardino, con decorazioni e stemma Della famiglia Rusca

Piano terreno, sala, A. B. Orelli (attribuito), "La Giustizia"

Piano terreno, sala, A. B. Orelli (attribuito), "La Fortezza"

Decorazione pittorica sopra le porte a pianoterreno

Pianerottolo 1P, "Annunciazione e Santi"

Salone d'onore, 1P, Decorazioni pittoriche in stile Impero

Salone d'onore, 1P, Decorazioni pittoriche in stile Impero, dettaglio

1P, sovrapporta con motivi a natura morta legati alle quattro stagioni

1P, sovrapporta con motivi a natura morta legati alle quattro stagioni

PALAZZO DEL PRETORIO

Via Della Pace, 6

Locarno — Via della Pace — part. 149

Censimento città di Locarno	
N. scheda	A9281

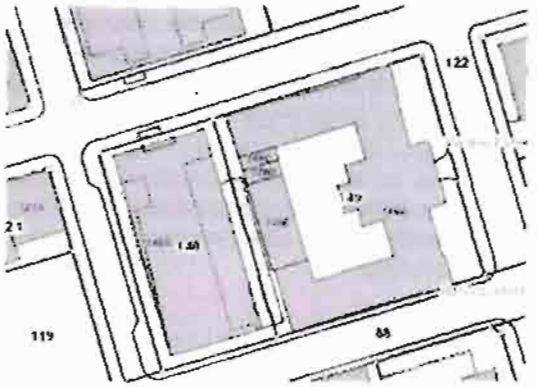

DATI BASE

Altra denominazione	—
Genere	edificio amministrativo
Funzione originaria	—
Autore — Tipo d'intervento — Datazione	Bernasconi, Ferdinando sen. — costruzione — 1908-10 Anonimo — ampliamento — 1940

TUTELA LBC

Grado di tutela	bene culturale d'interesse cantonale
Estensione della tutela	Palazzo del Pretorio
Stato della tutela	proposta

STORIA E DESCRIZIONE

Il palazzo sorge nel Quartiere Nuovo di Locarno, ovvero nel comparto a meridione della Piazza Grande, la cui urbanizzazione caratterizzata da palazzi civili di tre o quattro piani con negozi al piano terreno, costruiti a filo della strada, avvenne solo a partire dalla fine dell'Ottocento, secondo lo schema urbano ortogonale del nuovo PR dei Saleggi Borghesi (1898). Buona parte dei primi edifici di quest'area è stata demolita o ha subito pesanti modifiche. Il Palazzo del Pretorio fu il principale edificio pubblico di questo quartiere, mantenutosi sostanzialmente inalterato nel corso dei decenni.

Il Palazzo del Pretorio fu commissionato dal Cantone Ticino all'architetto Ferdinando Bernasconi senior nel 1908 e fu inaugurato due anni più tardi. Negli anni Trenta del XX sec. furono prolungate le ali verso est, mantenendo la medesima struttura dell'apparato murario preesistente.

L'edificio d'impostazione neoclassica con elementi moderni ha una pianta a E, si eleva su tre livelli ed è caratterizzato da un'ampia facciata articolata da un avancorpo centrale con copertura piana e parapetto in muratura. Lo scalone di accesso conduce a un atrio con colonne, al di sopra del quale, in corrispondenza dell'aula penale, si apre un grande finestrone, affiancato da ampie finestre rettangolari,

sopra le quali trovano posto i bassorilievi degli artisti locali Ettore Rossi e Ugo Zaccheo, con allegorie della Giustizia.

La muratura esterna presenta uno zoccolo con specchiature intercalate alle finestre con grate e alle porte d'ingresso laterali, rispettivamente portoni delle autorimesse nell'ala nord. Una fascia decorata con elementi a punta di diamante divide lo zoccolo dal piano terreno rialzato, lungo tutte le ali del palazzo. La muratura del pianterreno rialzato è in bugnato lievemente aggettante e presenta in facciata tre finestre rettangolari a destra e tre a sinistra dell'avancorpo, mentre sui risalti laterali nord e sud emergono finestre ad arco con parapetto balaustrato, che riprendono gli archi dell'atrio d'ingresso. Lungo le ali laterali dell'edificio si aprono la finestra ad arco, sita nel risalto laterale che caratterizza la facciata, e otto finestre rettangolari (quattro appartenenti all'edificio originale e quattro aggiunte negli anni Trenta).

Il primo piano è caratterizzato da muratura a finto bugnato, le aperture sono situate in corrispondenza di quelle presenti al piano terreno rialzato, presentando tuttavia una diversa tipologia, che vede l'introduzione di elementi architettonici decorativi, come i parapetti balaustrati, lesene e sommità timpanate sormontate da specchiature con cornice a volute. Le ampie finestre ad arco ribassato riprendono nelle spalle della facciata la finestra principale della sala della pretura, presentando ricchi elementi decorativi.

L'atrio colonnato dà accesso al pianterreno rialzato, riservato principalmente agli uffici: i pavimenti sono stati ricoperti in gran parte da linoleum, mentre i soffitti ribassati nascondono sotto lastre di metallo le solette originali. Una scala in granito, con balaustra in muratura che riprende quelle esterne situate sotto le finestre, conduce al primo piano. Illumina il vano scala una grande vetrata colorata con motivi geometrici e lo stemma del cantone Ticino al centro. Al primo piano si trovano nuovamente uffici e la grande aula penale, recentemente restaurata, dove nel 1925 si tenne la Conferenza di Pace che mise termine alle ostilità tra la Francia e la Germania, stabilendo un accordo dalla durata illimitata. La sala conserva la decorazione a stucco del soffitto, con motivi vegetali e il richiamo entro corone floreali ai quattro principi della *prudentia; justitia; humanitas* e *aequitas*. L'ala sud è occupata dagli uffici della pretura, completamente ristrutturati e con nuovi pavimenti in parquet, mentre gli altri spazi di questo piano sono riservati alla polizia cantonale. Il sottotetto è attualmente in disuso: vi si collocano le vecchie stanze del personale di picchetto, ciascuna delle quali dotata di un lavabo, oltre al locale con l'impianto tecnico recentemente istallato a servizio della sala delle udienze. Pavimenti in linoleum e coperture dei soffitti in metallo ricoprono quelli originali, mantenutisi inalterati nell'ala sud, dove le tipiche piastrelle esagonali di inizio Novecento, in cemento colorato di verde, rosso e nero, sono composte a mò di fiori; il soffitto mantiene la listatura lignea e vista. I serramenti delle finestre del sottotetto sono ancora quelli originali, mentre negli altri piani sono stati sostituiti, mantenendone tuttavia la conformazione originaria, così come pure le tapparelle lignee.

Il "parterre" è occupato dalle celle ormai in disuso, con pesanti porte lignee originali, oltre che da due celle per detenzioni di 24 ore, recentemente adeguate alle nuove norme, che prevedono tra l'altro la presenza di un custode nelle immediate vicinanze, ragion per cui è stato ripristinato l'ufficio del custode, in sostituzione del vecchio appartamento, ormai inagibile a causa dei grossi problemi di umidità. Il piano interrato ospita solo due locali cantina. Il corpo prefabbricato che chiude il fronte ovest è occupato da uffici.

NOTE BIOGRAFICHE

Ferdinando Bernasconi sen. (1867-1919)

Nato a Carona, seguì un apprendistato come muratore a Torino, frequentando nel contempo i corsi dell'Accademia Albertina (1880-84); studiò successivamente presso la scuola di disegno di Lugano (1884-86), l'Istituto tecnico Cattaneo e la scuola di architettura dell'Accademia di Brera (1886-89). Lavorò inizialmente presso gli architetti milanesi Gaetano Moretti, Luigi Broggi e Giuseppe Sommaruga e nel 1892 aprì un suo studio privato a Locarno. Fu architetto dello Stato tra il 1903 e il 1917 e municipale a Locarno dal 1908 al 1912. Tra le opere realizzate a Locarno figurano le scuole comunali (1893-94), la trasformazione del municipio (1896), il teatro Casinò Kursaal (1902), la Villa moresca (1904, demolita). Nel resto del cantone si segnalano uno dei migliori esempi di liberty ticinese, ovvero il teatro e cinematografo di Mendrisio (1908), e il crematorio di Lugano (1913-16).

Ugo Zaccheo (1882-1972)

Nato a Locarno, frequentò l'Accademica di Brera tra il 1902 e il 1907 e fu allievo di Cesare Tallone e Giuseppe Mentessi. Pittore e insegnante di disegno alla Scuola Magistrale di Locarno, eseguì in particolare ritratti di montanari e pescatori, e numerosi paesaggi ticinesi. I suoi campi di attività spaziarono dal disegno alla pittura, dalla silografia alle scenografie e all'illustrazione, oltre che alla decorazione artistica di edifici, tra cui la propria casa d'abitazione a Minusio.

Ettore Rossi (1881-1956)

Nacque a Locarno, figlio di Gualtiero, originario di Arzo. Dopo aver frequentato le scuole primarie e ginnasiali a Locarno, si trasferì a Novara per lavorare nell'atelier di un suo cugino, dove apprese la professione dello scultore. Aprì in seguito un proprio studio nel quartiere dei Saleggi di Locarno, nella Via dei Marmi, oggi divenuta Via Nessi. Padre del più noto scultore Remo Rossi,

SIGNIFICATO E VALORE: MOTIVAZIONI DELLA TUTELA

Il Palazzo del Pretorio è il primo edificio pubblico e monumentale sorto nel Quartiere Nuovo di Locarno. Voluto e costruito dal governo di un giovane Cantone, che da poco aveva festeggiato i cent'anni dalla sua costituzione e che cercava, nel clima euforico della bell'époque (il Ticino delle "belle speranze"), di modernizzare e di consolidare la presenza dell'amministrazione pubblica sul territorio, è un esempio integro e assai significativo di edilizia pubblica d'inizio Novecento. Non a caso, ancorché non fosse ancora terminato, è illustrato e presentato, accanto al Liceo cantonale di Lugano, al Manicomio cantonale di Mendrisio, ai primi impianti idroelettrici, nell'*Album delle bellezza naturali ed artistiche del Canton Ticino* (Bellinzona 1909), voluta dalla sezione ticinese della SIA (Società svizzera ingegneri e architetti) dove sono puntualmente descritti gli edifici e i manufatti più significativi e importanti sorti in quel periodo.

Dal punto di vista costruttivo coniuga elegantemente un apparato architettonico esterno neoclassicista ("L'architettura esterna dell'edificio è inspirata alle linee severe dello stile classico" *Album* 1909, p. 127) e la funzionalità e la modernità degli interni e delle soluzioni costruttive (solette in cemento armato). Il sobrio e prezioso apparato decorativo (sculture; stucchi; vetrate) contribuiscono a valorizzare l'architettura di questo edificio.

STATO DI CONSERVAZIONE

La struttura architettonica, la sostanza storica dell'edificio e il suo apparato decorativo si sono preservati pressoché intatti sino ad oggi.

Lo stato di conservazione dell'edificio è oggi nel complesso discreto. Si tratta di un edificio assai articolato, che ha subito nel corso del Novecento una serie di interventi, primo fra tutti il raddoppio delle due ali laterali negli anni Trenta, che ha portato nel corso degli anni alla formazione di crepe tuttavia di lieve entità. Gli interventi successivi hanno interessato invece unicamente gli interni dell'edificio, allo scopo di rendere fruibili gli spazi secondo le esigenze richieste dal tipo di attività svolto dalla pretura e dalla polizia. Si tratta infatti di interventi puntuali, in buona parte reversibili (copertura dei pavimenti, controsoffitti, nuovi serramenti, nuovi rivestimenti acustici, ecc.). Il problema maggiore è rappresentato dall'umidità, dovuta principalmente alle infiltrazioni dal tetto e, in misura minore, alle saltuarie inondazioni del Lago Maggiore. Andrebbe risistemato in particolare il tetto e risanato il piano del sottotetto, allo scopo di rendere fruibili gli spazi presenti e poter quindi eliminare il corpo prefabbricato aggiunto a ovest, così da liberare il retro del monumento e ripensare l'utilizzo del cortile.

ISOS

Il Palazzo del Pretorio è classificato come Elemento eminente con significato (E4.0.4) nell'ISOS, indicato come principale emergenza nel Quartiere Nuovo: obiettivo di salvaguardia A (preservazione integrale della sostanza).

È inserito nel Perimetro edificato P4 "Quartiere Nuovo" sul delta del fiume Maggia, di carattere residenziale, commerciale e artigianale industriale, a struttura ortogonale; pianificato alla fine dell' '800 e primi decenni del '900", con obiettivo di salvaguardia C.

TUTELA AI SENSI DELLA LBC

Si propone di istituire la tutela cantonale del Palazzo del Pretorio.
A protezione del Palazzo del Pretorio viene istituito un perimetro di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv. 2 LBC.

EFFETTI DELLA TUTELA E VINCOLI

In generale valgono i disposti della *Legge sulla protezione dei beni culturali* (LBC) del 13 maggio 1997, del relativo *Regolamento sulla protezione dei beni culturali* (RLBC) del 6 aprile 2004 e le raccomandazioni inerenti al restauro emanate dalla Confederazione (*Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera*, 2007).
Il proprietario di un bene culturale protetto ha l'obbligo di mantenerlo in buono stato e di conservarlo nella sua sostanza riconosciuta. Egli è tenuto a vigilare sullo stato di conservazione dell'edificio segnalando tempestivamente all'Ufficio dei beni culturali (UBC) la natura e la causa di eventuali danni prendendo, se necessario, adeguate misure provvisorie urgenti.
Ogni esigenza di intervento sul monumento, dalla semplice manutenzione a lavori più complessi legati a uno specifico progetto di restauro, deve essere preliminarmente discussa con il competente organo di vigilanza (UBC). Il proprietario è quindi tenuto, prima dell'elaborazione di studi e progetti, a prendere contatto con l'UBC (Servizio monumenti) per una comune verifica delle problematiche e per procedere con la pratica conformemente alle indicazioni che riceverà.
Nessun lavoro, anche di semplice manutenzione, può essere eseguito senza l'autorizzazione dell'UBC che si pronuncerà sulla base di una documentazione commisurata alla portata dei previsti interventi. Anche nella fase esecutiva dei lavori il proprietario e, rispettivamente, i vari operatori coinvolti sono tenuti a seguire le indicazioni espresse dall'UBC.
Ogni intervento deve essere mirato al mantenimento della qualità architettonica originale del bene culturale (volume, spazi, planimetria, collegamenti, percorsi, eccetera) e alla rispettosa conservazione materiale dei suoi elementi costitutivi compresi gli arredi e le opere artistiche stabilmente legati alla costruzione. Quando un restauro conservativo e integrativo dell'esistente non è possibile, si possono prevedere mirati lavori di ripristino prendendo come riferimento di base la situazione originale. Nuovi interventi su parti precedentemente alterate devono tendere, in linea di principio e compatibilmente con la natura delle modifiche intervenute, verso il ricupero della sostanza originale. Aggiunte nocive o improprie devono, nel limite del possibile, essere rimosse restituendo leggibilità e qualità al monumento.
Problemi tecnici e costruttivi originali sono da accogliere come fattori storici o da storicizzarsi e vanno risolti, in linea di principio, nell'ambito di un approccio e di un intervento conservativo limitando in ogni caso i danni causati dal degrado. Anche i sistemi impiantistici originali (come i corpi riscaldanti, i bagni, le cucine, eccetera) devono essere attentamente valutati prima di procedere ad eventuali sostituzioni. Queste ultime, se indispensabili, dovranno comunque tener conto delle peculiarità degli elementi primitivi, compresa la loro relazione con il contesto monumentale nel quale erano inseriti.
Interventi necessari alla messa in sicurezza dell'edificio (prevenzione infortuni, sicurezza antincendio), all'adattamento alle condizioni igienicosanitarie attuali e al miglioramento dell'accessibilità alle persone diversamente abili non devono pregiudicare la qualità architettonica del monumento né intaccare la sostanza monumentale. Lo stesso vale per l'eventuale inserimento di elementi estranei al progetto originale, ma necessari all'utilizzo dell'edificio (come nuovi impianti, cablaggi, eccetera).
Per il miglioramento della protezione termica possono essere accordate delle deroghe alle esigenze in materia (v. art. 5 del *Regolamento sull'utilizzazione dell'energia* del 16 settembre 2008) nella misura in cui il bene culturale viene meglio salvaguardato.
Per i necessari lavori di manutenzione regolare e restauro il proprietario dell'immobile tutelato ha la possibilità di beneficiare di un sussidio cantonale secondo i disposti di legge in materia (LBC, RLBC). Ogni richiesta in tal senso deve essere presentata all'UBC prima di qualsiasi lavoro e accompagnata dai necessari documenti. Il Cantone si pronuncerà tenendo conto, tra l'altro, delle disponibilità a piano finanziario. Anche il Comune sul cui territorio sorge il bene culturale è tenuto a partecipare alle spese salvo che non vi provvedano altri enti locali.

BIBLIOGRAFIA

- AAVV. *Guida d'arte della Svizzera italiana*. Bellinzona 2007, p. 189
- *Album delle bellezza naturali ed artistiche del Canton Ticino*, Bellinzona 1909, pp. 127-128
- Bergossi, Riccardo. "L'architettura eclettica in Ticino". Arte e storia, n. 8, 2001, p. 80
- Giacomazzi, Fabio. Mozzetti, Flavio. *Locarno. Il quartiere nuovo. Lavoro di diploma in Storia dell'urbanistica, Università di Zurigo,* 1981, pp. 153-155.
- *I Monumenti d'arte e di storia della Svizzera. Ticino* (1972), p. 165
- *INSA, Inventario Svizzero di Architettura 1850-1920: città Locarno, Le Locle, Lugano, Luzern, vol. 6*, Berna, 1991, p. 93
- *L'architettura italiana*. Periodico mensile di costruzioni e di architettura pratica. Torino 1912, no. 9, pp. 98-103
- Martinoli, Simona. *L'architettura nel Ticino del primo Novecento: tradizione e modernità*. Bellinzona 2008, p. 22
- *Rivista Tecnica* 1919-11, no. 4, pp. 51-52

Allegati:

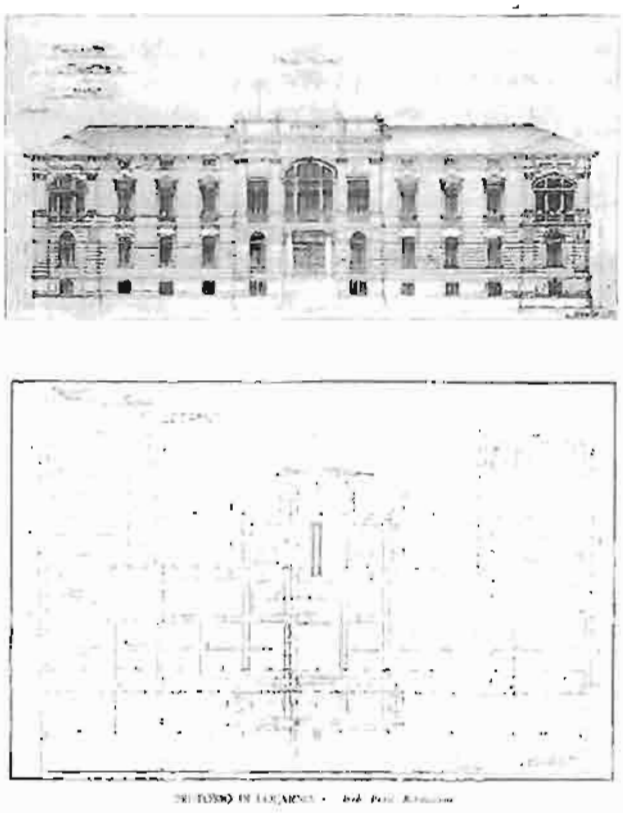

Piani di progetto (*Album delle bellezza naturali ed artistiche del Canton Ticino*, Bellinzona 1909, p. 128)

Facciata, Scalone di accesso

Prospetto sud

Vetrata affacciata sulla corte interna

Prospetto nord

Vano scala centrale (1. P), con vetrata

Ettore Rossi e Ugo Zaccheo, "Allegorie della Giustizia", avancorpo centrale

Ettore Rossi e Ugo Zaccheo, "Allegorie della Giustizia", avancorpo centrale

Vano scala nord (2.P)

Corridoio del sottotetto (ala sud)

Sala della pretura: decorazione a stucco sul soffitto, "Prudentia"

Porta di una cella (24 ore)

COMPLESSO OFIMA

Via B. Varenna, 11

Locarno — Campagna in Selva — part. 2513

Censimento città di Locarno	
N. schede	A23839 A29906 A28988

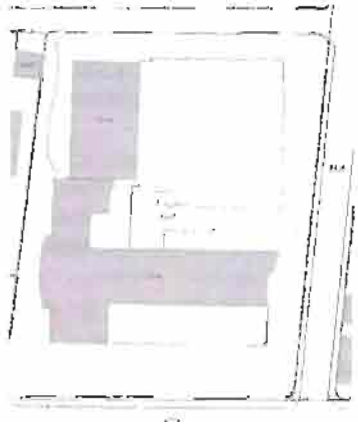

DATI BASE

Altra denominazione	—
Genere	edificio amministrativo
Funzione originaria	—
Autore — Tipo d'intervento — Datazione	Mariotta, Paolo — progettazione e costruzione — 1968-1970

TUTELA

Grado di tutela	bene culturale d'interesse cantonale
Stato della tutela	proposta

STORIA E DESCRIZIONE

Le Officine Idroelettriche della Maggia SA (OFIMA) furono costituite nel 1949 con lo scopo di sfruttare la forza idrica del fiume Maggia e dei suoi affluenti, mentre le Officine Idroelettriche di Blenio SA (OFIBLE), costituite nel 1956, del fiume Brenno e affluenti.

Nel 1965 OFIMA e OFIBLE decisero di riunire le attività di comando e di controllo degli impianti di produzione in un'unica sede amministrativa a Locarno. La centralizzazione comportò un sostanziale cambiamento all'interno del sistema di gestione delle due società poiché dal 1976 i dispositivi di comando, di misurazione e controllo degli impianti furono adattati al fine di poter regolare autonomamente a distanza, dalla sede locarnese, il flusso d'acqua nelle gallerie e nei laghi artificiali delle due valli.
L'incarico per la nuova sede fu assegnato all'architetto Paolo Mariotta, già progettista per la stessa azienda di alcune centrali idroelettriche. All'architetto fu consegnato un programma con le metrature necessarie dei nuovi spazi e gli fu chiesto di progettare un edificio semplice ma di grande significato estetico e che potesse essere facilmente ampliato in un secondo tempo. Il progetto originale prevedeva la realizzazione dello stabile amministrativo e di uno stabile con appartamenti, allineato a via in Selva, la cui esecuzione era prevista in una seconda tappa mai realizzata.

La palazzina è composta da due volumi perpendicolari tra loro, collegati da un passaggio completamente vetrato. Il corpo principale è rappresentato da un semplice volume a base rettangolare, che si sviluppa su tre livelli, evidenziati nei prospetti da fasce in vetro verde, che si estendono all'irregolare corpo secondario fungendo da elemento di coesione del complesso e da elementi frangisole.
L'edificio, leggermente rialzato, poggia su uno zoccolo in calcestruzzo che ingloba il grande bacino con le tre fontane e una vasca perimetrale per le piante. La trasparenza dei prospetti principali, privi di partiti ornamentali e quasi completamente vetrati, è interrotta solamente da due fasce verticali in calcestruzzo sui prospetti laterali e dalla parete curva a ovest della sala comando. Le solette sporgenti del prospetto principale, che reggono le fasce in vetro verde, sottolineano l'orizzontalità che domina tutta la composizione e lateralmente assumono un andamento curvilineo, concavo, che spezza la linearità e il rigore dei prospetti principali conferendo dinamismo all'edificio.

La razionale planimetria degli spazi interni rispecchia l'ordine modulare dei prospetti. L'ingresso, sul retro dell'edificio principale, è coperto da una pensilina in acciaio con illuminazione incassata. I materiali utilizzati per l'involucro sono semplici ma pregiati: profili metallici, nei quali sono integrati i pluviali, vetro e lastre di marmo bianco. Sul prospetto nord l'elegante portone in vetro e metallo si apre sull'atrio interno, arricchito da rivestimenti in marmo (marmo verde i pianerottoli e marmo bianco gli scalini), e dalla monumentale scala a chiocciola. Un corridoio centrale collega l'atrio agli uffici, che occupano l'ala verso est di tutti i tre livelli, mentre a ovest del vano scala trovano posto la ricezione al pianterreno, le sale riunioni al primo piano, la sala lettura e la caffetteria (ora ufficio) al secondo piano. Gli uffici e i corridoi, che si diramano dell'atrio centrale, sono rivestiti da pavimenti in linoleum verde. I pavimenti della sala riunione e della sala lettura sono rivestiti da *moquette* di colore grigio perla. Alle pareti della sala riunione, per garantire il massimo comfort acustico, sono inoltre applicati cuscinetti sintetici di colore rosso, suddivisi in fasce verticali. I servizi, presenti ad ogni livello nell'angolo nord-est del volume principale, sono rivestiti in piastrelle di ceramica.

Sul lato occidentale il corpo secondario si sviluppa su un solo livello e ospita alcuni uffici, la sala comando (ora refettorio) e l'appartamento del custode nell'ala nord. L'elemento centrale di questo volume è la sala comando, chiusa verso ovest da una parete curva, interrotta solo alle estremità da due fasce vetrate verticali, e rivolta verso l'atrio attraverso una parete completamente vetrata. La trasparenza dei prospetti e del corridoio al pianterreno permette dall'interno di questa sala una visuale a 180° sul panorama circostante. Questa caratteristica è andata parzialmente persa con la trasformazione all'inizio degli anni '90 dei due locali a ridosso del corridoio di collegamento tra i due volumi (nuova sala comando e ufficio di statistica).
Particolarmente interessante è l'impianto di climatizzazione dei locali, progettato accuratamente dalla stessa OFIMA, che per la sua concezione si è documentata e ha attentamente studiato, anche attraverso visite e sopralluoghi, i sistemi adottati da altre aziende della Svizzera tedesca per i rispettivi stabili. Il sistema adottato per la sede dell'OFIMA è risolto adottando misure tecniche, come le griglie di ventilazione a pavimento e l'utilizzo di vetri speciali (termopen), e con l'ausilio della fascia frangisole appesa alle solette sporgenti in modo da controllare l'angolatura dell'irraggiamento solare e limitare il surriscaldamento degli uffici. All'epoca si trattava di un impianto all'avanguardia, di cui la ditta andava orgogliosa.
L'appartamento del custode è caratterizzato da una planimetria razionale: comprende due camere, una cucina ed un ampio soggiorno, questi ultimi aperti ad est grazie la trasparenza del prospetto completamente vetrato.
Le officine, i locali tecnici e gli archivi sono siti al piano seminterrato, così come pure, a nord, l'autorimessa, quest'ultima illuminata dall'alto attraverso cinque lucernai e accessibile da una rampa collegata a Via Pioda.

La stazione di servizio (pompa di benzina), coperta da una pensilina in cemento, annessa al parcheggio per le biciclette con pensilina in metallo disegnata dall'architetto, si trova a lato della rampa, allineata alla strada comunale.

Il giardino è costituito da un vasto spazio verde pianeggiante, attorniato da una ricca vegetazione scelta con cura dall'architetto. Il viale d'accesso, che si dirama da Via in Selva, e lo spazio antistante alla porta principale sono pavimentati in pietra bocciardata seguendo una composizione di segmenti circolari, che contrastano con le linee diritte e gli angoli retti caratterizzanti l'architettura razionalista del volume e rimandano alle geometrie dell'acqua e delle onde. Dinanzi alla facciata principale un bacino rettangolare contiene tre fontane al suolo, da cui partono verso l'alto i getti d'acqua che raggiungono l'altezza del primo piano dell'edificio. Una grande turbina è posta in bella mostra davanti al prospetto principale a

indicare, insieme alle fontane e al bacino, la destinazione dello stabile e la sua attività principale legata all'acqua.

NOTE BIOGRAFICHE

Paolo Mariotta (1905-1972)
Nato a Muralto, dopo il diploma in Architettura al Politecnico di Zurigo, che ottenne nel 1929, proseguì gli studi a Parigi presso l'Ecole des Beaux Arts. Rientrato in Ticino aprì un suo studio a Locarno nel 1931. L'attività di Mariotta fu notevole e non si limitò al territorio ticinese ma egli fu attivo con progetti e realizzazioni anche in Spagna, Portogallo, Germania, Svezia e Perù.

SIGNIFICATO E VALORE: MOTIVAZIONI DELLA TUTELA

Lo stabile OFIMA è emblematica e significativa nel panorama dell'architettura moderna ticinese del dopoguerra, che esprime per l'uso di nuovi materiali e delle grandi superfici vetrate, per la fiducia nel futuro e nel progresso della tecnica. Il benessere sopraggiunto con la fine della guerra e la redditività derivata dallo sfruttamento idrico sono espressi nell'uso di materiali pregiati come il marmo, il vetro e il metallo.
La sobrietà della costruzione si affianca alla particolare attenzione riservata alla luce, che domina l'intera struttura, così come gli spazi interni, studiati in funzione della loro destinazione a uffici. L'impianto architettonico si rifà a un concetto fondamentalmente razionalista, riscontrabile nella semplificazione del volume, nell'impiego preponderante di grandi finestre, nel tetto piano e nella funzionale articolazione degli spazi interni. Ogni particolare costruttivo è parte dell'espressione architettonica, come il ritmo strutturale, i rapporti proporzionali, i collegamenti tra gli elementi. La funzionale impostazione planimetrica, studiata nel dettaglio per soddisfare le esigenze tecniche e amministrative della committenza, mette in relazione l'intera struttura con l'ambiente esterno, impostando un dialogo tra architettura e natura, cui prende parte suggestivamente anche l'elemento idrico, come riferimento alla fonte energetica che sta alla base del lavoro delle due aziende.
L'espressionismo di singole soluzioni formali, come l'elegante scala a chiocciola nell'atrio che conduce ai piani superiori, si contrappone alla razionalità della composizione architettonica.
La tutela interessa pertanto ogni elemento del complesso, ovvero lo stabile principale e i relativi annessi, il giardino con il viale e le vasche, così come pure la pompa di benzina e il parcheggio per le biciclette.

STATO DI CONSERVAZIONE

In generale l'edificio preserva gran parte della sostanza architettonica originale. Modifiche puntuali hanno interessato i prospetti (formazione di uffici in corrispondenza del corridoio vetrato che collega il volume principale a quello secondario) e alcuni spazi interni (trasformazione del grande spazio dell'ex-sala comando in un refettorio, rinnovo dei rivestimenti in alcuni uffici) ma non hanno assolutamente compromesso l'integrità dell'edificio e la sua qualità architettonica. Anche il giardino rispecchia il disegno originale e preserva tutti gli elementi (percorsi, accessi, fontane, scale, pensiline ecc.) disegnati dall'architetto.
Lo stato di conservazione dell'edificio è generalmente buono con qualche danno locale che può essere riparato preservando la sostanza architettonica originale, prendendo come riferimento la situazione iniziale.
L'edificio, considerato il suo valore storico e architettonico, merita un approccio mirato al mantenimento della sua qualità architettonica originale (materiali, tecniche costruttive, disegno e concetto cromatico).
Queste caratteristiche sono degne di essere rispettate e, dove ancora esistenti e dove possibile, conservate:

- il giardino e i suoi elementi (vegetazione, percorsi, manufatti, bacino, fontane, turbina, pensiline, ecc.);
- il concetto strutturale modulare e il chiaro linguaggio compositivo degli edifici;
- i prospetti compresi gli elementi frangisole, i serramenti (disegno, materiali e proporzioni dei telai) e il tetto;
- lo spazio dell'atrio con la scala;
- lo spazio del centro comando originale (ora refettorio);
- il concetto di ventilazione e climatizzazione (misure edili e tecniche).

Interventi indispensabili alla messa in sicurezza dell'edificio (prevenzione infortuni e sicurezza antincendio), all'adattamento alle condizioni igienicosanitarie attuali e al miglioramento dell'accessibilità ai disabili dovrebbero garantire la conservazione e il rispetto delle qualità architettoniche del bene culturale. Elementi estranei al progetto originale, ma necessari all'utilizzo dell'edificio (come nuovi impianti e nuovi cablaggi), dovrebbero integrarsi senza pregiudicare la qualità architettonica degli spazi.
Segnaliamo che per il miglioramento della protezione termica, in caso di beni culturali protetti, possono essere accordate delle deroghe alle esigenze in materia (v. art. 5 Regolamento per l'utilizzazione dell'energia) nella misura in cui il bene culturale viene meglio salvaguardato.

ISOS

Lo stabile OFIMA è inserito nell'Intorno circoscritto XIII (Parte del piano alluvionale della Maggia fortemente edificata), categoria di rilievo b e obiettivo di salvaguardia b.

TUTELA AI SENSI DELLA LBC

Si propone di istituire la tutela cantonale del complesso OFIMA. Esso comprende il palazzo amministrativo, composto da due volumi perpendicolari tra loro, la stazione di servizio con parcheggio per le biciclette e il giardino, con vialetto d'accesso e bacino con le fontane.

A protezione del complesso OFIMA si propone di istituire un perimetro di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv 2 LBC.

EFFETTI DELLA TUTELA E VINCOLI

In generale valgono i disposti della *Legge sulla protezione dei beni culturali* (LBC) del 13 maggio 1997, del relativo *Regolamento sulla protezione dei beni culturali* (RLBC) del 6 aprile 2004 e le raccomandazioni inerenti al restauro emanate dalla Confederazione (*Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera*, 2007).

Il proprietario di un bene culturale protetto ha l'obbligo di mantenerlo in buono stato e di conservarlo nella sua sostanza riconosciuta. Egli è tenuto a vigilare sullo stato di conservazione dell'edificio segnalando tempestivamente all'Ufficio dei beni culturali (UBC) la natura e la causa di eventuali danni prendendo, se necessario, adeguate misure provvisorie urgenti.
Ogni esigenza di intervento sul monumento, dalla semplice manutenzione a lavori più complessi legati a uno specifico progetto di restauro, deve essere preliminarmente discussa con il competente organo di vigilanza (UBC). Il proprietario è quindi tenuto, prima dell'elaborazione di studi e progetti, a prendere contatto con l'UBC (Servizio monumenti) per una comune verifica delle problematiche e per procedere con la pratica conformemente alle indicazioni che riceverà.
Nessun lavoro, anche di semplice manutenzione, può essere eseguito senza l'autorizzazione dell'UBC che si pronuncerà sulla base di una documentazione commisurata alla portata dei previsti interventi. Anche nella fase esecutiva dei lavori il proprietario e, rispettivamente, i vari operatori coinvolti sono tenuti a seguire le indicazioni espresse dall'UBC.

Ogni intervento deve essere mirato al mantenimento della qualità architettonica originale del bene culturale (volume, spazi, planimetria, collegamenti, percorsi, eccetera) e alla rispettosa conservazione materiale dei suoi elementi costitutivi compresi gli arredi e le opere artistiche stabilmente legati alla costruzione. Quando un restauro conservativo e integrativo dell'esistente non è possibile, si possono prevedere mirati lavori di ripristino prendendo come riferimento di base la situazione originale. Nuovi interventi su parti precedentemente alterate devono tendere, in linea di principio e compatibilmente con la natura delle modifiche intervenute, verso il ricupero della sostanza originale. Aggiunte nocive o improprie devono, nel limite del possibile, essere rimosse restituendo leggibilità e qualità al monumento.
Problemi tecnici e costruttivi originali sono da accogliere come fattori storici o da storicizzarsi e vanno risolti, in linea di principio, nell'ambito di un approccio e di un intervento conservativo limitando in ogni caso i danni causati dal degrado. Anche i sistemi impiantistici originali (come i corpi riscaldanti, i bagni, le cucine, eccetera) devono essere attentamente valutati prima di procedere ad eventuali sostituzioni. Queste ultime, se indispensabili, dovranno comunque tener conto delle peculiarità degli elementi primitivi, compresa la loro relazione con il contesto monumentale nel quale erano inseriti.

Interventi necessari alla messa in sicurezza dell'edificio (prevenzione infortuni, sicurezza antincendio), all'adattamento alle condizioni igienicosanitarie attuali e al miglioramento dell'accessibilità alle persone diversamente abili non devono pregiudicare la qualità architettonica del monumento né intaccare la sostanza monumentale. Lo stesso vale per l'eventuale inserimento di elementi estranei al progetto originale, ma necessari all'utilizzo dell'edificio (come nuovi impianti, cablaggi, eccetera).
Per il miglioramento della protezione termica possono essere accordate delle deroghe alle esigenze in materia (v. art. 5 del *Regolamento sull'utilizzazione dell'energia* del 16 settembre 2008) nella misura in cui il bene culturale viene meglio salvaguardato.

Per i necessari lavori di manutenzione regolare e restauro il proprietario dell'immobile tutelato ha la possibilità di beneficiare di un sussidio cantonale secondo i disposti di legge in materia (LBC, RLBC). Ogni richiesta in tal senso deve essere presentata all'UBC prima di qualsiasi lavoro e accompagnata dai necessari documenti. Il Cantone si pronuncerà tenendo conto, tra l'altro, delle disponibilità a piano finanziario. Anche il Comune sul cui territorio sorge il bene culturale è tenuto a partecipare alle spese salvo che non vi provvedano altri enti locali.
Le spese sostenute dal proprietario per la manutenzione e il restauro dell'immobile tutelato possono essere dedotte nella dichiarazione fiscale, secondo i disposti dell'art. 31 della Legge tributaria del 21.06.1994.

DOCUMENTAZIONE D'ARCHIVIO

Fondo Paolo Mariotta - Archivio architetti ticinesi (Bellinzona)

BIBLIOGRAFIA

- AAVV. *Guida d'arte della Svizzera italiano*. Bellinzona 2007, p.188
- *Officine Idroelettriche della Maggia in occasione del XXV*, Locarno 1975
- *Ofible, l'energia dell'acqua, 1956-2006*, Pubblicato dalle Officine Idroelettriche di Blenio SA (Ofible), 2006
- *Ofima, l'energia dell'acqua, 1949-1999*, Pubblicato dalle Officine Idroelettriche della Maggia SA, Locarno 2000
- *Ofima, l'energia dell'acqua* (opuscolo informativo)
- Riverso Ortelli, Angela (a cura di). *Paolo Mariotta: architetto 1905-1972*. [Lugano] 2013

Allegati

Stabile OFIMA, prospetto nord

Facciata, dettaglio

Giardino con vasche

Vialetto d'accesso

Centro di comando, ora refettorio

Giardino con piante decorative

Ingresso principale

Stazione di servizio

Scala, piano terreno

Vano scala

Pianerottolo

Balconata

ORGANO DELLA CHIESA DI S. GIOVANNI BATTISTA

Piazza Solduno

Locarno — Abitato Solduno — part. 2306

Censimento città di Locarno	
N. schede	A9531 PAI 9531.12 OA 65440 OA 64441

DATI BASE

Genere	organo
Autore — Tipo d'intervento — Datazione	Reina, Giovanni Battista — costruzione — 1713-14

TUTELA

Grado di tutela	bene culturale d'interesse cantonale
Estensione della tutela	organo (OA 65440), cantoria (PAi 9531.12) e bussola(OA 65441)
Stato della tutela	proposta

STORIA E DESCRIZIONE

L'organo fu costruito dal comasco Giovanni Battista Reina tra il 1713 e il 1714 per la chiesa di S. Antonio Abate a Locarno e fu trasferito nella chiesa di Solduno all'inizio della seconda metà del XIX secolo.

Lo strumento è collocato nella cantoria addossata alla controfacciata della chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista a Solduno, al di sopra dell'ingresso principale; è racchiuso entro una cassa lignea indipendente, addossata al muro, con decorazioni pittoriche policrome.

Le 25 canne in stagno dell'organo a trasmissione meccanica sono suddivise in tre campate, disposte a cuspide in ognuna campata; le bocche sono allineate, con profilo piatto e labbro superiore a mitria. Le campate laterali sono sormontate da organetti morti di 19 canne ciascuno, le canne sono ad ala digradante verso l'esterno. La tastiera, formata da 54 tasti, risale ai primi decenni del XIX sec.: non si tratta quindi di quella originale, che presentava l'estensione di 50 tasti, con prima ottava corta. I tasti diatonici sono ricoperti in osso e i cromatici sono in noce tinto di nero. Anche la pedaliera non è più quella originale: è formata da 22 pedali lunghi e paralleli, costantemente unita al manuale. I registri di pedale sono azionati da manette spostabili orizzontalmente da destra a sinistra, con incastro verticale a dine

corsa ed estraibili per la combinazione libera; sono disposti in una colonna unica, a destra della tastiera. I cartellini con le indicazioni dei registri non sono originali e presentano due diversi caratteri tipografici. Grazie alle scritte originali a inchiostro sulla tavola della catenacciatura di richiamo alle stecche, ormai quasi illeggibili, è stato però possibile ricostruire la disposizione fonica originaria dello strumento. Originariamente lo strumento era dotato di due tastiere: quella inferiore corrispondeva all'organo "Eco", costruito dallo stesso Reina all'inizio del 1717 e oggi non più esistente.

La cantoria è in legno con parapetto dall'andamento mistilineo, decorato con motivi geometrico-floreali dipinti entro sagome su fondo verde. La decorazione centrale e quelle laterali riportano invece strumenti musicali.

La bussola lignea che immette nella navata della chiesa è grossomodo delle stesse dimensioni di quelle dell'organo e funge in un certo senso da basamento alla cantoria. L'importanza di questo elemento va quindi al di là delle sue qualità intrinseche, ma è senz'altro giustificata in relazione alla sua funzione d'assieme, che con la cantoria e l'organo determina una struttura unitaria che caratterizza la controfacciata nel suo complesso.

NOTE BIOGRAFICHE

Giovanni Battista Reina (attestato fine XVII-XVIII sec.)
Organaro comasco. Aggiustò l'organo della cattedrale di S. Lorenzo di Lugano nel 1698 (si veda Bellinzona – Archivio di Stato: Libro dei beni e crediti della Fabrica di S. Lorenzo in Lugano 1672 – [1732], c. 174) e nel 1729 quello di S. Giovanni a Mendrisio (aggiunte dei registri e nuovo l'organino).

SIGNIFICATO E VALORE: MOTIVAZIONI DELLA TUTELA

Definito dall'organologo e organista prof. Maurizio Ricci di Pavia come "prezioso gioiello dell'arte organaria italiana del XVIII secolo", lo strumento riveste nel panorama dell'arte organaria del Canton Ticino grande importanza storico-artistica e culturale per il valore indiscusso del suo costruttore, per le sue qualità tecniche e costruttive; è infine l'unico organo intero e omogeneo costruito da Giovanni Battista Reina ancora conservato sul territorio cantonale.

STATO DI CONSERVAZIONE

Sebbene gli interventi subiti dall'organo nel corso del tempo siano numerosi, essi non hanno compromesso l'alto valore di questo oggetto. La sostanza storica e artistica dell'organo, come anche quella della cantoria e della bussola sono rimaste inalterate sino ad oggi.

TUTELA AI SENSI DELLA LBC

Si propone di tutelare quale bene culturale di interesse cantonale ai sensi della LBC l'organo, la cantoria entro la quale lo strumento è collocato e la bussola sottostante, allo scopo di mantenere l'unitarietà di questo insieme di grande valore.

EFFETTI DELLA TUTELA E VINCOLI

In generale valgono i disposti della *Legge sulla protezione dei beni culturali* (LBC) del 13 maggio 1997, del relativo *Regolamento sulla protezione dei beni culturali* (RLBC) del 6 aprile 2004 e le raccomandazioni inerenti al restauro emanate dalla Confederazione (*Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera*, 2007).
Il proprietario di un bene culturale protetto ha l'obbligo di mantenerlo in buono stato e di conservarlo nella sua sostanza riconosciuta. Egli è tenuto a vigilare sullo stato di conservazione, segnalando tempestivamente all'Ufficio dei beni culturali (UBC) la natura e la causa di eventuali danni prendendo, se

necessario, adeguate misure provvisorie urgenti.
Ogni esigenza di intervento sul bene culturale, dalla semplice manutenzione a lavori più complessi legati a uno specifico progetto di restauro, deve essere preliminarmente discussa con il competente organo di vigilanza (UBC). Il proprietario è quindi tenuto, prima dell'elaborazione di studi e progetti, a prendere contatto con l'UBC (Servizio monumenti) per una comune verifica delle problematiche e per procedere con la pratica conformemente alle indicazioni che riceverà.
Nessun lavoro, anche di semplice manutenzione, può essere eseguito senza l'autorizzazione dell'UBC che si pronuncerà sulla base di una documentazione commisurata alla portata dei previsti interventi. Anche nella fase esecutiva dei lavori il proprietario e, rispettivamente, i vari operatori coinvolti sono tenuti a seguire le indicazioni espresse dall'UBC.
Ogni intervento deve essere mirato al mantenimento della qualità originale del bene culturale e alla rispettosa conservazione materiale dei suoi elementi costitutivi. Si possono prevedere mirati lavori di ripristino prendendo come riferimento di base la situazione originale. Nuovi interventi su parti precedentemente alterate devono tendere, in linea di principio e compatibilmente con la natura delle modifiche intervenute, verso il ricupero della sostanza originale. Aggiunte nocive o improprie devono, nel limite del possibile, essere rimosse restituendo leggibilità e qualità al bene culturale.
Problemi tecnici e costruttivi originali sono da accogliere come fattori storici o da storicizzarsi e vanno risolti, in linea di principio, nell'ambito di un approccio e di un intervento conservativo limitando in ogni caso i danni causati dal degrado. Anche nell'ambito della manutenzione ordinaria dell'organo si dovranno valutare attentamente tutte le parti originali dello strumento, prima di procedere ad eventuali sostituzioni. Queste ultime, se indispensabili, dovranno comunque tener conto delle caratteristiche degli elementi primitivi.
Interventi necessari a regolare e a garantire la funzionalità dello strumento non devono pregiudicare la qualità del bene, né intaccarne la sostanza artistica. Lo stesso vale per eventuali interventi di messa in sicurezza, di adattamento o di miglioramento dell'accessibilità alle persone diversamente abili, che riguardano la bussola e la cantoria.
Per i necessari lavori di manutenzione regolare e restauro il proprietario del bene tutelato ha la possibilità di beneficiare di un sussidio cantonale secondo i disposti di legge in materia (LBC, RLBC). Ogni richiesta in tal senso deve essere presentata all'UBC prima di qualsiasi lavoro e accompagnata dai necessari documenti. Il Cantone si pronuncerà tenendo conto, tra l'altro, delle disponibilità a piano finanziario. Anche il Comune sul cui territorio è conservato il bene culturale è tenuto a partecipare alle spese salvo che non vi provvedano altri enti locali.

DOCUMENTAZIONE D'ARCHIVIO

- Relazione dell'organologo e organista prof. Maurizio Ricci del 02.04.2015 – archivio UBC

BIBLIOGRAFIA

- AAVV. *Guida d'arte della Svizzera italiana*. Bellinzona 2007, pp. 192-193
- Gilardoni, Virgilio. *I monumenti d'arte e di storia del canton Ticino. Vol. I Locarno e il suo circolo: (Locarno, Solduno, Muralto e Orselina)*. Basilea 1972, pp. 327-337
- Medici, Flavio, *Storia di Mendrisio*, Mendrisio 1980, p. 295.

Allegati:

Cantoria, bussola e organo

Parapetto della cantoria e organo

Organo, canne a cuspide

Organo, cassa lignea contenente l'organo

Organo, tastiera, pedaliera, manette per i registri di pedale

Organo, tastiera

LOCARNO

Particelle adiacenti al Castello Visconteo

Bene culturale cantonale LBC

UBC 31 marzo 2016

Particelle interessate da tutela LBC	Superficie originaria (m2)	Ris. CdS 15.06.1926 Particella	Ris. CdS 11.01.1929 Particella	Ris. CdS 04.06.1930 Particella	FU 36 06.05.1941 Particella	Ris. DPE 17.12.1956 Particella	Mutazioni	Superficie attuale (m2)	Stato della tutela LBC	Osservazioni UBC	Proposte DT -EP Variante beni culturali 2016
86b	49		86b	86b	86b	86b	Mapp. 86 ha ceduto 45 m2 al mapp. 83 e 4 m2 al mapp. 23. Tutela riportata sui nuovi mapp. 83 e 23.	0	in vigore	Fondo estinto (vedasi Documento Giustificativo 15174 / 2003 - Piano di Mutazione presso l'Ufficio dei Registri di Locarno).	tutela da abrogare
83							Mapp. 83 ha ereditato 45 m2 dal mapp. 86.	2439	in vigore	La superficie che il mapp. 83 ha ereditato dal mapp. 86 (45 m2) fa parte di un'area assai più vasta (2439 m2). Il mapp. 83 ha di conseguenza ereditato la tutela su tutta la sua superficie.	tutela confermata
23							Mapp. 23 ha ereditato 4 m2 dal mapp. 86.	45425	in vigore	La tutela non ha più ragione di esistere, avendo accertato l'assenza di resti archeologici ed essendo divenuto il mapp. 23 parte della strada e rotatoria sovrastante il mapp. 83.	tutela da abrogare
87	321	87	87	87	87	87	Fondo estinto e conglobato nei mapp. 1648 (vedasi DG 1921 / 1975 - Piano di mutazione 25.11.1974), nel mapp. 5840, su parte del mapp.1688 e probabilmente anche nel mapp 83; per contro il mapp. 1648, che lo aveva inizialmente conglobato, è stato ridotto	0	in vigore	Vista l'estinzione del fondo, la vecchia tutela è ereditata dai mappali 5840, 1688 e 83, dove sono attestate presenze archeologiche. Per contro nell'odierno mapp 1648 non vi sono resti archeologici.	tutela da abrogare
5840							Mapp. 5840 è frutto dello smembramento del mapp. 87	44	in vigore	Mapp. 5840 è frutto dello smembramento del mapp. 87 e come tale ne ha ereditato la tutela.	tutela confermata
1688							Mapp. 1688 è frutto dello smembramento del mapp. 87.	1597	in vigore	Sulla parte settentrionale del fondo, in adiacenza alla part. 5840, risulta ancora esistente il resto del muro meridionale del porto. Il mapp. 1688 eredita la tutela del mapp. 87.	tutela confermata
113	1279	113	113	113	113	113	Dal Registro del catasto del 1895-97 risulta che il terreno del mapp. 113 (superficie 180 m2) era di proprietà di Mantegazza Gregorio, fu Luigi; mentre il fabbricato sito allo stesso mapp. (superficie 152 m2) era di proprietà delle sorelle Pioda, fu Giacomo. Dalla cartografia del 1918 risulta che la superficie del mapp. 113 occupava gli attuali mapp. 1648; 1688 e 5840.	1279	in vigore	La tutela del mapp.113 era quindi determinata dalla sua precedente estensione: in esse vi erano effettivamente i resti del Castello, che oggi sono inseriti nei mapp. 5840 e 1688. Non ha quindi più senso mantenere la tutela sull'attuale mapp. 113, poiché nell'area non vi sono resti del Castello.	tutela da abrogare
122								14380		Si segnala che sono stati accertati i resti del muro del porto in occasione degli scavi del 1997.	nuova proposta di tutela
598	389	598	598	598	598	598	Mapp. 598 ha ceduto 41 m2 al mapp. 4947.	347	in vigore		tutela confermata

4947							Mapp. 4947 è frutto dello smembramento del mapp. 598.	41	in vigore	Mapp. 4947 è frutto dello smembramento del mapp. 598 e come tale ne ha ereditato la tutela Di particolare importanza, in quanto accesso al Rivellino.	tutela confermata
600	250			600	600	600		250	in vigore		tutela confermata
601	675	601	601	601	601	601	In base al Piano di mutazione del 18.09.1989 (DG 20573 / 1989) il mapp. 601 ha ceduto 364 m2 al mapp. 5550.	213	in vigore	Sulla base delle ricostruzioni a nostra disposizione, sul mappale in questione non vi sono resti del Castello Visconteo. A questo mappale, originariamente più grande, viene quindi tolta la tutela, che viene per contro assegnata al mapp. 5550 e 124 da esso derivati.	tutela da abrogare
5550							In base al Piano di mutazione del 18.09.1989 (DG 20573 / 1989) il mapp. 5550 ha ereditato 364 m2 dal mapp. 601.	364	in vigore	Si segnala che su questo mappale sono presenti i muri del Rivellino.	tutela confermata
605	128	605	605	605	605	605		128	in vigore	Per un errore il mappale non è stato inserito nella lista delle particelle tutelate adiacenti al Castello e trasmessa con l'EP DT del PPCS e PPCU del 20.07.2012.	tutela confermata
606	810			606	606	606		810	in vigore		tutela confermata
607								2405	in vigore	Mappale in cui sono visibili resti murari appartenenti al castello. Il mappale è già segnalato per la tutela del Castello Visconteo.	tutela confermata
609	2942	609	609	609	609	609	In base al Piano di mutazione del 12.03.2008 (DG 7485 / 2008) il mapp. 609 ha ceduto 22 m2 al mapp. 618; ha ereditato 1860 m2 dal mapp. 83; ha ereditato 183 m2 dal mapp. 616; ha ereditato 373 m2 dal mapp. 618; ha ereditato 153 m2 dal mapp. 5980.	5489	in vigore	Si reputano tali cessioni ininfluenti in rapporto alla tutela dei ruderi del Castello Visconteo.	tutela confermata
610	282	610	610	610	610	610		282	in vigore		tutela confermata
611	1904	611	611	611	611	611	In base al Piano di mutazione del 29.08.1986 il mapp.611 ha ereditato 253 m2 dal mapp. 3936, cedendogli a sua volta 4 m2.	2153	in vigore	Si reputa tale cessione ininfluente in rapporto alla tutela dei ruderi del Castello Visconteo.	tutela confermata
612	390	612	612	612	612	612	In base al Piano di mutazione del 30.01.1961 il mapp. 612 ha ceduto 20 m2 a favore del mapp. 603 (strada comunale).	370	in vigore	Si reputa tale cessione ininfluente in rapporto alla tutela dei ruderi del Castello Visconteo.	tutela confermata
613	364	613	613	613	613	613	In base al Piano di mutazione del 21.06.1861 il mapp. 613 ha ceduto 16 m2 al mapp. 617 e 1 m2 al mapp. 603.	347	in vigore	Si reputa tale cessione ininfluente in rapporto alla tutela dei ruderi del Castello Visconteo.	tutela confermata
614	1197		61 b (errore: si tratta del 6147)	614	614	614	In base al Piano di mutazione del 07.03.1958 il mapp. 614 ha ceduto 476 m2 al mapp 3936 Si noti che il mapp. 61b del 1929 non esiste: si tratta in realtà del mapp. 614 (errore di trascrizione).	721	in vigore	Si reputa tale cessione ininfluente in rapporto alla tutela dei ruderi del Castello Visconteo.	tutela confermata
3936							In base al Piano di mutazione del 07.03.1958 il mapp. 3936 ha ereditato 476 m2 dal mapp. 614. Successivamente, in base al Piano di mutazione del 29.08.1986, ha ceduto 253 m2 al mapp. 611.	227	in vigore	La tutela è stata ereditata dal 614; tuttavia non essendovi resti pertinenti al castello, essa va abrogata.	tutela da abrogare

615	2291		615	615	615	615	In base al Piano di mutazione del 20.03.1953 il mapp. 615 ha ceduto 68 m2 al mapp. 616 e 30 m2 al mapp. 617. Successivamente, in base al Piano di mutazione del 04.05.1962, ha ceduto 98 m2 al mapp. 616.	2193	in vigore	Si reputano tali cessioni ininfluenti in rapporto alla tutela dei ruderi del Castello Visconteo.	tutela confermata
1561	586			1561	1561	1561		586	in vigore		tutela confermata
124							Sui Piani catastali del 1895 il mapp. 124 sembrerebbe non esistere: la sua superficie era infatti suddivisa in tre mappali distinti, mapp. 339, comprendente l'edificio scolastico di proprietà del Comune di Locarno, 2886 m2; mapp. 338, peschiera di proprietà di Rusca Eredi, fu avv. Bartol.o, terreno di proprietà Pioda Eredi, fu Battista, (587 m2); cortile e laghetto (mapp. 601, casa di proprietà di Merlini Pietro, fu Paolo, 109 m2; terreno di proprietà Rusca Eredi, fu avv. Bartol.o, 1520 m2). Dal Registro del catasto del 1895-97 risulta che il mapp. 124 (superficie 414 m2) era di proprietà di Decarli Eredi, fu Giuseppe (Gorgi); mentre l'edificio sito al medesimo mappale (superficie 84 m2) era di proprietà di Rossi Margherita, vedova fu Ambrogio. In base al Piano di mutazione del 22.11.1948 il fondo 124 ha una superficie totale di 3875 m2 (edificio 1504 m2; cortile 358 m2; piazzale 1868 m2).	3730	in vigore	Il mappale 124 nella sua configurazione attuale eredita la tutela del mappale 601. Si segnala che resti archeologici sono stati accertati in occasione degli scavi del 1998, 2014 e 2015.	tutela confermata
604							Dai Piani catastali del 1895 risulta che il mappale 604 è suddiviso in due proprietà: cortile (350 m2), di proprietà Eminenti (?) Eugenio, e casa (78 m2), di proprietà Roggero Antonio fu Angelo.	140	in proposta nel 2012	La particella viene inserita quale bc culturale in seguito alle indagini archeologiche che hanno accertato l'esistenza di resti del Castello Visconteo. L'edificio ingloba parte dei muri riferibili al rivellino	nuova proposta di tutela
608							Dai Piani catastali del 1895 risulta che il mappale 608 è suddiviso in due proprietà: giardino (973 m2), di proprietà Bianchetti Luigi fu Luigi, e stalla e fienile (45 m2) di proprietà Cetti Merlini fu Giovanni Battista.	330	in proposta nel 2012	La particella viene inserita quale bc culturale in seguito alle indagini archeologiche che hanno accertato l'esistenza di resti del Castello Visconteo.	nuova proposta di tutela
619								588		La particella viene inserita quale bc culturale in seguito alle indagini archeologiche che hanno accertato l'esistenza di resti del Castello Visconteo.	nuova proposta di tutela

LOCARNO
CASTELLO VISCONTEO
e parcelle adiacenti (ruderi)

N

scala 1:1'000

Ufficio dei Beni Culturali - 31 marzo 2016

Allegato n. 2 Perimetri di rispetto cantonali

LOCARNO
Perimetri di rispetto cantonali

N. scheda SIBC	Denominazione
PRisp1640	Perimetro di rispetto per Casa Bianchetti (1)
Prisp222	Perimetro di rispetto per la cappella della Resurrezione, Croce cimiteriale, funicolare della Madonna del Sasso e Santi in edicola (2)
Prisp1642	Perimetro per Casa Fiori e la chiesa di S. M. in Selva (3)
Prisp1643	Perimetro per la chiesa di S. Antonio, Pinacoteca comunale, Affresco della Madonna con S. Antonio e S. Domenico sulla facciata della Casa Fiori, Casa Reschigna, Casa Rusca Bellerio (4)
Prisp1644	Perimetro per la Casa del Negromante, Casa Romerio, Portale stemmato nel prospetto est della Casa Baciocchi, Torre comunale, Chiesa di S. Maria Assunta, Casa dei Canonici, Casa Banfi, Facciata della Casa Gerevini, Affresco della Madonna in trono, SS. Giovanni Battista e Cristoforo sulla facciata della Casa Varini (5)
Prisp1645	Perimetro di rispetto per la Biblioteca cantonale (6)
Prisp1646	Perimetro per la chiesa e il convento di S. Caterina, Casa Rusca, Palazzo Franzoni (7)
Prisp1647	Perimetro per il Castello Visconteo, Rivellino, Porto (ruderi) e particelle adiacenti al Castello Visconteo (ruderi), Casorella, Chiesa di S. Francesco; Antico convento di S. Francesco, Monumento funebre di Giovanni Orelli (8)
Prisp1648	Perimetro di rispetto per la scuola elementare e la scuola media (9)
Prisp1921	Perimetro di rispetto per il complesso OFIMA
Prisp1920	Perimetro di rispetto per il Palazzo del Pretorio

LOCARNO
Perimetri di rispetto
Obiettivi, estensione, criteri d'applicazione e conflitti

Perimetro di rispetto per il nucleo storico di Locarno

Obiettivo. Lo scopo primario del perimetro di rispetto è il controllo degli interventi architettonici e urbanistici nelle immediate adiacenze dei singoli beni culturali tutelati siti nel nucleo, che contiene Piazza Grande e alcuni beni di tipologia differenziata, di alto contenuto storico-artistico e di notevole impatto architettonico (la Casa del Negromante, la Casa Romerio, la Torre comunale, la Chiesa di S. Maria Assunta, la Casa dei Canonici, la Casa Banfi, la facciata della Casa Gerevini, la casa Rusca, il Palazzo Franzoni, il complesso conventuale di S. Caterina). Più precisamente l'obbiettivo è di assicurare una gestione conservativa degli edifici e degli spazi adiacenti ai beni culturali protetti, mantenendo nel contempo una buona visibilità e fruibilità degli edifici tutelati; si tratterà di verificare specialmente le sistemazioni delle aree libere (giardini, vie, aree di interconnessione), le volumetrie e la strutturazione architettonica degli edifici esistenti non protetti (facciate, serramenti, tinteggiature), gli eventuali interventi sostitutivi del tessuto esistente non compatibile con la conservazione dei beni culturali (edifici perturbanti).

Estensione. L'estensione del perimetro di rispetto viene stabilita includendo le zone (edificate e non edificate) direttamente adiacenti o che hanno una relazione spaziale con i beni culturali tutelati. In questo caso, visti il carattere e l'ubicazione dei differenti beni culturali, per la loro conservazione e buona visibilità si ritiene necessario includere nel perimetro il tessuto urbano tradizionale e otto/novecentesco in cui sono inseriti, logicamente e naturalmente delimitato dai percorsi stradali.

Criteri d'applicazione. Le nuove edificazioni, le modifiche architettoniche (ristrutturazione e riattazione degli edifici), del territorio (giardini, spazi verdi, recinzioni, manufatti accessori) e delle strade, dei vicoli e delle piazze all'interno del perimetro di rispetto dovranno correttamente rapportarsi con gli aspetti spaziali e monumentali dei beni culturali protetti. Per gli interventi architettonici sugli edifici e sulle facciate si richiede il mantenimento delle disposizioni tradizionali delle aperture e dei serramenti e l'uso di pigmenti tradizionali per le tinteggiature, come pure, in caso di modifiche volumetriche, un'equilibrata relazione con i manufatti protetti. Per gli interventi sugli edifici esistenti e in caso di eventuali nuove edificazioni, anche di manufatti o strutture accessorie, è auspicabile in ogni caso una valutazione accurata dei volumi, dell'ubicazione, della strutturazione formale delle facciate, dei tetti e dei volumi, come pure l'utilizzo di un linguaggio architettonico di qualità in caso di sostituzione di edifici o di parti di edificio perturbanti.

Conflitti. Il perimetro è congruente con le norme pianificatorie vigenti nelle aree edificabili e nelle zone AP/EP.

LOCARNO
Obiettivi, estensione, criteri d'intervento e conflitti dei perimetri di rispetto cantonali

Perimetro di rispetto cantonale per il Palazzo del Pretorio

Obiettivo. Lo scopo primario del perimetro di rispetto è il controllo degli interventi architettonici e urbanistici nelle immediate adiacenze del bene culturale tutelato, che sorge nel Quartiere Nuovo, comparto di grande pregio, costituito da edifici prevalentemente residenziali sorti nei primi decenni del XX secolo. Più precisamente, l'obiettivo principale è quello di mantenere la preminenza visiva e volumetrica dell'unico edificio pubblico monumentale del comparto, agendo specialmente sulle sistemazioni delle aree libere (giardini, ecc.) e, di conseguenza, sull'ubicazione e sulle volumetrie di eventuali nuovi edifici, come pure sulla strutturazione architettonica (aperture, tinteggiature) degli edifici principali e quelli utilitari esistenti nelle adiacenze.

Estensione. L'estensione del perimetro di rispetto viene stabilita includendo le zone (edificate e non edificate) direttamente adiacenti o che hanno una relazione spaziale con il bene culturale tutelato. La delimitazione è logicamente dettata dai percorsi stradali a ovest (via della Posta) e a nord (via Ciseri); per contro a sud si è ritenuto opportuno inserire non solamente il tessuto urbano direttamente adiacente al bene culturale protetto, ma anche gli edifici che gravitano su Piazza Pedrazzini, che pure sono in una significativa relazione spaziale con il Pretorio e che in buona parte sono degni di protezione locale. Infine i sedimi a est e nord-est sono direttamente adiacenti al bene e pertanto inseriti nel perimetro.

Criteri d'applicazione. Le modifiche architettoniche (ristrutturazione e riattazione di edifici) e del territorio (percorsi pedonali; posteggi; giardini) all'interno del perimetro di rispetto dovranno correttamente rapportarsi con gli aspetti spaziali e monumentali dell'edificio protetto, in particolare per quel che riguarda l'impostazione e la finitura degli spazi verdi (giardini, recinzioni) o destinati alla viabilità (posteggi; manufatti utilitari; pavimentazione percorsi pedonali). Per gli interventi architettonici (ristrutturazioni e ampliamenti) sugli edifici esistenti o in caso di costruzione di nuovi edifici si richiede lo studio accurato dei volumi, dei materiali e dei colori in rapporto al bene protetto. In caso di eventuali nuove edificazioni è auspicabile in ogni caso l'utilizzo di un linguaggio architettonico contemporaneo di alta qualità, compatibile con la valorizzazione della presenza monumentale.

Conflitti. Il perimetro è congruente con le norme pianificatorie vigenti.

Perimetro di rispetto cantonale per il complesso OFIMA

Obiettivo. Lo scopo primario del perimetro di rispetto è il controllo degli interventi architettonici e urbanistici nelle immediate adiacenze del bene culturale tutelato, inserito in un comparto residenziale, un tempo area periferica, caratterizzata da edifici residenziali e nel quale negli ultimi decenni sono sorte numerose case di appartamenti. Più precisamente, l'obiettivo principale è quello di mantenere la preminenza visiva e volumetrica dell'edificio principale protetto inserito in un ampio giardino di pertinenza, agendo specialmente sulle sistemazioni delle aree libere (strade, giardini, ecc.) e, di conseguenza, sull'ubicazione e sulle volumetrie di eventuali nuovi edifici, come pure sulla strutturazione architettonica (aperture, tinteggi) degli edifici principali e quelli utilitari nelle adiacenze.

Estensione. L'estensione del perimetro di rispetto viene stabilita includendo le zone (edificate e non edificate) direttamente adiacenti o che hanno una relazione spaziale con il bene culturale tute-

lato. La delimitazione è logicamente dettata dai percorsi stradali – via Pioda a nord e via in Selva a est - mentre a sud comprende gli edifici che sorgono dirimpetto alla facciata principale e rappresentativa della stabile OFIMA e a ovest include la casa monofamiliare e il terreno ancora libero direttamente confinati.

Criteri d'applicazione. Le modifiche architettoniche (ristrutturazione e riattazione edifici) e del territorio (percorsi pedonali; posteggi; giardini; parchi giochi) all'interno del perimetro di rispetto dovranno correttamente rapportarsi con gli aspetti spaziali e monumentali del complesso protetto, in particolare per quel che riguarda l'impostazione e la finitura degli spazi verdi (giardini, recinzioni) o destinati alla viabilità (posteggi; manufatti utilitari; pavimentazione; percorsi pedonali). Per gli interventi architettonici sull'esistente o in caso di costruzione di nuovi edifici si richiede lo studio accurato dei volumi, dei materiali e dei colori in rapporto al bene protetto. In caso di eventuali nuove edificazioni è auspicabile in ogni caso l'utilizzo di un linguaggio architettonico contemporaneo di alta qualità.

Conflitti. Il perimetro è congruente con le norme pianificatorie vigenti.

Comune di Locarno

Perimetro di rispetto cantonale per il nucleo storico

N

1:1'500

Ufficio beni culturali, 17 giugno 2016

Comune di Locarno
PRisp1920
Perimetro di rispetto cantonale
Palazzo del Pretorio
N
1:2'000
Ufficio beni culturali, 31 marzo 2016

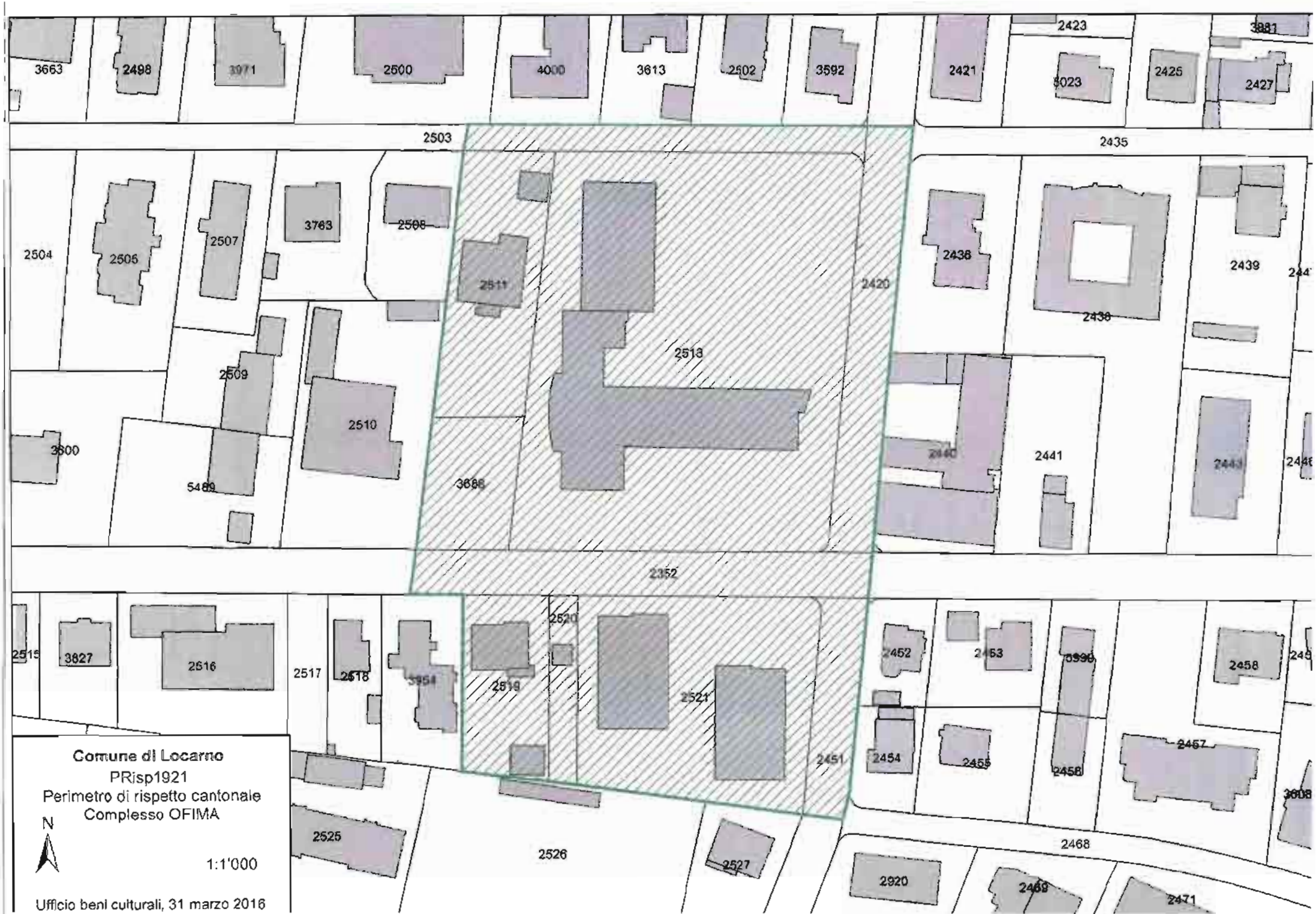
3663
2498
3971
2500
4000
3613
2502
3592
2421
2423
3981
3023
2426
2427
2503
2435
2504
2505
2507
3763
2508
2511
2420
2436
2439
2438
2509
2510
2518
3600
5489
3686
2440
2441
2443
2352
2515
3827
2516
2517
2518
3954
2519
2520
2521
2451
2452
2453
3590
2458
2454
2455
2456
2457
2525
2526
2527
2468
2920
2469
2471
Comune di Locarno
PRisp1921
Perimetro di rispetto cantonale
Complesso OFIMA
N
1:1'000
Ufficio beni culturali, 31 marzo 2016

19425	3	Casa d'appartamenti	1874	Lungolago Motta, 8	sì	Edificio inserito nel Piano delle proposte, in isolati residenziali con cinte del Quartiere Nuovo
8304	3	Casa Gina	3700	Via S.Franscini, 12	sì	
23710	3	Giardini Arp	5542	Lungolago Motta	sì	Il Comune intende proteggere solo le sculture e non i giardini (si veda altra tabella)
23877	4	Centro di servizi urbani	73	Via alla Morettina, 9	sì	
24419	5	Palazzo Giugni	4701	Via ai Monti, 21	sì	
10571	6	Casa con pastificio	655	Via R. Simen, 14	sì	
10390	6	Villa	666	Via B.Varenna, 7	sì	
9516	6	Villa	667	Via R.Simen, 6	sì	
9512	6	Villa La Silene	1649	Via R.Simen, 4	sì	
9505	6	Officine FART	2335	Via R.Simen, 19	sì	
10461	6	Villa Soladino	2337	Via B.Varenna, 12	sì	
10445	6	Villino	2339	Via B.Varenna, 16	sì	
10448	6	Villa	2340	Via B.Varenna, 18	sì	
9298	6	Villa Igea	2358	Via Rovedo, 2	sì	
9297	6	Casa d'appartamenti	2381	Via P.Romerio, 4	sì	
10674	6	Villino	2409	Via Vallemaggia, 43	sì	
8361	6	Villino	2428	Via A. Franzoni, 23	sì	
20449	6	Villino	2439	Via A.Ploda, 13	sì	
8386	6	Villa Margherita	2499	Via A. Franzoni, 47	sì	
14568	8	Caserma Ufficiali	4178		sì	

Allegato n. 4 Perimetri di interesse archeologico

LOCARNO
Perimetri di interesse archeologico

N. scheda SIBC	Denominazione
PIA526	Zona d'interesse archeologico a Solduno
PIA525	Zona d'interesse archeologico - Via S. Jorio
PIA524	Zona d'interesse archeologico - Castello
PIA523	Zona d'interesse archeologico - Via dei Cappuccini
PIA522	Zona d'interesse archeologico - Monte Brè
PIA521	Zona d'interesse archeologico a S. Antonio

Allegato n. 3 Beni culturali degni di protezione locale

LOCARNO

UBC 31.03.2016

Beni culturali degni di protezione locale: proposte DT accolte dal Comune

Allegato B NAPR 2015					EP 2012	Esame preliminare 2015					
N. scheda SIBC	Comparto	Denominazione	Mappale	Ubicazione	Proposta DT	Rapporto di pianificazione Pagina 5 tutele "in vigore" secondo il Comune)	Rapporto di pianificazione (cap. 4 tutele in proposta)	Allegato 6 NAPR	Piano delle proposte (1:2000)	Simbolo Piano delle proposte (1:2000)	Osservazioni
9252	1	Limmigrato	5893	Via S. Gotterdo	sì	no	4.8	si	si	cerchio pieno	
10221	1	Palazzo della Posta	147	Largo F.Zorzi	sì	no	4.4	si	si		
10605	1	Portali dell'antico palazzo De Muralto (OA20949)	305	Vicolo Torretta, 4	si	no	4.5	si	nucleo	triangolo	
10606	1	Affresco della Madonna col Bambino (OA20950) nel portico della Casa d'abitazione con negozi	333	Via Cittadella, 5	si	no	4.5	si	nucleo	triangolo	
12114	1	Affresco raffigurante la Madonna col Bambino (OA24211) sulla facciata della Palazzina con negozi	218	Via Alla Ramogna, 10	si	no	4.5	si	nucleo	triangolo	
19292	1	Giardini pubblici Rusca	199	Piazza Grande	si	no	no	si	si		
19293	1	Giardini pubblici Ploda	199	Piazza Grande	si	no	4.4	si	si		
23712	1	Fontana e-con scultura Bagnante (OA55849) (giardini pubblici Ploda)	199	Piazza Grande	si	no	4.8	si	si	cerchio pieno	
10598 12108	1	Due edicole per le affissioni (giardini pubblici Ploda)	199	Piazza Grande	si	no	4.8	si	si	cerchio pieno	
23713	1	Scultura Toro (giardini pubblici Rusca)	199	Piazza Grande	si	no	4.8	si	si	cerchio crociato	
24092	1	Scultura di Rosa Gilardi (giardini pubblici Rusca)	199	Piazza Grande	si	no	4.8	si	si	cerchio crociato	
24091	1	Scultura contemporanea di Paolo Belfini	199	Piazza Grande	si	no	4.8	si	si	cerchio crociato	
23725	1	Scultura raffigurante Pegaso di Remo Rossi	609	Castello	si	no	4.8	si	si	cerchio crociato	
24076	1	Scultura di Nag Arnoldi	607	Castello	si	no	4.8	si	si	cerchio crociato	
24090	1	Scultura Articulated Column di Tony Cragg	317	Piazza Grande	si	no	4.8	si	si	cerchio crociato	
7695 19278	2	Scuola dell'infanzia e giardino	618	Via Ripa Canova, 1	si	no	4.4	si	si		L'edificio si trova all'interno del PRPCS in zona APEP; non si comprende come mai viene inserito nell'elenco dei beni culturali locali, quando tutti gli altri edifici del nucleo ne sono esclusi. Nel 2012 è stato proposto di proteggere anche il giardino.

10824 19265	2	Centro professionale commerciale e giardino	1148	Via Cappuccini, 2	si	no	4.4	si	si		L'edificio si trova all'interno del PRPCS in zona APEP: non si comprende come mai viene inserito nell'elenco dei beni culturali locali, quando tutti gli altri edifici del nucleo ne sono esclusi Nell'elenco delle nuove aree tutelate al cap. 4.4 del Rapporto di pianificazione manca il giardino
11989	2	Affresco Madonna del latte tra i SS. Bartolomeo e Lorenzo (OA23743) in Casa Simona	549	Via Borghese, 11	si	no	4.5	si	nucleo	triangolo	Nel 2012 è stato proposto di proteggere l'intero edificio (si veda nucleo).
12111	2	Monumento al barone G. A. Marcacci	515	Piazza S.Francesco	si	no	4.8	si	si	cerchio pieno	
24589	2	Scalinata esterna del Palazzo Orelli Raffaeli	406	Via Borghese, 2	si	no	4.5	si	nucleo	cerchio pieno	Nel 2012 era stato proposto di tutelare l'intero complesso del Palazzo Orelli Raffaeli, comprendente il palazzo, il giardino, le serre, la grotta in tufo, il muro di recinzione, la scalinata, l'edificio accessorio (rustico) (si veda nucleo).
20130	5	Villa	1759	Via ai Monti, 36	si	no		si	si		
23715	2	Gruppo scultoreo raffigurante Leoni di Remo Rossi	1103	Via Pedramonte	si	no	4.8	si	si	cerchio crociato	
24089	2	Monumento a Giovanni Battista Pioda	818	Piazza S.Francesco	si	no	4.8	si	si	cerchio pieno	
6349	3	Edificio plurifunzionale	1688	Via B. Luini 25 Via dott. G. Varesi 1	si	no	4.3 C	si	si		
6997	3	Palazzo con spazi commerciali	114	Via S.Balestra, 4	si	no	4.3 C	si	si		Nel piano è evidenziata unicamente la facciata dell'edificio. Per quale motivo? Il Comune deve chiarire cosa intende proteggere e correggere di conseguenza i documenti. Nel cap. 4.3 C il palazzo è menzionato insieme alla Casa in via Balestra 2 Nel 2012 è stato proposto di proteggere l'intero edificio
7001	3	Casa	114	Via S.Balestra, 2	si	no	4 3 C	no	si		Nel cap. 4.3 C la casa è menzionata insieme al Palazzo con spazi commerciali in via Balestra 4. È presente nel piano ma non nelle NAPR.
7758	3	Palazzina con negozio	1689	Via B. Luini 23	si	no	4 3 C	si	si		
8414	3	Torretta di trasformazione	29	Via F.Balleriní	si	no		si	si		
8427	3	Monumento ad Augusto Mordasini	29	Via F.Balleriní	si	no	4.8	si	si	cerchio pieno	
9276 9277	3	Palazzo residenziale e giardino	173	Via Della Pace, 7A	si	no	4 3 A	si	si		

9278	3	Villa	1685	Via Della Pace, 9	sì	no	4.3 A	si	si		
9279 19261	3	Casa Miramonte e giardino	1640	Via Della Pace, 11	sì	no	4.3 A	si	si		
9280 19262	3	Casa alla Fonte e giardino	1641	Via Della Pace, 16	sì	no	4.3 A	si	si		
9284	3	Palazzo del Pretorio	449	Via Della Pace, 6	sì	no	4.4	si	si		Si propone di proteggere il Palazzo del Pretorio quale bene culturale cantonale.
9282	3	Casa Cadeau	154	Via Della Pace, 10	sì	no	4.3 A	si	si		
9283 19263	3	Palazzina e giardino	155	Via Della Pace, 12	sì	no	4.3 A	si	si		Nel cap. 4.3 A del Rapporto di pianificazione è indicato in numero civico errato (2 al posto di 12). Nel 2012 è stato proposto di proteggere anche il giardino
9284 19741	3	Ex consolato d'Italia e giardino	1646	Via Della Pace, 14	sì	no	4.3 A e 4.4	si	si		Nel 2012 è stato proposto di proteggere anche il giardino.
9286	3	Fontana Pedrazzini	104	Piazza G.Pedrazzini	sì	no	4.8	si	si	cerchio pieno	
9296	3	Edificio plurifunzionale	43	Via Della Posta, 28	sì	no		si	si		
10222	3	Ferriera	193	Via A. Ciseri, 3	sì	no	4.5	si	si		
19259	3	Piazza Giovanni Pedrazzini	104	Piazza G.Pedrazzini	sì	no	4.4	si	si		
23710 29892 29898 29899 29900 29901 29902 29903 29904 29905	3	Sculture dei Giardini Arp e Sculture	5542	Lungolago Motta	sì	no	4.8	si	si	cerchio crociato	Nel 2012 era stato proposto di proteggere i giardini e non solo le sculture.
24093 24094	3	Chiesa della Sacra Famiglia e Casa delle suore	4970	Via S. Balestra, 48	sì	no	4.4	si	si		
10223	3	Stabile amministrativo (Nuovo pretorio)	148	Via Della Posta, 9	sì	no	4.4	no	si		Nel Rapporto di pianificazione vengono menzionati insieme il vecchio e il nuovo pretorio. È presente nel piano ma non nelle NAPR.
19742	4	Studio d'architettura Livio Vacchini	1780	Via Bramantino, 33	sì	no	4.5	si	si		
23822	4	Scuola dell'infanzia	3991	Via Angelo Nessi	sì	no	4.4	si	si		
23826	4	Scultura Risveglio di Pedro Pedrazzini	4909	Via F. Chiesa, 15	sì	no	4.8	si	si	cerchio crociato	
1148	5	Chiesa della Santa Trinità ai Monti	1284	Via Del Tiglio	sì	no	4.4	si	si		All'interno vi sono dei beni mobili tutelati quali beni culturali cantonali, che non devono figurare a PR, si tratta della quadrena (23 tele e 2 ex voto).

7094 29774	5	Villa Rossa e giardino	1232	Via Alla Basilica, 3	sì	no	4.3 D	si	si		Nei "Criteri di intervento" presenti nell'Allegato B NAPR si indica: "Conservazione dell'aspetto architettonico della facciata, del contesto degli edifici e dei giardini pensili su via alla Basilica". Cosa è protetto esattamente? Solo la facciata? Giardino? Nel piano è indicato anche il giardino. Nel 2012 è stato proposto di proteggere l'intero edificio
29773	5	Giardino di Villa Sempreverde	1231	Via Alla Basilica, 1	no	no	4.3 D	no	si		Nel piano viene indicato come bene culturale locale in proposta, ma è assente nelle NAPR. Il Comune intende proteggere anche l'edificio? Nel cap. 4.3 C del Rapporto di pianificazione si dice: "salvaguardia dell'intera schiera di 3 edifici ai mapp. 1231, 1232, 1233". Nel 2012 UBC non aveva proposto alcuna tutela per il giardino. Approviamo la scelta del Comune.
29776	5	Giardino di Villa Marta	1233	Via Sentiero Verigana , 1	no	no	4.3 D	no	si		Nel piano viene indicato come bene culturale locale in proposta, ma è assente nelle NAPR. Il Comune intende proteggere anche l'edificio? Nel cap 4.3 C del Rapporto di pianificazione si dice: "salvaguardia dell'intera schiera di 3 edifici ai mapp. 1231, 1232, 1233". Nel 2012 UBC non aveva proposto alcuna tutela per il giardino. Approviamo la scelta del Comune.
9243	5	Albergo Villa India	1130	Via ai Monti, 62	si	no		si	si		
9245	5	Villa	1249	Via ai Monti, 152	si	no		si	si		
9290	5	Villa Levante	1134	Sentiero Delle Vigne, 15	si	no		si	si		
20127	5	Affresco raffigurante la Vergine Immacolata fra due Santi (OA48642) sulla facciata della casa	1109	Via Pedramonte, 13	si	no	4.5	si	nucleo	triangolo	

23658	5	Cappella della Via Crucis	1139-1140	Via Ai Monti, 41	si	no	4.4	si	si		A nostro avviso si trova al mapp. 1140: da verificare a cura del Comune.
23819	5	Scultura di Rosalda Gilardi	1246	Via ai Monti	si	no	4.8	si	si	cerchio crociato	
609	5	Albergo Belvedere	1151	Via Ai Monti, 44	no	si	no	no	no		Vi si conserva un Salone con camino barocco, protetto quale bene culturale cantonale. L'albergo compare nella tabella a p. 5, ma non negli altri documenti. Cosa intende fare il Comune? Nel 2012 UBC non aveva proposto alcuna tutela per l'edificio.
10741	6	Affresco raffigurante la Madonna col Bambino (OA22002) su prospetto est della casa	3825	Via S. Varenna, 10	si	no	4.8	si	si	cerchio crociato-pieno	Si tratta di un dipinto murale immobile pertanto non può rientrare nella categoria "tutela non vincolata all'ubicazione".
16226	6	Cimitero	1053	Via Vallemaggia	si	no	4.4	si	si		
16939 19272	6	Villa alla Selva e giardino	1049	Via Vallemaggia, 18	si	no	4.4	si	si		
23714	6	Scultura raffigurante S. Carlo di Remo Rossi	1049	Via Vallemaggia, 18	si	no	4.8	si	si	cerchio crociato	
23319	6	Stabile OFIMA	2543	Via B.Varenna, 11	si	no	4.6	si	si		Si propone di proteggere il complesso OFIMA quale bene culturale cantonale.
24075	6	Scultura di Nag Arnoldi	847	Vic. dell'Ospedale	si	no	4.8	si	si	cerchio crociato	
9291	7	Centrale idroelettrica	3508	Via Vallemaggia	si	no	4.4	si	si		
23690	7	Roggia di Ponte Brolla	3508	Via Vallemaggia	si	no	4.4	si	si		Si estende anche sul mapp. 2822? Da verificare a cura del comune.
9531 19270	7	Chiesa di S. Giovanni Battista, sagrato	2306	Piazza Solduno	si	si	4.4	si	si		
23817	7	Croce cimiteriale della Chiesa di S. Giovanni Battista	2306	Piazza Solduno	si	no	4.8	si	si	cerchio pieno	
20397	7	Affresco raffigurante la Madonna col Bambino e due Sante (OA49041) sulla facciata della casa	2130	Via Vallemaggia, 56b	si	no	4.5	si	nucleo solduno	triangolo	
20468	7	Ponte in ferro sulla Maggia	3529		si	no	4.4	si	si		Una delle due spalle del ponte si trova su territorio di Tegna alla part. 476.

23661 23662	7	Edificio e giardino della Fondazione Arp-Hagenbach	2796, 3771, 3923	Via Alle Vigne, 44	sì	no	4.5	si	si		Nel piano e nel rapporto di pianificazione viene indicato anche il deposito al mapp. 3923 costruito nel 2014 su progetto degli arch. Gigon e Guyer, mentre nelle NAPR esso viene citato nella colonna "Motivazioni della tutela". A nostro avviso il deposito attualmente non può essere protetto quale bene culturale locale, poiché si tratta di un'opera troppo recente. Il giardino si estende sui mapp. 2796, 3771, 3923.
23711	7	Scultura raffigurante Nudo di donna di Remo Rossi nella fontana Vigizzi	2651	Porta Campagna	sì	no	4.8	si	si	cerchio crociato	
4932	8	Cappella	4565		si	no	4.4	si	si		
4933	8	Casa	4559		si	no		si	si		
22590	8	Edificio plurifunzionale	4385		si	no	4.5	si	si		
22591	8	Edificio plurifunzionale	4394		si	no	4.5	si	si		
22592	8	Edificio plurifunzionale	4596		si	no	4.5	si	si		
22594	8	Edificio plurifunzionale	4641		si	no	4.5	si	si		

LOCARNO

UBC 31.03.2016

Beni culturali degni di protezione locale: siti nei nuclei e altri PP

					PP 2012	Esame preliminare 2015				
N. scheda SIBC	Comparto	Denominazione	Mappale	Ubicazione	Proposta DT	Rapporto di pianificazione Pagina 5 tutele "in vigore" secondo il Comune)	Rapporto di pianificazione (cap. 4 tutele in proposta)	Allegato 8 NAPR	Piano delle proposte (1:2000)	Osservazioni
663	1	Albergo dell'Angelo	4873	Vicolo Della Motta, 1	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	2 soffitti sono tutelati quali beni culturali cantonali.
688	1	Casa Orelli Emili	325	Via Marcacci, 11	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	Due sale della casa sono tutelate quale bene culturale cantonale.
701	1	Casa Baciocchi	375	Via Bossi, 1	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	Portale stemmato sul prospetto est è protetto quale bene culturale cantonale.
706	1	Casa Gagliardi	284	Via Torretta, 13	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	Affresco raffigurante l'Allegoria del Tempo nell'atrio è tutelato quale bene culturale cantonale
361	1	Ex palazzetto Antognini	265	Via Della Gallinazza	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	All'interno dell'edificio si trovano alcuni affreschi degli Orelli, attualmente nascosti da un soffitto ribassato.
6366	1	Palazzo con negozi e bar	1561	Via F.Rusca, 6	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
6369	1	Palazzina - Via al Castello	598	Via F.Rusca, 2	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
6370	1	Casa con bar e negozio	600	Via Della Motta, 3	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
6360	1	Palazzina	610	Via B.Rusca, 7	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
6919	1	Casa Giugni	301	Vicolo Torretta, 5	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
6920	1	Casa Marlotti	314	Via C.Bacilieri, 7	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
6929	1	Casa Marlotti	293	Via C.Bacilieri, 6	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
707	1	Casa Gerevini	381	Via Cittadella	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	Affresco raffigurante l'Apparizione della Madonna di Caravaggio sulla facciata è attualmente protetto quale bene culturalew cantonale;. È stato deciso di estendere tale tutela a tutta la facciata.
7686	1	Negozi con porticato e terrazza soprastante - Largo F. Zorzi 8	240	Via Delle Pannelle, 2	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
7697	1	Casa Ciseri	615	Via S.Francesco, 15	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	Si segnala che il giardino della casa si trova nell'area delle "Parcelle adiacenti al Castello Visconteo (con ruderi)", tutelate quali beni culturali d'interesse cantonale.
7898	1	Casa Respini	614	Via S.Francesco, 11	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
9809	1	Casa Nessi	378	Piazza Grande, 34	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	

9812	1	Palazzo residenziale e commerciale	247	Largo F.Zorzi, 14	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
9813	1	Palazzo residenziale e commerciale	248	Largo F.Zorzi, 18	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
10599	1	Casa	285	Via Cappuccini, 21	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
10601	1	Casa	286	Via Cappuccini, 23	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
10602	1	Ex albergo ristorante Torretta	270	Via Della Gallinazza, 14	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
10603	1	Palazzo residenziale e commerciale	211	Via Alla Ramogna, 2	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
10604	1	Palazzo residenziale e commerciale	216	Via Alla Ramogna, 12	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
11151	1	Palazzo residenziale e commerciale	217	Via Alla Ramogna, 8	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
14681 19264	1	Villa Noris e giardino	213	Via Delle Monache, 16	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	Norme di zona PRPCS solo per la villa, non per il giardino?
670	1	Palazzo Comunale	318	Piazza Grande	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	Attualmente è protetta quale ben culturale cantonale la Sala municipale. Nel 2012 è stato proposto di abrogare tale tutela ma di estenderne una a livello locale su tutto l'edificio, in modo che esso abbia ancora un vincolo.
10607	1	Casa con spazi commerciali	380	Via della Motta 12-14	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	Sul prospetto sud dell'edificio è conservato l'affresco raffigurante S. Cristoforo (frammento, proveniente da Muralto), tutelato quale bene culturale cantonale.
10822	1	Villa Rosa	212	Via Cappuccini, 1	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
10823	1	Villino dei Glicini	212	Via Cappuccini, 3	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
9772	1	Casa Codoni Scazziga (Casa Quattrini)	5210; 5211	Piazza Grande, 9	sì	sì	no	no	norme di altri PP (PRPCU)	
12761	1	Palazzina con spazi commerciali	227	Via Cappuccini, 5	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
14607	1	Villino	227	Via Cappuccini, 9	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
14695	1	Cabina di trasformazione	227	Vicolo Cappuccini	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
7646	1	Casa con negozio	229; 230; 231	Largo F.Zorzi, 2	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
7669	1	Palazzo con negozi	232	Largo F.Zorzi, 4	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
7678	1	Ex Casa Varenna	240	Largo F.Zorzi, 8	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
9867	1	Antica casa della Gallinazza	265	Torretta	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
9781	1	Palazzo con spazi commerciali	309	Piazza Grande	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
9782	1	Palazzo residenziale e commerciale	312	Piazza Grande	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
9770	1	Palazzo della Società Elettrica Sopracenerina	146	Piazza Grande, 5	sì	sì	no	no	norme di altri PP (PRPCU)	Corte interna è protetta quale bene culturale cantonale.
9810	1	Palazzina con spazi commerciali	340	Piazza Grande	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
9869	1	Palazzina con spazi commerciali	342	Piazza Grande	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
9805	1	Palazzo con ristorante e spazi commerciali	343	Piazza Grande	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	

9808	1	Palazzo residenziale e commerciale	345; 1912	Piazza Grande	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
7050 12357	1	Casa con negozi	203	Via Alla Ramogna	sì	no	no	no	norme di altri PP (PRPCU)	Ci sono due case al mapp. 203.
7699	1	Palazzo con agenzia della Banca dello Stato e negozio	582	Via S.Francesco, 1	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
6377	1	Palazzo con negozi	601	Via alla Motta	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
7825	1	Antica osteria e locanda del Gallo	4873	Via Della Motta, 2-4	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
8297	1	Hotel Garni Millenium	204	Via Dogana Nuova , 2	sì	no	no	no	norme di altri PP (PRPCU)	A nostro avviso l'edificio non è meritevole di tutela locale.
9771	1	Palazzo BSI	144	Piazza Grande, 7	sì	sì	no	no	norme di altri PP (PRPCU)	
11154	1	Palazzo commerciale	1847	Via Trevani, 5	sì	no	no	no	norme di altri PP (PRPCU)	
9767	1	Palazzo Banca UBS	196	Largo F.Zorzi, 3	sì	sì	no	no	norme di altri PP (PRPCU)	
9249	1	Imbarcadero	200	Lungolago Motta	sì	sì	no	no	norme di altri PP (PRPCU)	
14678	1	Hotel du Lac e negozi	202	Via Alla Ramogna	sì	no	no	no	norme di altri PP (PRPCU)	
7085	1	Palazzo residenziale e commerciale	1621	Viale F.Balli, 2	sì	no	no	no	norme di altri PP (PRPCU)	
9773	1	Palazzo residenziale e commerciale	129	Piazza Grande, 11	sì	no	no	no	norme di altri PP (PRPCU)	Nel Piano delle proposte è inserito solo il fronte sulla Piazza, tutelato con norme di altri PP
9744	1	Teatro-Casinò-Kursaal	197	Largo F.Zorzi, 1	sì	sì	no	no	no	L'edificio compare nella tabella a p. 5, ma non negli altri documenti. Cosa intende fare il Comune?
0	1	? (Il fondo attualmente non è edificato)	143		no	sì	no	no	nucleo (PRPCS)	V. art. 20 "Elenchi degli edifici" e allegato "Elenco degli edifici la cui copertura deve essere mantenuta in piode (art. 20 NAPP)" (obbligo tetto in piode).
12113	2	Casa già Orelli	391	Piazz. Dei Riformati, 1	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
12240	2	Palazzina d'abitazione	627	Via Castelrotto, 3	sì	sì	no	no	nucleo (PRPCS)	
1086	2	Casa Fiori	4959	Piazza St.Antonio, 3	sì	sì	no	no	nucleo (PRPCS)	Affresco della Madonna con S. Antonio e S. Domenico sulla facciata è protetto quale bene culturale cantonale.
14711	2	Ex oratorio maschile	279	Vicolo Chiossina, 2	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
14883	2	Casa Codiroli-Belloni	523	Piazza St.Antonio	sì	sì	no	no	nucleo (PRPCS)	A nostro avviso l'edificio non è meritevole di tutela locale.
20067	2	Casa con negozi	625	Via All'Ospedale, 6	sì	sì	no	no	nucleo (PRPCS)	A nostro avviso l'edificio non è meritevole di tutela locale.
14832	2	Affresco raffigurante la Madonna del Rosario e due Santi sulla facciata della casa	434	Via Magoria, 11	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	

14753	2	Villino Affiata	498	Via Borghese, 44	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
14762	2	Casa	498	Via Borghese, 44	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
14750	2	Palazzina con spazi commerciali	499	Via Borghese, 42	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
14748	2	Casa con negozio	511	Via Borghese, 38	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
14885	2	Palazzo con spazi commerciali	541	Piazza St.Antonio, 4	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
1147	2	Collegio di S. Eugenio	277	Via Al Sasso	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	All'interno vi sono dei beni mobili tutelati quali beni culturali cantonali, che non devono figurare a PR, si tratta di tre tele raffiguranti la Nascita della Vergine nella Cappella (OA918), S. Filippo Neri (OA916) e lo Sposalizio della Vergine (OA915), entrambe nella Sala nera
14867	2	Casa con negozio	552	Via St.Antonio, 12	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
12101	2	Casa Ruggero	571	Via St.Antonio, 2	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
15037	2	Casa con negozio	578	Via Cittadella, 22	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
721	2	Chiesa dei SS. Rocco e Sebastiano	277	Via Cappuccini	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	Altare maggiore e tre altari laterali all'interno della chiesa sono protetti quali beni culturali cantonali. Si ricorda che nella chiesa si conservano dei beni culturali cantonali mobili (tele raffiguranti l'Apparizione del Bambino a S. Antonio da Padova, Cristo Crocifisso con i SS. Francesco, Rocco e Sebastiano, la Visione di S. Felice da Cantalice e la statua raffigurante l'Immacolata). I beni culturali mobili non devono comparire a PR.
15191	2	Casa con negozio	631	Via Castelrotto, 2a	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
10742	2	Casa	1066	Via Pedramonte, 5-7	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
8551	2	Casa rustica	1652	Via Monteguzzo, 6	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
10673	2	Casa Bustelli	1885	Via Borghese, 34	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
14881	2	Palazzo con negozio	4959	Piazza St.Antonio, 3	sì	sì	no	no	nucleo (PRPCS)	
690 19422	2	Casa Rusca e giardino	388	Via Cittadella, 20	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	Portico e pozzo nella corte interna sono attualmente protetti quali beni culturali cantonali È stato deciso di estendere la tutela cantonale a tutta la corte interna.
703	2	Albergo Antico Giardinetto	407	Via Al Tazzino, 3	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	Scultura raffigurante lo Stemma visconteo nel portico è protetta quale bene culturale cantonale.

11999	2	Casa Simona	549	Via Borghese, 11	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	All'interno si conserva un affresco quattrocentesco raffigurante la Madonna del latte tra i SS. Bartolomeo e Lorenzo per il quale il comune propone una protezione locale (si veda altra tabella).
691	2	Casa Bizzini	579	Via Corporazioni, 2	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	Attualmente è protetto quale ben culturale cantonale il portale della facciata sud-est. Nel 2012 è stato proposto di abrogare tale tutela ma di estenderne una a livello locale su tutto l'edificio, in modo che esso abbia ancora un vincolo.
14733 19266 24588 24587 24589 24590 24591	2	Complesso del Palazzo Orelli Raffaeli, comprendente il palazzo, il giardino, le serre, la grotta in tufo, il muro di recinzione, la scalinata, l'edificio accessorio (rustico).	406, 4848, 4849	Via Borghese, 2	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	Il comune propone di proteggere la Scalinata esterna del Palazzo Orelli Raffaeli (si veda altra tabella)
9190	5	Villa Riposo	1116	Via ai Monti, 7	sì	no	no	no	nucleo (PRPCS)	
19277	7	Casa	2105	Via Alle Vigne, 8	sì	no	no	no	nucleo Solduno	
19285	7	Casa a corte	2172	Contrada Maggiore, 36	sì	no	no	no	nucleo Solduno	
19274	7	Casa rustica con portico e loggia	2193	Via Fontanone, 9	sì	no	no	no	nucleo Solduno	
648	7	Torchio	2208	Contrada Maggiore, 33	sì	sì	no	no	nucleo Solduno	
0	7	? (Fondo non esiste nella bancadati SIFTI)	2089		no	sì	no	no	no	art. 12 "Materiali di copertura" e allegato 1 "Edifici interessati dal PPCTS (art. 12 NAPPCTS)"" (obbligo tetto in piode)
29961	7	Edificio	2090		no	sì	no	no	no	art. 12 "Materiali di copertura" e allegato 1 "Edifici interessati dal PPCTS (art. 12 NAPPCTS)"" (obbligo tetto in piode)
non censito	7	Edificio	2074		no	sì	no	no	no	art. 12 "Materiali di copertura" e allegato 1 "Edifici interessati dal PPCTS (art. 12 NAPPCTS)"" (obbligo tetto in piode)
non censito	7	Edificio	2075		no	sì	no	no	no	art. 12 "Materiali di copertura" e allegato 1 "Edifici interessati dal PPCTS (art. 12 NAPPCTS)"" (obbligo tetto in piode)
non censito	7	Edificio	2088		no	sì	no	no	no	art. 12 "Materiali di copertura" e allegato 1 "Edifici interessati dal PPCTS (art. 12 NAPPCTS)"" (obbligo tetto in piode)
non censito	7	Edificio	2089		no	sì	no	no	no	art. 12 "Materiali di copertura" e allegato 1 "Edifici interessati dal PPCTS (art. 12 NAPPCTS)"" (obbligo tetto in piode)

non censito	7	? (attualmente è una strada comunale)	2174		no	sì	no	no	no	art. 12 "Materiali di copertura" e allegato 1 "Edifici interessati dal PPCTS (art. 12 NAPPCTS)"" (obbligo tetto in piode).
non censito	7	fondo estinto con DG 3316/ 24.02.2006 (riunione fondi)	2202		no	sì	no	no	no	art. 12 "Materiali di copertura" e allegato 1 "Edifici interessati dal PPCTS (art. 12 NAPPCTS)"" (obbligo tetto in piode)
29957	7	Edificio	2050		no	sì	no	no	no	art. 12 "Materiali di copertura" e allegato 1 "Edifici interessati dal PPCTS (art. 12 NAPPCTS)"" (obbligo tetto in piode)
29957	7	Edificio	2051		no	sì	no	no	no	art. 12 "Materiali di copertura" e allegato 1 "Edifici interessati dal PPCTS (art. 12 NAPPCTS)"" (obbligo tetto in piode)
29957	7	Edificio	2052		no	sì	no	no	no	art. 12 "Materiali di copertura" e allegato 1 "Edifici interessati dal PPCTS (art. 12 NAPPCTS)"" (obbligo tetto in piode)
19271	7	Edificio	2047		no	sì	no	no	no	art. 12 "Materiali di copertura" e allegato 1 "Edifici interessati dal PPCTS (art. 12 NAPPCTS)"" (obbligo tetto in piode)
non censito	7	Edificio	2036		no	sì	no	no	no	art. 12 "Materiali di copertura" e allegato 1 "Edifici interessati dal PPCTS (art. 12 NAPPCTS)"" (obbligo tetto in piode)
non censito	7	Edificio	2223		no	sì	no	no	no	art. 12 "Materiali di copertura" e allegato 1 "Edifici interessati dal PPCTS (art. 12 NAPPCTS)"" (obbligo tetto in piode)
non censito	7	Edificio	2224		no	sì	no	no	no	art. 12 "Materiali di copertura" e allegato 1 "Edifici interessati dal PPCTS (art. 12 NAPPCTS)"" (obbligo tetto in piode)
19181	7	Edificio	2299		no	sì	no	no	no	art. 12 "Materiali di copertura" e allegato 1 "Edifici interessati dal PPCTS (art. 12 NAPPCTS)"" (obbligo tetto in piode)

LOCARNO
Perimetri di rispetto cantonali

N. scheda SIBC	Denominazione
PRisp1640	Perimetro di rispetto per Casa Bianchetti (1)
Prisp222	Perimetro di rispetto per la cappella della Resurrezione, Croce cimiteriale, funicolare della Madonna del Sasso e Santi in edicola (2)
Prisp1642	Perimetro per Casa Fiori e la chiesa di S. M. in Selva (3)
Prisp1643	Perimetro per la chiesa di S. Antonio, Pinacoteca comunale, Affresco della Madonna con S. Antonio e S. Domenico sulla facciata della Casa Fiori, Casa Reschigna, Casa Rusca Bellerio (4)
Prisp1644	Perimetro per la Casa del Negromante, Casa Romerio, Portale stemmato nel prospetto est della Casa Baciocchi, Torre comunale, Chiesa di S. Maria Assunta, Casa dei Canonici, Casa Banfi, Facciata della Casa Gerevini, Affresco della Madonna in trono, SS. Giovanni Battista e Cristoforo sulla facciata della Casa Varini (5)
Prisp1645	Perimetro di rispetto per la Biblioteca cantonale (6)
Prisp1646	Perimetro per la chiesa e il convento di S. Caterina, Casa Rusca, Palazzo Franzoni (7)
Prisp1647	Perimetro per il Castello Visconteo, Rivellino, Porto (ruderi) e particelle adiacenti al Castello Visconteo (ruderi), Casorella, Chiesa di S. Francesco; Antico convento di S. Francesco, Monumento funebre di Giovanni Orelli (8)
Prisp1648	Perimetro di rispetto per la scuola elementare e la scuola media (9)
Prisp1921	Perimetro di rispetto per il complesso OFIMA
Prisp1920	Perimetro di rispetto per il Palazzo del Pretorio

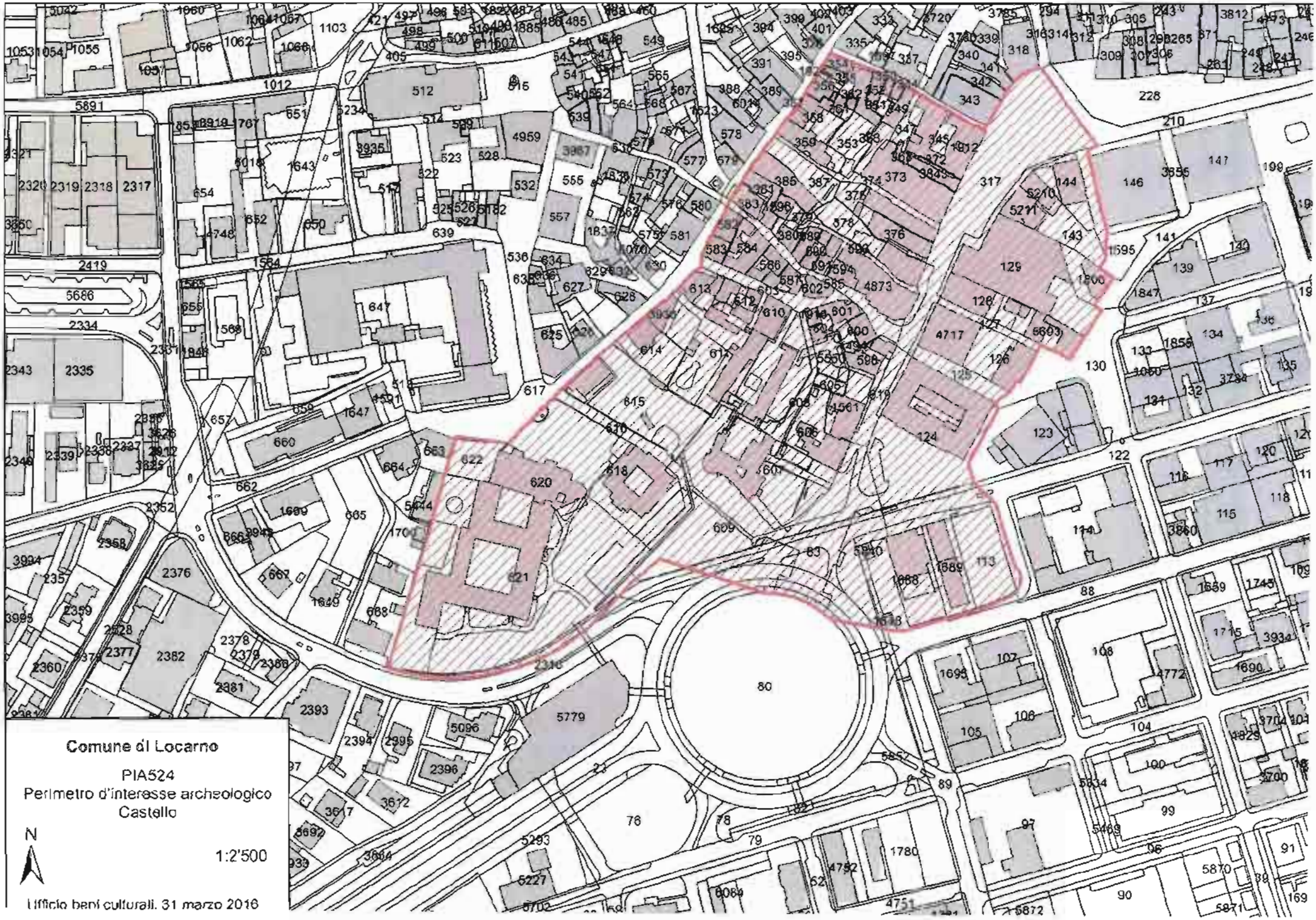

Comune di Locarno

PIA524
Perimetro d'interesse archeologico
Castello

N

1:2'500

Ufficio beni culturali, 31 marzo 2016

numero			Bellinzona
1705	fr	1	9 aprile 2014

MUNICIPIO di LOCARNO
15 APR. 2014
R
trasmesso a

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Lodevole
Municipio di Locarno
Piazza Grande 18
6600 Locarno

Beni culturali protetti dal Cantone

Signora Sindaca,
Signori Municipali,

con il vostro recente scritto chiedete un giudizio riguardo alle possibili conseguenze finanziarie dell'istituzione di vincoli di tutela per beni culturali d'interesse cantonale, che prospettate di intraprendere nei prossimi mesi, per dar seguito alla zona di pianificazione comunale da voi adottata nel mese di giugno dello scorso anno.

Riferendovi alla sentenza del Tribunale federale 29 aprile 1998 chiedete conferma dell'interpretazione - suggerita dai giuristi da voi interpellati - secondo la quale il Cantone è debitore di un'eventuale indennità per espropriazione materiale per un vincolo di "natura cantonale".

a.

Con la citata decisione - una delle più importanti pronunce su questo tema, cfr. RDAT II - 1998, n. 34 - l'Alta Corte ha stabilito che, se la restrizione di diritto pubblico della proprietà deriva da provvedimenti pianificatori di competenza del Comune in quanto autorità di pianificazione, spetta al Cantone versare un'eventuale indennità.
Ricordiamo che nella fattispecie il Cantone aveva decretato una zona di protezione del complesso monumentale di Giornico con divieto di costruzione, in applicazione dell'art. 12 della previgente legislazione sulla protezione dei monumenti storici ed artistici del 1946.

Risulta quindi corretta l'interpretazione proposta della decisione del Tribunale federale.

b.

Nel regime giuridico della Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997, la decisione di proteggere i beni culturali immobili è presa nell'ambito dell'adozione dei piani regolatori comunali o dei piani di utilizzazione cantonali (art. 20 cpv. 1 LBC). In base all'art. 20 cpv. 3 LBC il Consiglio di Stato stabilisce la protezione dei beni culturali d'interesse cantonale, mentre il Legislativo decide quali immobili proteggere siccome d'interesse locale (art. 20 cpv. 2 LBC). Rispetto al regime precedente, è cambiato lo strumento di istituzione del vincolo di protezione: la messa sotto tutela dei beni immobili avviene ora nel contesto della procedura di adozione o modifica del piano regolatore comunale, sia che si tratti di beni di rilevanza locale o cantonale.

Resta nondimeno immutato il criterio secondo il quale è debitore di un'eventuale indennità per espropriazione materiale l'ente pubblico che è all'origine dell'istituzione del vincolo, cioè chi ne porta la titolarità. Nel caso di beni culturali immobili d'interesse cantonale (cioè di testimonianze idealmente appartenenti alla collettività dell'intero Cantone, perché portatrici di un significato culturale che travalica l'ambito locale) titolare del vincolo è evidentemente il Cantone. La responsabilità e titolarità del Cantone emerge dalla procedura di istituzione del vincolo: è infatti il Dipartimento del territorio che indica, di regola nell'esame preliminare, quali sono gli immobili d'interesse cantonale da proteggere (art. 15 cpv. 2 RLBC), mentre il Consiglio di Stato istituisce poi la protezione in sede d'approvazione del piano (art. 15 cpv. 5 RLBC).

Vogliano gradire l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente: M. Bertoli

Il Cancelliere: G. Gianella

Copia per conoscenza a:
- Dipartimento del territorio (dt-sg@ti.ch)
- Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (dt-dstm@ti.ch)
- Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch)
- Ufficio giuridico del DT (dt-ug@ti.ch)
- Ufficio dei beni culturali (dt-ubc@ti.ch)